

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J94J17000040001

U.O. GEOLOGIA TECNICA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA BOLZANO – MERANO

REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI

SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N B 1 D 0 1 D 6 9 R H C A 0 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Definitiva	M. Mulea	Lug. 2021	S. Vitaliti	Lug. 2021	C. Mazzocchi	Lug. 2021	S. Padulosi Lug. 2021

ITALFERR S.p.A.
Ing. Padulosi Sara
Ordine degli Ingegneri di Roma
n. 25827 sez. A

File: NB1D01D69RHCA0000001A.doc

INDICE

1	PREMESSA	4
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
2.1	NORMATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA	6
2.1.1	<i>Normativa nazionale</i>	6
2.1.2	<i>Normativa regionale</i>	7
2.1.3	<i>Normativa provinciale</i>	8
2.2	NORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEI MATERIALI	8
2.2.1	<i>Normativa nazionale</i>	8
	NORMATIVA NAZIONALE: SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI	10
2.2.2	<i>Gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo</i>	10
2.2.3	<i>Classificazione delle discariche</i>	13
3	SITI DISPONIBILI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI	17
3.1	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO DI CALCESTRUZZO	17
3.1.1	<i>Beton Eisack srl</i>	18
3.1.2	<i>Wipptalerbau</i>	19
3.1.3	<i>Betonlana</i>	20
3.1.4	<i>Cave Kritzinger Srl</i>	21
3.2	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO DI INERTI	22
3.2.1	<i>Cava Fornaci</i>	23
3.2.2	<i>Cava Sort dell'Ischia</i>	24
3.2.3	<i>Cava San Floriano</i>	25
4	SITI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DA SCAVO E DEMOLIZIONE	26
4.1	IMPIANTI DI RECUPERO	26
4.1.1	<i>Eggentaler Bauschutt Recycling (E.B.R.)</i>	27

4.1.2	ERDBAU	28
4.1.3	Oberosler S.F.....	29
4.1.4	Wipptalerbau.....	30
4.2	DISCARICHE.....	31
4.2.1	Ponte di Ronco s.r.l.....	33
4.2.2	Teco s.r.l.	34
4.2.3	Scavi Menestrina	35
4.2.4	Sar. Pa. S.r.l.....	36
4.2.5	Gruppo F.I.R. sas.....	37
4.2.6	Monopoli srl.....	38

ALLEGATI

Allegato 1 – Autorizzazioni impianti di approvvigionamento dei materiali

Allegato 2 – Autorizzazioni impianti di recupero

Allegato 3 – Autorizzazioni impianti di smaltimento



LINEA BOLZANO – MERANO
REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI
SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE
PROGETTO DEFINITIVO

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO
Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NB1D	01	D 69 RG	CA 00 00 001	A	4 di 42

1 PREMESSA

Il presente documento viene emesso nell'ambito della redazione del progetto Di fattibilità tecnica ed economica "Realizzazione del nuovo tunnel del Virgolo a 3 binari e spostamento del bivio della linea meranese" ed è finalizzato all'analisi della disponibilità sul territorio di siti di cava per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere e di siti per il conferimento di quota parte dei materiali di risulta in esubero, non riutilizzabili nell'ambito delle lavorazioni né esternamente in qualità di sottoprodotti, per i quali si prevede pertanto una gestione in qualità di rifiuti.

Le informazioni riportate scaturiscono da contatti sul territorio con le imprese di estrazione e lavorazione e/o recupero materiale di cava, e con i gestori degli impianti di recupero/smaltimento rifiuti, nonché da contatti con le provincie e i comuni interessati nonché con la Provincia Autonoma di Bolzano.

In particolare, vengono analizzati i seguenti argomenti:

- normativa nazionale e regionale sulle attività estrattive;
- normativa nazionale e regionale sul trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- cave disponibili per l'estrazione di materiali inerti;
- siti disponibili per il conferimento dei materiali di risulta;
- autorizzazioni dei siti individuati per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali di risulta.

I dati sono stati raccolti al fine di appurare la possibilità di soddisfare le esigenze del progetto nell'ambito di un'area più estesa, individuando all'interno di quest'ultima gli impianti in grado di fornire materiali aventi caratteristiche e quantità simili a quelle richieste dal progetto stesso e i siti più vicini e facilmente raggiungibili per il conferimento dei materiali prodotti in corso di realizzazione e che necessitano di essere gestiti in regime rifiuti.

Nel presente documento e nell'elaborato grafico correlato (cfr. *NB1D01R69CZCA0000001A – Corografia individuazione siti di approvvigionamento e smaltimento*) vengono forniti i risultati dell'analisi della disponibilità sul territorio dei siti di cava attivi e degli impianti di smaltimento/trattamento/recupero eseguita nella presente fase progettuale.

Sarà onere dell'Appaltatore, propedeuticamente all'avvio dei lavori, verificare l'effettiva presenza e disponibilità sul territorio dei siti di seguito indicati, nonché l'individuazione di ulteriori impianti al fine di garantire per tutta la durata dell'intervento la gestione dell'approvvigionamento degli inerti (cave) e dei



LINEA BOLZANO – MERANO
REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI
SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE
PROGETTO DEFINITIVO

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO
Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NB1D	01	D 69 RG	CA 00 00 001	A	5 di 42

siti di destinazione finale (impianti di recupero/smaltimento) ove intende conferire i materiali di risulta da gestire in qualità di rifiuti.

	LINEA BOLZANO – MERANO REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE PROGETTO DEFINITIVO					
	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA NB1D	LOTTO 01	CODIFICA D 69 RG	DOCUMENTO CA 00 00 001	REV. A

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Nei paragrafi seguenti vengono analizzati gli aspetti normativi che regolano le attività estrattive ed il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

2.1 Normativa in materia di attività estrattiva

2.1.1 Normativa nazionale

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività estrattive a livello nazionale:

- Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto;
- Decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), in seguito ai quali le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale;
- D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 62)", che ha attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e torbiere" dallo Stato alle Regioni.

La disciplina delle attività estrattive è regolata a livello nazionale dal Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto:

I^a Categoria (materiali e sostanze di miniera):

- a. minerali utilizzabili per l'estrazione dei metalli, metalloidi e loro composti;
- b. grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;
- c. fosfati sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C;
- d. pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e. sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

II^a Categoria (materiali di cava):

- a. torbe;

	LINEA BOLZANO – MERANO REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE PROGETTO DEFINITIVO					
	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA NB1D	LOTTO 01	CODIFICA D 69 RG	DOCUMENTO CA 00 00 001	REV. A

- b. materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c. terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;
- d. altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria.

Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di II categoria sono soggette al regime di concessione; i giacimenti in territorio nazionale appartengono al demanio statale (o regionale) e vengono dati in concessione ad imprese per lo sfruttamento del materiale. L'amministrazione statale preposta al rilascio delle concessioni è il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato.

In seguito ai decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale.

Per quanto concerne il comparto estrattivo di cava, la normativa assegna alla Regione competenze in materia di:

- programmazione dell'attività di cava;
- programmazione e coordinamento dell'attività di polizia mineraria;
- autorizzazione per cave in aree protette di interesse regionale;
- autorizzazione per cave in aree protette in interregionale o finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche oggetto di accordo tra Stato e Regione;
- partecipazione al momento istruttorio attraverso la Conferenza di Servizi;
- competenze nel rilascio di permessi di ricerca e concessioni minerarie di minerali solidi di 1^a categoria definiti all'art. 2 del R.D. 1443/1927.

Per far fronte alla continua evoluzione della normativa ambientale, il Gruppo Ferrovie dello Stato, nel rispetto dei requisiti generali previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, si è dotato di un presidio normativo, contenente i principali riferimenti a carattere nazionale e regionale, disponibile online all'indirizzo <http://ambiente.italferr.it/presidionormativo>.

2.1.2 Normativa regionale

Le principali norme che regolano le suddette attività a livello regionale nella regione Trentino – Alto Adige sono le seguenti:

- **Legge Provinciale Trentino A.A./Trento: Provincia autonoma 27marzo 2013, n. 4** - Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in

materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013.

- **Legge Provinciale Trentino A.A./Trento: Provincia autonoma 3 aprile 2012, n. 5** - Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: protezione dai pericoli derivanti dall'amianto.

2.1.3 Normativa provinciale

Le principali norme che regolano le suddette attività a livello provinciale nella Provincia di Bolzano sono le seguenti:

- **Deliberazione della Giunta Provinciale del 26 settembre 2017, n. 1028** - Piano gestione dei rifiuti speciali della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
- **Deliberazione della Giunta Provinciale del 27 settembre 2016, n. 1030** - Disposizioni per il recupero dei resti di costruzione e per la qualità dei materiali edili riciclati.
- **Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23** - Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti.
- **Deliberazione della Giunta Provinciale n. 189 del 26 gennaio 2009** - Disciplina terre e rocce.
- **Legge Provinciale n. 4 del 26 maggio 2006** – Disciplina del settore rifiuti
- **Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005, n. 24** – Regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere.
- **Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1072 del 04 aprile 2005** (Risanamenti)
- **Legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7** – Disciplina delle cave e delle torbiere.

2.2 Normativa in materia di gestione dei materiali

2.2.1 Normativa nazionale

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che costituiscono il quadro di riferimento in materia di gestione dei materiali.

	LINEA BOLZANO – MERANO REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE PROGETTO DEFINITIVO					
	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA NB1D	LOTTO 01	CODIFICA D 69 RG	DOCUMENTO CA 00 00 001	REV. A

Inoltre, per far fronte alla continua evoluzione della normativa ambientale, il Gruppo Ferrovie dello Stato, nel rispetto dei requisiti generali previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, si è dotato di un presidio normativo, contenente i principali riferimenti a carattere nazionale e regionale, disponibile online all'indirizzo <http://ambiente.italferr.it/presidionormativo>.

Il quadro normativo è il seguente:

- Deliberazione del 27 luglio 1984 “Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti”;
- D.M. del 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- L. del 23 marzo 2001, n.93 “Disposizioni in campo ambientale (collegato ambientale) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2001 n. 79”;
- D. Lgs del 13 gennaio 2003, n.36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- D.M. del 13 marzo 2003 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
- D.M. del 29 luglio 2004, n.248 “Disciplina delle attività di recupero, trattamento e smaltimento dei beni di amianto e prodotti contenenti amianto”;
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- D.M. 22 dicembre 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;
- D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006”;
- D.M. 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”.
- Legge 24 marzo 2012, n. 28 “Conversione, con modificazioni, del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, recante Misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente”;
- Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (cd. “Semplificazioni”).

- Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.
- DPR 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Normativa nazionale: sintesi delle principali disposizioni

Nel presente paragrafo è condotta una breve analisi delle principali disposizioni derivanti dal quadro normativo riportato in precedenza, relativamente ai seguenti temi:

- Gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo
- Classificazione delle discariche

2.2.2 Gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo

Come noto, la normativa in tema di rifiuti è stata modificata con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, la cui promulgazione ha favorito il riordino in un testo unico di varie disposizioni normative in campo ambientale.

La gestione dei rifiuti è disciplinata dalla parte IV, titolo I del D. Lgs.152/06 e smi, che fornisce i criteri generali per la riduzione della produzione e l’applicazione di tecniche che consentano di recuperare quanto più possibile nell’ottica di smaltire solo le frazioni residuali derivanti dal loro trattamento.

Nell’allegato D alla parte IV viene riportato l’elenco dei rifiuti con relativo codice a sei cifre (CER) ed i criteri di attribuzione del codice stesso. L’elenco dei rifiuti è suddiviso in 20 capitoli, differenziati in base al loro ambito di provenienza. Le tipologie, in ogni capitolo, sono individuate da tre coppie di cifre, di cui la prima individua l’attività che ha prodotto il rifiuto, la seconda il processo specifico all’interno della generica attività, la terza definisce la singola tipologia di rifiuto.

Nell’elenco dei rifiuti sono inoltre presenti alcune voci, definite voci specchio, delle quali una si riferisce al rifiuto pericoloso per la presenza o meno di sostanze pericolose e l’altra allo stesso rifiuto, non pericoloso.

La natura pericolosa del rifiuto viene stabilita valutando se le sostanze pericolose in esso contenute lo sono in concentrazioni uguali o maggiori ai limiti indicati nell’articolo 2 della Decisione 2000/532/CE, cioè mediante una verifica chimico-analitica dei contaminanti e non più della provenienza dei rifiuti.

	LINEA BOLZANO – MERANO REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE PROGETTO DEFINITIVO					
	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA NB1D	LOTTO 01	CODIFICA D 69 RG	DOCUMENTO CA 00 00 001	REV. A

Lo stesso D.Lgs. 152/06 fornisce anche indicazioni sul deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lettera bb), ossia il raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo in cui essi sono prodotti prima dell'avvio alle operazioni di recupero o smaltimento.

Nello stesso riferimento normativo vengono definiti alcuni aspetti che rivestono un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti e delle terre da scavo, quali per l'appunto i criteri di classificazione dei rifiuti (art. 184), le condizioni che debbono essere soddisfatte ai fini della qualifica come "sottoprodotto" (art. 184 bis così come modificato dall'art. 12 del DLgs 205/2010), l'obbligo di tenere registri di carico e scarico dei rifiuti (art. 190), le fattispecie che configurano l'esclusione dall'ambito di applicazione della parte Quarta del decreto in parola (art. 185, così come modificato dall'art. 13 del DLgs 205/2010), i criteri che disciplinano il trasporto (art. 193), le modalità per l'autorizzazione di impianti di trattamento, sia fissi che mobili (art. 208), e le procedure semplificate legate ad operazioni di recupero (artt. 214 e 216).

Il quadro qui sinteticamente ricapitolato ha avuto un'ulteriore modifica a seguito della emanazione del DPR 120/2017 che, come recita l'articolo 1, contiene «disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:

- a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica»

Senza volersi addentrare in questa sede in un'approfondita disamina dei contenuti del decreto, originato da quanto disposto dal DL 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia") e con il quale sono state peraltro abrogate le diverse norme nella materia di competenza del decreto stesso succedutesi nel tempo (DM 161/2012; art. 41, comma 2 e 41-bis del DL 69/2013 – c.d. "Decreto del fare" -, convertito, con modificazioni, dalla L 98/2013), le disposizioni che si ritiene presentino una maggiore rilevanza ai fini della configurazione normativa dei diversi modelli gestionali delle terre e rocce da scavo sono quelle di cui agli articoli 4 "Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti", 5 "Deposito intermedio", 9 "Piano di utilizzo", nonché 14, 15, 16 e 17. Riguardanti rispettivamente l'efficacia, l'aggiornamento, la proroga e la realizzazione di detto Piano, per quanto concerne il Titolo II "Terre e rocce da scavo che soddisfano la



LINEA BOLZANO – MERANO
REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI
SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE
PROGETTO DEFINITIVO

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO
Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NB1D	01	D 69 RG	CA 00 00 001	A	12 di 42

definizione di sottoprodotto”; all’art. 23 “Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti”, relativamente al successivo Titolo III “Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti”; infine, all’art. 24 “Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti”, per quanto riguarda il Titolo IV “Terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti”.

Nello specifico, per quanto attiene alle terre considerate quali sottoprodotti, i requisiti che secondo il citato articolo 4 debbono essere soddisfatti sono i seguenti:

- a) «Sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) Il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza:
 1. nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) Sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) Soddiscano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b)»

Per quanto invece riguarda le terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti, ai sensi del comma 1 dell’art. 24, queste «devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione».

Si evidenzia che, in ragione di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, «nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale

	LINEA BOLZANO – MERANO REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE PROGETTO DEFINITIVO					
	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA NB1D	LOTTO 01	CODIFICA D 69 RG	DOCUMENTO CA 00 00 001	REV. A

(SIA), attraverso la presentazione di un “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” [...]».

2.2.3 *Classificazione delle discariche*

L’articolo 182, comma 7, del D. Lgs. 152/06 stabilisce che lo smaltimento in discarica è disciplinato dal D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che recepisce la Direttiva Europea 1999/31/CE (26/04/99) relativa alle discariche di rifiuti. I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono invece definiti dal D.M. 27 settembre 2010, che ha abrogato il D.M. 3 agosto 2005.

Le discariche, in base all’attuale disciplina, sono classificate nelle seguenti tre categorie:

- Discarica per rifiuti inerti;
- Discarica per rifiuti non pericolosi;
- Discarica per rifiuti pericolosi.

Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle suddette tipologie di impianti.

Recupero di rifiuti

Il recupero di rifiuti è disciplinato dal D.M. 5 febbraio 1998, modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186.

L’Art. 1 definisce i principi generali:

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
 - a. creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. causare inconvenienti da rumori e odori;
 - c. danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
2. Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero

degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare:
 - a. le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modificazioni;
 - b. le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.
4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.

L'Art. 3 è relativo alle attività di recupero di materia:

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
2. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati ai sensi del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modifiche e integrazioni.
3. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

	LINEA BOLZANO – MERANO REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE PROGETTO DEFINITIVO					
	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale	COMMESSA NB1D	LOTTO 01	CODIFICA D 69 RG	DOCUMENTO CA 00 00 001	REV. A

Gli artt.4 e 5 riguardano il recupero energetico e il recupero ambientale, mentre l'Art.6 contiene le disposizioni relative alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi. Vengono in particolare disciplinate le quantità massime di tali rifiuti che possono essere messi in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti di recupero.

Gli artt. 8 e 9 definiscono le modalità di campionamento e analisi dei rifiuti.

L'Art. 8 definisce i criteri per il campionamento e l'analisi:

- 1 Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
- 2 Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
- 3 Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) sono effettuate in conformità alla norma Uni 9903.
- 4 Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- 5 Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.
- 6 Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Art. 9 definisce i criteri per il test di cessione:

- 1 Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui all'allegato 3 al decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".



LINEA BOLZANO – MERANO
REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI
SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE
PROGETTO DEFINITIVO

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO
Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NB1D	01	D 69 RG	CA 00 00 001	A	16 di 42

2 Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3.

3 Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.



LINEA BOLZANO – MERANO
REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI
SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE
PROGETTO DEFINITIVO

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO
Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NB1D	01	D 69 RG	CA 00 00 001	A	17 di 42

3 SITI DISPONIBILI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Le figure e le tabelle seguenti riportano rispettivamente l'ubicazione e l'elenco delle cave attive individuate in prossimità delle aree di intervento. Le informazioni delle cave attive sono state acquisite dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dai titolari dell'attività estrattiva. Nei paragrafi seguenti sono riportate le descrizioni e nell'Allegato 1 le autorizzazioni acquisite.

Sarà comunque cura dell'Appaltatore verificare gli estremi autorizzativi degli impianti di approvvigionamento da lui individuati preventivamente alla realizzazione delle opere.

3.1 Siti di approvvigionamento di calcestruzzo

Nella tabella seguente si riportano sinteticamente i dati relativi ai siti di approvvigionamento di calcestruzzo individuati.

ID*	Nome società	Comune	Località	Distanza (km)
B1	Beton Eisack	Chiusa (Bz)	Uscita autostrada Chiusa	37
B2	Wipptalerbau	Varna (BZ)	Uscita autostrada Varna	43
B3	Betonlana	Bressanone (BZ)	Area industriale Albes	42
B4	Kritzinger	Siusi allo Sciliar (BZ)	Frazione S. Vigilio, Castelrotto	23




Figura 3-1: Ubicazione impianti rispetto l'area di progetto

3.1.1 Beton Eisack srl

La Beton Eisack è presente in sette filiali lungo l'asse nord-sud tra Vipiteno e Bolzano, la sede amministrativa e operativa è ubicata nel comune di Chiusa (BZ) loc. Prato dell'Ospizio, zona uscita autostrada.

La principale attività della ditta consiste nella produzione e consegna di calcestruzzo preconfezionato, tuttavia la ditta fornisce altri servizi come: riciclaggio materiali edili, scavi, demolizioni e raccolta rifiuti. La ditta ha conseguito la certificazione ISO 140001.



Figura 3-2 Impianto Beton Eisack

3.1.2 Wipptalerbau

La ditta Wipptalerbau, con sede amministrativa a Vipiteno (BZ), ha due impianti di produzione calcestruzzo: nel comune di Varna e nel comune di Racines, i servizi che l'azienda offre spaziano dalla consulenza all'edilizia civile, stradale e all'attività di recupero rifiuti.

L'azienda possiede un vasto parco macchine costituito da scavatrici, autobetoniere, automezzi, escavatori, sollevatori, miniscavatori. La ditta ha conseguito la certificazione ISO 140001.



Figura 3-3 Impianto Wipptalerbau

3.1.3 Betonlana

L'azienda Betonlana ha il suo core business nella produzione e fornitura di calcestruzzo preconfezionato in Alto Adige, completano il campo di intervento della azienda la produzione e fornitura di sabbia e ghiaia, nonché i servizi nel settore scavi e movimenti terra.

L'azienda ha 3 sedi operative ubicate in Alto Adige: nei comuni di Lana, Bressanone e Ora. La ditta ha conseguito la certificazione ISO 140001.



Figura 3-4 Impianto Betonlana

3.1.4 Cave Kritzingler Srl

L'azienda Cave Kritzingler, con sede nella frazione San Virgilio a Castelrotto (BZ), si occupa di movimento terra, produzione di calcestruzzi preconfezionati e fornitura di sabbia o ghiaia anche in diverse granulazioni, lavata o meno, grazie ad un fornito parco macchine.

La ditta ha conseguito la certificazione UNI-EN 12620 e UNI-EN 13242.



Figura 3-5 stralcio foto aerea localizzazione Cave Kritzingger

3.2 Siti di approvvigionamento di inerti

Nella tabella seguente si riportano sinteticamente le informazioni relative ai siti di cava individuati.

Le informazioni riguardo le cave sono state acquisite dal portale dell'agenzia provinciale per l'ambiente della Provincia autonoma di Bolzano e dal Piano Cave della Provincia di Trento, ad ogni modo, spetta all'appaltatore verificare l'effettiva validità delle autorizzazioni.

Cod.	Denominazione	Comune	Prov.	Scadenza Autorizzazione	Distanza media (Km)
C1	Fornaci	Mezzocorona	TN	Piano cave provincia di Trento	40
C2	Sort dell'Ischia	Rovere della Luna	TN	Piano cave provincia di Trento	35
C3	San Floriano	Via S. Floriano 5, Laghetti di Egna	BZ	07/09/2022	29




Figura 3-6: Ubicazione impianti rispetto l'area di progetto

3.2.1 Cava Fornaci

La cava in Località Fornaci nel comune di Mezzocorona è gestita dalla società inerti Mezzocorona ed è inclusa nel piano cave della Provincia di Trento alla tavola 68.

La superficie complessiva di cava è di m² 458.128.



Figura 3-7 Stralcio foto aerea Cava Fornaci, Mezzocorona (TN)

3.2.2 Cava Sort dell'Ischia

La cava denominata "Ischiello - Sort dell'Ischia" nel comune di Rovere della Luna è gestita dalla ditta Reggelberg Bau S.r.l. con sede a Nova Ponente (BZ), con concessione della coltivazione della cava di inerti comunale del 04/01/2018 prot. n. 88. La cava è inclusa nel piano cave della Provincia di Trento alla tavola 90.

La superficie complessiva di cava è di m² 134.011.



Figura 3-8 Stralcio foto aerea Cava Ischiello - Sort dell'Ischia, Rovere della Luna (TN)

3.2.3 Cava San Floriano

La cava San Floriano nel comune di Egna è gestita, anch'essa dalla società Reggelbergbau s.r.l. che, nel 2015 rileva l'azienda di San Floriano.

Reggelbergbau è una società di ingegneria civile di Deutschnofen con molti anni di esperienza nel campo della costruzione di strade, sviluppo di infrastrutture e cave di ghiaia.

La cava è inclusa nel piano cave della Provincia di Bolzano. Il volume complessivo di cava è di m³ 951.000.



Figura 3-9 stralcio foto aerea localizzazione della Cava San Floriano

4 SITI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DA SCAVO E DEMOLIZIONE

4.1 Impianti di recupero

I dati reperiti dal portale dell'agenzia provinciale per la protezione per l'ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano e le informazioni ottenute dalle singole società che gestiscono gli impianti di smaltimento/recupero inerti hanno consentito di identificare alcuni dei soggetti autorizzati all'attività di recupero. In particolare, sono state individuate le società che si occupano di recupero degli inerti in prossimità delle aree di intervento.

Figura 4-1 Ubicazione impianti di recupero rispetto alle aree di progetto

ID	Nome Società	Comune	Località	Scadenza Autorizzazione	Quantità recuperabile annualmente (t/a)	Dist. (km)
----	--------------	--------	----------	-------------------------	---	------------

ID	Nome Società	Comune	Località	Scadenza Autorizzazione	Quantità recuperabile annualmente (t/a)	Dist. (km)
R1	E.B.R.	Ponte Nova (BZ)	Via Dolomiti, 35	Gennaio 2027	R13 R5 500 t/a (170504) R13 R5 200 t/a (170904) R13 R5 7.000 t/a (170302)	15
R2	ERDBAU	Merano (BZ)	Sinigo Via Montecatini	Marzo 2026	R13 R5 50.000 t/a (170504, 170508) R13 R5 155.000 t/a (170302, 170508, 170904)	35
R3	OBEROSLER	Bolzano (BZ)	Via Brida 19	Marzo 2027	R13 R5 20.000 t/a (170302) R13 R5 20.000 t/a (170504) R13 R5 1.000 t/a (170904)	5
R4	WIPPTALERBAU	Varna (BZ)	Z.P. "autostrada Nord" Via Plattner 8	Marzo 2023	R13 R5 97.700 t/a (170504, 170302, 170508)	43

Di seguito si riportano le schede descrittive degli impianti di recupero individuati:

4.1.1 **Eggentaler Bauschutt Recycling (E.B.R.)**

La società Eggentaler Bauschutt Recycling (E.B.R.) ha sede legale nel comune di Nova Levante (BZ) e impianto ubicato in località Ponte Nova anche esso nel comune di Nova Levante.

La ditta ha ottenuto l'autorizzazione all'attività di recupero (R13, R5 per il CER 170504 con quantitativo 500 t/a; R13, R5 per il CER 170904 con quantitativo 200 t/a; R13, R5 per il CER 170302 con quantitativo 7.000 t/a) ed allo scambio (R12) di rifiuti non pericolosi, mediante il provvedimento n°4655 del 24/03/2017 l'autorizzazione ha validità fino al 31/01/2027.

L'impianto è autorizzato alla gestione dei rifiuti con i seguenti CER 170504, 170904, 170302.



Figura 4-2 Stralcio foto aerea E.B.R., Nova Levante (BZ)

4.1.2 ERDBAU

La società ERDBAU ha sede legale nel comune di Merano (BZ) ed effettua attività di recupero.

La società è proprietaria di un centro di riciclaggio nel comune di Merano/Sinigo, autorizzazione in “procedura ordinaria” all’attività di messa in riserva/recupero nonché deposito preliminare, n°4503 del 29/03/2016 valida fino al 31/03/2026.

L’impianto è autorizzato alla gestione dei seguenti CER: 170504, 170302, 170508, 170904, con le seguenti modalità :

- R13 R5 (170504,170508) 50.000 t/a
- R13 R5 (170302, 170508,170904) 155.000 t/a




Figura 4-3 Stralcio foto aerea ERDABAU., Merano/sinigo (BZ)

4.1.3 **Oberosler S.F.**

La società Oberosler S.F. S.r.l. ha sede legale in Bolzano e impianto ubicato in Bolzano in località Gries Via Brida 19. La ditta ha ottenuto l'autorizzazione in procedura semplificata al recupero di rifiuti speciali non pericolosi, mediante il provvedimento n°3704 del 21/03/2012 e il successivo rinnovo e integrazione, mediante il provvedimento n°4698 del 15/03/2017, l'autorizzazione ha validità fino al 31/03/2027.

L'impianto è autorizzato alla gestione dei rifiuti con i seguenti CER 170504, 170904, 170302, con le seguenti modalità :

- R13, R5 (170302) 20.000 t/a
- R13 (170504) 20.000 t/a
- R13, R5 (170904) 1.000 t/a




Figura 4-4 Stralcio foto aerea OBEROSLER, Bolzano (BZ)

4.1.4 Wipptalerbau

La società Wipptalerbau ha sede legale nel comune di Brennero (BZ) ed effettua attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

La sede operativa della società, dove è presente un sito di deposito preliminare e recupero per materiali da costruzione e demolizione nel comune di Varna, Zona produttiva “Casello Autostrada nord”, è autorizzata al deposito preliminare (D15) e recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi, mediante provvedimento n°4193 del 22/09/2014 e successivo rinnovo con autorizzazione n°4808 del 12/10/2017 valida fino al 30/03/2023.

I codi CER che l’impianto di Varna può gestire sono i seguenti: 170504, 170302, 170508, 170904, con le seguenti modalità :

- R13 R5 (170504, 170302, 170508) 97.700 t/a



Figura 4-5 Stralcio foto aerea WIPPTALERBAU Varna (BZ)

4.2 Discariche

In riferimento allo smaltimento di quei materiali che non potranno essere riutilizzati nell'ambito dei lavori di costruzione o come sottoprodotti sul mercato degli inerti sono state individuate discariche autorizzate alla ricezione di rifiuti inerti e alla ricezione di rifiuti non pericolosi, anche ad una distanza superiore ai 100 km, in quanto nella Provincia di Bolzano i rifiuti aventi caratteristiche tali da essere smaltiti in discariche per rifiuti inerti vengono totalmente recuperati.

ID	Nome Società	Comune	Località	Scadenza autorizzazione	CER	Capacità	Distanza (km)
DISCARICHE PER INERTI							

ID	Nome Società	Comune	Località	Scadenza autorizzazione	CER	Capacità	Distanza (km)
DISCARICHE PER INERTI							
DI1	Ponte di Ronco S.r.l.	Canal San Bovo (TN)	Ponte di Ronco-Giaroni	Ottobre 2027	170504 170904 170508	260.000 ton	100
DI2	TECO Srl	Grezzana (VR)	Mizzago	Dicembre 2022	170504 170904	Circa 8.000 mc (capacità residua complessiva)	140
DI3	Scavi Menestrina	Trento	Campedel di Sopramonte	Settembre 2025	17.05.04, 17.09.04 17.05.08	43.360	67
DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI							
DNP1	SAR.PA. s.r.l.	Villa Agnedo (TN)	Campagna	Febbraio 2025	170504 170904 170508	136.000 mc	95
DNP2	F.I.R. S.a.s.	Rovereto (TN)	Via Varini 110/A, fraz. Marco	Luglio 2027	170504 170508 170904	40.000 t/a	80
DNP3	Monopoli S.r.l.	Isera (TN)	Via Lungadige 4	Luglio 2025	170504 170508 170904	750 m ³ (istant.)	83




Figura 4-6: Ubicazione impianti rispetto l'area di progetto

Di seguito si riportano le schede descrittive degli impianti di smaltimento individuati:

4.2.1 **Ponte di Ronco s.r.l.**

La società Ponte di Ronco s.r.l. ha sede legale in Località Giaroni, nel comune di Canal San Bovo (TN). Con delibera n. 2228 del 19/10/2012 la ditta ha ottenuto la valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del "Progetto esecutivo di adeguamento al d.lgs. n. 36/2003 della discarica di rifiuti inerti Ponte di Ronco-Giaroni", nel Comune di Canal San Bovo, in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l'ambiente nel verbale di deliberazione n. 25/2012 di data 10 ottobre 2012.

Il progetto della discarica prevede un volume complessivo di riporto di 322000 mc: di questi, il volume complessivo disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti è di 260000 mc (250000 mc considerando gli assestamenti e le approssimazioni di calcolo).

In Figura 8-5 uno stralcio di foto aerea della Discarica di Giaroni (TN).




Figura 4-7 Stralcio foto aerea Discarica Giaroni

4.2.2 Teco s.r.l.

La Teco s.r.l. è una discarica per rifiuti inerti sita in località Mizzago di Grezzana (VR). Con la determinazione n. 4810/2017 la ditta ha ottenuto il rinnovo di autorizzazione all'esercizio, che pertanto avrà scadenza il 21 dicembre 2022. In Figura 8-6 si riporta uno stralcio della foto aerea con l'ubicazione della discarica.




Figura 4-8 Stralcio foto aerea Discarica Teco srl – Mizzago di Grezzana (VR)

4.2.3 Scavi Menestrina

La società Scavi Menestrina ha sede legale in Frazione Sopramonte, strada per le tre cime, nel comune di Trento (TN). Con la richiesta di rinnovo protocollo 180057 del 29 settembre 2015 la ditta ha ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione, che pertanto avrà scadenza il 29 settembre 2025.

Il volume autorizzato di materiale che la discarica può ricevere è pari a 43.360 mc.



Figura 4-9 Stralcio foto aerea Discarica Sopramonte Trento (TN)

4.2.4 Sar. Pa. S.r.l.

La società SAR.PA. S.R.L. ha sede legale in Trento, via Stella, 5/f e impianto ubicato nel comune di Villa Agnedo (TN) in località Campagna.

La ditta ha ottenuto la prima AIA per impianto esistente, in seguito all’emanazione del provvedimento 1491/07 -S304 del 25/10/2007, successivamente la ditta con determina n.36 del 4 febbraio 2015 ha ottenuto il rinnovo dell’AIA.

Ad integrazione della domanda di rinnovo dell’AIA la ditta ha presentato il progetto esecutivo di copertura della discarica, il quale prevede l’impiego di materie prime, rifiuti non pericolosi e terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto. I volumi complessivi previsti per la copertura sono quantificati in 136.000 mc.




Figura 4-10 Stralcio foto aerea impianto Sar.pa. s.r.l., Villa Agnedo (TN)

4.2.5 Gruppo F.I.R. sas

Il Gruppo F.I.R., con sede legale in via Varini 110, loc. Marco a Rovereto (TN), dove gestisce, dal suo centro di smaltimento rifiuti, l'intera filiera del rifiuto, dal prelevamento presso il produttore fino allo smaltimento in tutto il Nord-Est Italia.

L'Azienda ha ottenuto la prima A.I.A. nel 2015 e ad oggi opera con l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento a seguito della Determinazione Dirigenziale nr. 351 del 27/06/2016.

Autorizzazione volturata alla BIOCHEM Italia Srl con Autorizzazione nr. 335 del 27/06/2017.

Il volume annuo autorizzato di materiale che la discarica può ricevere è pari a 40.000 mc.



Figura 4-11 stralcio foto aerea localizzazione impianto FIR – loc. Marco

4.2.6 Monopoli srl

L'Azienda Monopoli srl, con sede legale ad Isera (TN), gestisce, a mezzo della partecipata Ecoopera s.c., una discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Isera (TN) Via Lungadige 4, regolarmente autorizzata dall'Amministrazione Provinciale di Trento con provvedimento n. 117 del 21/02/2019, valido fino al 6 Luglio 2025.

Il volume istantaneo autorizzato di materiale che la discarica può ricevere è pari a 750 mc.



Figura 4-12 stralcio foto aerea localizzazione impianto Monopoli nel Comune di Isera.



LINEA BOLZANO – MERANO
REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI
SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE
PROGETTO DEFINITIVO

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO
Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NB1D	01	D 69 RG	CA 00 00 001	A	40 di 42

Allegato 1 – Autorizzazioni impianti di approvvigionamento dei materiali

TABELLA 29

**AREE ESTRATTIVE EVOLUZIONE A SEGUITO
DEGLI AGGIORNAMENTI DI PIANO**

COMUNE	DENOMINAZIONE	MATERIALE	Piano 1987		Aggiornamento 1989		Aggiornamento 1992		Aggiornamento 1998		Edizione 1999		Aggiornamento 2003		
			Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie a giorno	Superficie in sotterraneo
			n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	ha
Ala	Barozzo Val Bona	marmo grigio perla	11	7,50	11	7,50	11	7,50	-	-	-	-	-	-	-
Ala	Pilcante	inerti	12	33,70	12	33,70	12	33,70	12-VAR	34,80	12	34,77	12	34,16	-
Ala	S.Cecilia Guastum	inerti	13	8,80	13	8,80	13	8,80	13	8,80	13	8,67	13	8,16	-
Ala	Val dei Nasi	marmo grigio perla	14	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ala	Val del Serra	marmo grigio perla	15	8,70	15	8,70	15	8,70	-	-	-	-	-	-	-
Ala	Valfreda	inerti	16	5,00	16	5,00	16	5,00	16	5,00	16	5,08	16	5,08	-
Albiano	Dossalt-Montegaggio-Rio Secco-Val Noselari	porfido	4	151,95	4	152	4-VAR.2 4-VAR.3	152,2	4-VAR.5 4-VAR.6	151,85	4.06	75,93	4.06	60,86	-
Albiano	Dossalt-Montegaggio-Rio Secco-Val Noselari	porfido	-	-	-	-	-	-	-	-	4.07	73,66	4.07	74,59	-
Albiano	Monte Gorsa	porfido	5	26,90	5	26,90	5-VAR.5	25,90	5-VAR.5	25,90	5.01	25,84	5.01	26,38	-
Aldeno (Trento)	Torricella	inerti	17	6,35	17	6,35	17	6,35	17	6,35	17.01	6,11	17.01	6,52	-
Arco	Patom	calcare - inerti - argilla	18	2,50	18	2,50	18-VAR	3,10	18-VAR.2	14,40	18	14,42	18	8,70	-
Arco (Riva del Garda)	Piscolo	argilla	19	4,10	19	4,10	19	4,10	19	4,10	19.01	3,93	19.01	3,93	-
Avio	Cunette	inerti	20	4,40	20	4,40	20	4,40	20	4,40	20	4,76	20	4,54	-
Avio	Masi di Avio	inerti	21	4,60	21	4,60	21	4,60	21-VAR	6,60	21	6,36	21	6,36	-
Baselga di Pinè	Lastari - Sacco	porfido	5	40,70	5	40,70	5	40,70	5	40,70	5.06	40,58	5.06	33,77	-
Besenello	Crocetta	inerti	23	8,00	23	8,00	23	8,00	23	8,00	23	8,09	23	9,34	-
Besenello (Calliano)	Boschispesti	inerti	22	7,00	22	7,00	22	7,00	22-VAR	6,85	22.01	6,66	22.01	6,66	-

COMUNE	DENOMINAZIONE	MATERIALE	Piano 1987		Aggiornamento 1989		Aggiornamento 1992		Aggiornamento 1998		Edizione 1999		Aggiornamento 2003		
			Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie a giorno	Superficie in sotterraneo
			n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	ha
Besenello (Calliano)	Posta Vecchia	inerti	24	6,80	24	6,80	24	6,80	24	6,80	24.01	6,84	24.01	6,84	-
Bleggio Inferiore	Pra Sarca	argilla	-	-	-	-	135	2,50	135	2,50	135	2,54	135	2,54	-
Bocenago	Canisaga	inerti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	2,69	-
Bolbeno (Zuclo)	Castelar - La Val	inerti	25	6,70	25-VAR	3,90	25	3,90	25-VAR.2	3,40	25.01	3,20	25.01	3,20	-
Borgo Valsugana	Stalletta	argilla	26	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brentonico	Cornalè	marmo giallo	27	4,60	27	4,60	27	4,60	27-VAR	3,45	27	3,51	27	3,51	-
Brentonico	S.Rocco	marmo giallo	28	11,90	28	11,90	28	11,90	28-VAR	4,35	28	4,31	28	6,34	-
Brez	Valle di Arsio	inerti	29	3,15	29	3,15	29	3,15	29-VAR	4,30	29	4,46	29	5,53	-
Calavino	Limarò	inerti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	8,52	-
Calavino (Lasino)	Ponte Oliveti	calcare e marna per cemento	30	35,90	30	35,90	30	35,90	30	35,90	30.01	35,88	30.01	22,45	-
Caldes	Ritento	inerti	31	6,00	31	6,00	31	6,00	31	6,00	31	5,99	-	-	-
Calliano (Besenello)	Boschispessi	inerti	22	3,60	22	3,60	22	3,60	22-VAR	3,50	22.02	3,73	22.02	3,73	-
Calliano (Besenello)	Posta Vecchia	inerti	4	3,20	24	3,20	24	3,20	24	3,20	24.02	3,31	24.02	3,31	-
Campodenno	Rio Belasio	argilla	32	6,00	32	6,00	32	6,00	32	6,00	32	6,09	32	6,09	-
Campodenno	Tusana Bassa	argilla	33	4,90	33-VAR	4,80	33-VAR	4,80	33	4,80	33	3,94	33	3,94	-
Canal S.Bovo	Ponte Scala	granito	34	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canal S.Bovo	Pralungo	granito	35	3,50	35	3,50	35	3,50	35	3,50	35	3,36	35	3,36	-
Canal S.Bovo	Val Cortella	inerti	36	2,15	36	2,15	36	2,15	36-VAR	3,60	36	3,63	36	3,63	-
Canal S.Bovo	Val Cortella km 1	inerti	-	-	-	-	-	-	145	1,80	145	1,79	145	1,79	-
Canal S.Bovo	Val Cortella km 4	inerti	-	-	-	-	-	-	146	1,05	146	1,15	146	1,15	-

COMUNE	DENOMINAZIONE	MATERIALE	Piano 1987		Aggiornamento 1989		Aggiornamento 1992		Aggiornamento 1998		Edizione 1999		Aggiornamento 2003		
			Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie a giorno	Superficie in sotterraneo
			n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	ha
Dimaro	La Valle	inerti	52	5,50	52	5,50	52	5,50	52-VAR.	4,15	52	4,23	52	4,85	-
Dro	Collongo	inerti	53	25,20	53	25,20	53	25,20	53	25,20	53	24,95	53	23,71	-
Dro	Ischia di sotto	argilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	5,56	-
Dro	Lago dei Bagattoli	calcare per cemento	54	28,00	54	28,00	54	28,00	-	-	-	-	-	-	-
Folgaria	Micheletto	calcare per costruzioni	-	-	-	-	139	1,20	139-VAR.	0,40	139	0,57	139	0,57	-
Folgaria	Ortesino	inerti	-	-	-	-	140	1,00	140	1,00	140	0,99	140	0,99	-
Fondo	La Santa	inerti	-	-	132	2,25	132	2,25	132-VAR.	10,90	132	10,73	132	8,13	-
Fondo	Pozze Sedrena	inerti	55	5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornace	Monte Gorsa	porfido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,08	0,59	-
Fornace	Pianacci - S.Stefano - Slopi - Val dei Sari	porfido	5	71,55	5-VAR. 4	71,95	5-VAR. 6	74,35	5-VAR. 7	71,00	5,05	70,71	5,05	68,33	-
Giovo	Ceola	porfido	4	9,90	4	9,90	4	9,90	4	9,90	4,02	10,00	4,02	10,00	-
Giovo	Mosana	porfido	4	2,10	4	2,10	4	2,10	4	2,10	4,01	2,30	-	-	-
Grigno	Colomarzo	inerti	56	2,30	56-VAR.	3,00	56-VAR.	3,00	56-VAR.	3,00	56	2,77	56	2,77	-
Grigno	Le Banche	calcare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	-	23,77
Grigno	Masi Rovigo	inerti	57	8,80	57-VAR.	5,65	57	5,65	57	5,65	57	5,53	57	5,53	-
Grumes	Posmar	porfido	8	4,40	8	4,40	8	4,40	8	4,40	8	4,49	-	-	-
Imer	Ponte Rigon	inerti	59	1,20	59	1,20	59	1,20	59	1,20	59	1,27	59	1,27	-
Imer	Ponte S.Silvestro	inerti	60	2,20	60	2,20	60	2,20	60	2,20	60	2,26	-	-	-
Isera	Pradaglia	basalto	61	6,30	61	6,30	61	6,30	61	6,30	61	5,84	61	2,56	-
Ivano Fracena	La Grotta	argilla	-	-	129	4,55	129	4,55	129	4,55	129	4,64	129	4,64	-

COMUNE	DENOMINAZIONE	MATERIALE	Piano 1987		Aggiornamento 1989		Aggiornamento 1992		Aggiornamento 1998		Edizione 1999		Aggiornamento 2003		
			Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie a giorno	Superficie in sotterraneo
			n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	ha
Lasino	Predera	marmo	62	22,30	62	22,30	62	22,30	62	22,30	62	22,80	62	22,80	-
Lasino	Roveci	inerti	63	3,20	63	3,20	63	3,20	63	3,20	63	3,35	63	3,35	-
Lasino (Calavino)	Ponte Oliveti	calcare e marna per cemento	30	10,10	30	10,10	30	10,10	30	10,10	30.02	9,83	30.02	8,83	-
Lavarone	Esental	marmo colorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	1,15	-
Lavis	Stuadri	gesso	64	12,20	64	12,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Levico Terme	Quaere	inerti	65	5,80	65	5,80	65-VAR.	5,90	65	5,90	65	5,42	65	5,42	-
Lisignago	Pernaia	porfido	7	3,65	7	3,65	7	3,65	-	-	-	-	-	-	-
Lisignago	Spedenal	porfido	4	1,50	4	1,50	4	1,50	4	1,50	4.03	1,53	4.03	3,87	-
Livo	A Val	inerti	66	6,10	66	6,10	66	6,10	66	6,10	66	6,19	66	8,75	-
Lona – Lases	Caolago-Pianacci-Pozze	porfido	-	-	-	-	-	-	-	-	5.04	24,11	5.04	20,56	-
Lona – Lases	Monte Gorsa	porfido	5	45,05	5-VAR.2 5-VAR.3	36,20	5-VAR.5 5-VAR.6	38,55	5-VAR.5 5-VAR.6	38,55	5.02	14,28	5.02	17,02	-
Luserna	Malga Campo	calcare per costruzioni	67	0,50	67	0,50	67	0,50	67	0,50	67	0,49	67	0,49	-
Mezzano	Val Noana	inerti	-	-	133	2,65	133	2,65	133	2,65	133	2,55	133	2,55	-
Mezzocorona	Fornaci	inerti	68	32,4	68-VAR.	38,8	68-VAR.2	49,7	68	49,7	68.01	36,41	68	45,81	-
Mezzolombardo	Nogarolle	inerti - calcare	69	3,90	69-VAR.	4,60	69-VAR.	4,60	69-VAR.2	3,70	69	3,79	69	3,79	20,13
Molina di Ledro	Besta	inerti	70	1,70	70	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monclassico	Valsorda	inerti	71	11,40	71	11,40	71	11,40	71	11,40	71	11,24	71	11,24	-
Mori	Brianeghe	inerti	72	9,65	72	9,65	72-VAR.	11,60	72-VAR.2	11,80	72	12,15	-	-	-
Mori	Nagià-Piantino	marmo giallo	73	2,70	73-VAR.	1,80	73-VAR.	1,80	-	-	-	-	-	-	-
Mori	Talpina	marmo giallo	74	36,80	74	36,80	74-VAR.	22,90	74	22,90	74	22,83	74	23,33	-

COMUNE	DENOMINAZIONE	MATERIALE	Piano 1987		Aggiornamento 1989		Aggiornamento 1992		Aggiornamento 1998		Edizione 1999		Aggiornamento 2003		
			Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie a giorno	Superficie in sotterraneo
			n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	ha
Mori	Torchel	tufo basaltico	75	1,90	75	1,90	75	1,90	75	1,90	75	1,99	75	1,99	-
Nago Torbole	Mala	inerti - calcare	76	7,50	76	7,50	76-VAR	5,20	76	5,20	76	5,10	76	5,53	14,21
Ospedaletto	Rio Lagazin	inerti	-	-	-	-	141	4,20	141	4,20	141	4,07	141	7,05	-
Panchià	Grave di pensa	inerti	77	0,60	77	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergine Valsugana	Cirè	inerti	78	36,80	78	36,80	78-VAR	40,90	78-VAR.2	33,30	78	33,41	78.01	19,68	-
Pergine Valsugana	Cirè	inerti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.02	7,08	-
Pergine Valsugana	Lago Pudro	torba	79	5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergine Valsugana	Slavini	inerti	-	-	134	0,40	134	0,40	-	-	-	-	-	-	-
Pieve di Bono	Penne-Cologna	inerti	80	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predazzo	Al Fol	granito	82	0,65	82	0,65	82-VAR	1,10	82-VAR	1,10	82	1,14	82	3,27	-
Predazzo	Canzoccoli	marmo grigio	83	2,55	83	2,55	83	2,55	83	2,55	83	2,51	83	2,51	-
Predazzo	Forte Buso	porfido per blocchi	84	4,30	84	4,30	84	4,30	84	4,30	84	4,22	84	4,22	-
Predazzo	Ponte Castellani	monzonte	85	2,00	85	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predazzo	Sottosassa	porfido per blocchi	86	3,40	86	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riva del Garda (Arco)	Piscolo	argilla	19	3,30	19	3,30	19	3,30	19	3,30	19.02	3,39	19.02	3,39	-
Romeno	Foni di Malgolo	inerti	87	0,80	87	0,80	87	0,80	-	-	-	-	-	-	-
Roncegno	Brustolai	inerti	88	4,45	88	4,45	88	4,45	88	4,45	88	4,58	-	-	-
Roncegno	Monte Zaccan	inerti	89	27,40	89	27,40	89	27,40	89	27,40	89	27,35	-	-	-
Roverè d. Luna	Sort dell'Ischia	inerti	90	7,00	90	7,00	90-VAR	11,20	90-VAR.2	13,80	90	13,40	90	13,40	-
Rovereto	Cengi di Marco	inerti - calcare	91	16,10	91-VAR	18,50	91	18,50	91	18,50	91	18,31	91	15,49	9,59


COMUNE	DENOMINAZIONE	MATERIALE	Piano 1987		Aggiornamento 1989		Aggiornamento 1992		Aggiornamento 1998		Edizione 1999		Aggiornamento 2003		
			Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie a giorno	Superficie in sotterraneo
			n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	ha
Tione di Trento	S.Giovanni	inerti	110	2,70	110	2,70	110	2,70	-	-	-	-	-	-	-
Trento	Bivio Lillà	calcare	111	5,70	111	5,70	111	5,70	111	5,70	111	5,70	111	5,70	-
Trento	Camparta-La Merla-Rio Secco-Vallalta	porfido	4	55,60	4	55,60	4-VAR.4	58,95	4-VAR.7	60,30	4.04	53,55	4.04	53,11	-
Trento	Camparta-La Merla-Rio Secco-Vallalta	porfido	-	-	-	-	-	-	-	-	4.05	7,09	4.05	3,70	-
Trento	Gaidos	inerti	112	2,70	112	2,70	112	2,70	112	2,70	112	2,53	-	-	-
Trento	Ischia Adige	inerti	113	4,50	113	4,50	113-VAR.	0,90	-	-	-	-	-	-	-
Trento	Maso Monache	inerti	114	2,10	114	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	Molini di Cadine	inerti	115	1,85	115	1,85	115	1,85	115	1,85	115	1,95	115	1,95	-
Trento	Pila	marmo	117	10,80	117	10,80	117	10,80	117-VAR.	7,00	117	7,27	117	6,40	-
Trento	Ronchi	inerti	118	5,80	118	5,80	118	5,80	118	5,80	118	5,47	118	5,47	-
Trento	Settefontane	inerti	119	14,30	119	14,30	119	14,30	119-VAR.	12,90	119	13,10	119	10,42	-
Trento (Aldeno)	Torricella	inerti	17	0,95	17	0,95	17	0,95	17	0,95	17.02	0,96	17.02	0,96	-
Tuenno	Valgrande	inerti	120	9,20	120	9,20	120	9,20	120-VAR.	6,50	120	6,27	120	6,27	-
Vallarsa	Giare larghe	inerti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	1,10	-
Varena	Al Bus	porfido	10	3,60	10	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varena	Bancoline	inerti	121	3,40	121-VAR.	4,50	121-VAR.2	4,30	121-VAR.3	6,20	121	6,50	121	6,50	-
Vervò	Bouzen	calcare marnoso per cemento	122	9,00	122	9,00	122	9,00	122	9,00	122	9,15	122	8,54	-
Villa Agnedo (Castelnuovo)	Val Coalba	inerti	46	10,55	46	10,55	46	10,55	46	10,55	46.02	10,33	46.02	10,33	-
Zambana	Ai Greggi	inerti	123	2,50	123	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zambana	Ischiello	inerti	124	5,90	124	5,90	124	5,90	124	5,90	124	5,40	124	5,74	-

COMUNE	DENOMINAZIONE	MATERIALE	Piano 1987		Aggiornamento 1989		Aggiornamento 1992		Aggiornamento 1998		Edizione 1999		Aggiornamento 2003		
			Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie	Tavola	Superficie a giorno	Superficie in sotterraneo
			n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	n	ha	ha
Zambana	Mura	inerti	125	1,90	125	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zambana	Rauti	inerti	126	1,70	126	1,70	126	1,70	126	1,70	126	1,68	126	1,68	-
Ziano di Fiemme	Partel	inerti	-	-	-	-	144	1,90	144	1,90	144	1,83	-	-	-
Zuclo	Fornace	inerti	127	11,20	127	11,20	127- VAR	7,50	127	7,50	127	7,58	127	4,34	-
Zuclo (Bolbeno)	Castelar - La Val	inerti	25	2,30	25	2,30	25	2,30	25- VAR.2	0,90	25.02	1,24	25.02	1,24	-
TOTALE			-	1.379,45	-	1.326,55	-	1.311,15	-	1238,65	-	1.235,42	-	1.101,88	67,69



Coltivazione attiva

Denominazione	Materiale	Comune	Descrizione	Materiale	Stato zona	1° estrazione	Ultima	Particelle
S. Floriano	Ghiaia	EGNA	Ampliamento VIA	951.000 m ³	Attiva	2020	2019	LAGHETTI: 207,



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

Comune	Denominazione
MEZZOCORONA	FORNACI
TAVOLA 68	Materiale INERTI
Superficie	
m² 458.128	





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

Comune

MEZZOCORONA

TAVOLA 68

Denominazione


FORNACI


Materiale

INERTI

Superficie

m² 458.128





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

Comune	Denominazione
ROVERE' DELLA LUNA	SORT DELL'ISCHIA
TAVOLA 90	Materiale INERTI
Superficie	
m² 134.011	



Ortofoto 2015 - © P.A.T. Provincia autonoma di Trento

Scala 1:5.000





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

Comune

**ROVERE'
DELLA LUNA**

Denominazione

SORT DELL'ISCHIA


Materiale

INERTI

TAVOLA 90

Superficie

m² 134.011





LINEA BOLZANO – MERANO
REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI
SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE
PROGETTO DEFINITIVO

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO
Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NB1D	01	D 69 RG	CA 00 00 001	A	41 di 42

Allegato 2 – Autorizzazioni impianti di recupero



Bozen / Bolzano, 30.01.2017

Bearbeitet von / redatto da:
Geom. Manfred Nagler
Tel. 0471 41 18 87
manfred.nagler@provincia.bz.itEGGENTALER BAUSCHUTT RECYCLING
GMBH
Dolomitenstraße 35
39056 Welschnofen
EBR@PEC.ROLMAIL.NET**Ermächtigung zur Verwertung (R13, R5)
und zum Austausch (R12) von nicht
gefährlichen Abfällen**Nach Einsichtnahme in folgende
Rechtsvorschriften und Unterlagen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Beschluss der Landesregierung vom 27.
September 2016, Nr. 1030;Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006
betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;Gutachten der Amtsdirektorenkonferenz vom
17.09.2001, Prot. Nr. 3101 zum Projekt zur
Errichtung einer Bauschutt-Recyclinganlage
seitens der Fa. Eggentaler Bauschutt
Recycling GmbH;Gutachten der Ämter für Abfallwirtschaft und
Gewässerschutz vom 27.02.2002, Prot. Nr.
993 betreffend die Inbetriebnahme der
Bauschutt-Recyclinganlage in der Örtlichkeit
Birchabruck;

Ermächtigung Nr. 3669 vom 30.01.2012;

Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 357 vom
01.06.2004, betreffend die Übertragung von
Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständig-
keit an den Direktor des Amtes für
Abfallwirtschaft;**Autorizzazione al recupero (R13, R5) ed
allo scambio (R12) di rifiuti non pericolosi**

Visti le seguenti norme giuridiche e documenti:

legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

deliberazione della Giunta provinciale 27
settembre 2016, n. 1030;decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale;parere della Conferenza dei Direttori d'ufficio
del 17.09.2001, prot. n. 3101 sul progetto per
la realizzazione di un impianto di riciclaggio da
parte della ditta Eggentaler Bauschutt
Recycling srl;parere degli Uffici Gestione rifiuti e Tutela
acque del 27.02.2002, prot. n. 993 riguardante
la messa in funzione dell'impianto di
riciclaggio per materiali da costruzione e
demolizione in località Ponte Nova;

autorizzazione n. 3669 del 30.01.2012;

decreto del Direttore di ripartizione n. 357
del 01.06.2004, concernente la delega di
funzioni amministrative di propria competenza
al Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

D:\Inetpub\Hummingbird\WSPABDOCTOPDF\Temp\noname.doc



Ansuchen um Erneuerung und Abänderung vom 13/10/2016

eingereicht von
EGGENTALER BAUSCHUTT RECYCLING GMBH
mit rechtlichem Sitz in
Welschnofen (BZ)
Dolomitenstraße 35

Lageplan und technischer Bericht;

Finanzgarantie;

ERMÄCHTIGT

das Amt für Abfallwirtschaft

die
VERWERTUNG
der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 170101 (R13, R5)
Abfallart: Beton
Menge: 5.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170107 (R13, R5)
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
Menge: 10.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170201 (R13)
Abfallart: Holz
Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 170302 (R13, R5)
Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Menge: 7.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170405 (R13)
Abfallart: Eisen und Stahl
Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 170504 (R13, R5)
Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 170802 (R13, R5)
Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
Menge: 100 t/Jahr

domanda di rinnovo e modifica del 13/10/2016

inoltrata da
EGGENTALER BAUSCHUTT RECYCLING SRL
con sede legale in
Nova Levante (BZ)
Via Dolomiti, 35

planimetria e relazione tecnica;

garanzia finanziaria;

l'Ufficio Gestione rifiuti

AUTORIZZA

il
RECUPERO
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 170101 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: cemento
Quantità: 5.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170107 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106
Quantità: 10.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170201 (R13)
Tipologia di rifiuto: legno
Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 170302 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
Quantità: 7.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170405 (R13)
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio
Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 170504 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 170802 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
Quantità: 100 t/anno



Abfallkodex: 170904 (R13, R5)
 Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle
 mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01,
 17 09 02 und 17 09 03 fallen
 Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 191202 (R13)
 Abfallart: Eisenmetalle
 Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 191207 (R13)
 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
 unter 19 12 06 fällt
 Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 191212 (R13, R5)
 Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich
 Materialmischungen) aus der mechanischen
 Behandlung von Abfällen mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
 Menge: 6 t/Jahr

Abfallkodex: 200201 (R13)
 Abfallart: kompostierbare Abfälle
 Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 200303 (R13, R5)
 Abfallart: Straßenkehricht (Winterstreugut)
 Menge: 150 t/Jahr

sowie den
**AUSTAUSCH (R12) MIT EVENTUELLER
 ZERKLEINERUNG**
 der folgenden, oben bereits angeführten,
 Abfallarten:

Abfallkodex: 170405
 Abfallart: Eisen und Stahl

und
 Abfallkodex: 191202
 Abfallart: Eisenmetalle

zusammengefasst mit:
 Abfallkodex: 191202
 Abfallart: Eisenmetalle

Abfallkodex: 170201
 Abfallart: Holz

und
 Abfallkodex: 191207
 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das

Codice di rifiuto: 170904 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di
 costruzione e demolizione, diversi da quelli di
 cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
 Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 191202 (R13)
 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
 Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 191207 (R13)
 Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di
 cui alla voce 19 12 06
 Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 191212 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi
 materiali misti) prodotti dal trattamento
 meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
 voce 19 12 11
 Quantità: 6 t/anno

Codice di rifiuto: 200201 (R13)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
 Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 200303 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale
 (ghiaio invernale)
 Quantità: 150 t/anno

nonché lo
**SCAMBIO (R12) CON EVENTUALE
 TRITURAZIONE**
 dei seguenti rifiuti già sopra citati:

Codice di rifiuto: 170405
 Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio

e
 Codice di rifiuto: 191202
 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

raggruppate con:
 Codice di rifiuto: 191202
 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

Codice di rifiuto: 170201
 Tipologia di rifiuto: legno

e
 Codice di rifiuto: 191207
 Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di



unter 19 12 06 fällt

und

Abfallkodex: 200201

Abfallart: kompostierbare Abfälle

zusammengefasst mit:

Abfallkodex: 191207

Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

Abfallkodex: 170904

Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

und

Abfallkodex: 191212

Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

zusammengefasst mit:

Abfallkodex: 191212

Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

bis zum 31.01.2027

mit Ermächtigungsnummer: 4655

gemäß der unten angeführten Auflagen:

1. Der Ort der Verwertung ist:
Recyclinganlage für Baurestmassen in der Örtlichkeit Birchabruck in der Gemeinde Welschnofen
2. Die Zwischenlagerung der Abfälle muss auf dem in den Planunterlagen eingezeichneten Areal erfolgen.
Die Planunterlagen bilden integrierenden Bestandteil dieser Ermächtigung.
3. Die Verwertungstätigkeit (R5) muss unter Einhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 27.09.2016, Nr. 1030 erfolgen. Die Ansammlung und

cui alla voce 19 12 06

e

Codice di rifiuto: 200201

Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

raggruppate con:

Codice di rifiuto: 191207

Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

Codice di rifiuto: 170904

Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

e

Codice di rifiuto: 191212

Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

raggruppate con:

Codice di rifiuto: 191212

Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

fino al 31.01.2027

con numero d'autorizzazione: 4655

secondo le sottoriportate prescrizioni:

1. La sede di recupero è:
Impianto di recupero per materiali da costruzione e demolizione in località Ponte Nova nel Comune di Nova Levante
2. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nell'area indicata nella planimetria.
La planimetria costituisce parte integrante della presente autorizzazione.
3. L'attività di recupero (R5) dovrà attenersi a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 settembre 2016, n. 1030.



Verwertung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Die Lagerflächen sind entsprechend zu beschildern.

La messa in riserva e il recupero dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente. Le aree di stoccaggio dovranno essere contrassegnate.

4. Die bei der Verwertungstätigkeit anfallenden Abfälle sind in Containern zwischen zu lagern und ermächtigen Anlagen weiterzuleiten.
 5. Es dürfen keine asbesthaltigen oder sonst gefährlichen Abfälle zur Verarbeitung angenommen werden. Die Feststellung von versehentlich angenommenen gefährlichen Abfällen ist unmittelbar dem Amt für Abfallwirtschaft zu melden. Das gefährliche Material ist getrennt in geschlossenem Container zwischen zu lagern und innerhalb von 10 Tagen nach Auffinden gesetzesmäßig zu entsorgen.
 6. Es sind geeignete Vorkehrungen zur Staubbiederschlagung zu treffen (Befeuchtung der internen Wege und Materialhäufen).
 7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes vidimiertes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
 8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
 9. **WINTERSTREUGUT (EAK 200303):**
Die gegenständliche Ermächtigung bezieht sich ausschließlich auf die Mitverarbeitung von eingesammeltem Winterstreugut (mit der Hauptkomponente Gesteinssplitt). Die herkömmlichen Abfälle aus der Straßenreinigung (Kehricht, Schlämme, usw.) dürfen nicht angenommen werden.
 10. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet
4. I rifiuti risultanti dalle operazioni di recupero dovranno essere stoccati in contenitori e avviati ad impianti autorizzati.
 5. Non possono essere accettati per la lavorazione rifiuti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Il ritrovamento di rifiuti pericolosi accettati accidentalmente dev'essere comunicato all'Ufficio gestione rifiuti immediatamente. Il materiale pericoloso dev'essere stoccato separatamente in container chiuso e smaltito in impianti autorizzati entro 10 giorni dal ritrovamento.
 6. Sono da adottare accorgimenti idonei per l'abbattimento delle polveri (inumidimento delle strade interne e dei cumuli).
 7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
 8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
 9. **GHIAINO INVERNALE (CER 200303):**
La presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla co-lavorazione di ghiaino invernale raccolto (con la componente principale ghiaino). I residui tradizionali di pulizia delle strade (spazzatura, fanghi, ecc.) non possono essere accettati.
 10. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi



werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

11. Gegen die Ermächtigung der Landesagentur kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 3 des Landesgesetzes vom 5.4.2007, Nr. 2, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

Die vorliegende Ermächtigung ersetzt die Ermächtigung Nr. 3669 vom 30.01.2012.

contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

11. Avverso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5.4.2007, n. 2, e successive modifiche.

La presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione n. 3669 del 30.01.2012.

Amtsdirektor / Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Kopie des mit folgenden Zertifikaten digital unterzeichneten
(von der Landesverwaltung gesetzeskonform erstellten und
verwahrten) elektronischen Originaldokuments, welches aus
6 Seiten besteht:

Copia cartacea tratta dal documento informatico originale
costituito da 6 pagine, predisposto e conservato ai sensi
di legge presso l'Amministrazione provinciale e sottoscritto
digitalmente con i seguenti certificati di firma:

Name und Nachname / nome e cognome: KILIAN BEDIN
Steuernummer / codice fiscale: IT:BDNKLN69R28A952E
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numeri di serie: 31a7f7
unterzeichnet am / sottoscritto il: 30.01.2017

Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Dezember 1993, Nr. 39 / articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39

Am 24.03.2017 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 24.03.2017



Prot. 177221

Bozen / Bolzano, 29.03.2016

Bearbeitet von / redatto da:
Geom. Manfred Nagler
Tel. 0471 41 18 87
manfred.nagler@provincia.bz.it

Einschreiben mit Rückschein

ERDBAU GMBH
Montecatinistraße 16
39010 Sinich/Meran**Ermächtigung zur Zwischenlagerung (D15) und Verwertung/Rückgewinnung (R13, R12, R5, R3) für Dritte von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen****Autorizzazione al deposito preliminare (D15) e riciclo/recupero (R13, R12, R5, R3) per conto terzi di rifiuti pericolosi e non pericolosi**

Nach Einsichtnahme in folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen:

Visti le seguenti norme giuridiche e documenti:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Dekret des Landeshauptmanns vom 16. Dezember 1999 Nr. 69;

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 dicembre 1999, n. 69;

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Betriebsgenehmigung für die Recyclinganlage für Baurestmassen der Firma Erdbau GmbH in Meran (Dekret des Direktors der Landesagentur für Umwelt Nr. 846/29.6. vom 10.11.2005);

Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di riciclaggio per materiali da costruzione e demolizione della Ditta Erdbau Srl. a Merano (decreto del direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente n. 846/29.6. d.d. 10.11.2005);

Ermächtigungen Nr. 3496 und Nr. 3497 vom 28.03.2011, Nr. 3648 vom 11.01.2012, Nr. 4013 vom 01.10.2013 und Nr. 4014 vom 07.10.2013;

Autorizzazioni n. 3496 e n. 3497 del 28.03.2011, n. 3648 del 11.01.2012, n. 4013 del 01.10.2013 e n. 4014 del 07.10.2013;

Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 357 vom 01.06.2004, betreffend die Übertragung von Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständigkeit an den Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft;

Decreto del Direttore di ripartizione n. 357 del 01.06.2004, concernente la delega di funzioni amministrative di propria competenza al Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

Ansuchen um Erneuerung mit Abänderungen vom 21/12/2015

Domanda di rinnovo con modifiche del 21/12/2015

G:\karin\BRIEFE 2016\177221_Aut_4503.doc



eingereicht von
ERDBAU GMBH
mit rechtlichem Sitz in
Meran (BZ)
Theaterplatz 21

Finanzgarantie;

Technischer Bericht und Lageplan,
obgenanntem Ansuchen um Erneuerung
beigelegt;

ERMÄCHTIGT

das Amt für Abfallwirtschaft

DIE ANSAMMLUNG / DIE VERWERTUNG SOWIE DIE ZWISCHENLAGERUNG

der unten angeführten Abfallarten und Mengen,
unterteilt in folgende Produktionslinien gemäß
beiliegendem technischen Bericht mit Lageplan,
welche integrierenden Bestandteil der
vorliegenden Ermächtigung bilden:

“GRÜNE” LINIE (R13, R5):

Abfallkodex: **010102**

Abfallart: Abfälle aus dem Abbau von
nichtmetallhaltigen Bodenschätzen

Abfallkodex: **010409**

Abfallart: Abfälle von Sand und Ton

Abfallkodex: **010413**

Abfallart: Abfälle aus Steinmetz- und -
sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die
unter 01 04 07 fallen

Abfallkodex: **010504**

Abfallart: Schlämme und Abfälle aus
Süßwasser-bohrungen

Abfallkodex: **060899**

Abfallart: Abfälle a. n. g. (Quarztigel)

Abfallkodex: **120117**

Abfallart: Strahlmittelabfälle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

Abfallkodex: **170101**

Abfallart: Beton

inoltrata da
ERDBAU SRL
con sede legale in
Merano (BZ)
Piazza Teatro, 21

Garanzia finanziaria;

Relazione tecnica e planimetria, allegati alla
succitata domanda di rinnovo;

l'Ufficio Gestione rifiuti

AUTORIZZA

LA MESSA IN RISERVA / IL RECUPERO NONCHÉ IL DEPOSITO PRELIMINARE

dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità,
suddiviso nelle seguenti linee di produzione
secondo l'allegata relazione tecnica con
planimetria, che fanno parte integrante della
presente autorizzazione:

LINEA “VERDE” (R13, R5):

Codice di rifiuto: **010102**

Tipologia di rifiuto: rifiuti da estrazione di
minerali non metalliferi

Codice di rifiuto: **010409**

Tipologia di rifiuto: rifiuti di sabbia e argilla

Codice di rifiuto: **010413**

Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalla
lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui
alla voce 01 04 07

Codice di rifiuto: **010504**

Tipologia di rifiuto: fanghi e rifiuti di
perforazione di pozzi per acque dolci

Codice di rifiuto: **060899**

Tipologia di rifiuto: rifiuti non specificati
altrimenti (crogioli di quarzo)

Codice di rifiuto: **120117**

Tipologia di rifiuto: materiale abrasivo di
scarto, diverso da quello di cui alla voce 12
01 16

Codice di rifiuto: **170101**

Tipologia di rifiuto: cemento



Abfallkodex: [170102](#)

Abfallart: Ziegel

Abfallkodex: [170103](#)

Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik

Abfallkodex: [170107](#)

Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

Abfallkodex: [170202](#)

Abfallart: Glas

Abfallkodex: [170302](#)

Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

Abfallkodex: [170506](#)

Abfallart: Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt

Abfallkodex: [170508](#)

Abfallart: Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

Abfallkodex: [170904](#)

Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Abfallkodex: [191205](#)

Abfallart: Glas

Abfallkodex: [191209](#)

Abfallart: Mineralien (z.B. Sand, Steine)

Abfallkodex: [200102](#)

Abfallart: Glas

Abfallkodex: [200303](#)

Abfallart: Straßenkehrriech (Winterstreugut)

Gesamtmenge: 155.000 t/Jahr

“GRAUE” LINIE (R13, R5):

Abfallkodex: [170101](#)

Abfallart: Beton

Abfallkodex: [170504](#)

Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen (innerhalb Tab. A, Beschluss L.R. 1072/2005)

Codice di rifiuto: [170102](#)

Tipologia di rifiuto: mattoni

Codice di rifiuto: [170103](#)

Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramica

Codice di rifiuto: [170107](#)

Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

Codice di rifiuto: [170202](#)

Tipologia di rifiuto: vetro

Codice di rifiuto: [170302](#)

Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

Codice di rifiuto: [170506](#)

Tipologia di rifiuto: fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05

Codice di rifiuto: [170508](#)

Tipologia di rifiuto: pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

Codice di rifiuto: [170904](#)

Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Codice di rifiuto: [191205](#)

Tipologia di rifiuto: vetro

Codice di rifiuto: [191209](#)

Tipologia di rifiuto: minerali (ad es. sabbia, rocce)

Codice di rifiuto: [200102](#)

Tipologia di rifiuto: vetro

Codice di rifiuto: [200303](#)

Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale (ghiaio invernale)

Quantità complessiva: 155.000 t/anno

LINEA “GRIGIO” (R13, R5):

Codice di rifiuto: [170101](#)

Tipologia di rifiuto: cemento

Codice di rifiuto: [170504](#)

Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (entro Tab. A, Delibera G.P. 1072/2005)



Abfallkodex: [170508](#)

Abfallart: Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

Abfallkodex: [191209](#)

Abfallart: Mineralien (z.B. Sand, Steine)

Abfallkodex: [200202](#)

Abfallart: Boden und Steine (innerhalb Tab. A, Beschluss L.R. 1072/2005)

Gesamtmenge: 50.000 t/Jahr

“MISCHUNGSLINIE” (R13, R12, R5)

Abfallkodex: [010412](#)

Abfallart: Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen

Abfallkodex: [170302](#)

Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

Abfallkodex: [190805](#)

Abfallart: Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser

Abfallkodex: [190814](#)

Abfallart: Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen

Abfallkodex: [191209](#)

Abfallart: Mineralien (z.B. Sand, Steine)

Gesamtmenge: 15.000 t/Jahr

“BRAUNE” LINIE (R13, R3):

Abfallkodex: [020106](#)

Abfallart: tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt

Abfallkodex: [020701](#)

Abfallart: Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials

Codice di rifiuto: [170508](#)

Tipologia di rifiuto: pietrisco per massicciate ferro-viarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

Codice di rifiuto: [191209](#)

Tipologia di rifiuto: minerali (ad es. sabbia, rocce)

Codice di rifiuto: [200202](#)

Tipologia di rifiuto: terra e roccia (entro Tab. A, Delibera G.P. 1072/2005)

Quantità complessiva: 50.000 t/anno

LINEA “MISCELAZIONE” (R13, R12, R5)

Codice di rifiuto: [010412](#)

Tipologia di rifiuto: sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

Codice di rifiuto: [170302](#)

Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

Codice di rifiuto: [190805](#)

Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

Codice di rifiuto: [190814](#)

Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

Codice di rifiuto: [191209](#)

Tipologia di rifiuto: minerali (ad es. sabbia, rocce)

Quantità complessiva: 15.000 t/anno

LINEA “MARRONE” (R13, R3):

Codice di rifiuto: [020106](#)

Tipologia di rifiuto: feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

Codice di rifiuto: [020701](#)

Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima



Abfallkodex: [020702](#)

Abfallart: Abfälle aus der Alkoholdestillation

Abfallkodex: [020704](#)

Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

Abfallkodex: [100101](#)

Abfallart: Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt

Abfallkodex: [100102](#)

Abfallart: Filterstäube aus Kohlefeuerung

Abfallkodex: [180104](#)

Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) (Thermalschlämme)

Abfallkodex: [200201](#)

Abfallart: kompostierbare Abfälle

Gesamtmenge: 6.000 t/Jahr

“VIOLETTE” LINIE (R13, R12):

Abfallkodex: [150101](#)

Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallkodex: [150102](#)

Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff

Abfallkodex: [150104](#)

Abfallart: Verpackungen aus Metall

Abfallkodex: [150105](#)

Abfallart: Verbundverpackungen

Abfallkodex: [150106](#)

Abfallart: gemischte Verpackungen

Abfallkodex: [150107](#)

Abfallart: Verpackungen aus Glas

Abfallkodex: [150203](#)

Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen

Codice di rifiuto: [020702](#)

Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

Codice di rifiuto: [020704](#)

Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Codice di rifiuto: [100101](#)

Tipologia di rifiuto: ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

Codice di rifiuto: [100102](#)

Tipologia di rifiuto: ceneri leggere di carbone

Codice di rifiuto: [180104](#)

Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) (fanghi termali)

Codice di rifiuto: [200201](#)

Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

Quantità complessiva: 6.000 t/anno

LINEA “VIOLA” (R13, R12):

Codice di rifiuto: [150101](#)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone

Codice di rifiuto: [150102](#)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica

Codice di rifiuto: [150104](#)

Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

Codice di rifiuto: [150105](#)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi

Codice di rifiuto: [150106](#)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti

Codice di rifiuto: [150107](#)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro

Codice di rifiuto: [150203](#)

Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02



Abfallkodex: [160103](#)

Abfallart: Altreifen

Abfallkodex: [160117](#)

Abfallart: Eisenmetalle

Abfallkodex: [160118](#)

Abfallart: Nichteisenmetalle

Abfallkodex: [160214](#)

Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen

Abfallkodex: [160216](#)

Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen

Abfallkodex: [170203](#)

Abfallart: Kunststoff

Abfallkodex: [170401](#)

Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing

Abfallkodex: [170402](#)

Abfallart: Aluminium

Abfallkodex: [170403](#)

Abfallart: Blei

Abfallkodex: [170405](#)

Abfallart: Eisen und Stahl

Abfallkodex: [170406](#)

Abfallart: Zinn

Abfallkodex: [170407](#)

Abfallart: gemischte Metalle

Abfallkodex: [170411](#)

Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen

Abfallkodex: [170802](#)

Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

Abfallkodex: [170904](#)

Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Abfallkodex: [191202](#)

Abfallart: Eisenmetalle

Abfallkodex: [191203](#)

Abfallart: Nichteisenmetalle

Codice di rifiuto: [160103](#)

Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso

Codice di rifiuto: [160117](#)

Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

Codice di rifiuto: [160118](#)

Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi

Codice di rifiuto: [160214](#)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, di-verse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13

Codice di rifiuto: [160216](#)

Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15

Codice di rifiuto: [170203](#)

Tipologia di rifiuto: plastica

Codice di rifiuto: [170401](#)

Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone

Codice di rifiuto: [170402](#)

Tipologia di rifiuto: alluminio

Codice di rifiuto: [170403](#)

Tipologia di rifiuto: piombo

Codice di rifiuto: [170405](#)

Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio

Codice di rifiuto: [170406](#)

Tipologia di rifiuto: stagno

Codice di rifiuto: [170407](#)

Tipologia di rifiuto: metalli misti

Codice di rifiuto: [170411](#)

Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

Codice di rifiuto: [170802](#)

Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

Codice di rifiuto: [170904](#)

Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Codice di rifiuto: [191202](#)

Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

Codice di rifiuto: [191203](#)

Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi



Abfallkodex: [191204](#)
Abfallart: Kunststoff und Gummi

Abfallkodex: [191207](#)
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

Abfallkodex: [200139](#)
Abfallart: Kunststoff

Abfallkodex: [200301](#)
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle

Abfallkodex: [200307](#)
Abfallart: Sperrmüll

Gesamtmenge: 6.000 t/Jahr

“HOLZ” LINIE (R13, R12, R3):

Abfallkodex: [030101](#)
Abfallart: Rinden und Korkabfälle

Abfallkodex: [030105](#)
Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

Abfallkodex: [150103](#)
Abfallart: Verpackungen aus Holz

Abfallkodex: [170201](#)
Abfallart: Holz

Abfallkodex: [191207](#)
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

Abfallkodex: [200138](#)
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

Gesamtmenge: 6.000 t/Jahr

“ZWISCHENLAGER” LINIE:

ANSAMMLUNG (R13):

Abfallkodex: [080111*](#)
Abfallart: Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Codice di rifiuto: [191204](#)
Tipologia di rifiuto: plastica e gomma

Codice di rifiuto: [191207](#)
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

Codice di rifiuto: [200139](#)
Tipologia di rifiuto: plastica

Codice di rifiuto: [200301](#)
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati

Codice di rifiuto: [200307](#)
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

Quantità complessiva: 6.000 t/anno

LINEA “LEGNO” (R13, R12, R3):

Codice di rifiuto: [030101](#)
Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e sughero

Codice di rifiuto: [030105](#)
Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

Codice di rifiuto: [150103](#)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno

Codice di rifiuto: [170201](#)
Tipologia di rifiuto: legno

Codice di rifiuto: [191207](#)
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

Codice di rifiuto: [200138](#)
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Quantità complessiva: 6.000 t/anno

LINEA “AREA DI STOCCAGGIO”:

MESSA IN RISERVA (R13):

Codice di rifiuto: [080111*](#)
Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose



Abfallkodex: **080112**

Abfallart: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Abfallkodex: **080313**

Abfallart: Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen

Abfallkodex: **080317***

Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: **080318**

Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen

Abfallkodex: **080409***

Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: **080410**

Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Abfallkodex: **150110***

Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Abfallkodex: **150111***

Abfallart: Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse

Abfallkodex: **150202***

Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Abfallkodex: **160107***

Abfallart: Ölfilter

Abfallkodex: **160116**

Abfallart: Flüssiggasbehälter

Abfallkodex: **160211***

Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Codice di rifiuto: **080112**

Tipologia di rifiuto: pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

Codice di rifiuto: **080313**

Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

Codice di rifiuto: **080317***

Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: **080318**

Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

Codice di rifiuto: **080409***

Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

Codice di rifiuto: **080410**

Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

Codice di rifiuto: **150110***

Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Codice di rifiuto: **150111***

Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

Codice di rifiuto: **150202***

Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

Codice di rifiuto: **160107***

Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio

Codice di rifiuto: **160116**

Tipologia di rifiuto: serbatoi per gas liquido

Codice di rifiuto: **160211***

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF



Abfallkodex: **160213***

Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen

Abfallkodex: **160215***

Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile

Abfallkodex: **160601***

Abfallart: Bleibatterien

Abfallkodex: **160605**

Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren

Abfallkodex: **170204***

Abfallart: Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Abfallkodex: **170409***

Abfallart: Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Abfallkodex: **170410***

Abfallart: Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: **170503***

Abfallart: Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: **170504**

Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen (über Tab. A Beschluss L.R. 1072/2005)

Abfallkodex: **170603***

Abfallart: Anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält

Abfallkodex: **170604**

Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

Abfallkodex: **191201**

Abfallart: Papier und Pappe

Abfallkodex: **191212**

Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

Codice di rifiuto: **160213***

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

Codice di rifiuto: **160215***

Tipologia di rifiuto: componenti pericolose rimossi da apparecchiature fuori uso

Codice di rifiuto: **160601***

Tipologia di rifiuto: batterie al piombo

Codice di rifiuto: **160605**

Tipologia di rifiuto: altre batterie e accumulatori

Codice di rifiuto: **170204***

Tipologia di rifiuto: vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

Codice di rifiuto: **170409***

Tipologia di rifiuto: rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

Codice di rifiuto: **170410***

Tipologia di rifiuto: cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

Codice di rifiuto: **170503***

Tipologia di rifiuto: terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: **170504**

Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (oltre Tab. A Delibera G.P. 1072/2005)

Codice di rifiuto: **170603***

Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

Codice di rifiuto: **170604**

Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

Codice di rifiuto: **191201**

Tipologia di rifiuto: carta e cartone

Codice di rifiuto: **191212**

Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11



Abfallkodex: 200110
Abfallart: Bekleidung

Abfallkodex: 200111
Abfallart: Textilien

Abfallkodex: 200121*
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere
quecksilberhaltige Abfälle

Abfallkodex: 200123*
Abfallart: gebrauchte Geräte, die
Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Abfallkodex: 200134
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen

Abfallkodex: 200135*
Abfallart: gebrauchte elektrische und
elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile
enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 21 und 20 01 23 fallen

Gesamtmenge: 8.500 t/Jahr

ZWISCHENLAGERUNG (D15):

Abfallkodex: 080111*
Abfallart: Farb- und Lackabfälle, die organische
Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe
enthalten

Abfallkodex: 080112
Abfallart: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Abfallkodex: 080409*
Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle,
die organische Lösemittel oder andere
gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 080410
Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Abfallkodex: 150110*
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände
gefährlicher Stoffe enthalten oder durch
gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Codice di rifiuto: 200110
Tipologia di rifiuto: abbigliamento

Codice di rifiuto: 200111
Tipologia di rifiuto: prodotti tessili

Codice di rifiuto: 200121*
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri
rifiuti contenenti mercurio

Codice di rifiuto: 200123*
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso
contenenti clorofluorocarburi

Codice di rifiuto: 200134
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori
diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

Codice di rifiuto: 200135*
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche
ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolose

Quantità complessiva: 8.500 t/anno

DEPOSITO PRELIMINARE (D15):

Codice di rifiuto: 080111*
Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto,
contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose

Codice di rifiuto: 080112
Tipologia di rifiuto: pitture di scarto e vernici
diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

Codice di rifiuto: 080409*
Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto,
contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose

Codice di rifiuto: 080410
Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

Codice di rifiuto: 150110*
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti
residui di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze



Abfallkodex: **150202***

Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Abfallkodex: **150203**

Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen

Abfallkodex: **160107***

Abfallart: Ölfilter

Abfallkodex: **170106***

Abfallart: Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: **170503***

Abfallart: Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: **170504**

Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen (über Tab. A Beschluss L.R. 1072/2005)

Abfallkodex: **170603***

Abfallart: Anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält

Abfallkodex: **170604**

Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

Abfallkodex: **170605***

Abfallart: asbesthaltige Baustoffe

Abfallkodex: **191212**

Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

Abfallkodex: **200121***

Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

Abfallkodex: **200129***

Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Codice di rifiuto: **150202***

Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

Codice di rifiuto: **150203**

Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

Codice di rifiuto: **160107***

Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio

Codice di rifiuto: **170106***

Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: **170503***

Tipologia di rifiuto: terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: **170504**

Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (oltre Tab. A Delibera G.P. 1072/2005)

Codice di rifiuto: **170603***

Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

Codice di rifiuto: **170604**

Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

Codice di rifiuto: **170605***

Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione contenenti amianto

Codice di rifiuto: **191212**

Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Codice di rifiuto: **200121***

Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Codice di rifiuto: **200129***

Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose



Abfallkodex: 200132

Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen

Gesamtmenge: 3.500 t/Jahr

bis zum 31.03.2026

mit Ermächtigungsnummer: 4503

gemäß der unten angeführten Auflagen:

1. Der Ort der Zwischenlagerung und Verwertung ist:
Recyclingcenter Sinich, Montecatini-Str.16 in der Gemeinde Meran
2. Die Zwischenlagerung und Verwertung müssen unter Einhaltung der Vorgaben der Betriebsgenehmigung für die Recyclinganlage für Baurestmassen (Dekret des Direktors der Landesagentur für Umwelt Nr. 846/29.6. vom 10.11.2005) erfolgen.
3. Die Bestimmungen des D.LH vom 16.12.1999 Nr. 69 "Durchführungsverordnung zur Wiederverwertung von Baurestmassen und die Qualität von Recycling-Baustoffen" sind einzuhalten.
4. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend dem technischen Bericht und den Planunterlagen zum Ansuchen vom **21.12.2015** aufgestellt werden.
5. Die Zwischenlagerung/Ansammlung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht.
6. Der Lagerplatz muss mit gut sichtbaren Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
7. In Haufen gelagerte gefährliche granuläre Abfälle müssen stets mit Planen abgedeckt werden.
8. Die Entsorgung/Verwertung der vorüber-

Codice di rifiuto: 200132

Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

Quantità complessiva: 3.500 t/anno

fino al 31.03.2026

con numero d'autorizzazione: 4503

secondo le sottoriportate prescrizioni:

1. La sede di deposito preliminare e recupero è:
Recyclingcenter Sinigo, Via Montecatini 16 nel Comune di Merano
2. Il deposito preliminare e il recupero dovranno essere svolti in osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di riciclaggio per materiale da costruzione e demolizione (decreto del direttore dell'agenzia provinciale per l'ambiente n. 846/29.6. d.d. 10.11.2005).
3. Devono essere rispettate le norme di cui al D.P.G.P. del 16.12.1999 n. 69 "regolamento relativo al recupero di materiali da costruzione e demolizione e per la qualità dei materiali edili riciclati.
4. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella relazione tecnica e nella planimetria allegate alla domanda del **21.12.2015**.
5. Le operazioni di deposito preliminare /messa in riserva dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente.
6. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
7. I rifiuti pericolosi granulari stoccati in cumuli dovranno essere sempre coperti con teloni.
8. Lo smaltimento/recupero dei rifiuti stoccati



gehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche sicherstellen, dass die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.

9. Die Abfälle mit den Kennziffern 010413, 010504, 060899, 120117, 170506, 170508, und 191209 dürfen ausschließlich dann mit den übrigen Baurestmassen mitverarbeitet werden, wenn die jeweilige Vorcharakterisierung (Eluatversuch gemäß D.LH. Nr. 69/99) die Einhaltung der Grenzwerte nach D.LH. Nr. 69/99 belegt.

10. WINTERSTREUGUT:

Die gegenständliche Ermächtigung bezieht sich ausschließlich auf die Mitverarbeitung von eingesammeltem Winterstreugut (mit der Hauptkomponente Gesteinssplitt). Die herkömmlichen Abfälle aus der Straßenreinigung (Kehricht, Schlämme, usw.) dürfen nicht angenommen werden.

11. KOMPOSTIERUNG:

Für die in der "braunen" Linie vorgesehene Kompostierung sind die Vorschriften gemäß Anlage zur gegenständlichen Ermächtigung einzuhalten.

12. ERZEUGUNG VON HACKSCHNITZELN FÜR HEIZZWECKE:

Für die in der "Holz"-Linie vorgesehene Aussortierung von unbehandeltem Holz zum Zwecke der Erzeugung von Hackschnitzeln für Heizanlagen sind die Vorschriften gemäß Anlage zur gegenständlichen Ermächtigung einzuhalten.

13. ERDEN AUS DER VERARBEITUNG VON WURZELSTÖCKEN U.ÄHNLICHEM:

Die bei der Verarbeitung von Wurzelstöcken u.ä. anfallenden Erden können frei verwendet werden (Sekundärrohstoff), wenn die Grenzwerte der Tab. 1, Spalte A, des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1072/2005 eingehalten sind.

14. STABILISIERUNG VON ABFÄLLEN IN DER "MISCHUNGSLINIE":

Die einzelnen Verarbeitungskampagnen müssen jeweils vorab, nach Vorlage geeigneter Unterlagen, vom Amt für Abfallwirtschaft ermächtigt werden.

provisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.

9. I rifiuti contraddistinti con i codici 010413, 010504, 060899, 120117, 170506, 170508 e 191209 possono essere lavorati con gli altri materiali da costruzione e demolizione esclusivamente alla condizione che la relativa caratterizzazione preliminare (test di cessione secondo D.P.G.P. n. 69/99) dimostri il rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.G.P. 69/99.

10. GHIAINO INVERNALE:

La presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla colavorazione di ghiaino invernale raccolto (con la componente principale ghiaino). I residui tradizionali di pulizia delle strade (spazzatura, fanghi, ecc.) non possono essere accettati.

11. COMPOSTAGGIO:

Per il compostaggio previsto nella linea „marrone“ dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'allegato alla presente autorizzazione.

12. PRODUZIONE DI CIPPATO PER COMBUSTIONE:

Per la cernita di legno non trattato ai fini della produzione di cippato combustibile per impianti di riscaldamento, prevista nella linea "legna", dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'allegato alla presente autorizzazione.

13. TERRA DALLE LAVORAZIONE DI CEPPI E SIMILARI:

Le terre risultanti dalla lavorazione di ceppi e s. possono essere utilizzati liberamente (MPS) a condizione, che rispettino i limiti di cui alla tabella 1, colonna A, della Delibera della Giunta provinciale n. 1072/2005.

14. STABILIZZAZIONE DI RIFIUTI NELLA LINEA "MISCELAZIONE":

Le singole campagne di lavorazione dovranno essere autorizzate dall'Ufficio Gestione rifiuti di volta in volta dopo presentazione di idonea documentazione.



15. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des LG Nr. 4/2006 ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.

Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.

16. Die Vorschriften des vorhergehenden Punktes 15. sind anzuwenden bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTR) gemäß M.D. vom 17.12.2009.

17. Diese Maßnahme wird widerrufen oder geändert, sofern die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze, gegen technische Vorschriften oder gegen dieses Dekret vorliegt; die Ermächtigung unterliegt jeder weiteren einschränkenden Bestimmung (auch des Landes), die auf diesem Gebiet erlassen wird.

Gegen die Ermächtigung der Landesagentur kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 3 des Landesgesetzes vom 5.4.2007, Nr. 2, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

Die gegenständliche Ermächtigung ersetzt die Ermächtigungen Nr. 3496 und Nr. 3497 vom 28.03.2011, Nr. 3648 vom 11.01.2012, Nr. 4013 vom 01.10.2013 und Nr. 4014 vom 07.10.2013.

15. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della l.p. n. 4/2006; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.

Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.

16. Le prescrizioni di cui al precedente punto 15. continuano ad essere applicate fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui al D.M. 17.12.2009.

17. Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o del presente decreto; l'autorizzazione è subordinata ad ogni ulteriore norma regolamentare (anche provinciale), che dovesse intervenire nella materia.

Avverso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5.4.2007, n. 2, e successive modifiche.

La presente autorizzazione sostituisce le autorizzazioni n. 3496 e n. 3497 del 28.03.2011, n. 3648 del 11.01.2012, n. 4013 del 01.10.2013 e n. 4014 del 07.10.2013.

DER AMTSDIREKTOR

IL DIRETTORE D'UFFICIO

Dr. Giulio Angelucci





Bozen / Bolzano, 30.06.2020

Bearbeitet von / redatto da:
Manfred Nagler
Tel. 0471 41 18 87
manfred.nagler@provinz.bz.it

Ermächtigung zum Betrieb einer mobilen Recyclinganlage für nicht gefährliche Baurestmassen

Ermächtigung Nr. 5227

Nach Einsichtnahme in folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006 Nr. 4 sowie Dekret des Landeshauptmanns vom 11. Juli 2012, Nr. 23;

Beschluss der Landesregierung vom 27. September 2016, Nr. 1030 sowie Ministerialdekret vom 5. Februar 1998;

Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152;

Ermächtigung Nr. 4998 vom 27.12.2018, erteilt an die Fa. Oberosler S.F. GmbH;

Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 357 vom 01.06.2004, betreffend die Übertragung von Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständigkeit an den Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft;

Ansuchen um Übertragung vom 23.06.2020

eingereicht von
OBEROSLER S.F. KG DER OBEROSLER GMBH
mit rechtlichem Sitz in
Bozen (BZ)
Münzbankweg 9/C

OBEROSLER S.F. SAS DI OBEROSLER SRL
Via della Zecca 9/C
39100 Bolzano
oberoslersf@pec-it.it

Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di riciclaggio per materiali da costruzione e demolizione non pericolosi

Autorizzazione n. 5227

Visti le seguenti norme giuridiche e documenti:

legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 nonché decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012 n. 23;

deliberazione della Giunta provinciale 27 settembre 2016, n. 1030 nonché decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Autorizzazione n. 4998 del 27.12.2018, rilasciata alla ditta Oberosler S.F. srl;

decreto del Direttore di ripartizione n. 357 del 01.06.2004, concernente la delega di funzioni amministrative di propria competenza al Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

domanda di voltura del 23.06.2020

inoltrata da
OBEROSLER S.F. SAS DI OBEROSLER SRL
con sede legale in
Bolzano (BZ)
Via della Zecca 9/C



ERMÄCHTIGT

das Amt für Abfallwirtschaft

den BETRIEB EINER MOBILEN
RECYCLINGANLAGE
bestehend aus:

- * BACKENBRECHER KEESTRACK OM Modell B3 ARGO, raupenmobil, mit Vorabsiebung und Überbandmagnetabscheider
- * SIEBANLAGE KEESTRACK Modell COMBO, raupenmobil, mehrstufiges Rüttelsieb

für die
VERWERTUNG (R5) FOLGENDER
BAURESTMASSEN

Abfallkodex: 170101
Abfallart: Beton
Menge: 2.500 t/Jahr

Abfallkodex: 170302
Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Menge: 7.500 t/Jahr

Abfallkodex: 170504
Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
Menge: 10.000 t/Jahr

bis zum **31/12/2028**

mit Ermächtigungsnummer: 5227

Für den Betrieb der obgenannten Anlage, auch mittels Einsatz einzelner Anlagenkomponenten, sind folgende Vorschriften und Auflagen einzuhalten:

1. Die Anlage darf ausschließlich an Baustellen, an welchen zu verwertendes Abbruchmaterial anfällt, eingesetzt werden.
2. Die Lärmgrenzwerte gemäß Art. 10 des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20 müssen eingehalten werden.

l'Ufficio Gestione rifiuti

AUTORIZZA

l'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO MOBILE DI
RICICLAGGIO
composto come segue:

- * FRANTOIO A MASCELLE KEESTRACK OM modello B3 ARGO, cingolato, con prevaglio e separatore magnetico
- * IMPIANTO DI VAGLIATURA KEESTRACK modello COMBO, cingolato, vaglio vibrante a più stadi

per il
RECUPERO (R5) DEI SOTTOELENCATI
MATERIALI DA COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE

Codice di rifiuto: 170101
Tipologia di rifiuto: cemento
Quantità: 2.500 t/anno

Codice di rifiuto: 170302
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
Quantità: 7.500 t/anno

Codice di rifiuto: 170504
Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Quantità: 10.000 t/anno

fino al **31/12/2028**

con numero d'autorizzazione: 5227

Per l'esercizio del succitato impianto, anche tramite l'utilizzo di singole componenti dell'impianto, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. L'impianto può essere utilizzato esclusivamente in cantieri presso i quali si sono formati materiali da demolizione recuperabili.
2. Devono essere rispettati i limiti di rumorosità di cui all'art. 10 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20. Inoltre,



Außerdem ist gemäß Art. 9 desselben Landesgesetzes für Baustellen, auf welchen über 3.000 m³ Material verarbeitet werden sollen, mit der Baustellenmeldung auch eine Bewertung der Lärmeinwirkung einzureichen.

3. Es sind jeweils geeignete Vorkehrungen zur Staubniederschlagung zu treffen.
4. An den Baustellen darf ausschließlich das vor Ort anfallende, saubere bzw. vorsortierte Abbruchmaterial verarbeitet werden. Die Anlieferung von Fremdmaterial zur Verarbeitung ist verboten.
5. Gemäß Art. 3 des D.L.H. vom 11.07.2012, Nr. 23 ist der Einsatz der mobilen Recyclinganlage jeweils 60 Tage vor Tätigkeitsbeginn an einer Baustelle dem Amt für Abfallwirtschaft zu melden.

Mit dieser Meldung sind auch die Art und die Menge der zu verwertenden Baurestmassen sowie die Verwendungsart der gewonnenen Recycling-Baustoffe mitzuteilen. Die Verwendungsart muss sich in jedem Fall an die Vorgaben des B.L.R. Nr. 1030/2016 bzw. des M.D. vom 5.2.1998 halten.

6. Es ist jeweils (für jede Baustelle) der Nachweis der Qualität des erzeugten Materials mittels chemischer Analyse zu erbringen (gemäß B.L.R. Nr. 1030/2016 bzw. M.D. vom 5.2.1998).
7. Für das zu verarbeitende Abbruchmaterial sowie für die herausortierten Fremdstoffe ist gemäß Art. 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4 das vidimierte Ein- und Ausgangsregister für Sonderabfälle zu führen.
8. Weiters ist die Jahresmeldung gemäß Art. 18 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4 zu erbringen.
9. Es dürfen keine asbesthaltigen oder sonst gefährlichen Abfälle verarbeitet werden.
10. Die zuständigen Landesämter können bei festgestelltem Erfordernis weitere Vorschriften erlassen.

secondo l'art. 9 della stessa legge provinciale per i cantieri, nei quali è prevista la lavorazione di oltre 3.000 m³ di materiale, con la comunicazione del cantiere dovrà essere inoltrata anche una valutazione d'impatto acustico.

3. Sono da adottare di volta in volta provvedimenti adeguati all'abbattimento delle polveri.
4. L'impianto può lavorare esclusivamente materiali di demolizione puliti ovvero preselezionati provenienti dal cantiere. È vietato il conferimento di materiale che non sia di provenienza del cantiere stesso.
5. Ai sensi dell'art. 3 del d.p.p. 11.07.2012, n. 23, 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto in cantiere deve essere data comunicazione all'Ufficio Gestione rifiuti.

Da tale comunicazione devono inoltre risultare la tipologia e la quantità dei materiali da costruzione e demolizione da recuperare nonché le modalità di riutilizzo dei materiali edili riciclati. Le modalità di riutilizzo devono in ogni caso attenersi a quanto prescritto dalla d.g.p. n. 1030/2016 ovvero dal d.m. 5.2.1998.

6. È da fornire, di volta in volta (per ogni cantiere), la prova di qualità del materiale prodotto tramite analisi chimica (ai sensi della d.g.p. n. 1030/2016 ovvero del d.m. 5.2.1998).
7. Per il materiale di demolizione da lavorare e per il materiale di scarto di risulta della lavorazione in conformità all'art. 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 deve essere tenuto il registro di carico/scarico per rifiuti speciali, regolarmente vidimato.
8. Inoltre, deve essere inviato il M.U.D. del Catasto Rifiuti, ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
9. È vietato lavorare materiali contenenti amianto o altri rifiuti pericolosi.
10. In caso di comprovata necessità, gli Uffici provinciali competenti possono rilasciare ulteriori prescrizioni.



Bei Nichtbeachtung der in dieser Maßnahme vorgesehenen Vorschriften kann der Amtsdirektor einen Verweis, eine Aufhebung bzw. einen Entzug der gegenständlichen Ermächtigung verfügen.

L'inosservanza delle prescrizioni del presente provvedimento è soggetta, a cura del direttore d'ufficio, a diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione.

Gegen die in der Ermächtigung enthaltenen Vorschriften kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung des Bescheides Rekurs beim Umweltbeirat laut Art. 2 des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17 in geltender Fassung, eingereicht werden.

Si fa presente che avverso le prescrizioni contenute nel presente atto è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al comitato ambientale di cui all'art. 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 e successive modifiche.

Die Stempelsteuer wurde mittels Stempelmarke mit Nummer 01191313040257 vom 14.01.2020 entrichtet.

L'imposta di bollo è assolta per mezzo di contrassegno telematico codice numerico 01191313040257 del 14.01.2020.

Die gegenständliche Ermächtigung ersetzt die Ermächtigung Nr. 4998 vom 27.12.2018.

La presente sostituisce l'autorizzazione n. 4998 del 27.12.2018.

Mit freundlichen Grüßen

Distinti saluti

Amtsdirektor/ Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 weisen wir Sie darauf hin, dass das Informationsblatt mit den Hinweisen zur personenbezogenen Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 auf folgender Webseite der Landesagentur für Umwelt veröffentlicht ist: <http://umwelt.provinz.bz.it/schutz-personenbezogener-daten.asp>

In base al nuovo Regolamento europeo di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, Vi informiamo che l'informativa con le indicazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 è consultabile sul sito web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente al seguente link: <http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp>.

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: GIULIO ANGELUCCI

unterzeichnet am / sottoscritto il: 30.06.2020

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 30.06.2020 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 30.06.2020



Bozen / Bolzano, 08.02.2019

Bearbeitet von / redatto da:
Manfred Nagler
Tel. 0471 41 18 87
manfred.nagler@provincia.bz.it

WIPPTALER BAU AG
Ibsenplatz 51
39041 Gossensass/Brenner
WIPPTALERBAU@PROFIMAIL.IT

**ERMÄCHTIGUNG ZUR ZWISCHEN-
LAGERUNG (D15) UND VERWERTUNG
(R13, R5) VON NICHT GEFÄHRLICHEN
SONDERABFÄLLEN**

Ermächtigung Nr.5007

Nach Einsichtnahme in folgende
Rechtsvorschriften und Unterlagen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Beschluss der Landesregierung vom
27. September 2016, Nr. 1030;

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006
betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Genehmigung des Amtes für Abfallwirtschaft
vom 03.06.2010, Prot. Nr. 339348, betreffend
das Projekt einer Verwertungsanlage für
Asphaltfräsgut bei der bestehenden Anlage
zur Erzeugung von bituminösem Mischgut in
der Gewerbezone Gasteig in der Gemeinde
Ratschings;

Abnahmebericht des Amtes für Abfall-
wirtschaft vom 15.06.2010, Prot. Nr. 364052;

Ermächtigung Nr. 4807 vom 12.10.2017;

Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 357 vom
01.06.2004, betreffend die Übertragung von
Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständig-
keit an den Direktor des Amtes für

**AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO
PRELIMINARE (D15) E RECUPERO (R13,
R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**

Autorizzazione n.5007

Visti le seguenti norme giuridiche e documenti:

legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

deliberazione della Giunta Provinciale 27
settembre 2016, n. 1030;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale;

approvazione dell'Ufficio Gestione rifiuti del
03.06.2010, prot. n. 339348 riguardante il
progetto di un impianto di recupero per asfalto
fresato presso l'esistente impianto di
produzione di conglomerati bituminosi in zona
produttiva di Casateia nel Comune di Racines;

relazione di collaudo dell'Ufficio Gestione rifiuti
del 15.06.2010, prot. n. 364052;

autorizzazione n. 4807 del 12.10.2017;

decreto del Direttore di ripartizione n. 357 del
01.06.2004, concernente la delega di funzioni
amministrative di propria competenza al
Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

D:\Inetpub\Hummingbird\WSPABDOCTOPDF\Temp\MSOAdapter_1309.docx



Abfallwirtschaft;

Ansuchen um Abänderung vom 22/01/2019

eingereicht von
WIPPTALER BAU AG
mit rechtlichem Sitz in
Brenner (BZ)
Gossensass, Ibsenplatz 51

Lageplan;

Finanzgarantie;

ERMÄCHTIGT

das Amt für Abfallwirtschaft

die
ZWISCHENLAGERUNG (D15)
der unten angeführten Abfallarten und
Mengen:

Abfallkodex: 170904
Abfallart: Gemischte Bau- und Abbruchabfälle
mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01,
17 09 02 und 17 09 03 fallen
Menge: 190 t/Jahr

sowie die
VERWERTUNG
der unten angeführten Abfallarten und
Mengen:

Abfallkodex: 170302 (R13, R5)
Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Menge: 68.600 t/Jahr

Abfallkodex: 200303 (R13)
Abfallart: Straßenkehrschutt (Winterstreugut)
Menge: 1.000 t/Jahr

Abfallkodex: 200307 (R13)
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 10 t/Jahr

bis zum 28.02.2025

mit Ermächtigungsnummer: 5007

domanda di modifica del 22/01/2019

inoltrata da
WIPPTALER BAU SPA
con sede legale in
Brennero (BZ)
Colle Isarco, Piazza Ibsen 51

planimetria;

garanzia finanziaria;

l'Ufficio Gestione rifiuti

AUTORIZZA

il
DEPOSITO PRELIMINARE (D15)
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 170904
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Quantità: 190 t/anno

nonché il
RECUPERO
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 170302 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse
da quelle di cui alla voce 17 03 01
Quantità: 68.600 t/anno

Codice di rifiuto: 200303 (R13)
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale
(ghiaio invernale)
Quantità: 1.000 t/anno

Codice di rifiuto: 200307 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantità: 10 t/anno

fino al 28.02.2025

con numero d'autorizzazione: 5007



gemäß den unten angeführten Auflagen:

1. Der Ort der Zwischenlagerung und Verwertung ist:
Handwerkerzone West Gasteig in der Gemeinde Ratschings (B.P. 362 und G.P. 354/1 der K.G. Jaufental).
2. Die Zwischenlagerung und Ansammlung der Abfälle müssen entsprechend den Planunterlagen des Ansuchens erfolgen.
3. Die Zwischenlagerung und Ansammlung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Die Lagerflächen sind entsprechend zu beschildern.
4. Die Entsorgung vorübergehend gelagerter Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
5. Es sind geeignete Vorkehrungen zur Staub-niederschlagung zu treffen (Befeuchtung der internen Wege und Materialhäufen).
6. Die Verwertung von Asphaltgranulat, sofern sie nicht in der Asphaltproduktionsanlage vor Ort erfolgt, unterliegt den besonderen Einschränkungen nach dem B.L.R. Nr. 1030/2016 (Eluatversuch, Meldung der jeweiligen Baustelle, Verwertung unter versiegelten Oberflächen, Abtransport als Abfall mittels Abfallbegleitschein).
7. Die Ansammlung (R13) von Abfällen darf die Zeitspanne von 3 Jahren ab deren Eingang nicht überschreiten. Innerhalb dieser Zeit müssen sie einer Verwertung (R5) zugeführt werden.
Die Zwischenlagerung (D15) von Abfällen darf hingegen die Zeitspanne von 1 Jahr ab Eingang derselben nicht überschreiten. Innerhalb dieser Zeit müssen sie einem Entsorgungsverfahren zugeführt werden.
8. Es dürfen keine asbesthaltigen oder sonst gefährlichen Abfälle angenommen und verarbeitet werden. Die Feststellung von

secondo le sottoriportate prescrizioni:

1. La sede di deposito preliminare e recupero è:
Zona artigianale ovest Casateia nel Comune di Racines (p.ed. 362 e p.f. 354/1 del C.C. di Valgiovo).
2. Deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti dovranno avvenire come indicato nella planimetria allegata alla domanda.
3. Il deposito preliminare e la messa in riserva dei rifiuti dovrà avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente. Le aree di stoccaggio dovranno essere contrassegnate.
4. Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
5. Sono da adottare accorgimenti idonei per l'abbattimento delle polveri (inumidimento delle strade interne e dei cumuli).
6. Il recupero di granulato d'asfalto, se non attuato in sito nell'impianto di produzione asfalti, sottostà alle limitazioni di cui alla D.G.P. n. 1030/2016 (test di cessione, comunicazione dei singoli cantieri, recupero sotto superfici sigillate, asporto come rifiuto con formulario identificazione rifiuti).
7. La messa in riserva (R13) di rifiuti non dovrà superare il periodo di 3 anni dalla presa in carico degli stessi. Entro questo periodo i rifiuti dovranno essere sottoposti a recupero (R5).
Il deposito preliminare (D15) di rifiuti non dovrà superare il periodo di 1 anno dalla presa in carico degli stessi. Entro questo periodo i rifiuti dovranno essere avviati ad un'operazione di smaltimento.
8. Non possono essere accettati e lavorati rifiuti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Il ritrovamento di rifiuti



versehentlich angenommenen gefährlichen Abfällen ist unmittelbar dem Amt für Abfallwirtschaft zu melden. Das gefährliche Material ist getrennt in geschlossenem Container zwischen zu lagern und innerhalb von 10 Tagen nach Auffinden gesetzesmäßig zu entsorgen.

9. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes vidimiertes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.

10. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.

11. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

Gegen die Ermächtigung der Landesagentur kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 3 des Landesgesetzes vom 5.4.2007, Nr. 2, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

Die gegenständliche Ermächtigung ersetzt die Ermächtigung Nr. 4807 vom 12.10.2017.

Die Stempelsteuer wurde mittels Stempelmarke mit folgender Nummer 01171508965930 vom 12.11.2018 entrichtet.

pericolosi accettati accidentalmente dev'essere comunicato all'Ufficio gestione rifiuti immediatamente. Il materiale pericoloso dev'essere stoccato separatamente in container chiuso e smaltito in impianti autorizzati entro 10 giorni dal ritrovamento.

9. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.

10. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.

11. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

Awerso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5.4.2007, n. 2, e successive modifiche.

La presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione n. 4807 del 12.10.2017.

L'imposta di bollo è assolta per mezzo di contrassegno telematico codice numerico 01171508965930 del 12.11.2018.

Amtsdirktor / Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)



Bozen / Bolzano, 09.06.2020

Bearbeitet von / redatto da:
Manfred Nagler
Tel. 0471 41 18 87
manfred.nagler@provinz.bz.it

WIPPTALER BAU AG
Ibsenplatz 51
39041 Gossensass/Brenner
wipptalerbau@profimail.it

ERMÄCHTIGUNG ZUR VERWERTUNG (R13, R3, R5) UND ZUM AUSTAUSCH (R12) VON NICHT GEFÄHRLICHEN ABFÄLLEN

Ermächtigung Nr. 5209

Nach Einsichtnahme in folgende
Rechtsvorschriften und Unterlagen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Beschluss der Landesregierung vom
27. September 2016, Nr. 1030;

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006
betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Genehmigung des Amtes für Abfallwirtschaft
vom 12.08.2014, Prot. Nr. 458217, betreffend
das Projekt zur Errichtung einer
Recyclinganlage für Baurestmassen in der
Gemeinde Vahrn;

Abnahmebericht des Amtes für
Abfallwirtschaft vom 10.09.2014, Prot. Nr.
505273;

Ermächtigungen Nr. 4852 vom 28.12.2017
und Nr. 5006 vom 08.02.2019;

Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 357 vom
01.06.2004, betreffend die Übertragung von
Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständig-
keit an den Direktor des Amtes für
Abfallwirtschaft;

AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO (R13, R3, R5) ED ALLO SCAMBIO (R12) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Autorizzazione n. 5209

Visti le seguenti norme giuridiche e documenti:

legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

deliberazione della Giunta Provinciale 27
settembre 2016, n. 1030;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale;

approvazione dell'Ufficio Gestione rifiuti del
12.08.2014, prot. n. 458217 relativa al
progetto per la realizzazione di un impianto di
recupero per materiali da costruzione e
demolizione nel Comune di Varna;

relazione di collaudo dell'Ufficio Gestione rifiuti
del 10.09.2014, prot. n. 505273;

autorizzazioni n. 4852 del 28.12.2017 e n.
5006 del 08.02.2019;

decreto del Direttore di ripartizione n. 357 del
01.06.2004, concernente la delega di funzioni
amministrative di propria competenza al
Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

D:\lnetpub\Hummingbird\WSPABDOCTOPDF\Temp\MISOAdapter_8897.docx



Ansuchen um Abänderung und Ergänzung vom 23/08/2019

eingereicht von
WIPPTALER BAU AG
mit rechtlichem Sitz in
Brenner (BZ)
Gossensass, Ibsenplatz 51

Lageplan und technischer Bericht;

Finanzgarantie;

Bescheid des Amtes für Umweltprüfungen vom 26.02.2020 betreffend das Ergebnis des Verfahrens zur Feststellung der UVP-Pflicht („screening“);

ERMÄCHTIGT

das Amt für Abfallwirtschaft

die
VERWERTUNG
der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 020103 (R13, R3)
Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 020107 (R13, R3)
Abfallart: Abfälle aus der Forstwirtschaft
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 170101 (R13, R5)
Abfallart: Beton
Menge: 30.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170107 (R13, R5)
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
Menge: 60.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170201 (R13, R3)
Abfallart: Holz
Menge: 800 t/Jahr

Abfallkodex: 170302 (R13, R5)
Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Menge: 50.000 t/Jahr

domanda di modifica e integrazione del 23/08/2019

inoltrata da
WIPPTALER BAU SPA
con sede legale in
Brennero (BZ)
Colle Isarco, Piazza Ibsen 51

planimetria e relazione tecnica;

garanzia finanziaria;

Lettera dell'Ufficio Valutazioni ambientali del 26.02.2020 riguardante l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA („screening“);

l'Ufficio Gestione rifiuti

AUTORIZZA

il
RECUPERO
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 020103 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 020107 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: rifiuti della silvicoltura
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 170101 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: cemento
Quantità: 30.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170107 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106
Quantità: 60.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170201 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: legno
Quantità: 800 t/anno

Codice di rifiuto: 170302 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
Quantità: 50.000 t/anno



Abfallkodex: 170405 (R13)
Abfallart: Eisen und Stahl
Menge: 100 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170405 (R13)
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio
Quantità: 100 t/anno

Abfallkodex: 170504 (R13, R5)
Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
Menge: 10.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170504 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03
Quantità: 10.000 t/anno

Abfallkodex: 170508 (R13, R5)
Abfallart: Gleisschotter mit Ausnahme
desjenigen, der unter 17 05 07 fällt
Menge: 15.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170508 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: pietrisco per massicciate
ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce
17 05 07
Quantità: 15.000 t/anno

Abfallkodex: 170904 (R13, R5)
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle
mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01,
17 09 02 und 17 09 03 fallen
Menge: 1.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170904 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Quantità: 1.000 t/anno

Abfallkodex: 191202 (R13)
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 250 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191202 (R13)
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantità: 250 t/anno

Abfallkodex: 191207 (R13, R3)
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
unter 19 12 06 fällt
Menge: 75 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191207 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di
cui alla voce 19 12 06
Quantità: 75 t/anno

Abfallkodex: 191212 (R13)
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich
Materialmischungen) aus der mechanischen
Behandlung von Abfällen mit Ausnahme
derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
Menge: 50 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191212 (R13)
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi
materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
voce 19 12 11
Quantità: 50 t/anno

Abfallkodex: 200201 (R13, R3)
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Menge: 50 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200201 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Quantità: 50 t/anno

Abfallkodex: 200303 (R13, R5)
Abfallart: Straßenkehricht (Winterstreugut)
Menge: 2.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200303 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale
(ghiaio invernale)
Quantità: 2.000 t/anno

Abfallkodex: 200307 (R13)
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 50 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200307 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantità: 50 t/anno

sowie den
**AUSTAUSCH (R12) MIT EVENTUELLER
SORTIERUNG UND ZERKLEINERUNG**
der folgenden, oben bereits angeführten,
Abfallarten:

nonché lo
**SCAMBIO (R12) CON EVENTUALE
CERNITA E TRITURAZIONE**
dei seguenti rifiuti già sopra citati:



Abfallkodex: 170405
Abfallart: Eisen und Stahl

und
Abfallkodex: 191202
Abfallart: Eisenmetalle

zusammengefasst mit:
Abfallkodex: 191202
Abfallart: Eisenmetalle

Abfallkodex: 020103
Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

und
Abfallkodex: 020107
Abfallart: Abfälle aus der Forstwirtschaft

und
Abfallkodex: 170201
Abfallart: Holz

und
Abfallkodex: 191207
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

und
Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle

zusammengefasst mit:
Abfallkodex: 191207
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

Abfallkodex: 170904
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

und
Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

und
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll

zusammengefasst mit:

Codice di rifiuto: 170405
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio

e
Codice di rifiuto: 191202
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191202
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

Codice di rifiuto: 020103
Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali

e
Codice di rifiuto: 020107
Tipologia di rifiuto: rifiuti della silvicoltura

e
Codice di rifiuto: 170201
Tipologia di rifiuto: legno

e
Codice di rifiuto: 191207
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

e
Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191207
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

Codice di rifiuto: 170904
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

e
Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

e
Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

raggruppate con:



Abfallkodex: 191212

Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

bis zum **30.04.2030**

mit Ermächtigungsnummer: **5209**

gemäß den unten angeführten Auflagen:

1. Der Ort der Verwertung ist:
Recyclinganlage für Baurestmassen in Vahrn, Gewerbezone "Autobahnausfahrt Nord", Plattnerstraße 8.
2. Die Ansammlung der Abfälle muss entsprechend den beiliegenden Planunterlagen erfolgen.
3. Die Ansammlung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Die Lagerflächen sind entsprechend zu beschildern.
4. Die Verwertung der lediglich angesammelten und zusammengeführten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltenden Bestimmungen besitzen.
5. Es sind geeignete Vorkehrungen zur Staubniederschlagung zu treffen (Befeuchtung der internen Wege und Materialhäufen).
6. **WINTERSTREUGUT:**
Die gegenständliche Ermächtigung bezieht sich ausschließlich auf die Mitverarbeitung von eingesammeltem Winterstreugut (mit der Hauptkomponente Gesteinssplitt). Die herkömmlichen Abfälle aus der Straßenreinigung (Kehricht, Schlämme, usw.) dürfen nicht angenommen werden.
7. **ALTHOLZAUFBEREITUNG (R3):**

Codice di rifiuto: 191212

Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

fino al **30.04.2030**

con numero d'autorizzazione: **5209**

secondo le sottoriportate prescrizioni:

1. La sede di recupero è:
Impianto di recupero per materiali da costruzione e demolizione a Varna, Zona produttiva "Casello autostrada nord", Via Plattner 8.
2. La messa in riserva dei rifiuti dovrà avvenire come indicato nella planimetria allegata.
3. La messa in riserva dei rifiuti dovrà avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente. Le aree di stoccaggio dovranno essere appositamente contrassegnate.
4. Il recupero dei rifiuti in sola messa in riserva e raggruppamento dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
5. Sono da adottare accorgimenti idonei per l'abbattimento delle polveri (inumidimento delle strade interne e dei cumuli).
6. **GHIAINO INVERNALE:**
La presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla co-lavorazione di ghiaino invernale raccolto (con la componente principale ghiaino). I residui tradizionali di pulizia delle strade (spazzatura, fanghi, ecc.) non possono essere accettati.
7. **LAVORAZIONE LEGNO USATO (R3):**



Der Betreiber muss sicherstellen, dass bei der Zuordnung des Altholzes in die Kategorie „naturbelassenes Holz“ folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Das Holz muss in einer separaten Box gelagert werden und darf nicht mit dem restlichen Altholz vermischt werden;
- Die Zuordnung muss durch Sichtkontrolle erfolgen. Lediglich mechanisch behandelte Hölzer sind für die Kategorie „naturbelassenes Holz“ zulässig. Besteht der Verdacht, dass es sich um lackiertes, beschichtetes, gestrichenes bzw. mit Holzschutzmitteln, Bindemitteln oder sonstigen chemischen Substanzen behandelte Althölzer handelt, so ist das Holz einer anderen Altholzkategorie zuzuordnen.
- Störstoffe (Metallteile, Plastikteile usw.) sind auszusortieren.
- Die Vorgaben des Art. 8, Abs. c) des LG 8/2000 i.g.F. sind einzuhalten.
- Folgende Grenzwerte dürfen im „naturbelassenen Holz“ nicht überschritten werden:

Element / Verbindung	Grenzwert [mg/kg TS]
Arsen	0,8
Bor	15
Cadmium	0,5
Chrom	2
Kupfer	5
Eisen	100
Quecksilber	0,05
Blei	3
Titan	5
Zink	50
Chlor	300
Fluor	10
Pentachlorphenol (PCP)	1
Lindan	0,25
Teeröle (Benzo(a)pyren)	0,05

Das in die Kategorie „naturbelassenes Holz“ eingestufte Altholz darf im Sinne des LG 8/2000, des Leg.D. 3. April 2006, Nr. 152, Anhang 10, Teil 2, Sektion 4, Abs. d) und des D.P.C.M. 8. März 2002 als Brennstoff verwendet werden, sofern es bei seiner weiteren Verarbeitung lediglich mechanisch behandelt wird.

- Damit Grünschnitt und Wurzelstöcke als

Il gestore deve assicurare che nell'attribuzione del legno usato alla categoria "legno vergine" siano assolte le seguenti esigenze:

- Il legno dovrà essere stoccato in comparto separato e non potrà essere miscelato con il restante legno usato;
- L'attribuzione dovrà avvenire attraverso controllo visivo. Solamente legnami trattati meccanicamente sono ammessi alla categoria "legno vergine". In caso di sospetto, che si tratti di legno usato laccato, compensato, verniciato, trattato con impregnanti, leganti o altre sostanze chimiche, il legno dovrà essere assoggettato ad altra categoria di legno usato.
- Materiali estranei (metalli, plastiche ecc.) devono essere separati.
- Le prescrizioni dell'art. 8, comma c) della l.p. 8/2000 e s.m.i. dovranno essere rispettate.
- Il "legno vergine" dovrà rispettare i seguenti valori limite:

elemento / composto	valore limite [mg/kg SS]
Arsenico	0,8
Boro	15
Cadmio	0,5
Cromo	2
Rame	5
Ferro	100
Mercurio	0,05
Piombo	3
Titanio	5
Zinco	50
Cloro	300
Fluoro	10
Pentaclorofenolo (PCP)	1
Lindano	0,25
Oli di catrame (Benzo(a)pirene)	0,05

Il legno classificato "legno vergine", potrà essere utilizzato come combustibile ai sensi della l.p. 8/2000, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato 10, parte 2, sezione 4, comma d) nonché del D.P.C.M. 8 marzo 2002, a condizione, che nelle conseguenti lavorazioni subisca esclusivamente trattamenti meccanici.

- Al fine di poter utilizzare come combusti-



Brennstoff eingesetzt werden dürfen, bedarf es einer Aufarbeitung mittels Zerkleinerung mit nachfolgender Absiebung. Der daraus resultierende, saubere Siebüberlauf darf, sofern er die Vorgaben des Art. 8, Abs. c) des LG 8/2000 i.g.F. einhält, als Brennstoff weitergegeben werden. Der Siebdurchgang muss anderen Verwertungsarten zugeführt werden.

8. Es dürfen keine asbesthaltigen oder sonst gefährlichen Abfälle angenommen und verarbeitet werden. Die Feststellung von versehentlich angenommenen gefährlichen Abfällen ist unmittelbar dem Amt für Abfallwirtschaft zu melden. Das gefährliche Material ist getrennt in geschlossenem Container zwischen zu lagern und innerhalb von 10 Tagen nach Auffinden gesetzesmäßig zu entsorgen.
9. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes vidimiertes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
10. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
11. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

Gegen die Ermächtigung der Landesagentur kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 2 des Landesgesetzes vom 13.10.2017, Nr. 17, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

bile i rifiuti verdi ed i ceppi è necessario, che questi vengano lavorati tramite triturazione con conseguente vagliatura. Il risultante sopravaglio pulito potrà essere commercializzato come combustibile, a condizione del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma c) della l.p. 8/2000. Il sottovaglio dovrà essere sottoposto ad altre tipologie di recupero.

8. Non possono essere accettati e lavorati rifiuti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Il ritrovamento di rifiuti pericolosi accettati accidentalmente dev'essere comunicato all'Ufficio gestione rifiuti immediatamente. Il materiale pericoloso dev'essere stoccato separatamente in container chiuso e smaltito in impianti autorizzati entro 10 giorni dal ritrovamento.
9. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
10. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
11. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

Avverso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al Comitato ambientale di cui all'articolo 2 della legge provinciale 13.10.2017, n. 17, e successive modifiche.



Die gegenständliche Ermächtigung ersetzt die Ermächtigungen Nr. 4852 vom 28.12.2017 und Nr. 5006 vom 08.02.2019.

Die Stempelsteuer wurde mittels Stempelmarke mit Nummer 01180394036886 vom 17.07.2019 entrichtet.

La presente autorizzazione sostituisce le autorizzazioni n. 4852 del 28.12.2017 e n. 5006 del 08.02.2019.

L'imposta di bollo è assolta per mezzo di contrassegno telematico codice numerico 01180394036886 del 17.07.2019.

Amtsdirektor / Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 weisen wir Sie darauf hin, dass das Informationsblatt mit den Hinweisen zur personenbezogenen Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 auf folgender Webseite der Landesagentur für Umwelt veröffentlicht ist: <http://umwelt.provinz.bz.it/schutz-personenbezogener-daten.asp>

In base al nuovo Regolamento europeo di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, Vi informiamo che l'informativa con le indicazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 è consultabile sul sito web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente al seguente link: <http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp>.



LINEA BOLZANO – MERANO
REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI
SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE
PROGETTO DEFINITIVO

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO
Relazione Generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NB1D	01	D 69 RG	CA 00 00 001	A	42 di 42

Allegato 3 – Autorizzazioni impianti di smaltimento



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2228**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. 29 agosto 1988, n. 28. - "Progetto esecutivo di adeguamento al d.lgs. n. 36/2003 della discarica di rifiuti inerti Ponte di Ronco- Giaroni", nel Comune di Canal San Bovo, proposto dalla Ponte di Ronco S.r.l. - Valutazione favorevole con prescrizioni.

Il giorno **19 Ottobre 2012** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

in data 14 marzo 2012 è stato depositato presso il Servizio Valutazione ambientale il “Progetto esecutivo di adeguamento al d.lgs. n. 36/2003 della discarica di rifiuti inerti Ponte di Ronco-Giaroni”, nel Comune di Canal San Bovo, proposto dalla Ponte di Ronco S.r.l., con il relativo studio di impatto ambientale.

In data 6 aprile 2012 è stato pubblicato l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dando inizio alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.

Il progetto, rientrante nella tipologia 11.b) X della tabella allegata al regolamento di esecuzione della L.P. n. 28/1988, in base alla soglia dimensionale è soggetto a procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Il Servizio Valutazione ambientale ha condotto l'istruttoria ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, inviando richiesta di pareri alle strutture provinciali ed alle Amministrazioni pubbliche competenti per materia.

L'istruttoria è stata sospesa in data 3 maggio 2012, su richiesta del proponente, che ha depositato integrazioni volontarie in data 25 giugno 2012 e in data 24 luglio 2012; i termini istruttori sono ripresi in data 25 giugno 2012. Le integrazioni riguardano in particolare la ridefinizione delle tipologie di rifiuti conferibili in discarica, la definizione del bacino d'utenza e la correlazione con lo strumento pianificatorio comprensoriale, l'analisi degli aspetti dimensionali della discarica, la viabilità di servizio nonché la definizione di alcuni aspetti ambientali quali le acque di falda e la gestione del deposito di rifiuti presenti; è stata inoltre prodotta un'integrazione alla relazione geologica e geotecnica relativa alle verifiche di stabilità, nonché una relazione integrativa sulle sistemazioni idrauliche del Torrente Vanoi.

Trattandosi di progetto definitivo, durante l'istruttoria sono stati acquisiti i seguenti provvedimenti permissivi espressi in forma di parere, rilasciati ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28:

- autorizzazione all'esercizio della discarica, rilasciata dal Comune di Canal San Bovo, prot. n. 4284/2012 di data 14 agosto 2012;
- autorizzazione paesaggistico-ambientale, espressa con verbale di deliberazione della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale n. 94 di data 7 agosto 2012;
- autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico, espressa con verbale di deliberazione del Comitato tecnico forestale n. 72 di data 17 luglio 2012;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, espressa con determinazione del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 235 del 9 agosto 2012;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nel torrente Vanoi, espressa con determinazione del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 236 del 9 agosto 2012;
- autorizzazione all'esecuzione delle opere in fascia di rispetto del corso d'acqua, ai sensi della legge provinciale n. 18/1976, rilasciata dal Servizio Bacini montani, prot. n. 460471 di data 13 agosto 2012.

Si dà atto che nel corso dell'istruttoria non si sono tenute assemblee né pubbliche riunioni, inoltre non sono pervenute osservazioni scritte ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e dell'art. 8 del relativo regolamento di esecuzione.

A chiusura dell'istruttoria, il Servizio Valutazione ambientale ha trasmesso alla segreteria del Comitato provinciale per l'ambiente il relativo rapporto, depositato in data 4 ottobre 2012, corredato dalla pertinente documentazione. Nelle conclusioni del rapporto istruttorio, si propone al Comitato provinciale per l'ambiente di esprimere parere positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Canal San Bovo, dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, dal Comitato tecnico forestale e dal Servizio Bacini montani, oltre alle prescrizioni emerse dall'istruttoria.

In data 10 ottobre 2012 il progetto è stato esaminato dal Comitato provinciale per l'ambiente, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria e riportati nel rapporto redatto dal Servizio Valutazione ambientale. Durante la seduta sono stati affrontati in particolare i temi di seguito sintetizzati.

Il progetto della discarica prevede un volume complessivo di riporto di 322000 mc: di questi, il volume complessivo disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti è di 260000 mc (250000 mc considerando gli assestamenti e le approssimazioni di calcolo) ed il volume tecnico occupato dagli strati tecnologici per la messa in sicurezza dei rifiuti è di 62000 mc. La durata della attività di discarica è prevista in 15 anni per la coltivazione, più 1 anno per il completamento delle opere di ripristino ambientale e sistemazione.

L'area di progetto si trova in località Giaroni, a circa 1,6 km in linea d'aria in direzione NW da Canal San Bovo, a quote comprese tra 700 e 750 m s.l.m. circa. Il sito di discarica è compreso tra la S.P. n. 79 del Broccon e il corso del torrente Vanoi; all'area si accede dalla strada provinciale S.P. n. 79 per il Passo Broccon, attraversando il cantiere della Ditta Grisotto.

Un primo progetto di realizzazione della discarica d'inerti "Giaroni" è stato sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale nel 1998, conclusa con deliberazione della Giunta provinciale n. 12289 del 6 novembre 1998. Nel 2003 l'efficacia del provvedimento è stata prorogata, con deliberazione della Giunta provinciale n. 3008 del 28 novembre 2003, limitando la compatibilità ambientale al completamento della prima fase di riporto e, in ogni caso, al 16 luglio 2005, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

Il progetto di adeguamento al decreto legislativo n. 36 del 2003 della discarica di rifiuti inerti Ponte di Ronco-Giaroni è stato sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale nel 2005, conclusa con deliberazione della Giunta provinciale n. 2549 di data 1 dicembre 2006, che ha disposto la compatibilità ambientale del progetto per un periodo di quattro anni.

Entro il termine di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, peraltro, il progetto della discarica non è stato portato a termine e pertanto la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere integralmente rinnovata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge provinciale n. 28/1988.

Il progetto in esame presenta alcune modifiche rispetto a quello analizzato nella procedura di VIA del 2005: in particolare la volumetria disponibile è stimata pari a 322000 mc, rispetto ai 205261 mc del progetto originario. Altre modifiche riguardano le modalità di isolamento del materiale presente attualmente in discarica e la conformazione dei drenaggi della discarica.

In relazione alle opere già realizzate, la ditta ha provveduto ad iniziare i lavori di costruzione della barriera geologica di fondo, nonché della scogliera di delimitazione del manufatto prevista lungo il bordo orientale dell'area di discarica.

Sono stati inoltre realizzati i piezometri per il controllo della qualità delle acque di falda ed è stata installata la centralina di rilevazione dei dati meteorologici.

Per quanto riguarda i vincoli urbanistici e quelli derivanti dai piani di settore, è stata verificata la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione vigenti. In particolare, l'ultima versione progettuale derivante dalle integrazioni presentate nel corso dell'istruttoria risulta pienamente conforme alle previsioni del Piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti inerti, che costituisce lo strumento pianificatorio di riferimento ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Con riferimento agli aspetti costruttivi e gestionali della discarica, il progetto ha recepito le prescrizioni e indicazioni derivanti dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del 2005-2006 e risulta pertanto conforme alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 36/2003 e relativi allegati tecnici. In particolare, il progetto è corredato dai piani previsti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 36/2003 (piano di gestione operativa, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, di ripristino ambientale e piano finanziario) redatti secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2 al decreto medesimo. Per quanto attiene ai rifiuti ammessi allo smaltimento ed alle procedure di accettazione e di controllo, le previsioni progettuali risultano conformi alle prescrizioni del DM 27 settembre 2010.

Nell'esame delle questioni ambientali rilevanti sono stati approfonditi in particolare i seguenti aspetti: atmosfera, ambiente idrico, vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, suolo e sottosuolo, rumore, paesaggio, traffico e viabilità.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, nello studio d'impatto ambientale sono individuati i punti di emissione e le attività che le originano: tali emissioni sono dovute principalmente alle attività di transito dei mezzi di trasporto, alla fase di scarico dei materiali inerti, all'azione meccanica del vento sui piani di riporto e alla realizzazione delle scarpate finali. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata dal Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con determinazione n. n. 235 del 9 agosto 2012, che contiene alcune prescrizioni tecnico-operative per la corretta gestione della discarica.

Con riferimento all'ambiente idrico, il progetto prevede la raccolta delle acque superficiali della discarica e la raccolta delle acque di percolazione all'interno del corpo della stessa mediante due distinte reti. Nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nel torrente Vanoi, rilasciata dal Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con determinazione n. 236 del 9 agosto 2012, sono contenute le prescrizioni tecnico-operative per la corretta gestione dello scarico. Si evidenzia inoltre che il piano di sorveglianza e controllo della discarica prevede l'effettuazione di controlli sulle acque captate dal corpo discarica, sia durante la realizzazione sia durante il periodo post chiusura, nei cinque punti di prelievo già realizzati.

Considerata la vicinanza del torrente Vanoi, sono state eseguite le necessarie verifiche idrauliche per il dimensionamento delle sistemazioni spondali, al fine di garantire la sicurezza da possibili esondazioni; il Servizio Bacini montani ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere lungo il torrente Vanoi come progettate e ha contestualmente rilasciato l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in fascia di rispetto, ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

In relazione al clima acustico, lo studio d'impatto ambientale contiene gli esiti di un'indagine sui livelli di rumorosità immessi nell'ambiente esterno, considerando le seguenti attività che possono generare impatto acustico: lavorazioni eseguite da una pala meccanica e transito degli automezzi da e per la discarica.

Dall'esame della documentazione, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha rilevato la necessità di eseguire una nuova indagine fonometrica nei pressi dei ricettori maggiormente esposti, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa ed in particolare di quello di emissione. Nel rapporto istruttorio si propone pertanto di prescrivere al proponente di elaborare un piano di monitoraggio, da concordare preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, volto alla definizione del clima acustico derivante dall'esercizio dell'attività di discarica.

Sotto il profilo del paesaggio, il progetto prevede un intervento di sistemazione finale dell'area che ha l'obiettivo di ricreare una superficie morfologicamente coerente con l'andamento generale del versante e destinata ad essere rivegetata per ricucire definitivamente lo squarcio nel paesaggio locale dovuto all'alluvione del 1966. L'area presenta infatti una situazione di degrado complessivo che, attraverso la coltivazione del corpo discarica, può essere restituita ad un più naturale rapporto figurativo col contesto. Nel rilasciare l'autorizzazione di competenza, la Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale ritiene tuttavia indispensabile limitare al minimo le interferenze e gli impatti delle singole fasi di coltivazione, mediante un'accelerazione delle fasi di rinverdimento e recupero definitivo del corpo discarica. In tal senso la Commissione ha posto alcune prescrizioni sulle modalità di coltivazione e di sistemazione finale (rinverdimento e piantumazione del fronte esterno del gradone secondo le metodologie previste dal progetto).

Si segnala inoltre che il contesto territoriale dove si colloca la discarica è segnato dalla presenza di elementi infrastrutturali e antropici (sistemi viabilistici con il viadotto che attraversa la valle, impianti di lavorazione degli inerti e piazzali di servizio, sistemi di regimazione del flusso idrico del corso d'acqua) che hanno compromesso la naturalità dei siti ed i caratteri del paesaggio locale. Lo stesso ambito su cui insiste la discarica era un tempo utilizzato come sito di estrazione del materiale inerte, che richiede un intervento di rinaturalizzazione. Alla luce di tali considerazioni, si richiede che venga predisposto uno specifico programma di interventi volti alla mitigazione degli aspetti paesaggistico ambientali relativi al contesto territoriale afferente alla discarica, all'impianto di lavorazione della ditta Eredi Grisotto Rodolfo s.r.l. (collegata alla società proponente) e all'impianto di riciclaggio della stessa ditta.

Dopo attento esame, alla luce delle questioni ambientali sopra esposte e degli elaborati progettuali, dei pareri dei Servizi provinciali e delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'istruttoria, il Comitato provinciale per l'ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni nel verbale di deliberazione n. 25/2012 di data 10 ottobre 2012, ritenendo il "Progetto esecutivo di adeguamento al d.lgs. n. 36/2003 della discarica di rifiuti inerti Ponte di Ronco-Giaroni", nel Comune di Canal San Bovo, globalmente compatibile con le finalità della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, a condizione che siano osservate le prescrizioni proposte.

Per quanto riguarda la durata della compatibilità ambientale, l'art. 9 ter della legge provinciale n. 28/1988 dispone che "in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, la valutazione positiva dell'impatto ambientale relativa ai progetti esecutivi o ai progetti di massima concernenti l'esercizio delle discariche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ha efficacia fino alla data di completamento delle attività autorizzate, in relazione alle caratteristiche del progetto". Come sopra riferito, la durata complessiva del progetto risulta pari a 16 anni, di cui 15 anni per le attività di coltivazione ed un anno per il completamento delle opere di ripristino ambientale e

sistemazione; la relativa autorizzazione, rilasciata dal Comune di Canal San Bovo con validità pari a 16 anni, decorre dalla data di adozione del provvedimento conclusivo della valutazione dell'impatto ambientale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 ter sopra citato, il proponente dovrà presentare periodici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate entro la scadenza di ogni quinquennio dalla data del provvedimento di compatibilità ambientale ed entro sei mesi dal termine del sedicesimo anno di coltivazione della discarica, con i contenuti descritti nella prescrizione n. 1.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- UDITA la relazione;
- VISTO il progetto e lo studio di impatto ambientale relativo all'intervento in oggetto, del cui deposito è stato dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige di data 6 aprile 2012, nonché le sue integrazioni pervenute;
- PRESO ATTO del contenuto del rapporto istruttorio VIA-2012-03 redatto dal Servizio Valutazione ambientale, depositato presso la segreteria del Comitato provinciale per l'ambiente in data 4 ottobre 2012;
- VISTA l'autorizzazione all'esercizio della discarica, rilasciata dal Comune di Canal San Bovo, prot. n. 4284/2012 di data 14 agosto 2012, allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTA l'autorizzazione della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale espressa con verbale di deliberazione n. 94 di data 7 agosto 2012, allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTA l'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico, espressa con verbale di deliberazione del Comitato tecnico forestale n. 72 di data 17 luglio 2012, allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTA l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, espressa con determinazione del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 235 del 9 agosto 2012, allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTA l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nel torrente Vanoi, espressa con determinazione del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 236 del 9 agosto 2012, allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTA l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in fascia di rispetto del corso d'acqua, ai sensi della legge provinciale n. 18/1976, rilasciata dal Servizio Bacini montani, prot. n. 460471 di data 13 agosto 2012, allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, ai servizi provinciali e alle altre Amministrazioni pubbliche interessate;
- PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni scritte di cui all'art. 4 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;

- VISTO il verbale di deliberazione n. 25/2012 di data 10 ottobre 2012 del Comitato provinciale per l'ambiente, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- CONSIDERATO che l'opera risulta complessivamente compatibile con le finalità previste dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;
- VISTA la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.;
- VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.;
- VISTO l'art. 11, comma 4 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.;
- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di esprimere, per i motivi di cui in premessa, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del "Progetto esecutivo di adeguamento al d.lgs. n. 36/2003 della discarica di rifiuti inerti Ponte di Ronco-Giaroni", nel Comune di Canal San Bovo, proposto dalla Ponte di Ronco S.r.l., in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l'ambiente nel verbale di deliberazione n. 25/2012 di data 10 ottobre 2012, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al punto 1) all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle contenute nelle autorizzazioni espresse in forma di parere, rilasciate ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28:
 1. (Servizio Valutazione ambientale) – Il proponente dovrà presentare al Servizio Valutazione ambientale, entro la scadenza di ogni quinquennio dalla data della presente deliberazione, un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori previsti. Entro sei mesi dal termine del sedicesimo anno di coltivazione della discarica dovrà essere presentato un rapporto finale dello stato della discarica. Tali rapporti quinquennali dovranno definire lo stato di avanzamento della coltivazione, la congruenza rispetto alle previsioni di progetto, un riassunto delle attività di monitoraggio effettuate nel corso degli anni e ogni altra informazione utile ai fini della valutazione dello stato di avanzamento. Il rapporto finale dovrà descrivere l'evoluzione della discarica negli anni e la congruenza della coltivazione e del ripristino attuato rispetto alle previsioni progettuali. Detti rapporti andranno accompagnati da idonei elaborati grafici di supporto e confronto tra lo stato descritto e quello approvato.
 2. (Servizio Valutazione ambientale) – Entro sei mesi dalla data del presente provvedimento il proponente dovrà presentare al Servizio Valutazione ambientale uno specifico programma di interventi volti alla mitigazione degli aspetti paesaggistico ambientali relativi al contesto territoriale afferente alla discarica, all'impianto di lavorazione della ditta Eredi Grisotto Rodolfo s.r.l. e all'impianto di riciclaggio della stessa ditta.
 3. (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore Gestione ambientale) – Entro sei mesi dalla data del presente provvedimento, dovrà

essere presentato all'APPA – Settore Gestione ambientale, concordandone preventivamente i contenuti, un piano di monitoraggio volto alla definizione del clima acustico derivante dall'esercizio dell'attività di discarica. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data comunicazione al Servizio Valutazione ambientale.

4. (Comune di Canal San Bovo) – Le tabelle relative ai parametri da considerare nelle analisi delle acque sotterranee previste nei vari piani di gestione della discarica dovranno essere modificate sostituendo al parametro “Solfuri” il parametro “Solfati”, come previsto dalla tabella 1 dell'Allegato 2 del d.lgs. n. 36/2003;
- 3) di rappresentare al proponente le seguenti disposizioni normative:
1. (Agenzia provinciale per le opere pubbliche) In merito ad ogni eventuale intervento, di qualsivoglia tipo, previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006, così come recentemente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011. Qualora gli interventi previsti riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
 - 4) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce e comprende i provvedimenti permissivi espressi in forma di parere dal Comune di Canal San Bovo, dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, dal Comitato tecnico forestale e dal Servizio Bacini montani, ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, allegati al presente provvedimento;
 - 5) di stabilire, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, che l'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata di 16 (sedici) anni;
 - 6) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla ditta Ponte di Ronco srl, proponente dell'opera, inoltre ai servizi provinciali e alle Amministrazioni coinvolte nell'istruttoria;
 - 7) di demandare, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, agli enti e alle strutture provinciali espressamente individuati, in collegamento con i rispettivi Dipartimenti, la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, tenendone specifica evidenza;
 - 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034/1971;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

SAB



PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente – Servizio gestione rifiuti

Unità Operativa discariche e bonifiche

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti inerti sita in località Mizzago nel Comune di Grezzana (VR) gestita dalla ditta TECO s.r.l. Validità sino al 21 agosto 2019.

determinazione n. 3272/17 del 18/08/2017

Decisione Rinnovo¹ fino al 21 agosto 2019 l'autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti inerti, in conto terzi, ubicata in località Mizzago nel Comune di Grezzana, gestita dalla ditta TECO s.r.l. con sede legale in via Galileo Galilei n. 5 nel Comune di Grezzana (VR).

Fatto Con determinazione del dirigente del settore Ecologia della Provincia di Verona n. 5058/06 del 14 settembre 2006 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto presentato dalla ditta TECO s.r.l., per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti in località Mizzago di Grezzana, in conformità al parere n. 14 del 4 settembre 2006 della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (CTPA).
Con determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 3503/07 del 29 giugno 2007 è stata rilasciata, a nome della ditta TECO s.r.l., l'autorizzazione per l'esercizio della discarica in parola fino al 30 giugno 2009 e ne è stato contestualmente approvato il Piano di Sorveglianza e Controllo. L'autorizzazione all'esercizio è stata, successivamente, rinnovata fino al 31 dicembre 2010 con determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 2103/09 dell'8 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2012 con determinazione del dirigente del settore Ambiente n. 6700/10 del 29 dicembre 2010.
Con nota del 23 dicembre 2010² la ditta TECO s.r.l. ha inviato copia della proroga di concessione d'uso del sito su cui insiste la discarica fino al 30 giugno 2018.
Con determinazione del dirigente del settore Ambiente n. 5545/11 del 21 dicembre 2011 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto, presentato dalla ditta TECO s.r.l., di ampliamento della discarica in argomento, in conformità al parere n. 19 del 7 novembre 2011 della CTPA. Con la medesima determinazione è stato approvato il Piano di sorveglianza e controllo³ allegato al progetto di ampliamento e la

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'art. 75 del vigente statuto della Provincia e gli art. 28 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del settore ambiente, obiettivo 1, azione 3.

² Acquisita al n. 137503 del 28 dicembre 2010 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³ Acquisita al n. 56087 del 25 maggio 2011 Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

successiva revisione dei capitoli n. 1, 4, 5, 6 e 9⁴.

Con nota in data 20 dicembre 2011⁵ è stato nominato responsabile tecnico e direttore dei lavori della discarica il dottor Mauro Gruzzoli.

Con determinazione del dirigente del settore Ambiente n. 3644/12 del 21 agosto 2012 è stata rilasciata, a nome della ditta TECO s.r.l., l'autorizzazione per l'esercizio della discarica in parola, comprensiva dell'ampliamento della discarica, fino al 21 agosto 2017.

In data 27 gennaio 2017⁶ la ditta TECO S.r.l. ha presentato domanda di approvazione del progetto di completamento del ripristino ambientale della cava Calcari con ampliamento della discarica per rifiuti inerti.

Con nota del 3 febbraio 2017⁷ la ditta TECO S.r.l., nelle more dell'approvazione del progetto di completamento di cui sopra, ha chiesto comunque la proroga dell'autorizzazione all'esercizio della discarica in scadenza il 21 agosto 2017. Dalle verifiche topografiche è risultato che il volume residuo ancora disponibile è di circa 8.000 mc (comprensivo del volume netto di rifiuti conferibile in discarica e della porzione di volume riservata al pacchetto di copertura superficiale costituito dal terreno vegetale, dallo strato drenante e dallo strato di impermeabilizzazione).

Considerando un flusso medio di conferimenti degli ultimi anni di circa 5.000 mc/anno e nel caso di mancata approvazione del progetto di completamento si prevede un tempo di completamento di ulteriori 2 anni anche in considerazione del fatto che dovranno essere garantiti i tempi tecnici necessari ad espletare le fasi di ricomposizione e di collaudo finale. Pertanto in attesa degli sviluppi autorizzativi relativi all'ampliamento definitivo della discarica la ditta ha ritenuto ragionevole chiedere una proroga dell'autorizzazione all'esercizio esistente di due anni.

In data 22 maggio 2017 si è tenuta, presso questo settore, una riunione tecnica fra enti di controllo in merito al progetto di completamento presentato in data 27 gennaio 2017. Nella riunione si è discusso di aspetti progettuali e gestionali.

Dalla riunione è emerso che la versione del Piano di sorveglianza e controllo allegato al progetto di completamento della discarica necessita di alcune correzioni che saranno dal dottor Bagolini, controllore indipendente della discarica, sistemate e presentate. La versione così corretta verrà approvata all'interno della nuova autorizzazione all'esercizio.

Con nota del 27 giugno 2017⁸ la ditta TECO S.r.l., nel presentare la documentazione integrativa al progetto di ampliamento della discarica, ha trasmesso certificazione notarile relativa al contratto di concessione in uso dell'area di discarica fra proprietario dei terreni e gestore della discarica e relativa inoltre all'utilizzo ad abitazione del custode dello stabile presente in via Mizzago di Rosaro 1.

Tale certificazione attesta che la ditta TECO S.r.l. è in possesso della concessione in uso a titolo di comodato dei terreni dove è ubicata la discarica per tutto il periodo necessario al completamento del progetto di ampliamento in corso e di quelli che verranno in futuro autorizzati fino alla completa chiusura della discarica.

Tale certificazione attesta inoltre che il proprietario, sig. Scala Graziano, conferma la qualifica di custode della discarica per inerti e del fabbricato sopra citato pure in uso alla società TECO S.r.l.

Con la nota del 27 giugno 2017 di cui sopra la ditta TECO S.r.l. ha presentato anche la versione corretta del Piano di Sorveglianza e Controllo con le integrazioni

⁴ Acquisita al n. 108534 del 18 ottobre 2011 Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁵ Acquisita al n. 132897 del 22 dicembre 2011 Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁶ Acquisita al n. 7444 del 27 gennaio 2017 Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁷ Acquisita al n. 12668 del 14 febbraio 2017 Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸ Acquisita al n. 56997 del 30 giugno 2017 Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

richieste nella riunione del 22 maggio 2017.

Attualmente è prestata la polizza fidejussoria n. 1964982 del 28 marzo 2012, emessa dalla Coface Assicurazioni S.p.A, a garanzia dell'intera discarica con scadenza 31 agosto 2021.

Le richieste integrazioni al Piano di Sorveglianza e Controllo effettuate dagli enti di controllo nella riunione del 22 maggio 2017 sono state ottemperate con la trasmissione del nuovo Piano di Sorveglianza e Controllo in data 30 giugno 2017 (con nota di trasmissione protocollo n. 56997).

In data 9 agosto 2017⁹ è stato inviato a questo settore la distinta di versamento degli oneri di istruttoria.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata dagli uffici competenti ai sensi della normativa vigente¹⁰, si fonda sulla verifica della documentazione agli atti.

Nel particolare l'autorizzazione all'esercizio della discarica in oggetto è in scadenza al 21 agosto 2017 e prima del completamento della volumetria disponibile mancano ancora circa 8.000 mc.

Con i flussi attuali di conferimento rifiuti (circa 5.000 mc/anno) sono previsti all'incirca solo 2 anni e non 5 anni per completare la volumetria utile e per realizzare la copertura definitiva. La ditta TECO S.r.l. ha pertanto richiesto la proroga dell'autorizzazione all'esercizio per soli ulteriori 2 anni.

L'articolo 27, comma 1, della Legge Regionale n. 3/2000, stabilisce che le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero rifiuti hanno di norma la durata di 5 anni e sono rinnovabili. Possono essere rilasciate autorizzazioni di durata inferiore solo per ragioni adeguatamente motivate nel provvedimento stesso.

Considerato che il rinnovo all'esercizio può essere negato solo in presenza di gravi inadempienze ai contenuti del provvedimento autorizzatorio imputabili al gestore (articolo 27, comma 3, della LR n. 3/2000) e che nel periodo recente non risultano pervenute, da parte del Dipartimento ARPAV, del controllore indipendente o dal comune di Grezzana, segnalazioni di problematiche particolari e/o difformità gestionali afferenti la discarica, anche per quanto attiene i rifiuti conferiti nella stessa, si ritiene che il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica per ulteriori 2 anni, al fine di completare la volumetria della discarica e per completare la ricomposizione finale, possa essere concesso.

Risulta tuttora in essere la polizza fidejussoria n. 1964982 del 28 marzo 2012, emessa dalla Coface Assicurazioni S.p.A, a garanzia dell'intera discarica con scadenza 31 agosto 2021. Considerato che viene prorogata di due anni la durata dell'autorizzazione all'esercizio e che quindi anche la fase post operativa viene

⁹ Acquisita al n. 68317 del 09 agosto 2017 Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁰ Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (d.lgs n. 152/2006 ss.mm.ii), recante norme in materia ambientale; Legge Regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni (l.r. n. 3/2000 ss.mm.ii.), in materia di gestione dei rifiuti; Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni (d.lgs n. 36/2003 ss.mm.ii.), relativo alle discariche di rifiuti; Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 3 agosto 2005 (DM 3 agosto 2005), definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 27 settembre 2010 (DM 327 settembre 2010) criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – abrogazione DM 3 agosto 2005; Linee Guida della Provincia di Verona protocollo n. 100898 del 01/12/2005, relative alle metodiche di campionamento ed analisi sui rifiuti da conferire in discarica; Deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2011, n. 2229 garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti; Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 2454; Deliberazione di Giunta Regionale 14 gennaio 2005, n. 14.

posticipata di 2 anni la scadenza della polizza dovrà essere prorogata di ulteriori 2 anni.

Trattandosi di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio precedente le prescrizioni rimangono invariate ad eccezione di quanto deciso nel corso della riunione del 22 maggio 2017 per gli aspetti della gestione rifiuti.

Risultano regolarmente versati¹¹ i diritti d'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione in parola.

Obblighi da rispettare: La ditta TECO s.r.l., nella gestione della discarica, è tenuta a rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni, per quanto attualmente applicabili, contenute nelle determinazioni di approvazione del progetto originale, di approvazione del progetto di ampliamento e di presa d'atto della variante non sostanziale, della presente autorizzazione e di tutte le prescrizioni della normativa vigente.

In particolare:

- 1) il limo utilizzato per realizzare l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti e lo strato impermeabile della copertura finale dovrà avere permeabilità $k \leq 10^{-7}$ m/s. I controlli sugli allestimenti in limo di granito dovranno essere eseguiti nella misura di almeno uno ogni 2.000 mc di rifiuto. Il limo utilizzato per l'impermeabilizzazione della copertura e il terreno vegetale di copertura dovrà rispettare la colonna A della tabella 1 di cui all'allegato V° alla parte IV° del D. Lgs. n. 152/2006;
- 2) il collaudo del materiale impermeabilizzante del fondo e delle pareti della discarica dovrà essere effettuato con le modalità indicate nelle determinazioni DSE n. 5564/06 del 12 ottobre 2006 e n. 2196/07 del 17 aprile 2007;
- 3) i rifiuti potranno sostare nella piazzola di stoccaggio per un periodo massimo di dieci (10) giorni naturali consecutivi. Presso ciascun cumulo presente nella piazzola dovrà essere posta una tabella di identificazione che specifichi la tipologia del materiale (materiale per allestimento, materiale per ricomposizione, rifiuto da smaltire, ecc.);
- 4) l'area di discarica deve essere completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore ai 2 metri. Potrà essere tenuto aperto un solo cancello per volta e dovrà essere vigilato durante le ore di apertura;
- 5) i codici CER autorizzati sono i seguenti:
 - 01.04.13: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07;
 - 17.01.01: cemento. Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*);¹²;
 - 17.01.02: mattoni. Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*);
 - 17.01.03: mattonelle e ceramiche. Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*);
 - 17.01.07: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06. Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*);
 - 17.02.02: vetro;
 - 17.05.04: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03. Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da

¹¹ Nota acquisita al n. 68317 del 09 agosto 2017 Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹² (*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc. ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04



siti contaminati;

- 17.09.04: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.19.02 e 17.19.03. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole;
- 6) la discarica così come proposta può ricevere solo i rifiuti smaltibili nelle discariche per rifiuti inerti e precedentemente smaltiti nelle discariche di seconda categoria tipo A ed esenti da stirene (< 0.1 mg/Kg) e con contenuto d'acqua non superiore al 35%, secondo quanto stabilito dal parere n. 136 del 9 dicembre 2003. Il limite per il residuo secco a 105 °C nei rifiuti deve essere pari o maggiore del 65 %;
 - 4) la Ditta si obbliga ad applicare, per l'eluato ed il rifiuto tal quale, i limiti di accettabilità dei rifiuti previsti dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 e dal Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 (i più restrittivi tra i due), ferma restando l'assenza di stirene;
 - 5) la ditta ha scelto di non servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Pertanto la ditta dovrà effettuare la verifica dei parametri cloruri e solfati nell'eluato e non del parametro TDS;
 - 6) i controlli a bocca di discarica, effettuati dal gestore, dovranno avere una frequenza almeno mensile o comunque almeno ogni 4.500 m³ (la più restrittiva fra le due). Nel caso nel mese non fossero conferiti rifiuti in discarica, la ditta segnalerà l'assenza di carichi da sottoporre ai controlli a Provincia e Dipartimento ARPAV di Verona. Il campionamento dei rifiuti e la formazione delle aliquote del campione (che debbono essere almeno quattro per ciascun campione) sarà fatto dal controllore indipendente o dal gestore della discarica in presenza del controllore indipendente. Le aliquote dovranno essere sigillate, etichettate e numerate dal controllore indipendente e dovranno essere conservate almeno per due mesi;
 - 7) lo stoccaggio definitivo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione onde evitare successivi fenomeni di instabilità. I materiali conferiti in discarica devono essere allocati a strati successivi alternando, se necessario, apporti limosi con cocciame e altro materiale al fine di una maggiore stabilità ed impedire la formazione di accumuli liquidi;
 - 8) la stabilità della massa dei rifiuti, da verificarsi secondo la normativa di riferimento, dovrà essere tenuta sotto controllo e verificata sulla base di parametri geotecnici ottenuti da prove sul materiale così come posto in opera, sia in fase di gestione (se necessario) che a completamento dell'intervento;
 - 9) lo scarico dei rifiuti deve avvenire in zone tenute costantemente asciutte;
 - 10) il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30 gradi;
 - 11) l'eventuale scarico di rifiuti pulverulenti e la movimentazione dei mezzi

- all'interno dell'area devono essere eseguiti con specifici sistemi e/o con modalità di gestione atte ad impedire il trasporto eolico delle polveri. I sistemi, ovvero, le modalità di contenimento delle polveri dovranno essere efficaci e si dovrà eventualmente provvedere a bagnare le superfici nei periodi secchi e a moderare la velocità degli automezzi;
- 12) ogni conferimento deve essere annotato sul registro di carico e scarico avente le caratteristiche e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La Ditta, inoltre, dovrà aver cura di conservare in sede dell'impianto tutta la documentazione inerente le analisi eseguite su rifiuti, nonché la documentazione riguardante l'asportazione ad impianto autorizzato dell'acqua meteorica (percolato) che si dovesse accumulare all'interno del corpo discarica;
 - 13) dovranno essere comunicati tempestivamente agli Enti competenti i casi di carichi di rifiuti respinti dall'impianto;
 - 14) le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate anche in fase di gestione con modalità atte a prevenire ristagni, erosioni e dilavamenti, avendo cura di non arrecare danno ai terreni limitrofi e di non alterare l'attuale assetto idrogeologico. Le eventuali acque che dovessero accumularsi in discarica vanno allontanate, nel più breve tempo possibile, allorché il battente risulti superiore ai 30 cm;
 - 15) i parametri da analizzare nelle acque di dilavamento dei rifiuti dovranno essere quelli indicati dalla normativa per lo scarico sul suolo. L'esecuzione delle analisi di controllo, rappresentative delle acque di dilavamento effettivamente reimpiagate o scaricate sul suolo, deve avvenire prima di ogni operazione di reimpiogo o scarico sul suolo e deve essere registrata sul quaderno di manutenzione della discarica. Le analisi di cui sopra devono essere conservate presso l'impianto e deve esserci corrispondenza fra analisi effettuata ed evento di reimpiogo o di scarico;
 - 16) come si evince dalla relazione tecnica relativa al trattamento delle acque di dilavamento dei rifiuti, presentata in data 30 gennaio 2012, protocollo provinciale n. 10681, esistono tre possibili casi e precisamente:
 - se i cloruri hanno concentrazione minore di 200 mg/l le acque vengono scaricate sul suolo ai sensi della tabella 4, allegato 5, parte III del decreto legislativo n. 152/2006 ss.mm.ii;
 - se i cloruri hanno concentrazione maggiore di 200 mg/l (piccole volumetrie) le acque vengono allontanate a cura di ditte specializzate;
 - se i cloruri hanno concentrazione maggiore di 200 mg/l (grandi volumetrie) verrà presentato dalla Ditta uno studio di fattibilità/analisi dei costi, del dimensionamento e dell'installazione di un impianto di osmosi inversa che dovrà essere approvato dagli enti competenti;
 - 17) dovrà essere prevista la presenza di una pompa di riserva a quella di travaso dai bacini di raccolta alle cisterne dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento dei rifiuti;
 - 18) i fanghi di deposito all'interno dei bacini di raccolta dovranno essere asportati periodicamente, garantendo comunque un invaso minimo di 216 m³;
 - 19) per quanto riguarda il monitoraggio ambientale e il monitoraggio delle eventuali emissioni dovranno essere rispettati i controlli minimi riportati nella tabella 2 dell'allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sia per la fase operativa che per la fase post operativa;
 - 20) il gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale

- dell'area, nonché a garantire tutti i monitoraggi, i controlli e le operazioni finalizzate a garantire la tutela dell'ambiente e alla messa in sicurezza del sito anche in caso di sospensione ovvero di chiusura definitiva dell'attività autorizzata (in conseguenza della sospensione/revoca dell'autorizzazione all'esercizio o per altra causa);
- 21) la copertura finale e la ricomposizione della porzione nord occidentale della discarica dovrà avvenire conformemente a quanto previsto nella tavola D10 presentata in data 2 dicembre 2011 e acquisita al protocollo con il n. 125312;
 - 22) devono essere rispettati i limiti di inquinamento acustico della vigente normativa;
 - 23) le condizioni di viabilità interna dovranno essere tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare lordamenti con rifiuti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita;
 - 24) la Ditta dovrà farsi carico della manutenzione del tratto di strada comunale e del tratto di strada vicinale di accesso alla discarica fino al completamento della fase gestionale della stessa (fine dei lavori di ricomposizione ambientale) e dovrà essere concordata con il Comune la modalità di intervento più idonea per la manutenzione della strada di accesso alla discarica. Il controllo dell'osservanza della presente prescrizione è demandato al comune di Grezzana per competenza;
 - 25) la gestione delle porzioni esaurite della discarica dovrà avvenire secondo le indicazioni contenute nel piano di gestione post operativa e si dovrà prevedere la registrazione delle verifiche che verranno eseguite;
 - 26) almeno per i rilievi topografici da eseguire in fase di gestione post operativa dovranno essere previste livellazioni geometriche dal mezzo (massimo 30 metri);
 - 27) tutte le costruzioni e le attrezzature logistiche di servizio dovranno essere rimosse al termine dell'attività;
 - 28) dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della l.r. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili. Tutti gli interventi di gestione, manutenzione, riparazione e controllo, nonché ogni anomalia riscontrata dovranno essere riportati sull'apposito quaderno di registrazione e di manutenzione entro le 48 (quarantotto) ore successive all'intervento ovvero alla rilevazione dell'anomalia;
 - 29) dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;
 - 30) la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente devono essere garantite in ogni fase;
 - 31) la società Teco s.r.l. è tenuta al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/2003 e, per quanto non stabilito dalla predetta normativa, dal parere della CTPA n. 119 del 18 settembre 2001 per le discariche di seconda categoria tipo A;
 - 32) la ditta dovrà prestare, prorogare o mantenere garanzie finanziarie ai sensi di legge;
 - 33) dovrà essere redatta annualmente una relazione da parte del gestore della

- discarica ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera l) del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 con i contenuti dell'art. 13, comma 5, e dell'allegato 2 e dovrà essere trasmessa alla Provincia di Verona, al Comune di Grezzana e al Dipartimento ARPAV di Verona entro il mese di febbraio di ogni anno;
- 34) qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona e al Comune di Grezzana, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del professionista subentrante;
- 35) il piano di sorveglianza e controllo vigente è composto dalle seguenti revisioni dei capitoli:
- capitolo 1 - revisione 10 in data 19 gennaio 2012 modificata con nota del 10 agosto 2012;
 - capitolo 2 – revisione 01 in data 01 aprile 2011 modificata con nota del 10 agosto 2012;
 - capitoli 3, 7, 8, 10 e 11 – revisione 01 in data 1° aprile 2011;
 - capitolo 6 – revisione 02 in data 23 settembre 2011 modificata con nota del 10 agosto 2012;
 - capitolo 9 – revisione 02 in data 23 settembre 2011;
 - capitolo 4 – revisione 06 in data 23 settembre 2011 modificata con nota del 10 agosto 2012;
 - capitolo 5 – revisione 08 in data 19 gennaio 2012 modificata con nota del 10 agosto 2012;
 - la convenzione fra controllore e ditta Teco S.r.l. è quella contenuta nel Piano di Sorveglianza e Controllo revisione n. 13 del 21 giugno 2017 sottoscritta in data 26 gennaio 2017;
- 36) i rapporti periodici tecnici e non tecnici del controllore indipendente devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità indicate nei provvedimenti provinciali nota protocollo n. 17798 del 27 febbraio 2004, determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006, determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006 e determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007. Nello specifico, i reports tecnici semestrali dovranno essere presentati, esclusivamente al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, entro il mese successivo alla data di scadenza del relativo semestre (31 gennaio e 31 luglio) mentre quelli non tecnici semestrali dovranno essere presentati, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona e alla Provincia di Verona, almeno entro due mesi dalla data di scadenza del semestre (fine del mese di febbraio e 31 agosto), anche in formato PDF. Per quanto qui non riportato si richiamano le indicazioni dei provvedimenti provinciali citati.

Avvertenze

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata:

- alla prestazione, al mantenimento e rinnovo delle garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2003, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29 dicembre 2014, del parere della CTPA n. 136 del 9 dicembre 2003 e della nota provinciale protocollo n. 120764 del 11 dicembre 2013. Le polizze relative alle garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno 6 mesi prima della scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona;
- per le porzioni di discarica successive a quelle già collaudate alla

presentazione della comunicazione di inizio e fine dei lavori in conformità al progetto delle opere di allestimento e alla presentazione del relativo collaudo funzionale e, quando dovuto, alla integrazione delle garanzie finanziarie;

– alla continuazione di quanto previsto nella convenzione, sottoscritta in data 27 gennaio 2017 tra la Signora Elisabetta Tezza, legale rappresentante della ditta Teco s.r.l. ed il professionista dottor Cesare Bagolini, presentata alla Provincia di Verona in data 30 giugno 2017 con nota acquisita al protocollo n. 56997 del 30 giugno 2017.

Deve essere presentata, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, apposta appendice alla polizza fidejussoria n. 1964982, emessa dalla Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A, che precisi che l'elenco dei provvedimenti autorizzativi al punto 1 della premessa della polizza stessa viene integrato con il presente provvedimento e che precisi che la nuova scadenza della polizza è il 31 agosto 2023.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini dello smaltimento dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale eventualmente necessari.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto e dallo Stato ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

Il presente provvedimento viene notificato alla ditta Teco s.r.l. e trasmesso al Comune di Grezzana, alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, alla Direzione per la Ragioneria e Tributi della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al S.I.S.P. dell'AULSS n. 9 Scaligera, alla Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio – Unità Periferica Genio Civile di Verona, all'Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV, al Settore Sistema Informativo di ARPAV ed al dottor Cesare Bagolini, responsabile del Piano di sorveglianza e controllo.

Copia del medesimo viene pubblicata sul sito web della Provincia.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo¹³ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica¹⁴.



¹³ Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

¹⁴ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.



PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente

Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 1/2

Al legale rappresentante della ditta Teco s.r.l.
Via G. Galilei, 5 – 37023 GREZZANA (VR)
Pec

Al Comune di Grezzana
Via Roma, 1 – 37023 GREZZANA (VR)
Pec

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente
Pec

Alla Regione del Veneto
Direzione regionale ragioneria e tributi
Pec

Alla Regione del Veneto
U.P. Genio Civile di Verona
Pec

Al Dipartimento provinciale di Verona dell'ARPAV
Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA
Pec

Al responsabile del S.I.S.P. dell'A.U.L.S.S. 9 Scaligera
Via Salvo D'Acquisto, 7 – 37122 VERONA
Pec

All'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV
Via S. Barbara, 5 – 31100 TREVISO
Pec

Al Settore Sistema informativo dell'ARPAV
Via Cairolì, 4/d – 35137 PADOVA
Pec

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. discariche e bonifiche (06232)

indirizzo
responsabile del servizio
responsabile del procedimento
supporto tecnico/amministrativo
telefono e fax
e-mail
web

Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona
dottor Luigi Sansoni
dottor Fabio Furlan
0459288813 – 0459288287 - 0459288876
provincia.verona@cert.ip-veneto.net
www.provincia.vr.it

ref. protocollo n.
codice fiscale 00654810233
partita IVA 00654810233
allegati n. 1
file Trasmissione Det.
4810/17



Certificato n. 18092/0085



PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente

Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 2/2

Al controllore indipendente Bagolini Cesare
Via Valcerea, 3 – 37014 CASTELNUOVO D/G (VR)
Pec

Oggetto: discarica per rifiuti inerti sita in località Mizzago nel Comune di Grezzana (VR), gestita dalla ditta Teco s.r.l.

Trasmissione determinazione n. 4810/17 del 21 dicembre 2017.

Si trasmette in allegato la determinazione del dirigente del settore Ambiente n. 4810/17 del 21 dicembre 2017 di autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti inerti in oggetto.

Distinti saluti.

I tecnico incaricato
dottor Fabio Furlan



PROVINCIA DI VERONA

Settore Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti

U.O. Discariche

OGGETTO: Approvazione del progetto di completamento del ripristino morfologico della cava Calcari con ampliamento della discarica per rifiuti inerti sita in località Mizzago nel comune di Grezzana (VR), gestita dalla ditta Teco s.r.l., ed approvazione del Piano di sorveglianza e controllo relativo alla stessa discarica.

determinazione n. *4810/17* del *21* dicembre 2017

Decisione Approvo¹ il progetto di completamento del ripristino morfologico della cava Calcari con ampliamento della discarica per rifiuti inerti sita in località Mizzago nel comune di Grezzana (VR) ed approvo il Piano di sorveglianza e controllo relativo alla stessa discarica.

Fatto Con determinazione del dirigente del settore Ecologia della Provincia di Verona n. 5058/06 del 14 settembre 2006 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto presentato dalla ditta Teco s.r.l. per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti in località Mizzago di Grezzana, in conformità al parere n. 14 del 4 settembre 2006 della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente.

Con determinazione del dirigente del settore Ecologia della Provincia di Verona n. 3503/07 del 29 giugno 2007 è stata rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio della discarica in parola fino al 30 giugno 2009 e ne è stato contestualmente approvato il Piano di Sorveglianza e Controllo. L'autorizzazione all'esercizio è stata successivamente rinnovata fino al 31 dicembre 2010 con la determinazione del dirigente del settore Ecologia della Provincia di Verona n. 2103/09 dell'8 aprile 2009 e, da ultimo, fino al 30 giugno 2012 con determinazione del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona n. 6700/10 del 29 dicembre 2010.

Con nota del 16 maggio 2011² la ditta Teco s.r.l. ha presentato istanza di approvazione del progetto di ampliamento dell'impianto di discarica per inerti sito in località Mizzago nel comune di Grezzana nella cava denominata Calcare.

Con nota del 23 maggio 2011³ la ditta ha trasmesso il Piano di sorveglianza e controllo della discarica, a corredo della domanda di approvazione del progetto di

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Acquisita al n. 52922 del 17 maggio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³ Acquisita al n. 56087 del 25 maggio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

ampliamento datata 16 maggio 2011.

Con determinazione del dirigente del Settore Ambiente n. 5545/11 del 21 dicembre 2011 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto di ampliamento della discarica in argomento, in conformità al parere n. 19 del 7 novembre 2011 della CTPA. Con la medesima determinazione è stato approvato il Piano di Sorveglianza e Controllo allegato al progetto di ampliamento e la successiva revisione dei capitoli n. 1, 4, 5, 6 e 9 acquisita in data 18 ottobre 2011.

Con determinazione del dirigente del settore Ambiente n. 3644/12 del 21 agosto 2012 è stata rilasciata, a nome della ditta Teco s.r.l, l'autorizzazione per l'esercizio della discarica in parola, comprensiva dell'ampliamento della discarica, fino al 21 agosto 2017.

Con nota del 1° aprile 2015, acquisita al protocollo con il n. 31539, la ditta Teco S.r.l. ha presentato istanza di approvazione del progetto di completamento del ripristino ambientale della cava Calcari con ampliamento della discarica per inerti sito nel medesimo sito sopra la vecchia discarica di seconda categoria tipo B denominata ex Rover al tempo dell'istanza ancora in fase post operativa.

In data 7 maggio 2015 si è tenuta una riunione istruttoria tra gli enti competenti le cui conclusioni sono contenute nel verbale della riunione trasmesso con la nota provinciale protocollo n. 46805 del 18 maggio 2015. Dal verbale si evidenzia che, così come è previsto nel progetto presentato, il volume di rifiuti, conteggiando come tale anche il limo di granito eccedente il metro di impermeabilizzazione previsto dalla normativa/linee guida, supera i 100.000 mc e pertanto il progetto stesso deve essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale. Dalla riunione è emerso inoltre che nel caso in cui per i rifiuti utilizzati per lo strato tecnico di impermeabilizzazione, che verranno introitati in R5 nella discarica, i ritmi di conferimento in discarica fossero superiori alle 10 t/giorno il progetto di ampliamento sarebbe comunque da sottoporre almeno alla procedura di screening di VIA in base alla lettera z.b del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006. Pertanto con la nota di trasmissione del verbale si sono comunicati i motivi ostativi all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Con determinazione n. 2590/15 del 13 luglio 2015 la Provincia di Verona ha preso atto della fine della fase post operativa e della sistemazione finale e recupero dell'area occupata dalla discarica per rifiuti non pericolosi (ex discarica di 2° categoria tipo B gestita dalla Rover).

In data 27 gennaio 2017, con nota acquisita al protocollo provinciale con il n. 7444, la ditta Teco S.r.l. ha trasmesso un aggiornamento della documentazione progettuale finalizzato alla rimozione dei motivi ostativi al progetto.

Con nota protocollo n. 41788 del 15 maggio 2017 la Provincia di Verona ha avviato il procedimento per l'approvazione dell'ultimo progetto di ampliamento della discarica chiedendo il pagamento degli oneri per le spese di istruttoria e chiedendo le integrazioni già richieste in via informale durante la riunione del 2 maggio 2017.

In data 22 maggio 2017 si è tenuta una riunione istruttoria in merito al procedimento per l'approvazione del progetto di completamento del ripristino morfologico della cava Calcari con ampliamento della discarica per rifiuti inerti. Nella riunione sono stati evidenziati alcuni aspetti relativi al titolo di disponibilità dell'area, all'abitazione del custode, ai vincoli paesaggistici (con relativa autorizzazione paesaggistica di competenza comunale) ed idrogeologico, alla relazione di valutazione di incidenza ambientale allegata al progetto, al piano finanziario, ad alcuni elaborati progettuali e soprattutto al piano di sorveglianza e

controllo.

Con nota del 16 maggio 2017⁴ la ditta Teco s.r.l. ha trasmesso copia della distinta di versamento degli oneri istruttori.

Il verbale della riunione del 22 maggio 2017 è stato trasmesso con nota provinciale protocollo n. 46684 del 30 maggio 2017. Nella nota provinciale si comunicava che i termini per la conclusione del procedimento rimarranno sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta (comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica comunale e del parere del Genio Civile in merito alla relazione di asseverazione di non necessità della valutazione idraulica allegata al progetto).

In data 6 settembre 2017, con nota acquisita al protocollo provinciale con il n. 74849, è pervenuta l'autorizzazione paesaggistica n. 24/2017 del 5 settembre 2017 per il completamento del ripristino morfologico della cava Calcari con ampliamento della discarica per rifiuti inerti in località Mizzago. L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di 5 anni scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

In data 6 settembre 2017, con nota acquisita al protocollo provinciale con il n. 74970, è pervenuta la revisione 14 del 31 agosto 2017 del Piano di Sorveglianza e Controllo a firma del dottor geologo Cesare Bagolini con le modifiche richieste nella riunione istruttoria del 22 maggio 2017.

Con nota in data 13 settembre 2017, acquisita al protocollo provinciale con il n. 77885 del 15 settembre 2017, la ditta Teco S.r.l. ha specificato che il signor Scala Graziano, proprietario dell'area conferma la qualifica di custode della discarica per inerti e che quanto inserito al punto 4 della certificazione notarile in merito alla disponibilità dell'area serve solo per puntualizzare tra le parti che tutte le incombenze (oneri, spese di gestione,) dipendenti dalla attività concessa alla ditta Teco dovranno essere a carico della stessa senza togliere in alcun modo le incombenze in capo al custode che risulta essere il proprietario dell'area.

Con nota in data 18 settembre 2017, acquisita al protocollo provinciale con il n. 78625 del 19 settembre 2017, la ditta ha trasmesso l'elaborato progettuale n. 20 "Valutazione di incidenza ambientale D.G.R. N. 2299/2017 – Integrazioni alla relazione tecnica" come richiesto dal commissario VIA incaricato della valutazione. Nella seduta del 29 settembre 2017 del Comitato Tecnico Provinciale Valutazione Impatto Ambientale (vedi estratto del verbale n. 35) lo stesso Comitato ha approvato la proposta di parere favorevole alla documentazione presentata e alla relativa relazione tecnica di supporto attestante la non necessità alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Con parere n. 15 del 23 novembre 2017 la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione dell'intervento di completamento del ripristino morfologico della cava Calcari con ampliamento della discarica. Per quanto qui non riportato si rimanda al sopra richiamato parere n. 15 della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente del 23 novembre 2017.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata dagli uffici competenti ai sensi della normativa riportata in nota⁵, si fonda sulla verifica della

⁴ Acquisita al n. 42106 del 16 maggio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁵ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006); legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000); decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. (d.lgs. n. 36/2003); decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 3 agosto 2005, "Definizione dei criteri di

documentazione agli atti e sul parere n. 15 espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente in data 23 novembre 2017 che viene recepito e forma parte integrante del presente provvedimento.

Obblighi da rispettare

La ditta Teco s.r.l. è tenuta a rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni, per quanto attualmente applicabili, contenute nel nuovo progetto approvato e nell'autorizzazione all'esercizio vigente per quanto non in contrasto con quanto approvato nel nuovo progetto, nonché tutte le prescrizioni della normativa vigente. In particolare:

- 1) le impermeabilizzazioni del fondo, delle pareti e della copertura sommitale della discarica in ampliamento è previsto che siano realizzate con materiale minerale naturale che da progetto dovrà avere coefficiente di permeabilità $k \leq 10^{-7}$ m/s. Per la discarica esistente lo strato a bassa permeabilità della copertura, come da progetto approvato nel dicembre 2011, può essere formato da fanghi filtropressati derivanti dalla lavorazione della pietra che dovranno avere coefficiente di permeabilità $k \leq 10^{-7}$ m/s. La linea di separazione fra le due tipologie di impermeabilizzazione della copertura dovrà essere quella riportata nell'elaborato n. 19 di progetto intitolato "Planimetrie e sezioni di raffronto. Dettagli costruttivi. Raccordi di impermeabilizzazione. Documentazione fotografica 2017". Tutti i contatti tra le due tipologie di impermeabilizzazione dovranno essere realizzati conformemente a quanto riportato nell'elaborato n. 19 di progetto;
- 2) il materiale minerale naturale da utilizzare per le impermeabilizzazioni di fondo, parete e copertura e il terreno vegetale utilizzato per la copertura di tutta la discarica dovrà rispettare i limiti della colonna A della tabella 1, Allegato 5, parte IV del Titolo V del D. Lgs. n. 152/2006;
- 3) il collaudo del materiale impermeabilizzante della discarica dovrà essere effettuato con le modalità indicate nelle determinazioni DSE n. 5564/06 del 12 ottobre 2006 e n. 2196/07 del 17 aprile 2007;
- 4) le tipologie di rifiuti conferibili in discarica sono quelle contenute nell'autorizzazione all'esercizio attualmente in essere per cui i codici CER autorizzati sono i seguenti:
 - 01.04.13: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07;
 - 17.01.01: cemento. Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*);⁶
 - 17.01.02: mattoni. Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*);
 - 17.01.03: mattonelle e ceramiche. Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*);
 - 17.01.07: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06. Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*);
 - 17.02.02: vetro;

ammissibilità dei rifiuti in discarica" (d.m. 03/08/2005); decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 27 settembre 2010.

⁶ (*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc. ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04

- 17.05.04: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03. Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati;
 - 17.09.04: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.19.02 e 17.19.03. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole;
- 5) il collaudo del materiale impermeabilizzante del fondo e delle pareti della discarica dovrà essere effettuato con le modalità indicate nelle determinazioni DSE n. 5564/06 del 12 ottobre 2006 e n. 2196/07 del 17 aprile 2007;
 - 6) l'area di discarica deve essere completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore ai 2 metri;
 - 7) il gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area, nonché a garantire tutti i monitoraggi, i controlli e le operazioni finalizzate a garantire la tutela dell'ambiente e alla messa in sicurezza del sito anche in caso di sospensione ovvero di chiusura definitiva dell'attività autorizzata (in conseguenza della sospensione/revoca dell'autorizzazione all'esercizio o per altra causa);
 - 8) nel progetto sono previsti dei controlli a bocca di discarica, effettuati dal gestore, con frequenza mensile od ogni 4500 m³ (la più restrittiva fra le due). Nel caso nel mese non fossero conferiti rifiuti in discarica, la ditta segnalerà a Provincia e Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona l'assenza di carichi da sottoporre ai controlli. Si ritiene necessario che il campionamento dei rifiuti e la formazione delle aliquote del campione (che debbono essere almeno 4) sia fatto dal controllore indipendente o dal gestore della discarica in presenza del controllore indipendente. Le aliquote di campione dovranno essere sigillate dal controllore indipendente;
 - 9) la discarica così come proposta può ricevere solo i rifiuti smaltibili nelle discariche per rifiuti inerti e precedentemente smaltiti nelle discariche di seconda categoria tipo A ed esenti da stirene (< 0.1 mg/Kg) secondo quanto stabilito dal parere n. 136 del 9 dicembre 2003. La società dovrà applicare, per l'eluato ed il rifiuto tal quale, i limiti di accettabilità dei rifiuti previsti dal D.M. 3 agosto 2005 e dal D.M. 27 settembre 2010 (i più restrittivi tra i due);
 - 10) le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate anche in fase di gestione con modalità atte a prevenire ristagni, erosioni e dilavamenti, avendo cura di non arrecare danno ai terreni limitrofi e di non alterare l'attuale assetto idrogeologico. Le eventuali acque che dovessero accumularsi in discarica vanno allontanate, nel più breve tempo possibile, allorché il battente risulti superiore ai 30 cm;
 - 11) i parametri da analizzare nelle acque di dilavamento dei rifiuti dovranno essere quelli indicati dalla normativa per lo scarico sul suolo. L'esecuzione delle analisi di controllo, rappresentative delle acque di dilavamento

- effettivamente reimpiegate o scaricate sul suolo, deve avvenire prima di ogni operazione di reimpiego o scarico sul suolo e deve essere registrata sul quaderno di manutenzione della discarica. Le analisi di cui sopra devono essere conservate presso l'impianto e deve esserci corrispondenza fra analisi effettuata ed evento di reimpiego o di scarico;
- 12) lo stoccaggio definitivo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione onde evitare successivi fenomeni di instabilità. I materiali conferiti in discarica devono essere allocati a strati successivi alternando, se necessario, apporti limosi con cocciame e altro materiale al fine di una maggiore stabilità ed impedire la formazione di accumuli liquidi;
 - 13) la stabilità della massa dei rifiuti, da verificarsi secondo la normativa di riferimento, dovrà essere tenuta sotto controllo e verificata sulla base di parametri geotecnici ottenuti da prove sul materiale così come posto in opera, sia in fase di gestione (se necessario) che a completamento dell'intervento;
 - 14) lo scarico dei rifiuti deve avvenire in zone tenute costantemente asciutte;
 - 15) il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30 gradi;
 - 16) l'eventuale scarico di rifiuti pulverulenti e la movimentazione dei mezzi all'interno dell'area devono essere eseguiti con specifici sistemi e/o con modalità di gestione atte ad impedire il trasporto eolico delle polveri. I sistemi, ovvero, le modalità di contenimento delle polveri dovranno essere efficaci e si dovrà eventualmente provvedere a bagnare le superfici nei periodi secchi e a moderare la velocità degli automezzi;
 - 17) è necessario che la polizza esistente venga adeguata nella durata e nell'importo per adeguarsi a quanto previsto nel piano finanziario. Inoltre va precisato che l'elenco dei provvedimenti autorizzativi al punto 1 della premessa delle polizze deve essere integrato con il presente provvedimento di approvazione dell'ampliamento della discarica. In alternativa dovrà essere prestata una nuova fidejussione a garanzia anche di quanto previsto nel presente progetto di ampliamento;
 - 18) la ditta dovrà prestare, prorogare o mantenere garanzie finanziarie ai sensi di legge;
 - 19) la ditta dovrà farsi carico della manutenzione del tratto di strada comunale e del tratto di strada vicinale di accesso alla discarica fino al completamento della fase gestionale della stessa (fine dei lavori di ricomposizione ambientale) e dovrà essere concordata con il Comune la modalità di intervento più idonea per la manutenzione della strada di accesso alla discarica;
 - 20) le condizioni di viabilità interna dovranno essere tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare lordamenti con rifiuti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita;
 - 21) la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente devono essere garantite in ogni fase;
 - 22) dovrà essere prevista la presenza di una pompa di riserva a quella di travaso dai bacini di raccolta alle cisterne dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento dei rifiuti;
 - 23) i fanghi di deposito all'interno dei bacini di raccolta dovranno essere asportati periodicamente, garantendo comunque un invaso minimo di 216 m³;
 - 24) la ditta dovrà adottare metodi di abbattimento delle polveri per ridurre la possibilità di dispersione eolica;

- 25) la gestione delle porzioni esaurite della discarica dovrà avvenire secondo le indicazioni contenute nel piano di gestione post operativa e si dovrà prevedere la registrazione delle verifiche che verranno eseguite;
- 26) almeno per i rilievi topografici da eseguire in fase di gestione post operativa dovranno essere previste livellazioni geometriche dal mezzo (massimo 30 metri);
- 27) tutte le costruzioni e le attrezzature logistiche di servizio dovranno essere rimosse al termine dell'attività;
- 28) per quanto riguarda il monitoraggio ambientale e il monitoraggio delle eventuali emissioni dovranno essere rispettati i controlli minimi riportati nella tabella 2 dell'allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sia per la fase operativa che per la fase post operativa;
- 29) dovrà essere redatta annualmente una relazione da parte del gestore della discarica ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera l) del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 con i contenuti dell'art. 13, comma 5, e dell'allegato 2 e dovrà essere trasmessa alla Provincia di Verona, al Comune di Grezzana e al Dipartimento ARPAV di Verona entro il mese di febbraio di ogni anno;
- 30) qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona e al Comune di Grezzana, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del professionista subentrante;
- 31) il piano di sorveglianza e controllo che viene approvato dal presente provvedimento è quello denominato Rev. 14 del 31 agosto 2017 presentato dal dr. Geologo Cesare Bagolini in data 6 settembre 2017 e acquisito al protocollo provinciale con il n. 74970 composto dai seguenti capitoli:
 - capitolo 1 rev. 14: introduzione e indice generale;
 - capitolo 2 rev. 12: descrizione dell'attività;
 - capitolo 3 rev. 12: gestione documentale;
 - capitolo 4 rev. 13: allestimenti;
 - capitolo 5 rev. 14: gestione dei rifiuti;
 - capitolo 6 rev. 13: gestione dell'impianto;
 - capitolo 7 rev. 14: piani di emergenza;
 - capitolo 8 rev. 12: formazione del personale;
 - capitolo 9 rev. 13: liste di controllo – gestione operativa;
 - capitolo 10 rev. 12: gestione post operativa;
 - capitolo 11 rev. 12: liste di controllo – gestione post operativa;
- 32) i rapporti periodici tecnici e non tecnici del controllore indipendente devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità indicate nei provvedimenti provinciali nota protocollo n. 17798 del 27 febbraio 2004, determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006, determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006 e determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007. Nello specifico, i reports tecnici dovranno essere presentati semestralmente entro il mese successivo alla data di scadenza del relativo semestre (31 gennaio e 31 luglio) mentre quelli non tecnici dovranno essere presentati semestralmente almeno entro due mesi dalla data di scadenza del semestre (28 febbraio e 31 agosto), anche in formato PDF. Per quanto qui non riportato si richiamano le indicazioni dei provvedimenti provinciali citati;
- 33) la società Teco s.r.l. è tenuta al rispetto di quanto previsto dal decreto

legislativo n. 36/2003 e, per quanto non stabilito dalla predetta normativa, dal parere della C.T.P.A. n. 119 del 18 settembre 2001 per le discariche di seconda categoria tipo A;

Avvertenze Le prescrizioni formulate possono essere modificate e o integrate in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.



La presente determinazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali, compreso il permesso di costruire.

Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene notificato alla ditta Teco s.r.l. e trasmesso al Comune di Grezzana, alla Regione del Veneto (Direzione Tutela Ambiente, Direzione per la Ragioneria e Tributi, Direzione Geologia e Attività Estrattive, Unità Periferica Genio Civile di Verona), all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto (Dipartimento provinciale di Verona, Osservatorio Regionale Rifiuti, Settore Sistema Informativo), al Corpo di Polizia Provinciale, al Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 di Verona e al dott. Cesare Bagolini, responsabile del Piano di sorveglianza e controllo.

Copia del medesimo viene pubblicata sul sito web della Provincia.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁷ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁸.

Il dirigente
Dr. Paolo Malesani



⁷ Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁸ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.



COMUNE DI TRENTO

Servizio Ambiente

Ufficio Qualità ambientale

via Belenzani, 18 | 38122 Trento
tel. 0461 884935 | fax 0461 884940
servizio_ambiente@comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
da lun. a ven. 8.³⁰-12

Trento, 28 settembre 2015

C_L378/S022/180808/28.09.2015

Oggetto: **Scavi Menestrina – autorizzazione discarica per rifiuti inerti in loc. Campedel di Sopramonte e loc. Valar di Cadine**

LA DIRIGENTE

stante l'autorizzazione alla coltivazione della discarica di rifiuti inerti n. 82352/2005/RB/22 di data 29 settembre 2005 ed il successivo rinnovo n. 118451/2010/MC/22 di data 28 settembre 2010, rilasciato alla ditta Scavi Menestrina di Menestrina Davide, in scadenza il 29 settembre 2015;

vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione in essere n. 118451/2010/MC/22 presentata in data 5 maggio 2015 (ns. protocollo n. 84443/15) da parte del Signor Menestrina Davide, quale titolare dell'impresa Scavi Menestrina di Menestrina Davide con sede in Trento - frazione Sopramonte – Strada per le tre cime, 76, dalla quale si apprende che allo scopo del rinnovo nulla è variato dal punto di vista tecnico rispetto a quanto attualmente autorizzato;

vista l'integrazione alla richiesta di rinnovo (ns. protocollo 180057 del 25 settembre 2015), con cui la ditta Scavi Menestrina specifica che il rinnovo dell'autorizzazione è chiesto per dieci anni;

visto il parere non favorevole dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, di data 10 giugno 2015 (ns. protocollo n. 109667) alla richiesta da parte della ditta Scavi Menestrina di inserimento di una nuova tipologia di rifiuti tra quelli autorizzati, costituito dal CER 20,03,03 "Residui della pulizia delle strade" limitatamente allo spazzamento invernale, che evidenzia come ai sensi dell'art.14 comma 1 (ALLEGATO B) "a decorrere dal 17 luglio 2005 nelle discariche per rifiuti inerti, già completamente apprestate ma prive dei requisiti di impermeabilità e spessore della barriera geologica, possono essere smaltiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella 1 annessa all'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 fino alla conclusione del progetto autorizzato";

stanti le comunicazioni allo scrivente Servizio, di cui alla lettera A) dell'allegato C al d.P.P. del 9 giugno 2005 n. 14-44/Leg, da parte della ditta Scavi Menestrina, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, con descrizione di tipologia e quantità degli inerti conferiti;

visto il rilievo topografico planialtimetrico allegato alla richiesta di rinnovo, effettuato in data 7 aprile 2015 dal geom. Diego Cintura, riportante lo stato attuale del corpo di discarica;

dato atto che la documentazione tecnica relativa al progetto di coltivazione della discarica per rifiuti inerti, parte integrante dell'autorizzazione in scadenza



Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



n.118451/2010/MC/22 di data 28 settembre 2010 è comprensiva di:

1. relazione tecnica a firma dell'ing. Ciro Scognamiglio
2. progetto di variante al progetto di ampliamento della discarica a firma dell'arch. Claudia Buccella, composto da:
 - relazione tecnica di variante;
 - n. 9 tavole di progetto esecutivo, con inquadramenti, planimetrie e sezioni
3. relazione geologico-geotecnica ed idrogeologica relativa ai terreni interessati dalla variante al progetto di ampliamento della discarica a firma del dott. geol. Stefano Piccioni e relativa nota integrativa;

appreso dalla richiesta di rinnovo che il volume residuo di discarica per il quale si richiede il rinnovo dell'autorizzazione è di 43.910 mc, valore desumibile anche dalle comunicazioni allo scrivente Servizio, di cui alla lettera A) dell'allegato C al d.P.P. del 9 giugno 2005 n. 14-44/Leg, da parte della ditta Scavi Menestrina, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, con descrizione di tipologia e quantità degli inerti conferiti;

dato atto che come specificato anche nella relazione tecnica a firma dell'ing. Ciro Scognamiglio, è ammesso il conferimento di rifiuti prodotti all'interno dei confini della Provincia Autonoma di Trento;

vista la garanzia finanziaria, fideiussione bancaria n. 30/57379-8, del 22 settembre 2010, autenticata nella firma dal dott. Mauro Gelmi, notaio in Trento, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili di Trento e Rovereto, il 24 settembre 2010, prestata dalla Cassa Rurale di Trento a favore del Comune di Trento dell'importo di Euro 49.000,00 a copertura delle spese per l'eventuale bonifica e ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento esercitata, allegata alla nota pervenuta al Comune di Trento in data 27 settembre 2010, ns. protocollo n. 117638/2010;

visto il Piano Comprensoriale di Smaltimento dei Rifiuti Speciali, ed in particolare vista la scheda n. 31 – discarica inerti Sopramonte;

visti gli artt. 64 e 84 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e s.m. e i. approvato con dPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.;

visto il Decreto del Presidente della Provincia di data 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg, "disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10".

visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, "attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

visto il Decreto 3 agosto 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

vista la Decreto del Presidente della Provincia del 5 settembre 2003, n. 2202,



"Ridefinizione degli importi e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie richieste per l'attivazione, la gestione operativa e la gestione post-operativa delle discariche per rifiuti";

visto il decreto sindacale prot. n. 123245 d.d. 29 giugno 2015 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

visto il decreto prot. n. 90284 d.d. n. 13 maggio 2015 avente ad oggetto "Rinnovo delega funzioni di natura gestionale di competenza del Sindaco ai Dirigenti ai sensi dell'art. 4 comma 1 DPRReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. e provvedimenti trattenuti alla competenza del Sindaco".

AUTORIZZA

- la ditta Scavi Menestrina di Menestrina Davide con sede in Sopramonte (TN), strada per le tre cime n. 76, alla costruzione ed esercizio della discarica per rifiuti inerti sita in località Campedel di Sopramonte e Valar di Cadine sulle pp. ff. 475, 476 (parte), 478, 479, 480, 481, 482, 4394 in C.C. Sopramonte e sulle pp. ff. 161, 162, 163, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2 in C.C. Cadine, a far data dal **29 settembre 2015** per durata di **anni 10 (dieci)** pertanto con **scadenza il 29 settembre 2025**, secondo il progetto presentato al Comune di Trento in data 27 settembre 2010, protocollo 117638/2010, costituito dai seguenti elaborati, che ne formano parte integrante:
 1. relazione tecnica a firma dell'ing. **Ciro Scognamiglio**;
 2. progetto di variante al progetto di ampliamento della discarica a firma dell'Arch. **Claudia Buccella**, composto da:
 - relazione tecnica di variante;
 - n. 9 tavole di progetto esecutivo, con inquadramenti, planimetrie e sezioni;
 3. relazione geologico-geotecnica ed idrogeologica relativa ai terreni interessati dalla variante al progetto di ampliamento della discarica a firma del dott. geol. **Stefano Piccioni** e relativa nota integrativa;
- a ricevere un volume complessivo di rifiuto inerte allo stato sciolto di **43.910 m³**,
- al conferimento dei rifiuti, identificati dai codici CER di seguito elencati, per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione, rientranti nella tabella 1 del Decreto 3 agosto 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica":

Codice C.E.R.	Descrizione	Restrizioni
17.01.07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione*



17.05.04	Terra e rocce***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
20.02.02	Terra e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba
17.01.01	Cemento	Solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione*
17.01.02	Mattoni	Solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione*
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	Solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione*

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13;

e comunque seguendo i dettami del Decreto 3 agosto 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

PRESCRIVE

di mantenere la recinzione che delimita il lato nord dell'area oggetto di autorizzazione, in attesa della realizzazione della scogliera in massi ciclopici, piede della prima gradonata, prevista dal progetto di coltivazione.

RICORDA

che, per quanto concerne il piano di sorveglianza e controllo, come previsto alla lettera A) dell'allegato C al DPP del 9 giugno 2005 n. 14-44/Leg, entro il 28 febbraio di ogni anno il gestore è tenuto a trasmettere al Comune e, per conoscenza, all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, i seguenti dati riferiti alla gestione dell'anno precedente:

- quantità e tipologia dei rifiuti depositati (suddivisi per codice CER);
- volume occupato dai rifiuti a fine anno;
- volume complementare futuro anche a seguito della riduzione dei volumi e dell'assestamento;



- d) rilievo topografico piano-altimetrico e aspetto fisico della superficie;
- e) dati relativi ai controlli effettuati nel corso dell'anno precedente.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento dalla data di notifica, ricevimento o dall'avvenuta piena conoscenza dello stesso è ammesso ricorso da parte di chi ne abbia interesse, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 60 giorni, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034 o in alternativa nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica con le modalità del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale, autorizzazione numero 4637/88 rilasciata il 14 marzo 1988.

Diritti di segreteria di Euro 0,52 assolti in modo virtuale.

La Dirigente
arch. Luisa Codolo

MC/mc

fascicolo: 6.9.12/2012/3

visto: IL CAPO UFFICIO
dott.ssa *Tiziana Friz*

Al

Signor Menestrina Davide
Titolare della ditta Savi Menestrina di Menestrina Davide
Strada per le tre cime, 76
38070 Sopramonte (TN)
davidemenestrina@pec.it

Alla spettabile
**Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente**
Settore Tecnico per la Tutela dell'Ambiente
U.O. Aria, Agenti Fisici e Bonifiche
Interoperabilità PAT-RFS305



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 36 DI DATA 4 Febbraio 2015**

OGGETTO:

Sar.pa S.r.l. – discarica di rifiuti non pericolosi di Villa Agnedo (TN).

Rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale.

Nuova autorizzazione integrata ambientale per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi finalizzata alla copertura della discarica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) rilasciata dal Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con provvedimento di data 25 ottobre 2007, ns. prot. n. 1491/07-S304, alla ditta Sar.pa S.r.l., con sede legale in Trento, via Stella, 5/f (di seguito Ditta), relativa alla discarica di rifiuti speciali non pericolosi sita in Villa Agnedo (TN), località Campagna, ed i relativi allegati;

visto il successivo aggiornamento della sopra citata AIA rilasciato dal medesimo Dirigente con determinazione n. 220 del 29 dicembre 2008, con il quale, tra l'altro, è stato approvato il Piano di ripristino ambientale per la copertura superficiale finale della discarica, subordinando la possibilità di effettuare detta copertura all'approvazione di un progetto esecutivo che stabilisca i profili definitivi e garantisca la stabilità dal punto di vista geotecnico;

vista la domanda di rinnovo dell'AIA presentata dalla Ditta in data 12 luglio 2012, ns. prot. n. 403915, successivamente integrata in data 16 gennaio 2014 (ns. prot. n. 23869), 18 marzo 2014 (ns. prot. n. 148831), 19 giugno 2014 (ns. prot. n. 334111), 8 agosto 2014 (ns. prot. n. 428496), 11 agosto 2014 (ns. prot. n. 431168), 12 agosto 2014 (ns. prot. n. 431767), 24 settembre 2014 (ns. prot. n. 507210), 9 ottobre 2014 (ns. prot. n. 538012) e 27 gennaio 2015 (ns. prot. n. 43276);

vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di rinnovo;

considerato che l'attività esercitata rientra fra le tipologie assoggettate alla disciplina del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 in materia di AIA, in quanto individuata al punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto – *“Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”*;

vista la nota di data 17 luglio 2012, ns. prot. n. 410398, con la quale l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente comunica l'avvio del procedimento relativo al rinnovo dell'AIA;

rilevato che ad integrazione della domanda di rinnovo dell'AIA la Ditta ha presentato il progetto esecutivo di copertura della discarica, il quale prevede l'impiego di materie prime, rifiuti non pericolosi da recuperare in loco e terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto;

considerato che tra i rifiuti non pericolosi che la Ditta intende utilizzare per le operazioni di copertura sono ricomprese anche le scorie e le ceneri;

visto che il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”* ha introdotto alcune modifiche al Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, stabilendo tra l'altro che sono soggette al rilascio dell'AIA le Ditte che effettuano *“il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg/giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività (escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo*

1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza) ... trattamento di scorie e ceneri" (punto 5.3b, numero 3, dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006);

vista la domanda di AIA presentata dalla Ditta in data 25 agosto 2014, ns. prot. n. 450919, ai sensi dell'art. 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa all'attività di recupero di scorie e ceneri che intende effettuare all'interno della discarica, per realizzare gli strati di copertura della stessa;

vista la nota di data 18 settembre 2014, ns. prot. n. 495220, con la quale lo scrivente Servizio comunica l'avvio del procedimento relativo al rilascio di una nuova AIA;

vista la pubblicazione sul proprio sito istituzionale <http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it> avvenuta in data 26 agosto 2014, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

preso atto che non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico entro il termine previsto dall'art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;

vista la deliberazione n. 1789 del 30 agosto 2013, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il nuovo tariffario delle prestazioni rese dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed ha stabilito che la tariffa per ottenere il rilascio di una nuova AIA è pari al 50% di quella stabilita in ambito nazionale dal D.M. 24 aprile 2008, recante *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59"*;

considerato che con nota del 24 settembre 2014 la Ditta ha certificato di aver pagato l'importo dovuto per il rilascio della nuova AIA;

vista la nota di data 5 giugno 2014, ns. prot. n. 303969, con la quale il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha espresso parere favorevole al progetto di chiusura e recupero paesaggistico della discarica in parola;

visto che l'Allegato A al regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., in materia di valutazione di impatto ambientale, stabilisce che gli impianti che ricadono al punto 11.b) IX (*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di recupero di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*) sono da assoggettare a procedura di verifica se superano le 10 tonnellate/giorno di capacità complessiva di trattamento;

considerato che le attività di lavorazione dei rifiuti richieste dalla Ditta (frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica, miscelazione e stabilizzazione con leganti idraulici) vengono identificate con l'operazione di recupero R12, non rientrante in quanto indicato al punto 11.b) IX sopra menzionato;

considerato altresì che l'attività di recupero R5 consiste nella messa in opera dei rifiuti per la formazione degli strati di regolarizzazione, rottura capillare, minerale compattato e drenante, e che tale attività non rientrano nella definizione di *"Impianto"* stabilita dall'art. 5, comma 1,

lettera i-quater, del D.Lgs. 152/2006 e dunque non sono soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale definite dalla L.P. 17 settembre 2013, n. 19, e dall'allegato A al D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.;

ritenuto pertanto che le attività di recupero di rifiuti richieste dalla Ditta non siano da assoggettare alle procedure di valutazione di impatto ambientale;

considerato che la Ditta ha proposto di non ricercare i parametri COD ed amianto previsti nella tabella riportata in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti a matrice terrosa contraddistinti dai codici CER 17.05.04 e 19.13.02;

considerato che il parametro amianto è stato escluso dall'elenco dei parametri da ricercare nell'eluato del test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

vista la tipologia 7.31 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 (terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida), nella quale è stabilito che è esclusa la ricerca del parametro COD nell'esecuzione del test di cessione se tali rifiuti sono utilizzati direttamente nelle opere previste alle lettere b) e c) dello stesso punto;

ritenuto che la matrice terrosa proveniente dallo scavo e dalla scarifica della parte superficiale di terreni possa essere assimilata alla terra da coltivo descritta alla tipologia 7.31 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

considerato che l'esclusione della ricerca del parametro COD sui rifiuti costituiti da terre da coltivo (e dunque per analogia anche da terre provenienti dallo scavo e dalla scarifica della parte superficiale di terreni) è dovuta al fatto che l'eventuale aumento del parametro COD è dovuto a fenomeni naturali riconducibili alla presenza di frazioni organiche, come ad esempio l'apparato radicale dei vegetali;

ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta della Ditta di non ricercare il parametro COD nell'eluato del test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti in ingresso a matrice terrosa contraddistinti dai codici CER 17.05.04 e 19.13.02, come tra l'altro di prassi fatto in analoghe autorizzazioni per la gestione di rifiuti;

ritenuto di estendere quest'ultimo ragionamento anche ai rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.09 ottenuti a valle delle operazioni meccaniche (operazioni di recupero R12) richieste dalla Ditta in quanto, poiché tutti i rifiuti (a meno del 17.05.04 e del 19.13.02) entrano con il test di cessione completo, eventuali superamenti di COD sul rifiuto ottenuto a valle delle operazioni R12 sarebbero imputabili esclusivamente ai rifiuti a matrice terrosa contraddistinti dai codici CER 17.05.04 e 19.13.02;

ritenuto altresì doveroso prescrivere che, al fine di evitare diluizioni, i rifiuti **in ingresso** contraddistinti dai codici CER 17.05.04 e 19.13.02, il cui utilizzo è previsto per la realizzazione dello strato superficiale di copertura della discarica, devono presentare un contenuto dei contaminanti inferiore ai limiti riportati in tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la Ditta ha richiesto di non effettuare il test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 sui rifiuti contraddistinti dai codici CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07 e 17.09.04 riconducibili alla tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, allo stesso D.M. in ingresso all'impianto, ma di effettuarlo dopo che questi rifiuti sono stati sottoposti alle operazioni meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, alle quali gli stessi devono essere sottoposti per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata (operazioni R12);

ritenuta accoglibile tale richiesta, in quanto questo *modus operandi* è mutuato dal D.M. 5 febbraio 1998, il quale stabilisce che i rifiuti non pericolosi appartenenti alla stessa tipologia possano essere sottoposti insieme alle operazioni di recupero;

considerato che, a meno delle eccezioni in seguito riportate, tutti i rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) possono essere stoccati a diretto contatto con il suolo;

ritenuto doveroso prescrivere che i rifiuti riconducibili alla tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, i quali possono entrare senza che sugli stessi sia stato effettuato il test di cessione in parola, debbano essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione R13) coperti anche a mezzo di teli mobili, fatte salve le operazioni di carico/scarico;

considerato che la Ditta ha richiesto la possibilità di gestire anche rifiuti la cui concentrazione di inquinanti rilasciati nell'eluato del test di cessione non è conforme ai limiti stabiliti nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, al fine di utilizzarli esclusivamente per la produzione di materiali legati da impiegare per la realizzazione dello strato di regolarizzazione della discarica in questione;

ritenuto doveroso prescrivere che i rifiuti in ingresso la cui concentrazione di inquinanti rilasciati nell'eluato del test di cessione non è conforme ai limiti stabiliti nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, né ai limiti stabiliti nella tabella 5a al D.M. 27 settembre 2010, devono essere stoccati (operazione di recupero R13) esclusivamente sulla piattaforma con basamento impermeabile di superficie pari a 50 m² appositamente realizzata; tali rifiuti non devono in alcun modo entrare in contatto con rifiuti entrati nell'impianto con test di cessione "conforme" e devono risultare sempre coperti anche a mezzo di teli mobili, fatte salve le operazioni di carico/scarico;

considerato che i rifiuti, a valle delle operazioni di stabilizzazione con leganti idraulici (operazioni di recupero R12) per le quali risultano essere "*materiale legato*", devono essere codificati con il codice CER 19.12.12;

atteso che tali rifiuti debbano essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dello strato di regolarizzazione e devono soddisfare solamente le caratteristiche merceologiche e tecniche stabilite dalle normative di settore;

ritenuto doveroso prescrivere che, al fine di realizzare un materiale realmente legato e sul quale non vi siano fenomeni di lisciviazione, il titolare dell'AIA deve effettuare uno studio al fine di definire le caratteristiche delle miscele ottimali (mix design) e le percentuali di dosaggio del legante per garantire le seguenti caratteristiche di resistenza al materiale legato finito, tipiche degli aggregati misti granulari legati con cemento:

Requisito	Norma	Simb	Um	Limiti
Caratteristiche di resistenza				
Resistenza a compressione a 7 giorni	UNI EN 13286-41	Rc	MPa	>2,0
Resistenza a trazione indiretta a 7 giorni	UNI EN 13286-42	Rit	MPa	> 0,2

atteso che qualora il materiale non rispondesse a tali caratteristiche, potrà essere rilavorato per ottenere tali requisiti o in alternativa dovrà essere smaltito/recuperato come rifiuto secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006;

visto che con le integrazioni alla domanda di rinnovo dell'AIA la Ditta chiede:

- di essere esonerata dall'obbligo di campionare con frequenza semestrale i parametri "pH", "Temperatura", "Conducibilità elettrica specifica", "Ossigeno disciolto", "Potenziale redox", "BOD", "COD", "K", "Na", "Mg", "Ca", "Fe", "Mn", "Azoto ammoniacale", "Azoto nitroso", "Azoto nitrico", "Carbonati", "Cloruri" e "Solfati" in corrispondenza dei punti di prelievo identificati con le sigle M1, B1 e B2 relativi alle acque superficiali, proponendo in alternativa di effettuare i campionamenti con frequenza annuale esclusivamente in corrispondenza del punto di prelievo identificato con la sigla AS, in quanto ubicato "nella posizione più favorevole per intercettare eventuali interferenze della discarica con il corso d'acqua superficiale";
- che venga stralciata la prescrizione riportata al punto 3 dell'allegato 1 al Rapporto istruttorio, che forma parte integrante e sostanziale dell'AIA del 25 ottobre 2007, per la quale, in riferimento ai valori dei parametri delle acque sotterranee, "quando...il valore di un singolo parametro risulti significativamente superiore a quello misurato in precedenza, anche se entro i limiti di accettabilità" la Ditta debba effettuare "nuove analisi con cadenza almeno mensile", anziché semestrale; la Ditta richiede che questa prescrizione valga esclusivamente nei casi in cui avvenga un superamento dei limiti di accettabilità individuati per le acque sotterranee dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

visto il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 13 ottobre 2014 (ns. prot. n. 555007, di data 20 ottobre 2014), convocata con nota di data 2 ottobre 2014, ns. prot. n. 524035, che riporta l'approvazione degli allegati alla presente determinazione;

considerato che nel corso della Conferenza sopra menzionata i partecipanti hanno ritenuto congrua la richiesta avanzata dalla Ditta di effettuare i previsti campionamenti delle acque superficiali esclusivamente in corrispondenza del piezometro identificato con la sigla AS, mentre hanno concordato di prescrivere alla Ditta di effettuare nuove analisi con cadenza almeno mensile in corrispondenza dei piezometri identificati con le sigle PZM 01, PZV 01 e PZV 02 ogni qual volta il valore rilevato è pari o superiore al 75% dei limiti di accettabilità

individuati per le acque sotterranee dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

acquisito in Conferenza dei Servizi il parere favorevole del Comune di Rovereto, in ordine agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;

preso atto che il titolare dell'AIA non aderisce ad alcun sistema di gestione ambientale;

considerato che l'autorizzazione integrata ambientale è soggetta a riesame, ovvero riesame come rinnovo, nei casi disciplinati dall'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006;

viste le fideiussioni bancarie rispettivamente di data 8 febbraio 2007, n. 001/120923/2007, della Banca di Trento e Bolzano S.p.A. e di data 12 febbraio 2007, n. 10/61/067.07, della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine banca di credito cooperativo (ns. prot. n. 580/07-S304, di data 23 aprile 2007), prestate nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino all'occorrenza complessiva di Euro 812.200 nell'interesse della Ditta, a garanzia dell'importo totale richiesto a copertura delle spese per la gestione post-operativa della discarica in parola, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

considerato che nella perizia di determinazione dei costi relativi alla chiusura e post-chiusura della discarica, redatta dall'ing. Paolo Zoppellari ed allegata alle fideiussioni sopra menzionate, si riporta tra l'altro che gli oneri complessivi per la copertura della discarica "*comprensivi di riporto terreni per cedimenti, adeguamenti sommitali e laterali a seguito di assestamenti del corpo di discarica*" sono stimati pari a Euro 100.000;

considerato che tale cifra era stata stimata prevedendo di realizzare la chiusura della discarica mediante la "*posa di 50 cm di terreno vegetale e successivo inerbimento mediante adeguata piantumazione di apposite piantine*";

considerato che il progetto di copertura della discarica approvato con la presente determinazione prevede di realizzare una struttura multistrato di almeno 2,5 m di spessore, in conformità con le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 36/2003, mediante l'impiego di materie prime, rifiuti speciali non pericolosi da recuperare in loco e terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto;

considerato che la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., stabilisce tra l'altro che per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero di materia, deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

ritenuto tuttavia che gli importi delle fideiussioni bancarie versate dalla Ditta per la fase di gestione post-operativa possano ricomprendere anche l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi finalizzata alla copertura della discarica, in considerazione del fatto che detta fase ha avuto inizio il 1 gennaio 2006 e che dunque parte dei costi garantiti dalle stesse fideiussioni bancarie sono già stati sostenuti dalla Ditta;

rilevato inoltre che le analisi effettuate dal gestore nel corso degli anni non hanno mai evidenziato la presenza di contaminazione riconducibile all'attività della discarica;

vista l'appendice alla fideiussione bancaria di data 12 febbraio 2007 (ns. prot. n. 43276 di data 27 gennaio 2015), con la quale la Cassa Rurale Aldeno e Cadine afferma che la fideiussione in parola "*copre anche nella misura di Euro 25.822,84 ... le attività di recupero di rifiuti richieste da Sarpa S.r.l. con la domanda del 12 luglio 2012 già richiamata in premessa*";

ritenuto gli atti di fideiussione sopra citati e l'appendice di data 27 gennaio 2015 conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

ritenuto di poter procedere al rinnovo dell'AIA per il proseguimento dell'attività ed al rilascio della nuova AIA per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza di effettuazione dei controlli contenuti nell'Allegato 2 "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*" allegato alla presente determinazione;

stabilito di raccomandare l'osservanza di ulteriori prescrizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'allegato 3 alla presente determinazione ("*Raccomandazioni*");

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda inerente l'AIA;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la legge provinciale L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*";

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;


considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

determina

1. di rilasciare il rinnovo dell'autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la discarica di rifiuti non pericolosi sita in Villa Agnedo (TN), località Campagna, gestita dalla ditta Sar.pa S.r.l., con sede legale in Trento, via Stella, 5/f;
2. di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi effettuata presso la discarica di rifiuti non pericolosi sita in Villa Agnedo (TN), località Campagna, dalla ditta Sar.pa S.r.l., con sede legale in Trento, via Stella, 5/f ;
3. di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Allegato 2 "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*" alla presente determinazione e delle seguenti prescrizioni generali:
 - la Ditta effettua autonomi controlli sulle emissioni relativamente agli inquinanti indicati nell'Allegato 2, secondo le modalità e con le frequenze ivi riportate, dandone preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune di Villa Agnedo (TN);
 - i dati relativi ai suddetti autonomi controlli sono trasmessi al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune di Villa Agnedo (TN) secondo le modalità indicate nell'Allegato 2, allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico abilitato;
 - i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
 - la Ditta, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscono significativamente sull'ambiente, deve informare tempestivamente il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il Comune di Villa Agnedo (TN), anche in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 42 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - la Ditta deve fornire alle Autorità competenti l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 - la Ditta è in ogni caso obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
4. di raccomandare l'osservanza delle ulteriori prescrizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'allegato 3 alla presente determinazione ("*Raccomandazioni*");
5. di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalle fidejussioni bancarie rispettivamente di data 8 febbraio 2007, n. 001/120923/2007, della Banca di Trento e Bolzano S.p.A. e di data 12 febbraio 2007, n. 10/61/067.07, della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine banca di credito cooperativo (ns. prot. n. 580/07-S304, di data 23 aprile 2007), prestate nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino all'occorrenza complessiva di Euro 812.200 nell'interesse della Ditta, a garanzia dell'importo totale

richiesto a copertura delle spese per la gestione post-operativa della discarica in parola, nonché delle operazioni di recupero di rifiuti, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

6. di rammentare che l'autorizzazione integrata ambientale è soggetta a riesame, ovvero a riesame come rinnovo, nei casi previsti dall'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006;
7. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, la Ditta è tenuta a comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
8. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali elencate nell'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (D.Lgs. 216/2006 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto);
9. di stabilire che l'Autorizzazione Integrata Ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
10. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Sar.pa S.r.l. e, per conoscenza, al Comune di Villa Agnedo (TN), al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, al Servizio Geologico, al Servizio Antincendi e protezione civile ed all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
11. di avvertire che, a norma del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.


IL DIRIGENTE
- ing. Giancarlo Anderle -

MTa/om

Allegato:

- allegato 1: rapporto istruttorio;
- allegato 2: valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni;
- allegato 3: raccomandazioni.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 19 DI DATA 15 Gennaio 2019**

O G G E T T O:

Sar.pa S.r.l. – discarica di rifiuti non pericolosi di Castel Ivano (TN), frazione Villa Agnedo.
Aggiornamento d'ufficio dell'autorizzazione integrata ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) rilasciata, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con propria determinazione n. 36 del 4 febbraio 2015 relativa alla discarica di rifiuti speciali non pericolosi sita in Castel Ivano (TN), frazione Villa Agnedo, località Campagna, gestita dalla ditta Sar.pa S.r.l., con sede legale in Trento, via Stella, 5/f (in seguito Ditta), ed i relativi allegati;

visti i successivi aggiornamenti dell'AIA rilasciati con propria determinazione n. 505 di data 3 ottobre 2016, con propria determinazione n. 252 di data 25 maggio 2017, con propria determinazione n. 431 di data 16 agosto 2017, con propria determinazione n. 174 di data 12 aprile 2018 e con propria determinazione n. 418 di data 25 settembre 2018;

vista la domanda pervenuta in data 26 novembre 2018 (ns. prot. n. 708947), perfezionata in data 17 dicembre 2018 (ns. prot. n. 766072), con la quale la Ditta chiede la modifica dell'AIA, ed in particolare la possibilità di poter effettuare le operazioni di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti (operazioni di recupero R13 e R12) su tutta la superficie di discarica che non è stata ancora oggetto della realizzazione del pacchetto multistrato autorizzato (operazioni di recupero R5 e R10);

vista la relazione tecnica allegata alla domanda di modifica dell'AIA, nella quale è riportato, tra l'altro, che *"Per favorire i soggetti interessati al conferimento ed al controllo dei rifiuti conferiti si propone di attivare una modalità di gestione dinamica mediante l'utilizzo di uno o più cartelli segnalatori che saranno posti in corrispondenza della linea di separazione delle due distinte aree e spostati via via verso l'area R13/R12 man mano che verrà realizzato il pacchetto multistrato di copertura"*;

vista la fotografia (in seguito foto della discarica) allegata alla domanda di modifica dell'AIA, nella quale è rappresentata la discarica in oggetto ripresa dall'alto con un drone e sulla quale sono riportate le aree che la Ditta intende utilizzare dinamicamente per effettuare le operazioni di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti (operazioni di recupero R13 e R12) e le aree già oggetto della realizzazione del pacchetto multistrato autorizzato (operazioni di recupero R5 e R10);

ritenuto di poter autorizzare quanto proposto dalla Ditta con la domanda di modifica dell'AIA di data 26 novembre 2018, secondo le prescrizioni riportate nel prosieguo del presente provvedimento;

ritenuto di confermare le altre considerazioni riportate nelle proprie determinazioni sopra menzionate relative alle modifiche che hanno portato al rilascio degli aggiornamenti dell'AIA, attribuendo in ogni caso forza vincolante alle prescrizioni contenute in allegato 1 al presente provvedimento;

atteso che il termine *selezione* utilizzato nel prosieguo del presente provvedimento individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee (ad esempio una bottiglia di plastica o un pezzo di legno dal cumulo dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04) sono ricomprese nell'operazione di recupero R13 ovvero

nell'operazione di recupero R12, in relazione alla fase in cui la Ditta la effettua, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

atteso dunque che i rifiuti generati dall'attività di *selezione* come sopra definita devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*" ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto l'articolo 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce le soglie per valutare l'assoggettamento di progetti di impianti, opere o interventi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità ("*screening*") e di valutazione dell'impatto ambientale;

visto che l'Allegato IV alla parte seconda al D.Lgs. 152/2006, richiamato al sopra citato articolo 3 della L.P. 19/2013, stabilisce al punto 7, lettera zb), che sono da assoggettare a procedura di verifica gli "*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

considerato che le attività di lavorazione dei rifiuti richieste dalla Ditta (frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica, ecc...) vengono identificate con l'operazione di recupero R12, non rientrante in quanto indicato al punto 7, lettera zb), sopra menzionato;

considerato altresì che l'attività di recupero R5 consiste nella messa in opera dei rifiuti per la formazione degli strati di regolarizzazione, rottura capillare, minerale compattato e drenante, e che tale attività non rientra nella definizione di "*Impianto*" stabilita dall'art. 5, comma 1, lettera i-quater, del D.Lgs. 152/2006 e dunque non sono soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale definite dalla L.P. 17 settembre 2013, n. 19;

ritenuto pertanto che le attività di recupero di rifiuti esercitate dalla Ditta non siano da assoggettare alle procedure di valutazione di impatto ambientale;

vista la relazione tecnica allegata alla domanda di data 13 gennaio 2017 (ns. prot. n. 19116) e le successive versioni integrative che hanno portato al rilascio della propria determinazione n. 252 di data 25 maggio 2017, la relazione tecnica allegata alla domanda di data 23 giugno 2017 (ns. prot. n.351190) e successive integrazioni che hanno portato al rilascio della propria determinazione n. 431 di data 16 agosto 2017, la relazione tecnica allegata alla domanda di data 19 febbraio 2018 (ns. prot. n. 103568) che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 174 di data 28 aprile 2018, nonché la relazione tecnica allegata alla domanda di modifica dell'AIA di data 26 novembre 2018 (ns. prot. n. 708947), globalmente in seguito indicate come relazione tecnica;

vista la planimetria denominata "*Individuazione area di lavorazione (Ex Tavola 7 bis)*" allegata alle integrazioni di data 5 maggio 2017 (ns. prot. n. 252444 – in seguito planimetria) che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 252 di data 25 maggio 2017;

visto il diagramma di flusso relativo all'accreditamento dei rifiuti presente nell'allegato 11 alla domanda di data 13 gennaio 2017 (in seguito allegato accreditamento) e successive integrazioni che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 252 di data 25 maggio 2017;

visto il diagramma relativo alla tracciabilità dei rifiuti presente nell'allegato 11 alla domanda di data 13 gennaio 2017, integrato definitivamente in data 22 maggio 2017 (ns. prot. n. 284639 – in seguito allegato tracciabilità) che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 252 di data 25 maggio 2017;

dato atto che i flussi di gestione dei rifiuti rappresentati nell'allegato tracciabilità sono presi come riferimento unico per la stesura del presente provvedimento, in quanto costituisce il documento più aggiornato rispetto ai contenuti della relazione tecnica;

ritenuto doveroso sottolineare che i flussi previsti nell'allegato tracciabilità devono considerarsi modificati da quanto prescritto nel presente provvedimento; in particolare il flusso "Rifiuti 6.0" deve considerarsi a tutti gli effetti non più effettuabile;

viste le tavole di progetto allegate alle integrazioni di data 4 aprile 2017 (ns. prot. n. 192860), in parte aggiornate con le integrazioni di data 5 maggio 2017 (ns. prot. n. 252444), facenti parte dell'iter istruttorio che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 252 di data 25 maggio 2017, le quali rappresentano l'aggiornamento integrale di quelle già approvate con l'AIA originale rilasciata con la propria determinazione n. 36 di data 4 febbraio 2015;

considerato che nel proseguo del presente provvedimento con la sigla **CL35** verranno indicati i limiti del test di cessione dell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, integrati con i parametri ed i limiti della tabella 5 del DM 27 settembre 2010 non ricompresi nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 appena menzionato;

considerato che nel proseguo del presente provvedimento con la sigla **CL3** verranno indicati i limiti del test di cessione dell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

considerato che nel proseguo del presente provvedimento con la sigla **CL5** verranno indicati i limiti del test di cessione della tabella 5 del DM 27 settembre 2010;

considerato che nel proseguo del presente provvedimento con la sigla **PCLS** verrà indicata la prova di laboratorio per stabilire se il rifiuto è impiegabile, a costi sostenibili, per la produzione di conglomerato cementizio da porre in opera nella strato di regolarizzazione (in seguito individuato con la sigla A0);

atteso che se le prove PCLS non restituiscono valori soddisfacenti i rifiuti potranno essere avviati ad altri centri di recupero/smaltimento autorizzati;

considerato che nel proseguo del presente provvedimento con la sigla **PDR** verrà indicata la prova di drenaggio per stabilire se il rifiuto è utilizzabile nella strato drenante (in seguito individuato con la sigla D);

considerato che gli strati di copertura della discarica, in seguito descritti nella tabella sottostante, verranno indicati con le abbreviazioni ivi riportate:

Sigla	Strato	Spessore	Caratteristiche tecniche
E	Strato superficiale di copertura	<p>≥ 1 m di cui</p> <p>di 85 cm costituito da terreno e limi (anche sottoprodotti) E85</p> <p>15 cm costituito da terreno e limi le cui caratteristiche agronomiche favoriscono la crescita delle specie vegetali (anche sottoprodotti) E15</p>	<p>Deve favorire lo sviluppo delle specie vegetali, fornire una protezione adeguata contro l'erosione e proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche. Il terreno vegetale per la formazione del suolo agrario, reperito da scavi fuori cantiere e finalizzato alla formazione del prato permanente, dovrà avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – profondità: minimo 15 cm; – terra fine ($\Phi < 2\text{mm}$) > 50 %; – pH: 6 – 9; – tessitura: argilla < 50%; – sostanza organica: >0,5 % p/p; – drenaggio: adeguato al fine di evitare durante la stagione vegetativa eccessi di umidità, limitanti lo sviluppo della vegetazione.
D	Strato drenante	≥ 0.5 m	Deve garantire l'adeguato drenaggio delle acque meteoriche. Tale strato deve avere le caratteristiche granulometriche stabilite dalla norma UNI EN 933-1 e riportate nella tabella 30 del punto 2.6.1.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011.
C	Strato minerale compattato	≥ 0.5 m	<p>Una volta messo in opera, il tappeto bentonitico deve garantire i livelli di permeabilità previsti in relazione tecnica, vale a dire una permeabilità pari a $1,17 \cdot 10^{-11}$ m/s per uno strato di prodotto dello spessore di 6,95 mm.</p> <p>Al di sopra del tappeto bentonitico deve comunque essere depositato uno strato di materiale dello spessore ≥ 0.5 m in grado garantire la stabilità geotecnica dello strato stesso con caratteristiche tali da non compromettere il geocomposito bentonitico immerso in questo strato. In alternativa a quanto appena descritto, il tappeto bentonitico può essere immerso all'interno dello stesso strato di materiale.</p> <p>I rifiuti/materiali utilizzati per la realizzazione dello strato C devono in ogni caso essere costituiti da frazioni prevalentemente fini, ossia con una granulometria compresa tra 0 e 30 mm con un massimo del 10% in peso di frazioni eccedenti tale granulometria.</p>
B	Strato di rottura capillare	≥ 0.5 m	Deve garantire il drenaggio del gas. Tale strato deve avere le caratteristiche granulometriche stabilite dalla norma UNI EN 933-1 e riportate nella tabella 30 del punto 2.6.1.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011.
A1	Strato di regolarizzazione	Secondo il progetto presentato	Lo strato di regolarizzazione e di baulatura, posto alla base della copertura multistrato, ha lo scopo di aumentare le pendenze della discarica per favorire il deflusso e l'allontanamento delle acque superficiali. Lo strato è costituito da conglomerato prodotto con leganti idraulici.
A0			Lo strato di regolarizzazione e di baulatura, posto alla base della copertura multistrato, ha lo scopo di aumentare le pendenze della discarica per favorire il deflusso e l'allontanamento delle acque superficiali. Lo strato è costituito da materiale aggregato non legato.

considerato che i rifiuti che la ditta intende utilizzare per la realizzazione degli strati sopra descritti sono i seguenti, da utilizzare tal quali ovvero a valle delle lavorazioni descritte nel proseguo del presente provvedimento:

Strato	Rifiuti utilizzabili (tal quali o post lavorazione)
E	17.05.04 – 19.08.14 – 19.13.02 – 01.04.13 – 01.04.12 – 19.12.09 (anche post R12 effettuata esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai CER riportati in questa riga) – 20.02.02 – 19.02.03 (solo post R12 effettuata esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai CER riportati in questa riga) – 03.03.09 – 03.03.10 (questi ultimi due CER devono essere sottoposti alle operazioni di recupero R12 consistenti nella miscelazione in ragione di massimo il 30% in peso con altri rifiuti a matrice terrosa riconducibili ai CER 17.05.04, 19.12.09 e 19.13.02, al fine di generare rifiuti da codificare con il CER 19.02.03)
D	01.04.12 – 01.04.13 – 01.05.04 – 01.05.07 – 10.02.01 – 10.02.02 – 10.08.09 – 10.09.03 – 10.10.03 – 10.10.99 – 10.11.12 – 10.12.99 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.05.04 – 17.05.08 – 17.09.04 – 19.12.05 –

Strato	Rifiuti utilizzabili (tal quali o post lavorazione)
	19.12.09 (anche post R12) – 19.12.12 (anche post R12) – 19.13.02 – 20.02.02 – 20.03.03 – 19.02.03 (anche post R12)
C	01.04.12 – 01.04.13 – 01.05.04 – 01.05.07 – 01.05.99 – 02.04.01 – 10.01.01 – 10.01.02 – 10.01.03 – 10.01.15 – 10.01.21 – 10.02.01 – 10.02.02 – 10.08.09 – 10.09.03 – 10.10.03 – 10.10.99 – 10.11.12 – 10.12.99 – 10.13.04 – 10.13.14 – 12.01.17 – 16.03.04 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.05.04 – 17.05.06 – 17.05.08 – 17.09.04 – 19.02.03 (anche post R12) – 19.03.07 – 19.08.14 – 19.09.02 – 19.12.05 – 19.12.09 (anche post R12) – 19.12.12 (anche post R12) – 19.13.02 – 20.02.02 – 20.03.03 – 03.03.09 – 03.03.10 (questi ultimi due CER devono essere sottoposti alle operazioni di recupero R12 consistenti nella miscelazione in ragione di massimo il 30% in peso con altri rifiuti a matrice terrosa riconducibili ai CER 17.05.04, 19.12.09, 19.13.02, 19.12.12 (sopravaglio costituito da ciottoli prodotti in Sar.pa) e 20.02.02, al fine di generare rifiuti da codificare con il CER 19.02.03)
B	01.04.12 – 01.04.13 – 01.05.04 – 01.05.07 – 10.02.01 – 10.02.02 – 10.08.09 – 10.09.03 – 10.10.03 – 10.10.99 – 10.11.12 – 10.12.99 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.05.04 – 17.05.08 – 17.09.04 – 19.12.05 – 19.12.09 (anche post R12) – 19.12.12 (anche post R12) – 19.13.02 – 20.02.02 – 20.03.03 – 19.02.03 (anche post R12)
A	01.04.12 – 01.04.13 – 01.05.04 – 01.05.07 – 01.05.99 – 02.04.01 – 10.01.01 – 10.01.02 – 10.01.03 – 10.01.15 – 10.01.21 – 10.02.01 – 10.02.02 – 10.08.09 – 10.09.03 – 10.10.03 – 10.10.99 – 10.11.12 – 10.12.99 – 10.13.04 – 10.13.14 – 12.01.17 – 16.03.04 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.05.04 – 17.05.06 – 17.05.08 – 17.09.04 – 19.02.03 (anche post R12) – 19.03.07 (anche post R12) – 19.08.14 – 19.09.02 – 19.12.05 – 19.12.09 (anche post R12) – 19.12.12 (anche post R12) – 19.13.02 – 20.02.02 – 20.03.03 – 03.03.09 – 03.03.10 (questi ultimi due CER devono essere sottoposti alle operazioni di recupero R12 consistenti nella miscelazione in ragione di massimo il 30% in peso con altri rifiuti a matrice terrosa riconducibili ai CER 17.05.04, 19.12.09, 19.13.02, 19.12.12 (sopravaglio costituito da ciottoli prodotti in Sar.pa) e 20.02.02, al fine di generare rifiuti da codificare con il CER 19.02.03)

considerato dunque che il titolare dell'AIA è autorizzato ad utilizzare per la copertura della discarica i rifiuti contraddistinti dai codici CER riportati nella seguente tabella:

CER	Descrizione
01.04.12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01.04.07 e 01.04.11
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.05.04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01.05.07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06
01.05.99	rifiuti non specificati altrimenti (limi provenienti dai processi di realizzazione di gallerie e tunnel in generale)
02.04.01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
03.03.09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03.03.10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
10.01.01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)
10.01.02	ceneri leggere di carbone
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10.01.15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10.01.14
10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10.01.21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20
10.02.01	rifiuti del trattamento delle scorie
10.02.02	scorie non trattate
10.08.09	altre scorie
10.09.03	scorie di fusione
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10.09.10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10.09.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10.10.03	scorie di fusione
10.10.99	rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti di cui al punto 7.5 dell'allegato 1, suballegato I, al D.M. 5 febbraio 1998)
10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10.12.99	rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti di cui al punto 7.5 dell'allegato 1, suballegato I, al D.M. 5 febbraio 1998)
10.13.04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10.13.14	rifiuti e fanghi di cemento
12.01.17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
16.03.04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

CER	Descrizione
16.11.02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16.11.04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16.11.06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17.01.01	cemento
17.01.02	mattoni
17.01.03	mattonelle e ceramiche
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17.05.06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
19.01.12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19.01.14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19.02.03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19.09.02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 (limi inerti da processi di depurazione di acque reflue)
19.12.05	vetro
19.12.09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11
19.13.02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01
20.02.02	terra e roccia
20.03.03	residui della pulizia stradale

considerato che i rifiuti in ingresso alla discarica devono essere sottoposti alle procedure di omologa descritte nell'allegato accreditamento ed in seguito riassunte:

- la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- qualora necessario, il produttore effettua la caratterizzazione analitica dei rifiuti per determinarne la non pericolosità: è vietato sottoporre alle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- il produttore definisce nella caratterizzazione di base se il ciclo di lavorazione dal quale è stato prodotto il rifiuto ha generato un rifiuto contenente o meno le sostanze di cui all'articolo 6, comma 6, del D.M. 27 settembre 2010; è vietato sottoporre alle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento rifiuti che presentano una concentrazione di inquinanti non conforme ai limiti riportati dell'articolo 6, comma 6, del D.M. 27 settembre 2010: l'eventuale caratterizzazione analitica dei parametri PCB, diossine, furani e inquinanti organici persistenti deve essere eseguita secondo le norme riportate nel D.M. 27 settembre 2010 stesso;
- il titolare dell'autorizzazione verifica se il rifiuto è già stato sottoposto o meno a test di cessione integrato CL35; se il rifiuto è già stato sottoposto a test di cessione integrato CL35, sarà sottoposto ad una alle operazioni descritte nei paragrafi "Rifiuti 2.0", "Rifiuti 2.1", "Rifiuti 3.0", "Rifiuti 3.1" e "Rifiuti 4.0" sotto riportati in funzione dei valori riscontrati; se il rifiuto non è stato ancora sottoposto a test di cessione integrato CL35, come descritto nel paragrafo "Rifiuti 1.0" sotto riportato, verrà sottoposto alle operazioni di messa in riserva come ivi descritto,

sottoposto alle analisi del test di cessione integrato CL35 ed in seguito avviato alle operazioni descritte nei paragrafi “Rifiuti 2.0”, “Rifiuti 2.1”, “Rifiuti 3.0” e “Rifiuti 3.1” sotto riportati; se il rifiuto non è stato ancora sottoposto a test di cessione integrato CL35 ed è ascrivibile alla tipologia 7.1 descritta nell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, come descritto nel paragrafo “Rifiuti 1.1” sotto riportato, verrà sottoposto alle operazioni di messa in riserva e di recupero come ivi descritto;

- per i rifiuti che superano i limiti di CL5, il titolare dell’autorizzazione, come proposto in relazione tecnica, verifica preventivamente all’ingresso in discarica che gli stessi soddisfino i requisiti di cui alla prova PCLS; possono entrare in discarica solamente i rifiuti che soddisfano tale condizione; la verifica preventiva dei requisiti di cui alla prova PCLS non deve essere eseguita per quei rifiuti che possono essere conferiti presso il sito in oggetto senza che gli stessi siano stati preventivamente sottoposti a test di cessione (Rifiuti 1.0 e Rifiuti 1.1);

considerato che, come si evince dalla relazione tecnica e dalla foto della discarica, i rifiuti saranno sottoposti alle operazioni di recupero R13 e R12 sulle superfici di discarica non ancora oggetto della realizzazione del pacchetto multistrato autorizzato (operazioni di recupero R5 e R10);

considerato che, con la propria determinazione n. 252 di data 25 maggio 2017, la Ditta è stata tra l’altro autorizzata a stoccare i rifiuti che non possono essere depositati a diretto contatto col corpo di discarica sullo strato di regolarizzazione denominato A1 prodotto con leganti idraulici o con conglomerato cementizio, ovvero su teli di superficie e spessore idoneo, ovvero, come richiesto nella domanda di modifica di data 23 giugno 2017 (ns. prot. n.351190) e successive integrazioni che hanno portato al rilascio della propria determinazione n. 431 di data 16 agosto 2017, anche su pavimentazione impermeabile realizzata con una materia prima denominata commercialmente “Ecoport 4”;

ritenuto che lo stoccaggio sulla parte di discarica già oggetto della ricopertura è in contrasto con quanto richiesto dalla Ditta con la domanda di modifica dell’AIA di data 26 novembre 2018;

ritenuto dunque doveroso prescrivere che i rifiuti che non possono essere depositati a diretto contatto col corpo di discarica debbano essere stoccati esclusivamente su teli di superficie e spessore idoneo;

preso atto che la Ditta, come prospettato in relazione tecnica, ha intenzione di realizzare uno o più capannoni mobili all’interno dei quali, se necessario, saranno svolte le operazioni di recupero R13 e R12;

ritenuto doveroso prescrivere che le operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) debbano avvenire secondo quanto prescritto nell’allegato prescrittivo al presente provvedimento in relazione alle procedure di gestione dei rifiuti;

considerato che la Ditta è autorizzata a sottoporre alle operazioni di messa in riserva direttamente sul corpo di discarica tutti i rifiuti gestibili con il presente provvedimento la cui concentrazione di inquinanti rilasciati nell’eluato del test di cessione è conforme a CL5 e, nel caso di parametri non espressamente citati nella tabella 5 del D.M. 27 settembre 2010, è conforme a CL3;

ritenuto doveroso prescrivere che i rifiuti in ingresso la cui concentrazione di inquinanti rilasciati nell’eluato del test di cessione non è conforme a CL5 e, nel caso di parametri non espressamente citati nella tabella 5 del D.M. 27 settembre 2010, non è conforme a CL3, i rifiuti gestiti secondo quanto riportato nell’allegato tracciabilità con la sigla 1.0 (per i quali non è stato eseguito il test di

cessione) debbano essere stoccati (operazione di recupero R13) su teli di superficie e spessore idoneo; tali rifiuti devono risultare sempre coperti anche a mezzo di teli mobili, fatte salve le operazioni di carico/scarico e le seguenti eccezioni, per le motivazioni sopra esposte:

- i rifiuti riconducibili alla tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 possono essere stoccati direttamente sul corpo di discarica ma sempre coperti, fatte salve le operazioni di carico/scarico;
- i rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.03.03 possono essere stoccati anche scoperti direttamente sul corpo di discarica;

considerato che il capannone mobile può essere utilizzato in alternativa alla copertura dei rifiuti con teli mobili, fermo restando quanto prospettato nel paragrafo appena sopra;

ritenuto doveroso ribadire che, come prescritto fin già dall'AIA rilasciata con propria determinazione n. 36 del 4 febbraio 2015, al fine di evitare diluizioni, **i rifiuti in ingresso contraddistinti dai codici CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02**, il cui utilizzo è previsto per la realizzazione dello strato superficiale di copertura della discarica, debbano presentare un contenuto dei contaminanti inferiore ai limiti riportati in tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto doveroso esplicitare che sui rifiuti contraddistinti dai codici CER 19.12.09, 19.12.12 e 19.02.03 derivanti dalle lavorazioni ascrivibili alle operazioni di recupero R12 effettuate presso la discarica in oggetto esclusivamente con rifiuti a matrice terrosa originariamente identificati con i CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02, nonché con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10, è esclusa la ricerca del parametro COD dal test di cessione integrato CL35; per i rifiuti contraddistinti dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10, per le considerazioni sopra espresse, è esclusa anche la ricerca del parametro DOC dal test di cessione integrato CL35;

ritenuto doveroso ribadire che, come prescritto fin già dall'AIA rilasciata con propria determinazione n. 36 del 4 febbraio 2015, al fine di realizzare un materiale realmente legato e sul quale non vi siano fenomeni di lisciviazione, il titolare dell'AIA deve effettuare lo studio PCLS al fine di definire le caratteristiche delle miscele ottimali e le percentuali di dosaggio del legante per garantire le seguenti caratteristiche di resistenza del materiale legato finito, tipiche degli aggregati misti granulari legati con cemento:

Requisito	Norma	Simb	Um	Limiti
Caratteristiche di resistenza				
Resistenza a compressione a 7 giorni	UNI EN 13286-41	Rc	MPa	> 2,0
Resistenza a trazione indiretta a 7 giorni	UNI EN 13286-42	Rit	MPa	> 0,2

atteso in ogni caso che rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.03.07, al fine di essere utilizzati per la realizzazione dello strato di regolarizzazione, dovranno rispettare i limiti del test di cessione dell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, integrati con i parametri ed i limiti della tabella 5 del D.M. 27 settembre 2010 non ricompresi nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 appena menzionato;

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che, se i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.03.07 non dovessero rispettare le caratteristiche tecniche e/o ambientali sopra menzionate, gli stessi devono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai paragrafi "Rifiuti 3.0" e "Rifiuti 3.1" riportati nell'Allegato 1 alla presente determinazione **rimanendo esclusivamente nell'ambito dei rifiuti legati**, ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati;

atteso che in generale, qualora il materiale non rispondesse alle caratteristiche imposte dal presente provvedimento in funzione della realizzazione dei vari strati, potrà essere rilavorato per ottenere tali requisiti, ovvero sottoposto a nuove analisi, ovvero dovrà essere smaltito/recuperato come rifiuto secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006;

ritenuto doveroso ribadire, come già prescritto nella propria determinazione n. 252 di data 25 maggio 2017, che la Ditta adotti, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo;

vista e fatta salva la polizza fideiussoria n. A20171700203040523 di data 6 aprile 2017 (ns. prot. n. 239766 di data 2 maggio 2017) e la relativa appendice n. 1 emessa dalla società ArgoGlobal SE, con sede in Sliema (Malta), Qui-si-sana seafront, Caledonia Tower, 1, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino all'occorrenza complessiva di Euro 812.200 nell'interesse della Ditta, a garanzia dell'importo totale richiesto a copertura delle spese per la gestione post-operativa della discarica in parola, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

vista la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*" in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva con recupero (operazioni di recupero R13, R12, R10 e R5) di rifiuti non pericolosi, deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista e fatta salva la polizza fideiussoria n. 1701.1005049355 di data 24 febbraio 2017 (ns. prot. n. 239766 di data 2 maggio 2017) emessa dalla società Itas Mutua con sede in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici, 2, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino all'occorrenza di Euro 25.822,84 nell'interesse della Ditta, a copertura dell'esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenute le polizze fideiussorie sopra citate e le relative appendici conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento d'ufficio dell'AIA, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza dei controlli, contenute nell'allegato "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*" alla presente determinazione;

stabilito di riconfermare sotto ogni restante profilo quanto già stabilito dall'AIA e dai successivi aggiornamenti;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda, la parte quarta e la parte quinta;

visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*";

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*" ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante "*Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali*";

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di AIA spetta al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;

d e t e r m i n a

- 1) di aggiornare l'Autorizzazione integrata ambientale relativa alla discarica di rifiuti speciali non pericolosi sita in Castel Ivano (TN), frazione Villa Agnedo, località Campagna, gestita dalla ditta Sar.pa S.r.l., con sede legale in Trento, via Stella, 5/f, rilasciata con propria determinazione n. 36 del 4 febbraio 2015, aggiornata con propria determinazione n. 505 di data 3 ottobre 2016, con propria determinazione n. 252 di data 25 maggio 2017, con propria determinazione n. 431 di data 16 agosto 2017, con propria determinazione n. 174 di data 12 aprile 2018 e con propria determinazione n. 418 di data 25 settembre 2018;

- 2) di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*" alla presente determinazione;
- 3) di stabilire che rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 36 del 4 febbraio 2015, così come modificata con i successivi aggiornamenti;
- 4) di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il titolare dell'Autorizzazione integrata ambientale è tenuto a comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
- 5) di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla:
 - a) polizza fideiussoria n. A20171700203040523 di data 6 aprile 2017 (ns. prot. n. 239766 di data 2 maggio 2017) e relativa appendice n. 1 emessa dalla società ArgoGlobal SE, con sede in Sliema (Malta), Qui-si-sana seafont, Caledonia Tower, 1, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino all'occorrenza complessiva di Euro 812.200 nell'interesse della Ditta, a garanzia dell'importo totale richiesto a copertura delle spese per la gestione post-operativa della discarica in parola;
 - b) polizza fideiussoria n. 1701.1005049355 di data 24 febbraio 2017 (ns. prot. n. 239766 di data 2 maggio 2017) emessa dalla società Itas Mutua con sede in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici, 2, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino all'occorrenza di Euro 25.822,84 nell'interesse della Ditta, a copertura dell'esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;
- 6) di rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale è **valida fino al 4 febbraio 2025**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, come peraltro già comunicato alla Ditta con nota di data 17 settembre 2018 (ns. prot. n. 527529);
- 7) di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 8) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Sar.pa S.r.l. e, per conoscenza, al Comune di Castel Ivano (TN), al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, al Servizio Antincendi e protezione civile, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'APPA;

- 9) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.



FC/om

Allegati:

- Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni;
- planimetria denominata "*Individuazione area di lavorazione (Ex Tavola 7 bis)*" allegata alle integrazioni di data 5 maggio 2017 (ns. prot. n. 252444);
- foto della discarica allegata alla domanda di modifica dell'AIA di data 26 novembre 2018 (ns. prot. n. 708947);
- diagramma relativo alla tracciabilità dei rifiuti presente nell'allegato 11 alla domanda di data 13 gennaio 2017, integrato definitivamente in data 22 maggio 2017 (ns. prot. n. 284639), che deve considerarsi modificato da quanto prescritto nel presente provvedimento.

ALLEGATO 1

Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni

Generali

Il titolare dell'AIA deve effettuare la gestione post-operativa della discarica per 30 anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2035, secondo le modalità indicate in sede di domanda per il rinnovo dell'AIA stessa, con particolare riferimento al Piano di gestione post-operativa.

Copertura della discarica

Il titolare dell'autorizzazione può utilizzare per le operazioni di copertura i seguenti materiali:

- rifiuti non pericolosi da recuperare in loco;
- materie prime, anche ottenute ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (di seguito MP).

Detti materiali prima della loro messa in opera devono essere mantenuti fisicamente separati secondo il novero giuridico di appartenenza e secondo lo strato di chiusura per il quale si intende utilizzarli: inoltre devono essere identificati con idonea segnaletica.

I prodotti e/o materie prime utilizzati per la realizzazione degli strati tecnici devono avere le caratteristiche chimico fisiche idonee a tale scopo. Per ogni lotto di materia prima acquistata dunque deve essere reperita e conservata per 5 anni tutta la documentazione che certifica lo status di prodotto e/o materia prima del materiale utilizzato.

Esclusivamente nel caso della profilatura della scarpata sul lato nord-ovest della discarica, il titolare dell'AIA può utilizzare anche materiale in regime di sottoprodotto ritirato ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.

Ad eccezione delle scarpate nord-ovest, ovest e sud-ovest, la copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati:

- strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura;
- strato drenante con spessore $\geq 0,5$ m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere sottostanti;
- strato minerale compattato dello spessore $\geq 0,5$ m e di conducibilità idraulica $K \leq 10^{-8}$ m/s o di caratteristiche equivalenti: tale strato deve essere realizzato mettendo in opera il tappeto bentonitico con i livelli di permeabilità previsti in relazione tecnica, vale a dire una permeabilità pari a $1,17 \cdot 10^{-11}$ m/s per uno strato di prodotto dello spessore di 6,95 mm. Al di sopra del tappeto bentonitico deve comunque essere depositato uno strato di materiale dello spessore $\geq 0,5$ m in grado garantire la stabilità geotecnica dello strato stesso con caratteristiche tali da non compromettere il geocomposito bentonitico immerso in questo strato. In alternativa a quanto appena descritto, il tappeto bentonitico può essere immerso all'interno dello stesso strato di materiale.
- strato di rottura capillare dello spessore $\geq 0,5$ m realizzato con gli stessi materiali previsti per lo strato drenante;
- strato di regolarizzazione (baulatura) con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti. Essa avrà spessore variabile, in accordo con il progetto esecutivo di chiusura presentato in data 18 marzo 2014 (ns. prot. n. 148831) ad integrazione della domanda di rinnovo, e dovrà garantire la propria stabilità intrinseca, nonché assicurare che non vi siano cedimenti una volta messi in opera gli strati soprastanti. Lo strato di regolarizzazione deve

consentire inoltre di migliorare il deflusso delle acque meteoriche, evitando il ristagno delle stesse sul corpo della discarica.

Il profilo definitivo della discarica deve essere conforme con quanto previsto nel progetto definitivo di copertura presentato in data 18 marzo 2014 (ns. prot. n. 148831) ad integrazione della domanda di rinnovo.

I volumi complessivi previsti per la copertura sono indicati nella tabella 1A sotto riportata.

Tabella 1A: Volumi complessivi degli stati di copertura

Tipologia di impiego	Materiale utilizzato	Volume (m ³)
Strato superficiale di copertura	Rifiuti non pericolosi	37.900 ⁽¹⁾
	Sottoprodotti	
	MP	
Strato drenante	Rifiuti non pericolosi	19.000
	MP	
Strato minerale compattato	Rifiuti non pericolosi	18.000
	MP	
Strato di rottura capillare	Rifiuti non pericolosi	17.500
	MP	
Strato di regolarizzazione	Rifiuti non pericolosi	43.600
	MP	
TOTALE		136.000

(1) nel calcolo dei volumi della copertura superficiale è compreso anche il quantitativo necessario all'aumento dello spessore dello strato già presente sulla rampa nord-ovest, che sarà eseguito attraverso lo spostamento di rifiuti costituiti da terra rimossi dal corpo superficiale di discarica (provenienti esclusivamente sull'area retinata in rosso in planimetria).

Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in "Serbatoi o contenitori di materiale inquinante", e dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg.

Rifiuti

Le attività di recupero di rifiuti devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dal titolare dell'AIA e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni per i rifiuti in ingresso

1) Il titolare dell'AIA è autorizzato ad utilizzare per la copertura della discarica i rifiuti contraddistinti dai codici CER riportati nella seguente tabella:

Tabella 1B: Codici CER dei rifiuti in ingresso in discarica

CER	Descrizione
01.04.12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01.04.07 e 01.04.11
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.05.04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01.05.07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06
01.05.99	rifiuti non specificati altrimenti (limi provenienti dai processi di realizzazione di gallerie e tunnel in generale)
02.04.01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
03.03.09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03.03.10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
10.01.01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)
10.01.02	ceneri leggere di carbone
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10.01.15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coiscenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10.01.14
10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coiscenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10.01.21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20
10.02.01	rifiuti del trattamento delle scorie
10.02.02	scorie non trattate
10.08.09	altre scorie
10.09.03	scorie di fusione
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10.09.10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10.09.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10.10.03	scorie di fusione
10.10.99	rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti di cui al punto 7.5 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998)
10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10.12.99	rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti di cui al punto 7.5 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998)
10.13.04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10.13.14	rifiuti e fanghi di cemento
12.01.17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
16.03.04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16.11.02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16.11.04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16.11.06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17.01.01	cemento
17.01.02	mattoni
17.01.03	mattonelle e ceramiche
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17.05.06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
19.01.12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19.01.14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

CER	Descrizione
19.02.03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19.03.07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.06
19.09.02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13 (limi inerti da processi di depurazione di acque reflue)
19.12.05	vetro
19.12.09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11
19.13.02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01
20.02.02	terra e roccia
20.03.03	residui della pulizia stradale

- 2) il quantitativo massimo di rifiuti gestibili annualmente è pari a 150.000 tonnellate;
- 3) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- 4) il titolare dell'AIA è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- 5) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- 6) qualora necessario ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio alle attività di recupero autorizzate, devono **essere campionati ed analizzati da parte del produttore** applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- 7) il produttore deve definire nel documento relativo alla caratterizzazione di base del rifiuto se il ciclo di lavorazione dal quale lo stesso è stato prodotto ha generato un rifiuto contenente o meno le sostanze di cui all'articolo 6, comma 6, del D.M. 27 settembre 2010;

- 8) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti in ingresso che presentano una concentrazione di inquinanti non conforme ai limiti riportati nell'articolo 6, comma 6, del D.M. 27 settembre 2010 per i seguenti parametri: PCB, diossine, furani e inquinanti organici persistenti; la verifica di tali parametri deve essere eseguita analiticamente soltanto qualora si presuma la presenza degli stessi in riferimento allo specifico processo di produzione del rifiuto o del sito di origine del rifiuto, secondo le indicazioni riportate nella caratterizzazione di base; l'eventuale caratterizzazione analitica deve essere eseguita secondo le norme riportate nel D.M. 27 settembre 2010 stesso;
- 9) i seguenti rifiuti devono entrare presso il sito in oggetto con il test di cessione integrato CL35 già effettuato: 01.05.04, 01.05.07, 01.05.99, 02.04.01, 03.03.09, 03.03.10, 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.15, 10.01.17, 10.01.21, 10.08.09, 10.09.06, 10.09.08, 10.09.10, 10.09.12, 16.03.04, 16.11.02, 16.11.04, 16.11.06, 17.05.06, 19.01.12, 19.01.14, 19.02.03, 19 03 07, 19.09.02, 19.12.09 e 19.12.12;
- 10) il titolare dell'autorizzazione deve verificare se il rifiuto è già stato sottoposto o meno a test di cessione integrato CL35; se il rifiuto è già stato sottoposto a test di cessione integrato CL35 sarà sottoposto alle operazioni descritte nei paragrafi "Rifiuti 2.0", "Rifiuti 2.1", "Rifiuti 3.0", "Rifiuti 3.1" e "Rifiuti 4.0" sotto riportati in funzione dei valori riscontrati; se il rifiuto non è stato ancora sottoposto a test di cessione integrato CL35, come descritto nel paragrafo "Rifiuti 1.0" sotto riportato, verrà sottoposto alle operazioni di messa in riserva come ivi descritto, sottoposto alle analisi del test di cessione integrato CL35 ed in seguito avviato alle operazioni descritte nei paragrafi "Rifiuti 2.0", "Rifiuti 2.1", "Rifiuti 3.0" e "Rifiuti 3.1" sotto riportati; se il rifiuto non è stato ancora sottoposto a test di cessione integrato CL35 ed è ascrivibile alla tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, come descritto nel paragrafo "Rifiuti 1.1" sotto riportato, verrà sottoposto alle operazioni di messa in riserva e di recupero come ivi descritto;
- 11) sui i rifiuti in ingresso contraddistinti dai codici CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02 è esclusa la ricerca del parametro COD nel test di cessione integrato CL35;
- 12) sui i rifiuti in ingresso contraddistinti dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10 è esclusa la ricerca del parametro COD e del parametro DOC nel test di cessione integrato CL35;
- 13) per i rifiuti che superano i limiti di CL5, il titolare dell'autorizzazione deve **verificare preventivamente all'ingresso in discarica che gli stessi soddisfino i requisiti di cui alla prova PCLS**; possono entrare in discarica solamente i rifiuti che soddisfano tale condizione; la verifica preventiva dei requisiti di cui alla prova PCLS non deve essere eseguita per quei rifiuti che possono essere conferiti presso il sito in oggetto senza che gli stessi siano stati preventivamente sottoposti a test di cessione (Rifiuti 1.0 e Rifiuti 1.1);
- 14) i rifiuti in ingresso contraddistinti dal codice CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02, **il cui utilizzo è previsto per la realizzazione dello strato superficiale di copertura della discarica**, devono presentare un contenuto dei contaminanti nei limiti previsti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Il set di parametri minimi da analizzare per la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo in ingresso all'impianto comprende Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto (soltanto in siti ove si presume la

presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali), BTEX e IPA (BTEX e IPA solo nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera); deve essere comunque verificata l'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso. La verifica delle concentrazioni di cui sopra deve essere eseguita in riferimento alla norma UNI 10802, con il campionamento da effettuarsi sul materiale tal quale sulla sostanza secca, senza esclusione della frazione superiore a 2 cm;

- 15) le analisi e le determinazioni previste nel presente paragrafo devono essere:
- effettuate ogni 3.000 m³ se il luogo di produzione/ciclo di produzione è sempre lo stesso; altrimenti deve essere eseguita per ogni diversa partita di rifiuto in ingresso, con lotti massimi comunque di 3.000 m³;
 - corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformità generale del rifiuto analizzato; possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati (a meno delle eccezioni sopra riportate) e tale verifica/analisi è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno 5 anni.

Prescrizioni generali sulla gestione dei rifiuti

- 1) La porzione di discarica ove si intendono effettuare le operazioni di recupero deve essere organizzata secondo le procedure gestionali descritte nella relazione tecnica, così come definita in premessa al presente provvedimento;
- 2) i rifiuti in ingresso devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione degli strati di chiusura della discarica;
- 3) qualora necessario, è possibile utilizzare la materia prima denominata commercialmente "Ecoport 4" per consolidare la superficie a contatto con lo strato di regolarizzazione/baulatura denominato A0/A1, al fine di favorire il transito ed il conferimento dei rifiuti in sicurezza; in tal caso questa materia prima deve occupare i volumi autorizzati per lo strato di regolarizzazione;
- 4) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- 5) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- 6) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali;
- 7) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e recupero e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

- 8) il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento non riutilizzabili per la realizzazione degli strati di copertura della discarica, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, la destinazione finale e le modalità di conferimento.

Prescrizioni per i rifiuti sottoposti a messa in riserva (operazione di recupero R13) con eventuale selezione ed eventuale raggruppamento (operazione di recupero R12)

- 1) Il deposito dei rifiuti (operazione di recupero R13) deve essere effettuato secondo lo schema proposto nella relazione tecnica e di seguito riportato, secondo le disposizioni del presente paragrafo:

Tabella 1C: Possibili CER per la realizzazione dei vari strati

Strato	Rifiuti utilizzabili tal quali o post lavorazione per singoli CER	Rifiuti utilizzabili post lavorazione
E	17.05.04 – 19.08.14 – 19.13.02 – 01.04.13 – 01.04.12 – 19.12.09 – 20.02.02 – 03.03.09 – 03.03.10 (questi ultimi due CER devono essere sottoposti alle operazioni di recupero R12 consistenti nella miscelazione in ragione di massimo il 30% in peso con altri rifiuti a matrice terrosa riconducibili ai CER 17.05.04, 19.12.09 e 19.13.02, al fine di generare rifiuti da codificare con il CER 19.02.03)	19.12.09 e 19.02.03 (solo da rifiuti ottenuti da lavorazioni dei rifiuti aventi i codici CER riportati in questa riga)
D	01.04.12 – 01.04.13 – 01.05.04 – 01.05.07 – 10.02.01 – 10.02.02 – 10.08.09 – 10.09.03 – 10.10.03 – 10.10.99 – 10.11.12 – 10.12.99 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.05.04 – 17.05.08 – 17.09.04 – 19.12.05 – 19.12.09 – 19.12.12 – 19.13.02 – 20.02.02 – 20.03.03 – 19.02.03	19.12.09 – 19.12.12 – 19.02.03
C	01.04.12 – 01.04.13 – 01.05.04 – 01.05.07 – 01.05.99 – 02.04.01 – 10.01.01 – 10.01.02 – 10.01.03 – 10.01.15 – 10.01.21 – 10.02.01 – 10.02.02 – 10.08.09 – 10.09.03 – 10.10.03 – 10.10.99 – 10.11.12 – 10.12.99 – 10.13.04 – 10.13.14 – 12.01.17 – 16.03.04 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.05.04 – 17.05.06 – 17.05.08 – 17.09.04 – 19.02.03 – 19.03.07 – 19.08.14 – 19.09.02 – 19.12.05 – 19.12.09 – 19.12.12 – 19.13.02 – 20.02.02 – 20.03.03 – 03.03.09 – 03.03.10 (questi ultimi due CER devono essere sottoposti alle operazioni di recupero R12 consistenti nella miscelazione in ragione di massimo il 30% in peso con altri rifiuti a matrice terrosa riconducibili ai CER 17.05.04, 19.12.09, 19.13.02, 19.12.12 (sopravaglio costituito da ciottoli prodotti in Sar.pa) e 20.02.02, al fine di generare rifiuti da codificare con il CER 19.02.03)	19.12.09 – 19.12.12 – 19.02.03
B	01.04.12 – 01.04.13 – 01.05.04 – 01.05.07 – 10.02.01 – 10.02.02 – 10.08.09 – 10.09.03 – 10.10.03 – 10.10.99 – 10.11.12 – 10.12.99 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.05.04 – 17.05.08 – 17.09.04 – 19.12.05 – 19.12.09 – 19.12.12 – 19.13.02 – 20.02.02 – 20.03.03 – 19.02.03	19.12.09 – 19.12.12 – 19.02.03
A	01.04.12 – 01.04.13 – 01.05.04 – 01.05.07 – 01.05.99 – 02.04.01 – 10.01.01 – 10.01.02 – 10.01.03 – 10.01.15 – 10.01.21 – 10.02.01 – 10.02.02 – 10.08.09 – 10.09.03 – 10.10.03 – 10.10.99 – 10.11.12 – 10.12.99 – 10.13.04 – 10.13.14 – 12.01.17 – 16.03.04 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.05.04 – 17.05.06 – 17.05.08 – 17.09.04 – 19.02.03 – 19.03.07 – 19.08.14 – 19.09.02 – 19.12.05 – 19.12.09 – 19.12.12 – 19.13.02 – 20.02.02 – 20.03.03 – 03.03.09 – 03.03.10 (questi ultimi due CER devono essere sottoposti alle operazioni di recupero R12 consistenti nella miscelazione in ragione di massimo il 30% in peso con altri rifiuti a matrice terrosa riconducibili ai CER 17.05.04, 19.12.09, 19.13.02, 19.12.12 (sopravaglio costituito da ciottoli prodotti in Sar.pa) e 20.02.02, al fine di generare rifiuti da codificare con il CER 19.02.03)	19.12.09 – 19.12.12 – 19.02.03 – 19.03.07

- 2) i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti i codici CER dei rifiuti ivi stoccati, o, in alternativa, la procedura di cui all'allegato tracciabilità alla quale sarà sottoposto; in ogni caso deve essere riportata l'indicazione dell'attività di recupero in corso; in particolare le operazioni di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti (operazioni di recupero R13 e R12) devono essere effettuate esclusivamente sulla superficie di discarica che non è stata ancora oggetto della realizzazione del pacchetto multistrato autorizzato (operazioni di recupero R5 e R10) anche in maniera dinamica, mediante l'utilizzo di uno o più cartelli segnalatori da porre in corrispondenza della linea di separazione delle due distinte aree;
- 3) ogni gruppo di rifiuti di cui alla tabella 1C deve risultare sempre ben separato da eventuali altri gruppi contemporaneamente presenti nella zona di stoccaggio;
- 4) il tempo di permanenza dei rifiuti non pericolosi dal momento dell'ingresso in discarica al momento dell'effettivo utilizzo in R5 o in R10 deve essere limitato ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- 5) i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di stoccaggio (messa in riserva, raggruppamento) autorizzate con il presente provvedimento nella porzione di discarica non ancora oggetto della realizzazione del pacchetto multistrato autorizzato (operazioni di recupero R5 e R10);
- 6) **le operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13), anche con eventuale raggruppamento (operazione di recupero R12), devono avvenire secondo quanto prescritto nel paragrafo "Prescrizioni per i rifiuti sottoposti a lavorazione (operazione di recupero R12)" relativo alle procedure di gestione dei rifiuti;**
- 7) i rifiuti gestibili con il presente provvedimento la cui concentrazione di inquinanti rilasciati nell'eluato del test di cessione è conforme a CL5 e, nel caso di parametri non espressamente citati nella tabella 5 del D.M. 27 settembre 2010, è conforme a CL3, possono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva direttamente sul corpo di discarica;
- 8) i rifiuti in ingresso la cui concentrazione di inquinanti rilasciati nell'eluato del test di cessione non è conforme a CL5 e, nel caso di parametri non espressamente citati nella tabella 5 del D.M. 27 settembre 2010, non è conforme a CL3, nonché i rifiuti gestiti secondo quanto riportato nell'allegato tracciabilità con la sigla 1.0 (per i quali non è stato eseguito il test di cessione), devono essere stoccati (operazione di recupero R13) su teli di superficie e spessore idoneo; tali rifiuti devono risultare sempre coperti anche a mezzo di teli mobili, fatte salve le operazioni di carico/scarico e le seguenti eccezioni:
 - a) i rifiuti riconducibili alla tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 possono essere stoccati direttamente sul corpo di discarica ma sempre coperti, fatte salve le operazioni di carico/scarico;
 - b) i rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.03.03 possono essere stoccati anche scoperti direttamente sul corpo di discarica;
- 9) lo stoccaggio di rifiuti effettuato in maniera raggruppata (**operazione di recupero R12**) deve essere finalizzato esclusivamente ad una delle successive attività di recupero autorizzate con il presente provvedimento;

- 10) la Ditta deve organizzare gli stoccaggi dei rifiuti in modo tale da essere in grado di individuare e riconoscere immediatamente l'esatta posizione di qualsiasi lotto di rifiuti sottoposti alle operazioni di stoccaggio autorizzate con il presente provvedimento;
- 11) le operazioni di *selezione* devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento: in particolare i rifiuti generati dall'attività di *selezione* devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- 12) il materiale denominato commercialmente "*Ecoport 4*" utilizzato per la realizzazione della pavimentazione impermeabile deve occupare i volumi autorizzati per lo strato di regolarizzazione;
- 13) il capannone mobile può essere utilizzato in alternativa alla copertura dei rifiuti con teli mobili;
- 14) i rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R13 secondo la tabella 1C ed utilizzati per la realizzazione degli strati di chiusura della discarica senza essere preventivamente sottoposti alle operazioni di lavorazione devono mantenere il loro codice CER originario;
- 15) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori delle aree specificamente individuate allo scopo;
- 16) lo stoccaggio dei cumuli dei rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti, al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- 17) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati.

Prescrizioni per i rifiuti sottoposti a lavorazione (operazione di recupero R12) con eventuale selezione

- 1) La lavorazione dei rifiuti (operazione di recupero R12) deve avvenire esclusivamente nella porzione di discarica non ancora oggetto della realizzazione del pacchetto multistrato autorizzato (operazioni di recupero R5 e R10); in particolare le due aree possono essere distinte anche in maniera dinamica, mediante l'utilizzo di uno o più cartelli segnalatori da porre in corrispondenza della linea di separazione delle stesse;
- 2) i rifiuti possono essere sottoposti a *selezione*, frantumazione, omogenizzazione, vagliatura, selezione granulometrica, miscelazione e produzione di materiali legati, al fine di ottenere le caratteristiche fisiche e granulometriche ottimali per l'impiego degli stessi negli strati di chiusura della discarica;
- 3) le operazioni di *selezione* devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento: in particolare i rifiuti generati dall'attività di *selezione* devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente

identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

- 4) i rifiuti devono essere gestiti come riportato nell'allegato tracciabilità e comunque secondo le procedure di seguito descritte:

Rifiuti 1.0

- a) I rifiuti codificati nell'allegato tracciabilità con la sigla 1.0 sono sottoposti alle operazioni di recupero (operazioni R13 e R12) secondo quanto previsto al capitolo 3.1.1 della relazione tecnica. Tali rifiuti sono contraddistinti dai codici CER 01.04.12, 01.04.13, 10.02.01, 10.02.02, 10.10.03, 10.09.03, 10.10.99, 10.11.12, 10.12.99, 10.13.04, 10.13.14, 12.01.17, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.07, 17.01.03, 17.05.04, 17.05.08, 17.09.04, 19.12.05, 19.13.02, 19.08.14, 20.02.02 e 20.03.03, e possono essere conferiti presso il sito in oggetto senza che gli stessi siano stati preventivamente sottoposti a test di cessione. Tali rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (**operazione di recupero R13**) per singoli lotti, in cumuli coperti con teli mobili o all'interno del capannone mobile; **ogni singolo lotto** di rifiuti deve essere analizzato e sottoposto a test di cessione CL35 al fine di determinare i livelli di concentrazione nell'eluato delle sostanze presenti. Una volta noti i risultati del test di cessione, il singolo lotto di rifiuti può essere avviato ad una delle operazioni descritte nel proseguo del presente provvedimento ed individuate nell'allegato tracciabilità con le sigle 2.0, 2.1, 3.0 e 3.1, ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati;

I rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.03.03, costituiti da rifiuti da spazzamento stradale composto dal ghiaino raccolto sulle strade nei mesi successivi all'inverno, possono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva in maniera accorpata, cioè il cumulo sarà composto da diversi lotti di provenienza. Per questi rifiuti non è necessariamente previsto l'obbligo di stoccaggio in cumuli coperti con teli mobili o all'interno del capannone mobile e possono essere stoccati anche direttamente sul corpo di discarica.

Rifiuti 1.1

- b) I rifiuti codificati nell'allegato tracciabilità con la sigla 1.1 sono sottoposti alle operazioni di recupero (operazioni R13 e R12) secondo quanto previsto al capitolo 3.1.2 della relazione tecnica. Tali rifiuti sono ascrivibili a quelli descritti al punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 e sono contraddistinti dai codici CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07 e 17.09.04; come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 non è necessario effettuare il test di cessione a monte dell'operazione di recupero R13 e possono dunque essere sottoposti anche contemporaneamente alle operazioni di messa in riserva in maniera raggruppata (**operazione di recupero R12**). I rifiuti sopra elencati possono essere sottoposti post raggruppamento alle seguenti operazioni di recupero (**operazioni di recupero R12**) in prosecuzione dell'attività di recupero R12 iniziata in fase di raggruppamento; il test di cessione CL35 deve essere svolto solo a valle delle seguenti operazioni meccaniche, come previsto nell'allegato tracciabilità:

- omogenizzazione e/o frantumazione (O-F): da tali operazioni vengono generati rifiuti ai quali deve essere attribuito il codice CER 19.02.03; i rifiuti così ottenuti devono essere sottoposti a test di cessione CL35 e, in funzione dei risultati ottenuti, possono essere utilizzati per:

- se il test di cessione è conforme a CL35 possono essere utilizzati per la realizzazione degli strati individuati in relazione tecnica con le sigle A0, B, C e D (**operazione di recupero R5**) effettuando, ove necessario, la prova PDR;
- se il test di cessione non è conforme a CL35 devono essere avviati alla prova PCLS; se la prova PCLS non dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte), ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati; se la prova PCLS dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati alla produzione di materiali legati utilizzando la quantità di legante idraulico necessaria; i rifiuti così ottenuti, contraddistinti dal codice CER 19.03.07, devono essere utilizzati, se il test di cessione è conforme a CL35, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla A1 (**operazione di recupero R5**); nell'ipotesi in cui i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.03.07 non raggiungano i requisiti di resistenza richiesti o non presentino il test di cessione conforme a CL35, possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità in seguito descritte rimanendo esclusivamente nell'ambito dei rifiuti legati, ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati;
- frantumazione e omogenizzazione (F+V): tali operazioni di recupero possono essere effettuate, se necessario, preventivamente alle attività di recupero di seguito descritte ed individuate come vagliatura ed eventuale omogenizzazione;
- vagliatura ed eventuale omogenizzazione (V): da tali operazioni vengono generati rifiuti ai quali deve essere attribuito il codice CER 19.12.09 per il sottovaglio ed il 19.12.12 per il sopravaglio; il sopravaglio, se non soddisfa i requisiti granulometrici desiderati, può essere reimmesso nel ciclo partendo da F+V; i rifiuti così ottenuti devono essere sottoposti a test di cessione CL35 e, in funzione dei risultati ottenuti, possono essere utilizzati per:
 - 19.12.12 (sopravaglio) se il test di cessione è conforme a CL35, possono essere utilizzati per la realizzazione degli strati individuati in relazione tecnica con le sigle A0, B e D (**operazione di recupero R5**) effettuando, ove necessario, la prova PDR;
 - 19.12.09 (sottovaglio) se il test di cessione è conforme a CL35, possono essere utilizzati per la realizzazione degli strati individuati in relazione tecnica con le sigle A0, B, C e D (**operazione di recupero R5**) effettuando, ove necessario, la prova PDR; in alternativa i rifiuti possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 2.0 e 2.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte);
 - 19.12.12 e 19.12.09 se il test di cessione non è conforme a CL35, devono essere avviati alla prova PCLS, ovvero avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte); se la prova PCLS non dà esito positivo i rifiuti possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte), ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati; se la prova PCLS dà esito positivo i rifiuti possono essere avviati alla produzione di materiali legati utilizzando la quantità di legante idraulico necessaria; i rifiuti così ottenuti, contraddistinti dal codice CER 19.03.07, devono essere utilizzati, se il test di cessione è conforme a CL35, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla A1 (**operazione di recupero R5**); nell'ipotesi in cui i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.03.07 non raggiungano i requisiti di resistenza richiesti o non presentino il test di cessione conforme a CL35, possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità in seguito descritte rimanendo

esclusivamente nell'ambito dei rifiuti legati, ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati.

Rifiuti 2.0

c) I rifiuti codificati nell'allegato tracciabilità con la sigla 2.0 sono sottoposti alle operazioni di recupero (operazioni R13 e R12) secondo quanto previsto al capitolo 3.1.3 della relazione tecnica. Tali rifiuti sono contraddistinti dai codici CER 01.04.12, 01.04.13, 01.05.04, 01.05.07, 01.05.99, 02.04.01, 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.15, 10.01.21, 10.02.01, 10.02.02, 10.08.09, 10.09.03, 10.10.03, 10.10.99, 10.11.12, 10.12.99, 10.13.04, 10.13.14, 12.01.17, 16.03.04, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.04, 17.05.06, 17.05.08, 17.09.04, 19.02.03, 19.03.07, 19.09.02, 19.08.14, 19.12.05, 19.12.09, 19.12.12, 19.13.02, 20.02.02 e 20.03.03; tali rifiuti vengono sottoposti alle operazioni di messa in riserva (**operazione R13**) in maniera anche accorpata, cioè possono essere stoccati nel medesimo cumulo esclusivamente rifiuti con il medesimo codice CER. **Possono essere sottoposti alle operazioni di recupero descritte al presente paragrafo solamente i rifiuti che presentano test di cessione conforme a CL35.** I rifiuti sopra elencati possono essere sottoposti, singolarmente o post *accorpamento*, alle seguenti operazioni di recupero, ovvero essere avviati ad effettuare le operazioni di cui al punto 2.1 dell'allegato tracciabilità:

- singolarmente i rifiuti possono essere **utilizzati direttamente** (R13-UD-R5 e R13-UD-R10) per la realizzazione degli strati individuati in relazione tecnica con le sigle A0, B, C e D (**operazione di recupero R5**) effettuando, ove necessario, la prova PDR, ovvero, se anche conformi ai limiti stabiliti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla E (**operazione di recupero R10**, limitatamente ai rifiuti contraddistinti dai codici CER 17.05.04, 19.08.14, 19.13.02, 01.04.13, 01.04.12, 19.12.09 e 20.02.02);
- singolarmente o post *accorpamento* i rifiuti possono essere sottoposti alle seguenti operazioni di recupero (**operazioni di recupero R12**):
 - omogenizzazione e/o frantumazione (O-F): da tali operazioni devono essere generati rifiuti che manterranno lo stesso codice CER dei rifiuti di partenza; i rifiuti così ottenuti devono essere sottoposti a test di cessione CL35 e, in funzione dei risultati ottenuti, possono essere utilizzati per:
 - se il test di cessione è conforme a CL35, possono essere utilizzati per la realizzazione degli strati individuati in relazione tecnica con le sigle A0, B, C e D (**operazione di recupero R5**) effettuando, ove necessario, la prova PDR, ovvero, se anche conformi ai limiti stabiliti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla E (**operazione di recupero R10**, limitatamente ai rifiuti contraddistinti dai codici CER 17.05.04, 19.08.14, 19.13.02, 01.04.13, 01.04.12, 19.12.09 e 20.02.02);
 - se il test di cessione non è conforme a CL35, devono essere avviati alla prova PCLS; se la prova PCLS non dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte), ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati; se la prova PCLS dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati alla produzione di materiali legati utilizzando la quantità di legante idraulico necessaria; i rifiuti così ottenuti, contraddistinti dal codice CER 19.03.07, devono essere utilizzati, se il test di cessione è conforme a CL35, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla A1

(**operazione di recupero R5**); nell'ipotesi in cui i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.03.07 non raggiungano i requisiti di resistenza richiesti o non presentino il test di cessione conforme a CL35, possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità in seguito descritte rimanendo esclusivamente nell'ambito dei rifiuti legati, ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati;

- frantumazione e omogenizzazione (F+V): tali operazioni di recupero possono essere effettuate, se necessario, preventivamente alle attività di recupero di seguito descritte ed individuate come vagliatura ed eventuale omogenizzazione;
- vagliatura ed eventuale omogenizzazione (V): da tali operazioni vengono generati rifiuti ai quali sarà attribuito il codice CER 19.12.09 per il sottovaglio ed il 19.12.12 per il sopravaglio; il sopravaglio, se non soddisfa i requisiti granulometrici desiderati, può essere reimmesso nel ciclo partendo da F+V; i rifiuti così ottenuti devono essere sottoposti a test di cessione CL35 e, in funzione dei risultati ottenuti, possono essere utilizzati per:
 - 19.12.12 (sopravaglio) se il test di cessione è conforme a CL35, possono essere utilizzati per la realizzazione degli strati individuati in relazione tecnica con le sigle A0, B e D (**operazione di recupero R5**) effettuando, ove necessario, la prova PDR;
 - 19.12.09 (sottovaglio) se il test di cessione è conforme a CL35, possono essere utilizzati per la realizzazione degli strati individuati in relazione tecnica con le sigle A0, B, C e D (**operazione di recupero R5**) effettuando, ove necessario, la prova PDR, ovvero, se anche conformi ai limiti stabiliti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla E (**operazione di recupero R10**, limitatamente ai rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.09 derivanti dalla lavorazione dei rifiuti contraddistinti esclusivamente dai codici CER 17.05.04, 19.08.14, 19.13.02, 01.04.13, 01.04.12, 19.12.09 e 20.02.02); in alternativa i rifiuti potranno essere avviati ad effettuare le operazioni di cui al punto 2.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte), ovvero tornare all'inizio del ciclo 2.0;
 - 19.12.12 e 19.12.09 se il test di cessione non è conforme a CL35, devono essere avviati alla prova PCLS, ovvero avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte); se la prova PCLS non dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte), ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati; se la prova PCLS dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati alla produzione di materiali legati utilizzando la quantità di legante idraulico necessaria; i rifiuti così ottenuti, contraddistinti dal codice CER 19.03.07, devono essere utilizzati, se il test di cessione è conforme a CL35, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla A1 (**operazione di recupero R5**); nell'ipotesi in cui i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.03.07 non raggiungano i requisiti di resistenza richiesti o non presentino il test di cessione conforme a CL35, possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità in seguito descritte rimanendo esclusivamente nell'ambito dei rifiuti legati, ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati.

Rifiuti 2.1

d) I rifiuti codificati nell'allegato tracciabilità con la sigla 2.1 sono sottoposti alle operazioni di recupero (operazioni R13 e R12) secondo quanto previsto al capitolo 3.1.4 della relazione tecnica. Tali rifiuti sono contraddistinti dai codici CER 01.04.12, 01.04.13, 01.05.04, 01.05.07, 01.05.99, 02.04.01, 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.15, 10.01.21, 10.02.01, 10.02.02, 10.08.09, 10.09.03, 10.10.03, 10.10.99, 10.11.12, 10.12.99, 10.13.04, 10.13.14, 12.01.17, 16.03.04, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.04, 17.05.06, 17.05.08, 17.09.04, 19.02.03, 19.09.02, 19.08.14, 19.12.05, 19.12.09, 19.12.12, 19.13.02, 20.02.02, 20.03.03, 03.03.09 e 03.03.10; tali rifiuti vengono sottoposti alle operazioni di messa in riserva in maniera raggruppata (**operazione R12**), cioè possono essere stoccati tutti contemporaneamente nel medesimo cumulo. **Possono essere sottoposti alle operazioni di recupero descritte al presente paragrafo solamente i rifiuti che presentano test di cessione conforme a CL35.** I rifiuti sopra elencati possono essere sottoposti post *raggruppamento* alle seguenti operazioni di recupero (**operazioni di recupero R12**) in prosecuzione dell'attività di recupero R12 iniziata in fase di raggruppamento:

- omogenizzazione e/o frantumazione (O-F), intesa come miscelazione: da tali operazioni devono essere generati rifiuti ai quali sarà attribuito il codice CER 19.02.03; i rifiuti così ottenuti devono essere sottoposti a test di cessione CL35 e, in funzione dei risultati ottenuti, possono essere utilizzati per:
 - se il test di cessione è conforme a CL35, possono essere utilizzati per la realizzazione degli strati individuati in relazione tecnica con le sigle A0, B, C e D (**operazione di recupero R5**) effettuando, ove necessario, la prova PDR, ovvero, se anche conformi ai limiti stabiliti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla E (**operazione di recupero R10**, limitatamente ai rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.02.03 derivanti dalla lavorazione dei rifiuti contraddistinti esclusivamente dai codici CER 17.05.04, 19.08.14, 19.13.02, 01.04.13, 01.04.12, 19.12.09, 20.02.02, 03.03.09 e 03.03.10); i rifiuti contraddistinti dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10 sottoposti alle operazioni di recupero R12 appena descritte devono presentare preventivamente un eluato conforme al test di cessione CL35 (ad esclusione del parametro COD e del parametro DOC) e non possono superare il 30% in peso rispetto agli altri rifiuti con essi miscelati, i quali possono essere contraddistinti esclusivamente dai codici CER 17.05.04, 19.12.09, 19.13.02, 19.12.12 (sopravaglio costituito da ciottoli prodotti dalla Ditta) e 20.02.02 (19.12.12 e 20.02.02 non nel caso di utilizzo nello strato E85); i rifiuti ottenuti dalle attività di miscelazione appena descritte possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dello strato A0, dello strato C e dello strato E85; nel caso di utilizzo dei rifiuti contraddistinti dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10 in operazioni di recupero R12 volte alla produzione del rifiuto identificato con il codice CER 19.02.03 da utilizzare nello strato E85, i rifiuti stessi – sia prima che dopo la miscelazione – devono inoltre presentare le caratteristiche stabilite al punto 12.1.3, lettera f), dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;
 - se il test di cessione non è conforme a CL35, devono essere avviati alla prova PCLS; se la prova PCLS non dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 (in seguito descritte), ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati; se la prova PCLS dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati alla produzione di materiali legati utilizzando la quantità di legante idraulico necessaria; i rifiuti così ottenuti, contraddistinti dal codice CER 19.03.07, devono essere utilizzati, se il test di cessione è conforme a

CL35, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla A1 (**operazione di recupero R5**); nell'ipotesi in cui i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.03.07 non raggiungano i requisiti di resistenza richiesti o non presentino il test di cessione conforme a CL35, possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità in seguito descritte rimanendo esclusivamente nell'ambito dei rifiuti legati, ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati;

- frantumazione e omogenizzazione (F+V), intesa come miscelazione: tali operazioni di recupero possono essere effettuate, se necessario, preventivamente alle attività di recupero di seguito descritte ed individuate come vagliatura ed eventuale omogenizzazione;
- vagliatura ed eventuale omogenizzazione (V), intesa come miscelazione: da tali operazioni vengono generati rifiuti ai quali sarà attribuito il codice CER 19.12.09 per il sottovaglio ed il 19.12.12 per il sopravaglio; il sopravaglio, se non soddisfa i requisiti granulometrici desiderati, può essere reimmesso nel ciclo partendo da F+V; i rifiuti così ottenuti devono essere sottoposti a test di cessione CL35 e, in funzione dei risultati ottenuti, possono essere utilizzati per:
 - 19.12.12 (sopravaglio) se il test di cessione è conforme a CL35, possono essere utilizzati per la realizzazione degli strati individuati in relazione tecnica con le sigle A0, B e D (**operazione di recupero R5**) effettuando, ove necessario, la prova PDR;
 - 19.12.09 (sottovaglio) se il test di cessione è conforme a CL35, possono essere utilizzati per la realizzazione degli strati individuati in relazione tecnica con le sigle A0, B, C e D (**operazione di recupero R5**) effettuando, ove necessario, la prova PDR, ovvero, se anche conformi ai limiti stabiliti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla E (**operazione di recupero R10**, limitatamente ai rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.09 derivanti dalla lavorazione dei rifiuti contraddistinti esclusivamente dai codici CER 17.05.04, 19.08.14, 19.13.02, 01.04.13, 01.04.12, 19.12.09 e 20.02.02); in alternativa i rifiuti potranno essere avviati ad effettuare le operazioni di cui al punto 2.0 dell'allegato tracciabilità, ovvero tornare all'inizio del ciclo 2.1;
 - 19.12.12 e 19.12.09 se il test di cessione non è conforme a CL35, devono essere avviati alla prova PCLS, ovvero avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte); se la prova PCLS non dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte), ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati; se la prova PCLS dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati alla produzione di materiali legati utilizzando la quantità di legante idraulico necessaria; i rifiuti così ottenuti, contraddistinti dal codice CER 19.03.07, devono essere utilizzati, se il test di cessione è conforme a CL35, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla A1 (**operazione di recupero R5**); nell'ipotesi in cui i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.03.07 non raggiungano i requisiti di resistenza richiesti o non presentino il test di cessione conforme a CL35, non potendo dunque essere impiegato nello strato A1, possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità in seguito descritte rimanendo esclusivamente nell'ambito dei rifiuti legati, ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati.

Rifiuti 3.0

e) I rifiuti codificati nell'allegato tracciabilità con la sigla 3.0 sono sottoposti alle operazioni di recupero (operazioni R13 e R12) secondo quanto previsto al capitolo 3.1.5 della relazione tecnica. Tali rifiuti sono contraddistinti dai codici CER 01.04.12, 01.04.13, 01.05.04, 01.05.07, 01.05.99, 02.04.01, 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.15, 10.01.21, 10.02.01, 10.02.02, 10.08.09, 10.09.03, 10.10.03, 10.10.99, 10.11.12, 10.12.99, 10.13.04, 10.13.14, 12.01.17, 16.03.04, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.04, 17.05.06, 17.05.08, 17.09.04, 19.02.03, 19.03.07, 19.09.02, 19.08.14, 19.12.05, 19.12.09, 19.12.12, 19.13.02, 20.02.02, 20.03.03, 03.03.09, 03.03.10, 10.01.17, 10.09.06, 10.09.08, 10.09.10, 10.09.12, 16.11.02, 16.11.04, 16.11.06, 19.01.12 e 19.01.14; tali rifiuti vengono sottoposti alle operazioni di messa in riserva (**operazione R13**) in maniera anche accorpata, cioè possono essere stoccati nel medesimo cumulo esclusivamente rifiuti con il medesimo codice CER. Sono sottoposti alle operazioni di recupero descritte al presente paragrafo **solamente i rifiuti che presentano test di cessione non conforme a CL35**. I rifiuti sopra elencati possono essere sottoposti post *accorpamento* alle seguenti operazioni di recupero (**operazioni di recupero R12**), ovvero essere avviati, previa prova PCLS, ad effettuare le operazioni di cui al punto 3.1 dell'allegato tracciabilità:

- omogenizzazione e/o frantumazione ed eventuale vagliatura (O-F-V), previa sottoposizione alla prova PCLS, al fine di essere avviati alla produzione di materiali legati utilizzando la quantità di legante idraulico necessaria; i rifiuti così ottenuti (omogenizzazione e/o frantumazione ed eventuale vagliatura – limitatamente al sottovaglio – con legante idraulico), contraddistinti dal codice CER 19.03.07, devono essere utilizzati, se il test di cessione è conforme a CL35, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla A1 (**operazione di recupero R5**); nell'ipotesi in cui i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.03.07 non raggiungano i requisiti di resistenza richiesti o non presentino il test di cessione conforme a CL35, possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui al punto 3.1 dell'allegato tracciabilità, ovvero tornare all'inizio del ciclo 3.0 rimanendo esclusivamente nell'ambito dei rifiuti legati, ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati.

Il sopravaglio prodotto dall'eventuale attività di vagliatura, codificato con il CER 19.12.12, può essere avviato ad effettuare le operazioni di cui al punto 3.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte), ovvero tornare all'inizio del ciclo 3.0.

I rifiuti contraddistinti dai codici CER 03.03.09, 03.03.10, 10.01.17, 10.09.06, 10.09.08, 10.09.10, 10.09.12, 16.11.02, 16.11.04, 16.11.06, 19.01.12 e 19.01.14 possono essere sottoposti, previa prova PCLS, esclusivamente a omogenizzazione e/o frantumazione ed eventuale vagliatura (O-F-V) al fine di essere avviati alla produzione di rifiuti legati contraddistinti dal codice CER 19.03.07, utilizzando la quantità di legante idraulico necessaria, secondo le stesse prescrizioni appena enunciate;

- omogenizzazione e/o frantumazione (O-F): da tali operazioni devono essere generati rifiuti che manterranno lo stesso codice CER dei rifiuti di partenza; i rifiuti così ottenuti devono essere sottoposti a test di cessione CL35 e, in funzione dei risultati ottenuti, possono essere utilizzati per:
 - se il test di cessione è conforme a CL35, possono essere utilizzati per la realizzazione degli strati individuati in relazione tecnica con le sigle A0, B, C e D (**operazione di recupero R5**) effettuando, ove necessario, la prova PDR, ovvero, se anche conformi ai limiti stabiliti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla E (**operazione di recupero R10**, limitatamente ai rifiuti

contraddistinti dai codici CER 17.05.04, 19.08.14, 19.13.02, 01.04.13, 01.04.12, 19.12.09 e 20.02.02);

- se il test di cessione non è conforme a CL35, devono essere avviati alla prova PCLS; se la prova PCLS non dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui al punto 3.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte), ovvero tornare all'inizio del ciclo 3.0, ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati; se la prova PCLS dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati alla produzione di materiali legati utilizzando la quantità di legante idraulico necessaria; i rifiuti così ottenuti, contraddistinti dal codice CER 19.03.07, devono essere utilizzati, se il test di cessione è conforme a CL35, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla A1 (**operazione di recupero R5**); nell'ipotesi in cui i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.03.07 non raggiungano i requisiti di resistenza richiesti o non presentino il test di cessione conforme a CL35, possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità in seguito descritte rimanendo esclusivamente nell'ambito dei rifiuti legati, ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati;
- frantumazione e omogenizzazione (F+V): tali operazioni di recupero possono essere effettuate, se necessario, preventivamente alle attività di recupero di seguito descritte ed individuate come vagliatura ed eventuale omogenizzazione;
- vagliatura ed eventuale omogenizzazione (V): da tali operazioni vengono generati rifiuti ai quali sarà attribuito il codice CER 19.12.09 per il sottovaglio ed il 19.12.12 per il sopravaglio; il sopravaglio, se non soddisfa i requisiti granulometrici desiderati, può essere reimpresso nel ciclo partendo da F+V; i rifiuti così ottenuti devono essere sottoposti a test di cessione CL35 e, in funzione dei risultati ottenuti, possono essere utilizzati per:
 - 19.12.12 (sopravaglio) se il test di cessione è conforme a CL35, possono essere utilizzati per la realizzazione degli strati individuati in relazione tecnica con le sigle A0, B e D (**operazione di recupero R5**), effettuando, ove necessario, la prova PDR;
 - 19.12.09 (sottovaglio) se il test di cessione è conforme a CL35, possono essere utilizzati per la realizzazione degli strati individuati in relazione tecnica con le sigle A0, B, C e D (**operazione di recupero R5**) effettuando, ove necessario, la prova PDR, ovvero, se anche conformi ai limiti stabiliti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla E (**operazione di recupero R10**, limitatamente ai rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.09 derivanti dalla lavorazione dei rifiuti contraddistinti esclusivamente dai codici CER 17.05.04, 19.08.14, 19.13.02, 01.04.13, 01.04.12, 19.12.09 e 20.02.02); in alternativa i rifiuti possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 2.0 e 2.1 dell'allegato tracciabilità;
 - 19.12.12 e 19.12.09 se il test di cessione non è conforme a CL35, devono essere avviati alla prova PCLS, ovvero avviati ad effettuare le operazioni di cui al punto 3.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte), ovvero tornare all'inizio del ciclo 3.0; se la prova PCLS non dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui al punto 3.1 dell'allegato tracciabilità (in seguito descritte), ovvero tornare all'inizio del ciclo 3.0, ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati; se la prova PCLS dà esito positivo, i rifiuti possono essere avviati alla produzione di materiali legati utilizzando la quantità di legante idraulico necessaria; i rifiuti così ottenuti, contraddistinti dal codice CER 19.03.07,

devono essere utilizzati, se il test di cessione è conforme a CL35, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla A1 (**operazione di recupero R5**); nell'ipotesi in cui i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.03.07 non raggiungano i requisiti di resistenza richiesti o non presentino il test di cessione conforme a CL35, possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui ai punti 3.0 e 3.1 dell'allegato tracciabilità in seguito descritte rimanendo esclusivamente nell'ambito dei rifiuti legati, ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati;

Rifiuti 3.1

f) I rifiuti codificati nell'allegato tracciabilità con la sigla 3.1 sono sottoposti alle operazioni di recupero (operazioni R13 e R12) secondo quanto previsto al capitolo 3.1.6 della relazione tecnica. Tali rifiuti sono contraddistinti dai codici CER 01.04.12, 01.04.13, 01.05.04, 01.05.07, 01.05.99, 02.04.01, 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.15, 10.01.21, 10.02.01, 10.02.02, 10.08.09, 10.09.03, 10.10.03, 10.10.99, 10.11.12, 10.12.99, 10.13.04, 10.13.14, 12.01.17, 16.03.04, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.04, 17.05.06, 17.05.08, 17.09.04, 19.02.03, 19.03.07, 19.09.02, 19.08.14, 19.12.05, 19.12.09, 19.12.12, 19.13.02, 20.02.02, 20.03.03, 03.03.09, 03.03.10, 10.01.17, 10.09.06, 10.09.08, 10.09.10, 10.09.12, 16.11.02, 16.11.04, 16.11.06, 19.01.12 e 19.01.14; tali rifiuti vengono sottoposti alle operazioni di messa in riserva in maniera raggruppata (**operazione R12**), cioè possono essere stoccati tutti contemporaneamente nel medesimo cumulo. Sono sottoposti alle operazioni di recupero descritte al presente paragrafo **solamente i rifiuti che presentano test di cessione non conforme a CL35 ed un esito positivo della prova PCLS**. I rifiuti sopra elencati possono essere sottoposti post *raggruppamento* alle seguenti operazioni di recupero (**operazioni di recupero R12**) in prosecuzione dell'attività di recupero R12 iniziata in fase di raggruppamento:

- omogenizzazione e/o frantumazione (O-F), intesa come miscelazione, ed eventuale vagliatura, previa sottoposizione alla prova PCLS, al fine di essere avviati alla produzione di materiali legati utilizzando la quantità di legante idraulico necessaria; i rifiuti così ottenuti (omogenizzazione e/o frantumazione ed eventuale vagliatura – limitatamente al sottovaglio – con legante idraulico), contraddistinti dal codice CER 19.03.07, devono essere utilizzati, se il test di cessione è conforme a CL35, per la realizzazione dello strato individuato in relazione tecnica con la sigla A1 (**operazione di recupero R5**); nell'ipotesi in cui i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.03.07 non raggiungano i requisiti di resistenza richiesti o non presentino il test di cessione conforme a CL35, possono essere avviati ad effettuare le operazioni di cui al punto 3.0 dell'allegato tracciabilità (solo rimanendo nell'ambito dei rifiuti legati), ovvero tornare all'inizio del ciclo 3.1 (solo rimanendo nell'ambito dei rifiuti legati), ovvero avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati. L'eventuale sopravaglio prodotto dall'attività di vagliatura può essere avviato ad effettuare le operazioni di cui al punto 3.0 dell'allegato tracciabilità, ovvero tornare all'inizio del ciclo 3.1, ovvero avviato ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati.

Rifiuti 4.0

g) I rifiuti codificati nell'allegato tracciabilità con la sigla 4.0 sono sottoposti alle operazioni di recupero (operazioni R13) secondo quanto previsto al capitolo 3.1.7 della relazione tecnica, ossia vengono sottoposti alle operazioni di messa in riserva per singolo lotto preso in carico, proveniente dal medesimo produttore e luogo di produzione. Possono essere sottoposti alle

operazioni di recupero descritte nel presente paragrafo i rifiuti conformi che in fase di caratterizzazione analitica hanno restituito valori pari o superiori all'80% del limite, in via precauzionale. Una volta conferiti presso la discarica in questione per essere sottoposti alle attività di recupero autorizzate con il presente provvedimento, tali rifiuti devono essere sottoposti nuovamente agli accertamenti analitici. In base ai riscontri analitici ottenuti, tali rifiuti possono essere sottoposti alle operazioni di recupero dettagliatamente descritte nei paragrafi soprastanti e sotto riassunte:

- Rifiuti R13-UD-R5;
- Rifiuti R13-UD-R10;
- Rifiuti 1.1;
- Rifiuti 2.0;
- Rifiuti 2.1;
- Rifiuti 3.0;
- Rifiuti 3.1;
- avviati ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati.

Eventuali rifiuti che a valle degli accertamenti analitici eseguiti nell'ambito di quanto descritto nel presente paragrafo si rivelano essere rifiuti pericolosi, dopo aver cambiato codice (ad esempio da 17.05.04 diventano 17.05.03*), devono essere avviati nel più breve tempo possibile ad operazioni di recupero/smaltimento presso altri centri autorizzati.

- 5) i rifiuti devono essere recuperati secondo le procedure sopra descritte;
- 6) i rifiuti contraddistinti dai codici CER 10.01.17, 10.09.06, 10.09.08, 10.09.10, 10.09.12, 16.11.02, 16.11.04, 16.11.06, 19.01.12 e 19.01.14 devono essere obbligatoriamente utilizzati per la produzione di materiali legati (operazioni di recupero R12); è vietato dunque utilizzarli tal quali nella realizzazione dello strato di regolarizzazione della discarica;
- 7) i rifiuti che a valle delle operazioni di recupero R12 risultano essere **“materiale legato”**, devono essere codificati con il codice CER 19.03.07 e risultano essere prodotti dal titolare dell'AIA; tali rifiuti devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dello strato di regolarizzazione A1 e devono:
 - a) soddisfare le caratteristiche merceologiche e tecniche stabilite dalle normative di settore; in particolare il materiale legato utilizzato per la realizzazione dello strato di regolarizzazione A1 deve avere le seguenti caratteristiche di resistenza:

REQUISITO	NORMA	SIMB	UM	LIMITI
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA				
Resistenza a compressione a 7 giorni	UNI EN 13286-41	Rc	MPa	>2,0
Resistenza a trazione indiretta a 7 giorni	UNI EN 13286-42	Rit	MPa	> 0,2

Qualora il materiale non rispondesse a tali caratteristiche, può essere rilavorato per ottenere tali requisiti o in alternativa deve essere smaltito/recuperato come rifiuto secondo le procedure del D.Lgs. 152/2006.

Il titolare dell'AIA deve effettuare lo studio PCLS per definire le caratteristiche delle miscele ottimali e le percentuali di dosaggio del legante, anche al fine di garantire le sopra menzionate caratteristiche di resistenza;

- b) rispettare i limiti del test di cessione dell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, integrati con i parametri ed i limiti della tabella 5 del DM 27 settembre 2010 non ricompresi nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 appena menzionato;
- 8) le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste in tale paragrafo devono essere eseguite ogni **3.000 m³**; gli esiti devono essere conservati in copia presso la sede legale della Ditta per almeno 5 anni;
- 9) eventuali rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero R12 devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, e gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dal titolare dell'AIA; tali rifiuti devono essere avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006 in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- 10) i rifiuti non conformi alle prescrizioni contenute nel presente paragrafo e quelli che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo per la realizzazione degli strati di copertura della discarica devono essere allontanati come rifiuti e gestiti secondo le procedure previste dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Prescrizioni per l'utilizzo dei rifiuti per la realizzazione degli strati (operazioni di recupero R5 e R10)

- 1) Nel caso in cui i rifiuti presentino fin da subito caratteristiche idonee per il loro impiego negli strati di chiusura della discarica, gli stessi possono evitare il passaggio in messa in riserva (operazione R13) e possono essere depositati nei pressi dell'area di discarica in cui è in corso la realizzazione della copertura multistrato (nel caso di utilizzo di rifiuti tali attività si identificano con le operazioni di recupero R5 e R10), a condizione che su di essi siano già state effettuate le opportune analisi chimico/fisiche e merceologiche in funzione della tipologia di materiale e della tipologia di strato di chiusura;
- 2) il tempo di permanenza dei rifiuti depositati nei pressi dell'area di discarica in cui è imminente la realizzazione della copertura multistrato deve essere limitato allo strettamente necessario alla messa in opera degli stessi;

Rifiuti R5-dir

- 3) I rifiuti codificati nell'allegato tracciabilità con la sigla R5 diretto, contraddistinti dai codici CER 01.04.12, 01.04.13, 01.05.04, 01.05.07, 01.05.99, 02.04.01, 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.15, 10.01.21, 10.02.01, 10.02.02, 10.08.09, 10.09.03, 10.10.03, 10.10.99, 10.12.99, 10.13.14, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.04, 17.05.06, 17.05.08, 17.09.04, 19.02.03, 19.03.07, 19.09.02, 19.08.14, 19.12.05, 19.12.09, 19.12.12, 19.13.02, 20.02.02, 20.03.03, 10.11.12, 10.13.04 e 12.01.17 possono essere avviati all'operazione di recupero R5 consistente nell'utilizzo diretto negli strati di copertura della discarica, come descritto al capitolo 3.1.8 della relazione tecnica; questo significa che tali rifiuti possono essere utilizzati anche senza essere sottoposti alle preventive operazioni di recupero R12 descritte nel presente

provvedimento. Ogni singolo lotto di rifiuti utilizzati direttamente in R5 negli strati di discarica individuati con le sigle A0, B, C e D deve soddisfare il test di cessione CL35, e soddisfare, ove necessario, la prova PDR.

Rifiuti R10-dir

- 4) I rifiuti codificati nell'allegato tracciabilità con la sigla R10 diretto, contraddistinti dai codici CER 01.04.12, 01.04.13, 17.05.04, 19.08.14, 19.12.09 e 20.02.02 possono essere avviati all'operazione di recupero R10 consistente nell'utilizzo diretto nello strato di copertura della discarica individuato con la sigla E; questo significa che tali rifiuti possono essere utilizzati anche senza essere sottoposti alle preventive operazioni di recupero R12 descritte nel proseguo del presente provvedimento. Ogni singolo lotto di rifiuti utilizzati direttamente in R10 deve soddisfare il test di cessione CL35 e deve essere conforme ai limiti stabiliti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, oltre ad avere le caratteristiche tecniche richieste per tale strato.
- 5) se il materiale (rifiuto o sottoprodotto) viene utilizzato per la riprofilatura della scarpata lato nord-ovest le analisi per verificare i limiti di cui alla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 devono essere eseguite **anche** come "sottoprodotto", dunque scartando la frazione superiore ai 2 cm;
- 6) i rifiuti per la realizzazione degli strati di copertura della discarica devono essere i medesimi di quelli riportati alla tabella 1C al presente allegato.

Caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati per la copertura

I singoli strati devono garantire le seguenti caratteristiche tecniche:

Tabella 1D: Caratteristiche tecniche degli strati di copertura della discarica

Sigla	Strato	Spessore	Caratteristiche tecniche
E	Strato superficiale di copertura	<p>≥ 1 m di cui</p> <p>di 85 cm costituito da terreno e limi (anche sottoprodotti) E85</p> <p>15 cm costituito da terreno e limi le cui caratteristiche agronomiche favoriscono la crescita delle specie vegetali (anche sottoprodotti) E15</p>	<p>Deve favorire lo sviluppo delle specie vegetali, fornire una protezione adeguata contro l'erosione e proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche.</p> <p>Il terreno vegetale per la formazione del suolo agrario, reperito da scavi fuori cantiere e finalizzato alla formazione del prato permanente, dovrà avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – profondità: minimo 15 cm; – terra fine ($\Phi < 2 \text{ mm}$) > 50 %; – pH: 6 – 9; – tessitura: argilla < 50%; – sostanza organica: >0,5 % p/p; – drenaggio: adeguato al fine di evitare durante la stagione vegetativa eccessi di umidità, limitanti lo sviluppo della vegetazione.
D	Strato drenante	≥ 0.5 m	Deve garantire l'adeguato drenaggio delle acque meteoriche. Tale strato deve avere le caratteristiche granulometriche stabilite dalla norma UNI EN 933-1 e riportate nella tabella 30 del punto 2.6.1.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011.
C	Strato minerale compattato	≥ 0.5 m	<p>Una volta messo in opera, il tappeto bentonitico deve garantire i livelli di permeabilità previsti in relazione tecnica, vale a dire una permeabilità pari a $1,17 \cdot 10^{-11} \text{ m/s}$ per uno strato di prodotto dello spessore di 6,95 mm.</p> <p>Al di sopra del tappeto bentonitico deve comunque essere depositato uno strato di materiale dello spessore ≥ 0.5 m in grado garantire la stabilità geotecnica dello strato stesso con caratteristiche tali da non compromettere il geocomposito bentonitico immerso in questo strato. In alternativa a quanto appena descritto, il tappeto bentonitico deve essere immerso all'interno dello stesso strato di materiale.</p> <p>I rifiuti/materiali utilizzati per la realizzazione dello strato C devono in ogni caso essere costituiti da frazioni prevalentemente fini, ossia con una granulometria compresa tra 0 e 30 mm con un massimo del 10% in peso di frazioni eccedenti tale granulometria.</p>
B	Strato di rottura capillare	≥ 0.5 m	Deve garantire il drenaggio del gas. Tale strato deve avere le caratteristiche granulometriche stabilite dalla norma UNI EN 933-1 e riportate nella tabella 30 del punto 2.6.1.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011.
A1	Strato di regolarizzazione	Secondo il progetto presentato	Lo strato di regolarizzazione e di baulatura, posto alla base della copertura multistrato, ha lo scopo di aumentare le pendenze della discarica per favorire il deflusso e l'allontanamento delle acque superficiali. Lo strato è costituito da conglomerato prodotto con leganti idraulici.
A0			Lo strato di regolarizzazione e di baulatura, posto alla base della copertura multistrato, ha lo scopo di aumentare le pendenze della discarica per favorire il deflusso e l'allontanamento delle acque superficiali. Lo strato è costituito da materiale aggregato non legato.

(1) Il titolare dell'AIA deve verificare l'idoneo spessore ad ultimazione di ciascun lotto di 4.000 m^2 tramite la realizzazione di pozzetti esplorativi, con il successivo ripristino del pacchetto di copertura; la verifica avverrà sul fronte di avanzamento della copertura, dove gli strati che la

compongono risultano visibili in sezione. I rilevamenti dovranno essere annotati e tenuti a disposizione per il collaudo finale dell'opera.

Tabella 1E: Caratteristiche ambientali degli strati di copertura della discarica

Strato	Caratteristiche ambientali
Strato superficiale di copertura	<p>I materiali utilizzati devono presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un contenuto dei contaminanti conforme alla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. La verifica delle concentrazioni deve essere eseguita in riferimento alla norma UNI 10802, con il campionamento da effettuarsi sul materiale tal quale sulla sostanza secca, senza esclusione della frazione superiore a 2 cm. Se il materiale viene utilizzato per la riprofilatura della scarpata lato nord-ovest, l'analisi deve essere eseguita anche in regime di "sottoprodotto", ovvero anche scartando la frazione superiore ai 2 cm. Il set di parametri minimi da analizzare per la caratterizzazione chimico-fisica dei materiali comprende Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto (soltanto in siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali), BTEX e IPA (BTEX e IPA solo nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera; deve essere comunque verificata l'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso; nel caso in cui nel corso delle lavorazioni (operazioni di recupero R12) siano utilizzati anche rifiuti contraddistinti dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10, i rifiuti 19.02.03 devono rispettare anche le caratteristiche imposte al punto 12.1.3, lettera f), dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998; - un eluato conforme al test di cessione CL35, escluso il COD sulle matrici terrose riconducibili ai codici CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02 nonché sui rifiuti contraddistinti dai codici CER 19.12.09 e 19.02.03 derivanti esclusivamente dalle lavorazioni ascrivibili alle operazioni di recupero R12 effettuate presso la discarica in oggetto con rifiuti a matrice terrosa contraddistinti dai codici CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02, ed escluso il COD ed il DOC sui rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.02.03 derivanti esclusivamente dalle lavorazioni ascrivibili alle operazioni di recupero R12 effettuate presso la discarica in oggetto con rifiuti contraddistinti dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10 miscelati nella percentuale massima del 30% in peso con i rifiuti a matrice terrosa contraddistinti dai codici CER 17.05.04, 19.13.02 e 19.12.09.
Strato drenante	<p>I materiali utilizzati devono presentare un eluato conforme al test di cessione CL35, escluso il COD sulle matrici terrose riconducibili ai codici CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02 nonché sui rifiuti contraddistinti dai codici CER 19.12.09, 19.12.12 e 19.02.03 derivanti esclusivamente dalle lavorazioni ascrivibili alle operazioni di recupero R12 effettuate presso la discarica in oggetto con rifiuti a matrice terrosa contraddistinti dai codici CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02.</p>
Strato minerale compattato	<p>I materiali utilizzati devono presentare un eluato conforme al test di cessione CL35, escluso il COD sulle matrici terrose riconducibili ai codici CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02, nonché sui rifiuti contraddistinti dai codici CER 19.12.09, 19.12.12 e 19.02.03 derivanti esclusivamente dalle lavorazioni ascrivibili alle operazioni di recupero R12 effettuate presso la discarica in oggetto con rifiuti a matrice terrosa contraddistinti dai codici CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02, ed escluso il COD ed il DOC sui rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.02.03 derivanti esclusivamente dalle lavorazioni ascrivibili alle operazioni di recupero R12 effettuate presso la discarica in oggetto con rifiuti contraddistinti dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10 miscelati nella percentuale massima del 30% in peso con i rifiuti a matrice terrosa contraddistinti dai codici CER 17.05.04, 19.12.09, 19.13.02, 19.12.12 (sopravaglio costituito da ciottoli prodotti dalla Ditta) e 20.02.02.</p>

Strato	Caratteristiche ambientali
Strato di rottura capillare	I materiali utilizzati devono presentare un eluato conforme al test di cessione CL35, escluso il COD sulle matrici terrose riconducibili ai codici CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02 nonché sui rifiuti contraddistinti dai codici CER 19.12.09, 19.12.12 e 19.02.03 derivanti esclusivamente dalle lavorazioni ascrivibili alle operazioni di recupero R12 effettuate presso la discarica in oggetto con rifiuti a matrice terrosa contraddistinti dai codici CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02.
Strato di regolarizzazione	I materiali utilizzati (sia sciolti che legati) devono presentare un eluato conforme al test di cessione CL35 escluso il COD sulle matrici terrose riconducibili ai codici CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02 nonché sui rifiuti contraddistinti dai codici CER 19.12.09, 19.12.12 e 19.02.03 derivanti esclusivamente dalle lavorazioni ascrivibili alle operazioni di recupero R12 effettuate presso la discarica in oggetto con rifiuti a matrice terrosa contraddistinti dai codici CER 17.05.04, 19.13.02 e 20.02.02, ed escluso il COD ed il DOC sui rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.02.03 derivanti esclusivamente dalle lavorazioni ascrivibili alle operazioni di recupero R12 effettuate presso la discarica in oggetto con rifiuti contraddistinti dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10 miscelati nella percentuale massima del 30% in peso con i rifiuti a matrice terrosa contraddistinti dai codici CER 17.05.04, 19.12.09, 19.13.02, 19.12.12 (sopravaglio costituito da ciottoli prodotti dalla Ditta) e 20.02.02.

I materiali utilizzati devono inoltre presentare concentrazioni conformi ai limiti riportati dell'articolo 6, comma 6, del D.M. 27 settembre 2010. La verifica di tali parametri deve essere eseguita analiticamente soltanto qualora si presuma la presenza degli stessi in riferimento allo specifico processo di produzione del rifiuto o del sito di origine del rifiuto, secondo le indicazioni riportate nella caratterizzazione di base; l'eventuale caratterizzazione analitica deve essere eseguita secondo le norme riportate nel D.M. 27 settembre 2010 stesso.

Movimentazione dei rifiuti già presenti nel corpo di discarica e sottoposti all'operazione di smaltimento D1

- a) gli interventi di risagomatura dei versanti devono essere effettuati come previsto in relazione tecnica;
- b) i rifiuti rimossi a seguito degli interventi di risagomatura dei versanti devono essere ricollocati a diretto contatto con il corpo della discarica (compreso eventualmente la parte di ricopertura provvisoria non rimossa), in modo tale che questa attività si configuri come una mera movimentazione di rifiuti all'interno della discarica, mantenendo l'operazione di smaltimento D1;
- c) la Ditta, preventivamente all'inizio delle attività di movimentazione dei rifiuti già presenti nel corpo di discarica deve comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali le seguenti informazioni:
 - la data di inizio dei lavori,
 - la durata presunta dei lavori,
 - l'area interessata dalla rimozione,
 - la quantità stimata in m³ del rifiuto oggetto di spostamento;
 - le coordinate GPS dell'area oggetto di ricollocazione.

Rimozione del terreno utilizzato per la copertura provvisoria

- a) gli interventi di rimozione del terreno utilizzato per la copertura provvisoria devono avvenire così come previsto in relazione tecnica;

- b) tutti i rifiuti costituiti da terreno utilizzato per la copertura provvisoria della discarica e rimossi secondo le indicazioni sopra menzionate devono essere ricollocati a diretto contatto con il corpo della discarica;
- c) i rifiuti costituiti da terra rimossi dal corpo superficiale di discarica possono essere ricollocati anche sulla rampa nord-ovest della discarica; lo spessore complessivo di terreno sopra la rampa nord-ovest non può superare i 50 cm sopra l'attuale piano campagna, come previsto nell'AIA rilasciata con propria determinazione n. 36 del 4 febbraio 2015.

Attività di selezione su eventuali rifiuti che contengono frammenti sporadici di amianto

La procedura da adottare nel caso in cui, successivamente allo scarico del rifiuto, si ravvisasse all'interno di questo la sporadica e limitata presenza di frammenti riconoscibili e riconducibili, per esperienza da parte del personale addetto alla verifica e/o tramite riscontro analitico, a materiali contenenti fibre di amianto, deve essere la seguente:

- a) tempestiva copertura con teli del cumulo di rifiuti nel quale è stata rinvenuta la presenza di elementi che possono contenere amianto (ad esempio eternit, linoleum, ecc...);
- b) verifica analitica volta a determinare la classificazione del rifiuto: laddove il rifiuto risultasse non pericoloso si procede secondo quanto indicato nelle successive lettere c), d) ed e). Qualora invece la presenza di amianto nel rifiuto risultasse superiore ai limiti ammessi dalla normativa (0.1% p/p), l'intera matrice verrà gestita come rifiuto pericoloso e si attiverà un piano di lavoro volto al confinamento della matrice in big bags; di tale operazione dovrà essere data notizia agli enti competenti;
- c) affidamento delle operazioni di rimozione ad una ditta iscritta alla categoria 10 dell'Albo nazionale gestori ambientali, autorizzata cioè alla bonifica dei beni contenenti amianto, la quale dovrà eseguire i lavori previa notifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dovrà inviare il "piano di lavoro rimozione amianto" all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori di rimozione;
- d) ultimati i lavori di rimozione, deve essere accertata l'assenza di amianto nella matrice del rifiuto mediante il prelievo di un campione da sottoporre ad analisi chimica;
- e) a seguito della rimozione degli elementi contenenti amianto, se le analisi restituiranno un valore inferiore ai limiti ammessi, il rifiuto può essere riutilizzato secondo le modalità già autorizzate. Qualora invece la presenza di amianto nel rifiuto risultasse superiore ai limiti ammessi dalla normativa (0.1% p/p), l'intera matrice deve essere gestita come rifiuto pericoloso, secondo quanto già indicato nella precedente lettera b).

Emissioni in atmosfera

Il titolare dell'AIA deve esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di rinnovo dell'AIA, ed a quanto riportato nella tabella 1A.

Tabella 1G: emissioni diffuse.

Reparto	Fonte emissiva	Emissioni	Inquinanti	Sistemi di contenimento e mitigazione
Discarica di rifiuti non pericolosi	D1 Movimentazione materiali	diffuse	Polveri totali	Ugelli irrigatori e nebulizzatori e/o cannoni nebulizzatori Umidificazione vie di transito Pulizia automezzi in uscita Ridotta altezza di scarico del materiale Ridotta velocità dei mezzi
	D2 Stoccaggio			
	D3 Pretrattamenti (miscelazione, frantumazione, vagliatura, ...)			
	D4 e D5 Messa in opera			

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- assicurare la costante umidificazione delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli;
- durante la movimentazione ed il trasporto del materiale polverulento impiegare dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- imporre l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi mediante l'apposizione di idonea segnaletica;
- durante la movimentazione degli inerti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta, assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire;
- i sistemi di bagnatura utilizzati (ugelli irrigatori e nebulizzatori e/o cannoni nebulizzatori) devono essere in ogni caso tali garantire un adeguato e regolare inumidimento delle aree, evitando il più possibile la formazione di pozze d'acqua e di fango;
- mantenere in continua efficienza i sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse.

Suolo e sottosuolo

La Ditta sulla base degli esiti delle verifiche effettuate secondo quanto disposto dall'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto stabilito dal D.M. di data 13 novembre 2014, n. 272, in relazione alla possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo e delle acque di falda, non è tenuta a presentare la relazione di riferimento.

La Ditta deve adottare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Piano di monitoraggio e controllo

La Ditta deve rispettare i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante e sostanziale dell'AIA, così come presentato dalla Ditta in data 23 febbraio 2017 (ns. prot. n. 105937).

La verifica concordata con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prevista dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale.**

Le verifiche saranno di volta in volta concordate dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prevederanno la verifica del rispetto dei contenuti dell'AIA e del PMC.

Prescrizioni generali

- 1) Entro il **28 febbraio di ogni anno (prossima scadenza 28 febbraio 2019)**, il titolare dell'AIA deve trasmettere al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali i seguenti dati, riferiti alla gestione dell'anno precedente, secondo il formato previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2748 del 8 novembre 2002 (Scheda n. 3):

Matrici	Parametri da monitorare	Frequenza
Acque sotterranee	Livello della falda	Semestrale
	pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, potenziale redox, solfati, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, Fe, Mn, Cr ^{VI} , Cr, Cd, Ni	Semestrale
Acque superficiali	pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, ossigeno disciolto, potenziale redox, BOD, COD, K, Na, Mg, Ca, Fe, Mn, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, carbonati, cloruri, solfati	Annuale
Scarico in acqua superficiale delle acque di drenaggio provenienti dallo strato di copertura*	pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, ossigeno disciolto, potenziale redox, BOD, COD, K, Na, Mg, Ca, Fe, Mn, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, carbonati, cloruri, solfati	Semestrale*
Topografia dell'area	Comportamento d'assestamento sul corpo della discarica.	Annuale
Dati meteorologici	Precipitazioni	Giornaliera, sommati ai valori mensili
	Temperatura (min, max, 14 h cet)	Media mensile
	Evaporazione	Giornaliera, sommati ai valori mensili
	Umidità atmosferica (14 h cet)	Media mensile

* A partire dall'attivazione dello scarico.

- 2) sullo scarico nella Roggia comunale delle acque di drenaggio provenienti dallo strato di copertura deve essere predisposto un idoneo punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo.
- 3) I punti di prelievo delle acque sotterranee sono quelli indicati nella planimetria presentata dal titolare dell'AIA in allegato alla documentazione di data 16 gennaio 2014 (ns. prot. n. 23869), tenendo in considerazione la documentazione pervenuta in data 23 novembre 2017 (ns. prot. n. 671270).
- 4) Il punto di prelievo delle acque superficiali è quello identificato con la sigla AS nella Figura 3 del Rapporto istruttorio (allegato 1 alla propria determinazione n. 36 del 4 febbraio 2015).


- 5) Nel caso in cui avvenga un superamento del 75% dei limiti di accettabilità individuati dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le acque sotterranee, il titolare dell'AIA è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune di Castel Ivano (TN); in questo caso devono essere effettuate analisi con cadenza almeno mensile, allo scopo di monitorare un'eventuale contaminazione della falda; le analisi dovranno essere ripetute con cadenza mensile fino al rientro dei valori al di sotto della soglia del 75% dei suddetti limiti di accettabilità; i relativi certificati di analisi devono essere trasmessi entro il 28 febbraio dell'anno successivo al Comune di Castel Ivano (TN), all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, nonché tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 6) Le misure di riduzione dei disturbi e dei rischi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza.
- 7) I mezzi in uscita dalla discarica dovranno essere adeguatamente ripuliti al fine di evitare l'imbrattamento delle strade.
- 8) Qualsiasi variazione nelle modalità di gestione della discarica deve essere preventivamente comunicata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Castel Ivano.

Il titolare dell'AIA, al fine di ridurre le emissioni sonore durante le operazioni di copertura, deve mantenere una ridotta velocità di marcia dei mezzi, bassi giri del motore e ridurre allo stretto indispensabile l'uso dei segnalatori acustici, eccetto quelli relativi ai dispositivi di sicurezza (operazione di retro marcia, operazione di scarico, ecc...).

Comune
S. P. di



Provincia Autonoma
di Trento

**CHIEDI IL RILASCIO IMMEDIATO DELLA DISCARICA DI
RIFIUTI NON PERICOLOSI SIA IN CASO DI EMERGENZA SIA
COMUNE DI VILLA AGRICO (TN)**


Indirizzo e via di destinazione (S. P. 716 del gennaio 2017)

Comune: _____ Prov. Autonoma: _____

Settore: _____

Data: _____

Progetto
R.C.P. società
di ingegneria e architettura
via S. Giovanni 10
38100 Trento




Legenda

Completamento arginature e chiusure della dorsale di lavori
completamenti

Area destinata rifilare per la sezione di messa in
riserva (R1) in locazione (R17) nonché di
realizzare prima e seconda prova secondo da
utilizzata per la realizzazione del pacchetto
mantenimento di copertura della dorsale

Zona in cui è prevista l'eventuale apertura
della copertura vegetale per la realizzazione di
piani per arginare in circoscrivere l'area del
piano



R5 + R10

R13 + R12


R13/R12 ←	→ RS/R10
-----------	----------

Figura 4



SAR.PA. s.p.a.
 SOCIETÀ PER AZIENDE SPECIALI - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI

Allegato 11 - Diagramma di flusso relativo alla tracciabilità dei rifiuti nell'ambito delle operazioni di recupero volte alla copertura della discarica - revisione del 19 maggio 2017



* Qualora le prove PCLs, condotte sul rifiuto oggetto di produzione di CLS che origina dalla tipologia 6.0, non restituiscano i valori minimi richiesti, si procederà nuovamente ad accertare il valore di concentrazione delle sostanze che ne hanno determinato la gestione secondo le modalità previste per la tipologia 6.0



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 351 DI DATA 27 Giugno 2016**

OGGETTO:

F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. - insediamento di Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110/A.
Aggiornamento autorizzazione integrata ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata con propria determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015 alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. con sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110 (di seguito Ditta), così come modificata con le proprie determinazioni n. 430 di data 25 novembre 2015 e n. 138 di data 21 marzo 2016, per l'esercizio delle attività di stoccaggio conto terzi (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15) ed eventuale pretrattamento costituito da selezione, cernita manuale e/o meccanica, accorpamento, raggruppamento, ricondizionamento, triturazione, pressatura, separazione fisica e miscelazione (operazioni di recupero R13 e R12 e smaltimento D13, D14 e D15) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 40.000 Mg/anno, presso lo stabilimento di Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110/A (denominato "Impianto 1"), ed i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale dell'AIA stessa;

vista la domanda di aggiornamento dell'AIA presentata dalla Ditta in data 29 aprile 2016, ns. prot. n. 224136, così come integrata in data 22 giugno 2016, ns. prot. n. 333400, volta a:

- 1) distinguere, nell'elenco delle prescrizioni relative all'operazione di miscelazione, le operazioni di miscelazione "in deroga" dalle operazioni di miscelazione "non in deroga", alla luce di quanto stabilito dall'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 così come riformulato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- 2) riformulare e chiarire, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 187 e 177 del D.Lgs. 152/2006, la prescrizione stabilita al primo trattino della lettera v) dell'allegato alla determinazione n. 430 di data 25 novembre 2015 in quanto, a parere della Ditta, il rispetto delle due successive prescrizioni stabilite alla lettera v), insieme alla definizione di miscelazione riportata nell'allegato 1 all'AIA del 3 luglio 2015 e alle "specifiche tecniche fornite dalla ditta in sede di istruttoria" sono "sufficienti per garantire che l'operazione di miscelazione sia svolta nel rispetto della norma e dell'ambiente"; inoltre la Ditta afferma che "i rifiuti che verranno sottoposti a miscelazione saranno innanzitutto principalmente pericolosi ed in secondo luogo saranno oggetti/materiali che per caratteristiche chimico/fisiche non possono essere avviati a recupero di materia. Il trattamento dei rifiuti prevede una gerarchia nelle operazioni da eseguire che permette di garantire un corretto impatto ambientale della gestione dei rifiuti nel suo complesso. Le operazioni di miscelazione verranno effettuate al fine di rispondere a specifiche tecniche emesse dagli impianti di destinazione finale garantendo sia la sicurezza per i lavoratori che per l'ambiente esterno" e che pertanto la miscelazione verrà effettuata a valle di attività svolte "primariamente al fine di arricchire il valore dei rifiuti attraverso la selezione (per l'eliminazione di frazioni estranee), cernita (per i rifiuti misti al fine di separare le diverse frazioni), compattazione e triturazione per favorire il trasporto degli stessi";
- 3) chiarire la prescrizione che stabilisce: "i rifiuti con caratteristiche di pericolosità HP7, HP10 ed HP11 potranno essere miscelati solo tra loro e non con rifiuti caratterizzati da altre caratteristiche di pericolosità", dal momento che "molti rifiuti presentano più caratteristiche di pericolo contemporaneamente" e che "a parere della ditta, tale prescrizione è impartita al fine di non aggiungere alle miscele una di queste tre caratteristiche di pericolo per limitare il rischio di dispersione nell'ambiente ai rifiuti che presentano già queste caratteristiche. Quindi

i rifiuti che hanno almeno una di queste caratteristiche di pericolo potranno essere miscelati solo tra loro e non con rifiuti che non hanno alcuna di queste caratteristiche”;

- 4) eliminare la prescrizione relativa alle analisi sugli scarichi dei servizi igienici a valle del trattamento in fossa Imhoff, dal momento che *“tale scarico è simile a qualsiasi altro scarico civile delle abitazioni presenti nella zona e le sue caratteristiche non variano se il dispositivo di trattamento viene regolarmente mantenuto. Si ritiene quindi che per tale scarico non sia significativa una periodicità analitica annuale”;*
- 5) revisione della prescrizione stabilita nell’AIA vigente – ove è riportato che *“non è ammissibile attraverso la miscelazione tra rifiuti la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; pertanto la miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il recupero”* – esclusivamente per quanto riguarda le miscele destinate ad operazioni di recupero energetico (operazione di recupero R1), in analogia a quanto indicato nella D.d.s. 4 marzo 2014, n. 1795 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 14 marzo 2014 – Serie Ordinaria n. 11) ed a quanto prescritto per impianti analoghi da altre regioni e province italiane;

ritenuto di poter condividere le motivazioni di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3) portate a supporto delle richieste di modifica presentate dalla Ditta in riferimento alle operazioni di miscelazione e di poter pertanto procedere alla:

- a) suddivisione delle prescrizioni relative alle miscelazioni *“in deroga”* da quelle generali valide per tutte le tipologie di miscelazione;
- b) modifica di alcune delle prescrizioni stabilite alla lettera v) nell’allegato alla determinazione n. 430 di data 25 novembre 2015 nei seguenti termini:
 - la miscelazione deve essere effettuata nel rispetto dell’art. 177, comma 4, e non deve comportare un aumento dell’impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana;
 - i rifiuti che hanno almeno una delle caratteristiche di pericolosità HP7 (cancerogeno), HP10 (tossico) ed HP11 (mutageno) - oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno almeno una delle caratteristiche di pericolosità HP7, HP10 ed HP11 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;

ritenuto che in ogni caso debba essere fatta salva e intendersi valida indistintamente per tutte le operazioni di miscelazione la seguente definizione già riportata nel paragrafo 2.1.3 dell’Allegato 1 all’AIA del 3 luglio 2015: *“l’attività di miscelazione è l’operazione fisica intenzionale ed elaborata attraverso la quale si ottiene la creazione di un miscuglio nel quale i rifiuti di partenza, messi in contatto intimo tra di loro, diventano indistinguibili e non è più possibile procedere, inversamente, alla loro separazione se non tramite processi industriali spinti. Nella miscelazione non è prevista l’aggiunta di reattivi, leganti idraulici o materiali assorbenti. Nel caso di operazione preliminare al recupero, la miscelazione assumerà il codice R12. Nel caso di operazione preliminare allo smaltimento, la miscelazione assumerà il codice D13”;*

visto che l’art. 17, comma 2, del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.), in riferimento agli scarichi domestici, stabilisce che *“(…) ove non sia possibile per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità il recapito degli scarichi da insediamenti civili in*

pubblica fognatura o nei corpi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito sul suolo e nel sottosuolo, purché previamente assoggettati a uno dei trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1 e in modo da rispettare i limiti di accettabilità ivi previsti, e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli”;

visto che la Ditta è stata autorizzata dapprima con l'autorizzazione del Comune di Rovereto (autorizzazione prot. n. 40594 del 22 ottobre 2013) e poi con l'AIA allo scarico a dispersione previa sedimentazione meccanica in vasca di tipo Imhoff delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;

visto che l'art. 17, comma 1, lettera b), punto 1) del T.U.L.P. stabilisce, nel caso di trattamento costituito da sedimentazione meccanica, i seguenti limiti di accettabilità: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili < ml/l 0,5;

visto che già l'autorizzazione del Comune di Rovereto prevedeva l'osservanza dei suddetti limiti, pur non specificando la cadenza temporale con la quale gli stessi dovevano essere verificati;

visto l'articolo 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il quale stabilisce quanto segue: *“L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione (... omissis...) , nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata (... omissis...)”;*

ritenuto pertanto doveroso in sede di rilascio dell'AIA fissare un termine temporale per la verifica del rispetto dei limiti in parola e l'obbligo della comunicazione preventiva, anche per poter eventualmente effettuare un controllo in contraddittorio;

ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di non poter accogliere la richiesta di cui al suddetto punto 4);

rilevato che, in merito al suddetto punto 5), la D.d.s. 4 marzo 2014, n. 1795, della Regione Lombardia, considerata come un riferimento tecnico di indirizzo per le operazioni di miscelazione di rifiuti, riporta testualmente quanto segue (lettera l di pagina 198 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 14 marzo 2014 – Serie Ordinaria n. 11): *“non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell'operazione R10”;*

ritenuto che il recupero energetico non rappresenta tanto un riutilizzo del materiale in quanto tale, ma piuttosto un suo impiego come combustibile con un potere calorifico adeguato per la produzione di energia in idonei impianti autorizzati secondo prescrizioni che le autorità territoriali competenti ritengono adeguate per garantire la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, secondo i principi definiti dagli articoli 177 e 178 del D.Lgs. 152/2006;

considerato pertanto accoglibile la richiesta avanzata dalla Ditta, ritenendo che il rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite dalle autorità territoriali competenti per i suddetti impianti di recupero sia sufficiente a garantire la sicurezza e l'adeguatezza del recupero energetico;

preso atto dalla documentazione presentata che è stato cambiato il legale rappresentante della Ditta e che tale figura è ora rappresentata dalla sig.ra Milena Tait, nata a Mezzolombardo (TN) il 8 novembre 1962 e residente in Nogaredo (TN), via dei Vignai, 15;

sentito per le vie brevi l'Ufficio Valutazioni ambientali di questo Servizio in data 5 maggio 2016, il quale concorda sulla non accoglibilità della richiesta della Ditta di cui al punto 4) sopra riportato e conferma il proprio parere espresso per le vie brevi in data 3 novembre 2015, vale a dire che *“non sono previste operazioni o macchinari nuovi, né tipologie nuove di rifiuti. Le richieste delle ditte sono prettamente operative e non apportano alcun nuovo impatto rispetto a quelli già valutati nella precedente procedura di VIA (VIA-2009-07). Pertanto, al fine della valutazione della sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della lp 19/2013, le richieste delle ditte non si ritengono sostanziali e dunque non necessitano di essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). Le varianti progettuali richieste non risultano sostanziali neanche ai fini della localizzazione dell'impianto nel piano di settore, in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 19, comma 2, del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.”*;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1394 di data 12 giugno 2009, con la quale l'impianto in parola è stato localizzato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P.;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 di data 26 marzo 2010, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto relativo all'impianto in questione;

ritenuto opportuno richiedere alla Ditta un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa trasmesso in data 27 maggio 2015, ns. prot. n. 282120, così come integrato in data 14 ottobre 2015, ns. prot. n. 521884, al fine di aggiornare le schede di miscelazione ivi riportate con le modifiche nel frattempo intervenute e di riportare i riferimenti alle determinazioni di aggiornamento dell'AIA;

visto l'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai combustibili ammessi in impianti di combustione e pertanto esclusi dal regime dei rifiuti, ed in particolare le lettere a, b, c, d, e, della sezione 4 della parte II del medesimo allegato relativa alle *“caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo”*;

visto in particolare che la suddetta lettera d specifica che il materiale vegetale, per poter essere considerato combustibile ammesso, deve essere *“prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti”*;

viste le norme UNI EN 17225:2014 (ex UNI EN 14961:2011), relative alle specifiche e alle modalità di classificazione dei combustibili per uso non industriale le quali stabiliscono che, relativamente al *“legno usato”*, solo quello non trattato chimicamente possa essere classificato come combustibile ammesso ed escludono in ogni caso la possibilità di utilizzo del legno da demolizione;

ritenuto che la Ditta debba attenersi alle prescrizioni di seguito riportate:

- esclusivamente i rifiuti individuati dai CER 030101 e 030105, sia tal quali sia miscelati tra loro, possono essere avviati ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano le operazioni di recupero per la produzione di materia prima combustibile conforme alle specifiche UNI EN 17225:2014 (ex UNI EN 14961:2011);
- i rifiuti individuati dai CER 030101, 030105, 190203, 191212 e 200307, sia tal quali sia miscelati tra loro, possono essere avviati ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano operazioni di recupero per la produzione di materia prima da avviare esclusivamente all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria;

considerato inoltre che con l'AIA rilasciata con propria determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015 sono state autorizzate le operazioni di recupero o smaltimento (selezione, cernita, accorpamento, raggruppamento, triturazione, pressatura, separazione fisica, ricondizionamento, miscelazione) esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla determinazione medesima, indipendentemente dalle definizioni proposte dalla Ditta, in quanto le definizioni ivi riportate sono già state condivise con le autorità di controllo locali, sono state oggetto di una richiesta di parere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituiscono delle linee guida necessarie per rilasciare autorizzazioni alle Ditte omogenee almeno sul territorio provinciale;

vista la fideiussione assicurativa n. 02900100000385 emessa in data 23 novembre 2015 (ns. prot. n. 617626, di data 1 dicembre 2015) dalla società Insurance Company Euroins AD, con sede in Sofia (Bulgaria), corso Christopher Columbus, 43, nell'interesse della Ditta e a favore della Provincia Autonoma di Trento, a copertura delle attività esercitate dalla Ditta nell'impianto, per l'ammontare di € 277.858,08, ripartito come segue:

- € 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15);
- € 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio finalizzate al pretrattamento (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15, D14 e D13) e al recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di recupero R4);
- € 226.212,40 per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio ed eventuale pretrattamento dei rifiuti pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15, D14 e D13), corrispondenti a 1.460 m³ di capacità potenziale di deposito dei rifiuti pericolosi”;

vista la nota di data 10 marzo 2016, ns. prot. n. 125827, così come rettificata con nota di data 10 marzo 2016 (ns. prot. n. 133417, di data 15 marzo 2016), con la quale la Ditta comunica la data del 29 marzo 2016 per la messa in esercizio e la contestuale messa a regime dell'emissione in atmosfera indicata con la sigla ED3, relativa in particolare all'attività di pressatura;

vista la nota di data 29 aprile 2016 (ns. prot. n. 228449, di data 3 maggio 2016) con la quale la Ditta comunica la data del 16 maggio 2016 per la messa in esercizio e la contestuale messa a regime dell'emissione in atmosfera indicata con la sigla ED3, relativa in particolare all'attività di triturazione;

ritenuto pertanto di poter procedere all'aggiornamento dell'AIA vigente, sostituendo l'allegato 2 "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*" allegato all'AIA del 25 novembre 2015 con l'allegato al presente provvedimento e riconfermando sotto ogni restante profilo quanto previsto dall'AIA;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.M. 12 giugno 2002, n. 161;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*";

visto il D.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg., recante "*Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19*";

visto il D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda inerente l'AIA e la parte quarta inerente la gestione dei rifiuti;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture

di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;


considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

determina

1. di aggiornare l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015, così come modificata con le proprie determinazioni n. 430 di data 25 novembre 2015 e n. 138 di data 21 marzo 2016, alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110, per l'esercizio delle attività di **stoccaggio conto terzi** (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15) **ed eventuale pretrattamento** costituito da selezione, cernita manuale e/o meccanica, accorpamento, raggruppamento, ricondizionamento, triturazione, pressatura, separazione fisica e miscelazione (operazioni di recupero R13 e R12 e smaltimento D13, D14 e D15) **esclusivamente come definito al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla propria determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015, indipendentemente dalle definizioni proposte dalla Ditta**, di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 40.000 Mg/anno, presso lo stabilimento di Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110/A, denominato "Impianto 1", sostituendo l'allegato 2 "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*" all'AIA del 25 novembre 2015 con l'Allegato al presente provvedimento;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato ("*Valori limite, frequenza dei controlli e metodiche analitiche di controllo*") alla presente determinazione;
3. di stabilire che rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015, così come modificata con le proprie determinazioni n. 430 di data 25 novembre 2015 e n. 138 di data 21 marzo 2016;
4. di rammentare che l'autorizzazione integrata ambientale è soggetta a riesame, ovvero riesame come rinnovo, nei casi previsti dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006;
5. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
6. di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla fideiussione assicurativa n. 02900100000385 emessa in data 23 novembre 2015 dalla società Insurance Company Euroins AD, con sede in Sofia (Bulgaria), corso Christopher Columbus, 43, a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto della Ditta fino alla concorrenza di € 277.858,08;
7. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione

delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

8. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. e, per conoscenza, al Comune di Rovereto (TN), al Servizio gestione Risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le Risorse idriche e l'energia, al Servizio Antincendi e protezione civile ed all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
9. di avvertire che, a norma del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.



SG-SB/om

Allegato:

- Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni.

ALLEGATO

Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni

Generali

Le operazioni di recupero e smaltimento e la gestione dell' "Impianto 1" (di seguito impianto) devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1394 del 12 giugno 2009, con la quale è stata approvata la localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti dell'area costituita dall'intera p.ed. 502 C.C. Rovereto.

Le operazioni di recupero e smaltimento e la gestione dell'impianto devono avvenire inoltre nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 di data 26 marzo 2010, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare presentato dalla Ditta.

La Ditta deve **trasmettere, entro il 31 dicembre 2016, un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa** pervenuto in data 27 maggio 2015, ns. prot. n. 282120, così come integrato in data 14 ottobre 2015, ns. prot. n. 521884, al fine di aggiornare le schede di miscelazione ivi riportate con le modifiche nel frattempo intervenute e di riportare i riferimenti alle determinazioni di aggiornamento dell'AIA.

Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in "Serbatoi o contenitori di materiale inquinante", e dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg.

Incidenti o imprevisti

In caso di guasto agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il Comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. La documentazione relativa alle conseguenti attività di manutenzione straordinaria deve essere conservata presso lo stabilimento **per almeno cinque anni**.

Emissioni in atmosfera

Emissioni diffuse

Il titolare dell'AIA deve esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione presentata in data 17 marzo 2015, ns. prot. n. 146676, e perfezionata in data 20 maggio 2015, ns. prot. n. 268760, e in data 27 maggio 2015, ns. prot. n. 282120, nonché a quanto riportato nella Tabella 1.

Le emissioni in atmosfera prodotte dalle attività effettuate nell'impianto consistono in tre tipologie di emissioni diffuse, le cui caratteristiche sono descritte in Tabella 1.

Tabella 1: Emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa.

FORTE EMISSIVA	EMISSIONE	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
"Area 1", "Area 2", "Area 4S", "Area 5", "Area 6" e "Area 7" (1.430 m ²) Stoccaggio (1.710 t massimo) e operazioni di recupero/smaltimento su rifiuti solidi (potenzialmente fino a 40.000 t/anno)	ED1	Polveri totali	Cumuli su pavimento impermeabile o container interni al capannone. Pulizia dei pavimenti.
"Area 3" (463 m ²) Stoccaggio (325 t massimo) e operazioni di recupero/smaltimento su rifiuti pericolosi liquidi/fangosi (potenzialmente fino a 40.000 t/anno)	ED2	COV	Container o imballaggi vari interni al capannone. Contentori chiusi ad eccezione delle tempistiche necessarie per effettuare operazioni di travaso/svuotamento.
"Area 7" (70 m ²) Operazioni di pressatura e/o triturazione dei rifiuti (potenzialmente fino a 40.000 t/anno)	ED3	Polveri totali COV	Conferimento dei rifiuti nel trituratore e nella pressa in modalità tali da limitare l'emissione di polveri. Cumuli su pavimento impermeabile o container interni al capannone. Pulizia dei pavimenti.

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli (accesso all'insediamento e viabilità interna) devono essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare il sollevamento di polveri e l'imbrattamento dei mezzi;
- per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc.) deve essere garantita la periodica pulizia (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;

- la viabilità interna e le aree pavimentate devono essere costantemente mantenute in piena efficienza;
- durante la movimentazione ed il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- durante la movimentazione del materiale polverulento, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta, assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire;
- i sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse devono essere sempre mantenuti in continua efficienza;
- le operazioni di *miscelazione* e di *triturazione* di rifiuti a base di composti organici volatili (COV) devono essere effettuate nel più breve tempo tecnicamente possibile al fine di limitare le emissioni diffuse.

Stoccaggio di rifiuti

La ditta è autorizzata all'esercizio dell'attività di messa in riserva (**operazione di recupero R13**) e deposito preliminare (**operazione di smaltimento D15**) dei rifiuti individuati nelle tabelle 4 e 5, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate, **per un totale di 40.000 t/anno** (20.000 t/anno di rifiuti non pericolosi e 20.000 t/anno di rifiuti pericolosi) **ed una capacità istantanea massima di deposito dei rifiuti pericolosi pari a 1.460 m³**.

Lo stoccaggio deve avvenire nell'edificio sito sulla p.ed. 502, sub. 3, C.C. Rovereto e deve essere organizzato come riportato nella planimetria denominata "Tav 02" trasmessa in data 27 aprile 2015, ns. prot. n. 224649 (di seguito *Planimetria*) e secondo lo schema riportato in Tabella 2.

La Ditta è inoltre autorizzata ad effettuare le operazioni di recupero (**operazioni di recupero R12 e R13**) e smaltimento (**operazioni di smaltimento D13, D14 e D15**), **esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015**, secondo lo schema riportato in Tabella 3 e in ogni caso come **specificato nei paragrafi "Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione" e "Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione"**.

Tabella 2: Superfici occupate dai rifiuti e stoccaggio massimo.

Area	Tipologia rifiuti	Superficie (m ²)	Stoccaggio massimo istantaneo (t)	Stoccaggio massimo istantaneo (m ³)
"Area 1-2"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili	350	1.210	1.975
"Area 4S" palabili	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi	550		
"Area 6"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili	240		
"Area 7"	Rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi, liquidi o fangosi	70		
"Area 3"	Rifiuti pericolosi liquidi o fangosi pompabili	463	325	
"Area 4L"	Rifiuti non pericolosi liquidi o fangosi pompabili	16	31	
"Area 5"	Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili	220	485	
Totale		1.909	2.051	1.975

Tabella 3: Operazioni di recupero o smaltimento che la Ditta può effettuare nelle diverse aree individuate in *Planimetria*.

Aree	Tipologia di rifiuto potenzialmente presente				Operazioni possibili nell'area in esame								
	Non pericolosi solidi o fangosi palabili	Non pericolosi liquidi o fangosi pompabili	Pericolosi solidi o fangosi palabili	Pericolosi liquidi o fangosi pompabili	Messa in riserva e selezione R13/D15	Cernita R12/D13	Accorpamento R12/D13	Raggruppamento R12/D13	R12/D13 Triturazione, pressatura	Separazione fisica R12/D13	Ricondizionamento R12/D14	Miscelazione non in deroga R12/D13	Miscelazione in deroga R12/D13
Area 1-2			Si		Si		Si	Si			Si	Si	Si
Area 3				Si	Si		Si	Si		Si	Si	Si	Si
Area 4L		Si			Si		Si	Si		Si	Si	Si	
Area 4S	Si		Si		Si		Si	Si			Si	Si	Si
Area 5	Si				Si	Si	Si					Si	
Area 6	Si		Si		Si		Si	Si			Si	Si	Si
Area 7	Si	Si	Si	Si	Si				Si			Si	Si

Gestione dei rifiuti pericolosi

Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi può essere effettuato nelle zone denominate "Area 1-2", "Area 3", "Area 4S", "Area 6 e "Area 7" secondo quanto riportato nelle tabelle 2 e 3.

Lo stoccaggio dei rifiuti, in base allo stato fisico degli stessi, viene effettuato secondo le seguenti modalità:

- rifiuti allo stato fangoso palabile, solido non pulverulento o solido pulverulento: in fusti, big bags, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile, cumuli;
- rifiuti allo stato fangoso pompabile o liquido: in fusti, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile.

In Tabella 4 sono riportati i codici CER dei rifiuti pericolosi che la Ditta è autorizzata ad accettare in ingresso all'impianto e a sottoporre ad attività di recupero o smaltimento riportate nella Tabella 3, esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015, e in ogni caso come specificato nei paragrafi "Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione" e "Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione".

Tabella 4: Elenco dei rifiuti pericolosi autorizzati.

CER	DESCRIZIONE
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
030104*	Segatura, trucioli, residui da taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
040216*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
040219*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
050103*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050104*	Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
050105*	Perdite di olio
050106*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050108*	Altri catrami
050601*	Catrami acidi
050603*	Altri catrami
050701*	Rifiuti contenenti mercurio
060101*	Acido solforico ed acido solforoso
060102*	Acido cloridrico
060103*	Acido fluoridrico
060104*	Acido fosforico e fosforoso
060105*	Acido nitrico e acido nitroso
060106*	Altri acidi
060201*	Idrossido di calcio
060203*	Idrossido di ammonio
060204*	Idrossido di sodio e di potassio
060205*	Altre basi
060311*	Sali e soluzioni contenenti cianuri
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060403*	Rifiuti contenenti arsenico
060404*	Rifiuti contenenti mercurio
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060701*	Rifiuti dei processi elettrolitici contenenti amianto
060702*	Carbone attivato dalla produzione di cloro
060802*	Rifiuti contenenti clorosilano
061002*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose
061301*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno e altri biocidi inorganici
061302*	Carbone attivato esaurito (tranne 060702)
061305*	Fuliggine
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
070104*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107*	Fondi e residui di reazione alogenati

CER	DESCRIZIONE
070108*	Altri fondi e residui di reazione
070109*	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti alogenati
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070201*	Soluzioni di lavaggio e acque madri
070203*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070208*	Altri fondi e residui di reazione
070210*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070211*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070214*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
070301*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070303*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307*	Fondi e residui di reazione alogenati
070308*	Altri fondi e residui di reazione
070309*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070311*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070404*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati
070408*	Altri fondi e residui di reazione
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070411*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri
070507*	Fondi e residui di reazione alogenati
070508*	Altri fondi e residui di reazione
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070511*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607*	Fondi e residui di reazione alogenati
070608*	Altri fondi e residui di reazione
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

CER	DESCRIZIONE
070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070708*	Altri fondi e residui di reazione
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070711*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
080111*	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080113*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080314*	Fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080319*	Oli dispersi
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080411*	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080413*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080415*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080417*	Olio di resina
080501*	Isocianati di scarto
090101*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103*	Soluzioni di sviluppo a base solvente
090104*	Soluzioni fissative
090105*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto fissaggio
090106*	Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici
090111*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603
090113*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106
100104*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100109*	Acido solforico
100113*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
100114*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100116*	Ceneri leggere prodotte da coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100211*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento contenenti oli
100213*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100304*	Scorie della produzione primaria
100308*	Scorie saline della produzione secondaria

CER	DESCRIZIONE
100315*	Schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100401*	Scorie della produzione primaria e secondaria
100405*	Altre polveri e particolato
100406*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi
100407*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi
100817*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100905*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100909*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
101009*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
101111*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
101209*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
110105*	Acidi di decapaggio
110106*	Acidi non specificati altrimenti
110107*	Basi di decapaggio
110108*	Fanghi di fosfatazione
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110111*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
110115*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110202*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
110205*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
110207*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110301*	Rifiuti contenenti cianuro
110302*	Altri rifiuti
110503*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
110504*	Fondente esaurito
120106*	Oli minerali per macchinari contenenti alogeni (non emulsioni e soluzioni)
120107*	Oli minerali per macchinari non contenenti alogeni (non emulsioni e soluzioni)
120108*	Emulsioni e soluzioni per macchinari contenenti alogeni
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni
120110*	Oli sintetici per macchinari
120112*	Grassi e cere esauriti
120114*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenenti sostanze pericolose
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
120119*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti contenenti sostanza pericolose
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

CER	DESCRIZIONE
130101*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130104*	Emulsioni clorurate
130105*	Emulsioni non clorurate
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130301*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309*	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310*	Altri oli isolanti e termoconduttori
130501*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
130502*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503*	Fanghi da collettori
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130508*	Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
130701*	Olio combustibile e carburante diesel
130703*	Altri carburanti (comprese le miscele)
130801*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
130802*	Altre emulsioni
140602*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140603*	Altri solventi e miscele solventi
140604*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140605*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160107*	Filtri dell'olio
160108*	Componenti contenenti mercurio
160109*	Componenti contenenti PCB
160110*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	Pastiglie per freni contenenti amianto

CER	DESCRIZIONE
160113*	Liquidi per freni
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse dai 160209
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160212*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti composti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160601*	Batterie al piombo
160602*	Batterie al nichel-cadmio
160603*	Batterie contenenti mercurio
160606*	Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
160708*	Rifiuti contenenti olio
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160806*	Liquidi esauriti usati come catalizzatori
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
160904*	Sostanze ossidanti non specificate altrimenti
161001*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161103*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170301*	Miscela bituminose contenenti catrame di carbone
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410*	Cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone, o di altre sostanze pericolose
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti sostanze pericolose
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto

CER	DESCRIZIONE
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170901*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
170902*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
170903*	Altri rifiuti di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180108*	Medicinali citotossici e citostatici
180110*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
180202*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180205*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180207*	Medicinali citotossici e citostatici
190105*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
190106*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
190107*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi
190110*	Carbone attivo esaurito impiegato per il trattamento dei fumi
190111*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
190113*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
190115*	Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
190117*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
190204*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
190205*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
190211*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
190304*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
190702*	Percolato di discarica, contenenti sostanze pericolose
190806*	Resine di scambio ionico sature od esauste
190810*	Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809
190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
191003*	Fluff - frazione leggera e polveri contenenti sostanze pericolose
191105*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
191206*	Legno contenente sostanze pericolose
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
191301*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
191307*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
200113*	Solventi
200114*	Acidi
200115*	Sostanze alcaline
200117*	Prodotti fotochimici

CER	DESCRIZIONE
200119*	Pesticidi
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200131*	Medicinali citotossici e citostatici
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose

Gestione dei rifiuti non pericolosi

Lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi può essere effettuato nelle zone denominate "Area 4S", "Area 4L", "Area 5", "Area 6" e "Area 7" secondo quanto riportato nelle tabelle 2 e 3.

Lo stoccaggio dei rifiuti, in base allo stato fisico degli stessi, può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- rifiuti allo stato fangoso palabile, solido non pulverulento o solido pulverulento: in fusti, big bags, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile, cumuli;
- rifiuti allo stato fangoso pompabile o liquido: in fusti, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile.

In Tabella 5 sono riportati i codici CER dei rifiuti non pericolosi che la Ditta è autorizzata ad accettare in ingresso all'impianto e a sottoporre ad attività di recupero o smaltimento riportate nella Tabella 3, **esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015**, e in ogni caso come specificato nei paragrafi "Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione" e "Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione".

Tabella 5: Elenco dei rifiuti non pericolosi autorizzati.

CER	DESCRIZIONE
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108
020110	Rifiuti metallici
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
020303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030401

CER	DESCRIZIONE
030299	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
030301	Scarti di corteccia e legno
030305	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
040104	Liquido di concia contenente cromo
040105	Liquido di concia non contenente cromo
040106	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040217	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216
040220	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
050117	Bitumi
060316	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
060902	Scorie fosforose
070112	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
070212	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
070215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214
070312	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
070412	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
070512	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
080114	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080201	Polveri di scarto di rivestimenti
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
080315	Fanghi da inchiostro, diversi di quelli di cui alla voce 080314
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080412	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi di quelli di cui alla voce 080411
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti liquidi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415

CER	DESCRIZIONE
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100102	Ceneri leggere di carbone
100103	Ceneri leggere di torba e legno non trattato
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie
100202	Scorie non trattate
100210	Scaglie di laminazione
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione
100305	Rifiuti di allumina
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria
100602	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100903	Scorie di fusione
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
100908	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
101003	Scorie di fusione
101010	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009
101012	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
110112	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111
110114	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113
110502	Ceneri di zinco
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	Limatura e trucioli materiali non ferrosi
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
120113	Rifiuti di saldatura
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
120121	Corpi d'utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi in materiali composti
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro

CER	DESCRIZIONE
150109	Imballaggi in materiale tessile
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160103	Pneumatici fuori uso
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	Serbatoi per gas liquido
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160122	Componenti non specificati altrimenti
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)
160605	Altre batterie ed accumulatori
160801	Catalizzatori esauriti cont. oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160803	Catalizzatori esauriti cont. metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
160804	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
161004	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 161105
170102	Mattoni
170201	Legno
170202	Vetro
170203	Plastica
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

CER	DESCRIZIONE
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170902
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
190203	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190904	Carbone attivo esaurito
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
191004	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	Prodotti tessili
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi dai 191211
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200125	Oli e grassi commestibili
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dalle 200121, 200123 e 200135
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	Plastica
200140	Metallo
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
200201	Rifiuti biodegradabili
200301	Rifiuti urbani non differenziati
200303	Rifiuti della pulizia stradale
200307	Rifiuti ingombranti
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione

Nelle tabelle 6 e 7 è riportato l'elenco dei codici CER di rifiuti rispettivamente non pericolosi e pericolosi che possono essere sottoposti all'attività di *pressatura e/o triturazione*. Tutte le operazioni devono essere eseguite seguendo le norme di sicurezza per i lavoratori ed in maniera tale da ridurre eventuali emissioni di polveri. La *triturazione* o la *pressatura* possono essere effettuate **esclusivamente sui rifiuti allo stato solido non polverulento**.

La *triturazione* e la *pressatura* di rifiuti che possono comportare anche la *miscelazione* degli stessi devono essere effettuate secondo quanto riportato nelle tabelle da 8 a 31 e nelle relative prescrizioni.

Tabella 6: Rifiuti non pericolosi che possono essere sottoposti a *pressatura e/o triturazione*, esclusivamente se allo stato solido non polverulento.

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108		X
020110	Rifiuti metallici		X
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione		X
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione		X
030101	Scarti di corteccia e sughero	X	X
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030401		X
030299	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti		X
030301	Scarti di corteccia e legno	X	X
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		X
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		X
040217	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216		X
050117	Bitumi		X
070215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214		X
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111		X
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312		X
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		X
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409		X
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento	X	X
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	X	X
100210	Scaglie di laminazione	X	X
100305	Rifiuti di allumina	X	X
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111		X
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X	X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	X
150102	Imballaggi in plastica	X	X
150103	Imballaggi in legno	X	X
150104	Imballaggi metallici	X	X
150105	Imballaggi in materiali composti	X	X
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X
150107	Imballaggi in vetro	X	X
150109	Imballaggi in materiale tessile	X	X
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	X
160103	Pneumatici fuori uso	X	X
160118	Metalli non ferrosi		X
160119	Plastica	X	X
160120	Vetro	X	X
160122	Componenti non specificati altrimenti		X
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		X
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		X
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	X	X
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	X	X
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508		X
170201	Legno	X	X
170202	Vetro	X	X
170203	Plastica	X	X
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		X
170407	Metalli misti		X
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X	X
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170902		X
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106		X
190203	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia		X
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari		X
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
191004	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003		X
191204	Plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	X
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	Prodotti tessili	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi dai 191211	X	X
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301		X
200101	Carta e cartone	X	X
200102	Vetro	X	X
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127		X
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129		X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dalle 200121, 200123 e 200135	X	X
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X
200139	Plastica	X	X
200140	Metallo	X	X
200301	Rifiuti urbani non differenziati	X	X
200307	Rifiuti ingombranti	X	X
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	X	X

Tabella 7: Rifiuti pericolosi che possono essere sottoposti a *pressatura* e/o *triturazione*, esclusivamente se allo stato solido non polverulento.

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose		X
030104*	Segatura, trucioli, residui da taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose		X
040216*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose		X
050103*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X	X
050108*	Altri catrami		X
050601*	Catrami acidi		X
050603*	Altri catrami		X
050701*	Rifiuti contenenti mercurio		X
060106*	Altri acidi		X
060201*	Idrossido di calcio		X
060203*	Idrossido di ammonio		X
060204*	Idrossido di sodio e di potassio		X
060205*	Altre basi		X
060311*	Sali e soluzioni contenenti cianuri		X
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti		X
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti		X
061002*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
061301*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno e altri biocidi inorganici		X
070107*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070108*	Altri fondi e residui di reazione		X
070109*	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti alogenati	X	X
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
070208*	Altri fondi e residui di reazione		X
070210*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
070214*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose		X
070308*	Altri fondi e residui di reazione		X
070309*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070408*	Altri fondi e residui di reazione		X
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
070507*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070508*	Altri fondi e residui di reazione		X
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		X
070607*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070608*	Altri fondi e residui di reazione		X
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
070708*	Altri fondi e residui di reazione		X
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
080111*	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori		X
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione		X
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
090111*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603	X	X
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
100406*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi		X
101111*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)		X
101209*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		X
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
110301*	Rifiuti contenenti cianuro		X
110302*	Altri rifiuti		X
110503*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
120112*	Grassi e cere esauriti		X
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenenti sostanze pericolose		X
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore		X
130501*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua		X
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X	X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X
160107*	Filtri dell'olio	X	X
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114		X
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti composti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212		X
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose		X
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose		X
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		X
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		X
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone		X
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		X
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		X
170410*	Cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone, o di altre sostanze pericolose	X	X
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	
170903*	Altri rifiuti di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		X
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X
180110*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici		X
180205*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X
190105*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
190204*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X
190211*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
190806*	Resine di scambio ionico sature od esauste		X
191003*	Fluff - frazione leggera e polveri contenenti sostanze pericolose	X	X
191206*	Legno contenente sostanze pericolose		X
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X
200117*	Prodotti fotochimici	X	X
200119*	Pesticidi		X
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		X
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose		X
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123		X
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose		X

Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione

In generale, qualora il codice CER che individua un rifiuto e la relativa descrizione non ne specifichi nel dettaglio la matrice, la *miscelazione* può avvenire soltanto tra rifiuti comunque ricadenti nella descrizione della famiglia di appartenenza (ad esempio, nella miscela "GOMMA E PLASTICA" i rifiuti individuati dal codice CER 170204* "Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose" devono essere costituiti esclusivamente da rifiuti plastici; analogamente nella miscela "RIFIUTI METALLICI" i rifiuti individuati dal codice CER 150110* e 160122 devono essere costituiti esclusivamente da rifiuti metallici).

La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche simili per consentire un unico processo di recupero o smaltimento finale. E' vietata la *miscelazione* di rifiuti con stato fisico diverso.

La miscela in Tabella 8 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido.

Tabella 8: Miscela "TERRE E ROCCE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	Descrizione
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche contenenti sostanze pericolose
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 161101
161103*	Altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche contenenti sostanze pericolose
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da quelli alla voce 161103
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche contenenti sostanze pericolose
161106	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche diversi da quelli alla voce 161105
170503*	Terra e rocce contenenti sostanze pericolose
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
191301*	Rifiuti solidi provenienti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

La miscela in Tabella 9 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido.

Tabella 9: Miscela "CENERI E POLVERI".

RIFIUTO IN INGRESSO	
CER	Descrizione
100101	Ceneri pesanti e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100102	Ceneri leggere di carbone
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100104*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100113*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionanti usati come carburanti
100114*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sost. pericolose
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri da caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114
100116*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi contenenti sost. Pericolose
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie
100202	Scorie non trattate
100207*	Rifiuti solidi provenienti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose
100213*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose (allo stato solido)
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione (allo stato solido)
100304*	Scorie dalla produzione primaria
100305	Rifiuti di alluminia
100308*	Scorie saline della produzione secondaria
100401*	Scorie della produzione primaria e secondaria
100405*	Altri polveri e particolato
100406*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100817*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose (allo stato solido)
100903	Scorie di fusione
100905*	Forme e anime da fonderia non utilizzate contenenti sostanze pericolose
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
100909*	Polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose
101003	Scorie di fusione
101009*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
101010	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009
101209*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose
110302*	Altri rifiuti
110502	Ceneri di zinco
120113	Rifiuti di saldatura
190105*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
190107*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
190111*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
190113*	Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose
190115*	Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
190117*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sost. Pericolose
190304*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati

In riferimento alle miscele indicate nelle tabelle 8 e 9, la Ditta deve attenersi alle prescrizioni di seguito riportate:

1. la *miscelazione* tra rifiuti non pericolosi contraddistinti da diverso codice CER che possono essere avviati a successive operazioni di recupero R5 volte alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ovvero volte alla produzione di materia prima certificabile per i medesimi utilizzi (operazione di recupero R5) può essere effettuata esclusivamente tra i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER nei seguenti due gruppi di *miscelazione*: *miscelazione* tra i CER 161102, 161104, 170504, 170508 e 170904 e *miscelazione* tra i CER 100101, 100115, 100117, 100201, 100202, 100903, 100906, 100908 e 101003;
2. la Ditta deve sottoporre ogni singolo rifiuto di cui al precedente punto 1., **preventivamente alla miscelazione, all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale** secondo il metodo stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; dette analisi devono essere effettuate per lotti di dimensione massima pari a **3.000 m³**;
3. i rifiuti ottenuti dalle operazioni di *miscelazione* definite al precedente punto 1. non possono essere avviati ad operazioni di recupero R10 volte alla realizzazione di rimodellamenti morfologici (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, colmate, ecc...), ovvero volte alla produzione di materia prima certificabile per i medesimi utilizzi (operazione di recupero R5);
4. i rifiuti ottenuti dalle operazioni di *miscelazione* definite al precedente punto 1. devono essere codificati con il codice CER 191209;
5. possono essere avviati a successive operazioni di recupero R5 volte alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ovvero volte alla produzione di materia prima certificabile per i medesimi utilizzi, **solamente i composti ottenuti miscelando rifiuti contraddistinti dai codici CER riportati al precedente punto 1.**

La miscela in Tabella 10 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido. I rifiuti con gli altri codici CER inseriti in questa miscela devono essere rifiuti che non è stato possibile inserire nella filiera del recupero di materia per le loro condizioni fisico-chimiche (ad esempio cavi in cui il filamento metallico è presente in quantità trascurabili e pertanto non recuperabili) e dunque devono essere indirizzate allo smaltimento o recupero energetico.

Tabella 10: Miscela "GOMMA E PLASTICA".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	Descrizione
160119	Plastica
160122	Componenti non specificate altrimenti
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose
170410*	Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o altre sost. pericolose
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
191204	Plastica e gomma

La miscela in Tabella 11 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido.

Tabella 11: Miscela “RIFIUTI METALLICI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	Descrizione
120120*	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
150104	Imballaggi metallici
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
160112	Pastiglie per freni diverse da quelli di cui alla voce 160111
160122	Componenti non specificate altrimenti
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
170409*	Rifiuti metallici contenenti sostanze pericolose

La miscela in Tabella 12 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche simili per consentire un unico processo di recupero o smaltimento. La Ditta deve inoltre attenersi alle prescrizioni di seguito riportate:

1. **esclusivamente i rifiuti individuati dai CER 030101 e 030105, sia tal quali sia miscelati tra loro**, possono essere avviati ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano le operazioni di recupero per la **produzione di materia prima combustibile** conforme alle specifiche UNI EN 17225:2014;
2. i rifiuti individuati dai CER 030101, 030105, 190203, 191212 e 200307, sia tal quali sia miscelati tra loro, possono essere avviati ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano operazioni di recupero per la produzione di materia prima da avviare esclusivamente all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria.

Tabella 12: Miscela “LEGNO”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	Descrizione
030101	Scarti di corteccia e sughero
030104*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose
170903*	Altri rifiuti di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
200307	Rifiuti ingombranti

La miscela in Tabella 13 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* può essere effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile o fangoso palabile.

Tabella 13: Miscela "EMULSIONI OLEOSE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	Descrizione
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni
120112*	Grassi e cere esauriti
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
130105*	Emulsioni non clorurate
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130802*	Altre emulsioni
160113*	Liquidi per freni

La miscela in Tabella 14 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* può essere effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile o solido non pulverulento.

Tabella 14: Miscela "SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
070103*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070203*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070303*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307*	Fondi e residui di reazione alogenati
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070507*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070603*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
140602*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140604*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
200113*	Solventi

La miscela in Tabella 15 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato liquido.

Tabella 15: Miscela “SOLVENTI ORGANICI GENERICI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
070104*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304*	Altri solventi organici , soluzioni di lavaggio ed acque madri
070404*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
140603*	Altri solventi e miscele di solventi
200113*	Solventi

La miscela in Tabella 16 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.

Tabella 16: Miscela “VERNICI, PITTURE, INCHIOSTRI, ADESIVI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080112	Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 080111
080113*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080114	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
080314*	Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080315	Fanghi da inchiostro, diversi di quelli di cui alla voce 080314
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080411*	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080412	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi di quelli di cui alla voce 080411
080413*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
080415*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti liquidi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non spec. altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127

La miscela in Tabella 17 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile.

Tabella 17: Miscela "SOLUZIONI DI LAVAGGIO, RESIDUI DI REAZIONE ED ALTRE SOLUZIONI ACQUOSE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070201*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070301*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
090101*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi
090104*	Soluzioni fissative
090105*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
090106*	Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
161001*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
190106*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rif. liquidi acquosi

La miscela in Tabella 18 può essere effettuata tra rifiuti esclusivamente con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.

Tabella 18: Miscela "Monocodice CER di ACIDI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
060101*	Acido solforico ed acido solforoso
060102*	Acido cloridrico
060103*	Acido fluoridrico
060104*	Acido fosforico e fosforoso
060105*	Acido nitrico e acido nitroso
060106*	Altri acidi
100109*	Acido solforico
110105*	Acidi di decapaggio
200114*	Acidi

La miscela in Tabella 19 può essere effettuata tra rifiuti esclusivamente con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.

Tabella 19: Miscela "Monocodice CER di OLII".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	Descrizione
120107*	Oli minerali per macchinari non contenenti alogeni (non emulsioni e soluzioni)
120119*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130701*	Olio combustibile e carburante diesel
160708*	Rifiuti contenenti olio
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125

La miscela in Tabella 20 può essere effettuata tra rifiuti esclusivamente con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.

Tabella 20: Miscela "Monocodice CER di SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

La miscela in Tabella 21 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. E' vietato miscelare rifiuti infettivi o potenzialmente infettivi.

Tabella 21: Miscela "RIFIUTI SANITARI NON POTENZIALMENTE INFETTIVI E MEDICINALI LIQUIDI O FANGOSI POMPABILI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106
180108*	Medicinali citotossici e citostatici
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
200131*	Medicinali citotossici e citostatici
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131

La miscela in Tabella 22 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.

Tabella 22: Miscela "LIQUIDI E FANGOSI POMPABILI ORGANICI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129

La miscela in Tabella 23 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.

Tabella 23: Miscela "SOLIDI E FANGOSI PALABILI ORGANICI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
120112*	Grassi e cere esauriti
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129

La miscela in Tabella 24 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento. E' vietato miscelare rifiuti infettivi o potenzialmente infettivi.

Tabella 24: Miscela "FARMACT".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
180108*	Medicinali citotossici e citostatici
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
180110*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
180207*	Medicinali citotossici e citostatici
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207
200131*	Medicinali citotossici e citostatici
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131

La miscela in Tabella 25 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato solido o fangoso palabile.

Tabella 25: Miscela "RESINE E CARBONI ATTIVI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
060702*	Carbone attivato dalla produzione di cloro
061302*	Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
190806*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
190904	Carbone attivo esaurito
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite

La miscela in Tabella 26 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato solido o fangoso palabile.

Tabella 26: Miscela "PULPER E SCARTI DELLA LAVORAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

La miscela in Tabella 27 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato solido.

Tabella 27: Miscela "TONER".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

La miscela in Tabella 28 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.

Tabella 28: Miscela "PRODOTTI INORGANICI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

La miscela in Tabella 29 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato fangoso pompabile, fangoso palabile o solido non pulverulento.

Tabella 29: Miscela "FANGHI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 060502
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
100213*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione
100817*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
110108*	Fanghi di fosfatazione
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
120114*	Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
140605*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
190205*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici diversi da quelli di cui alla voce 190205
190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813

La miscela in Tabella 30 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.

Tabella 30: Miscela “RESIDUI DI REAZIONE FANGOSI POMPABILI, FANGOSI PALABILI O SOLIDI”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
070108*	Altri fondi e residui di reazione
070109*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070208*	Altri fondi e residui di reazione
070210*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070214*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
070308*	Altri fondi e residui di reazione
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070508*	Altri fondi e residui di reazione
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070607*	Fondi e residui di reazione alogenati
070608*	Altri fondi e residui di reazione
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070708*	Altri fondi e residui di reazione
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

La miscela in Tabella 31 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.

Tabella 31: Miscela “CATRAMI E MISCELE BITUMINOSE”.

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	DESCRIZIONE
050108*	Altri catrami
050603*	Altri catrami
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti

La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività di stoccaggio, recupero e smaltimento autorizzate devono avvenire come segue:

- a) nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;
- c) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- d) le operazioni di gestione di rifiuti autorizzate in AIA devono risultare distinte da quelle esercitate in forza dell'iscrizione n. 13/TN al registro delle imprese che esercitano operazioni di recupero in regime semplificato, così come da ultimo modificata con comunicazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 6 luglio 2015, ns. prot. n. 353234;
- e) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, devono essere gestite in conformità alla *Planimetria* e secondo le tabelle sopra riportate;
- f) la classificazione dei rifiuti deve essere **effettuata dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- g) la Ditta è tenuta a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni stabilite dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare la loro effettiva classificazione e appartenenza ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;
- h) qualora necessario ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (per i rifiuti non pericolosi) e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (per i rifiuti pericolosi), nonché secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento;
- i) deve in ogni caso essere garantita la tracciabilità dei rifiuti, anche secondo quanto disposto al punto 16 della parte I in allegato II al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, il quale prevede espressamente un inventario dettagliato dei rifiuti in caso di provenienza da più fonti;

- j) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- k) le aree utilizzate per la messa in riserva/deposito preliminare e le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- l) le aree di conferimento dei rifiuti devono essere adeguatamente pavimentate (fondo impermeabile) e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi; in particolare le acque meteoriche che incidono sui piazzali devono essere sottoposte a dissabbiatura e disoleazione prima di essere avviate agli scarichi a dispersione; eventuali sversamenti accidentali devono essere intercettati dalla griglia a presidio del cancello di ingresso dell'impianto e raccolti nel serbatoio a doppia camera con volume di 2 m³; tale sistema di intercettazione deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
- m) il serbatoio di cui alla lettera l) deve essere dotato di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell'acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza; il serbatoio all'occorrenza deve essere svuotato ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;
- n) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- o) le operazioni autorizzate (D15, D14, D13, R13, R12) devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- p) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), lo stoccaggio dei rifiuti destinati a recupero deve essere limitato ad un periodo inferiore a tre anni e quello dei rifiuti destinati a smaltimento deve essere limitato ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- q) la superficie disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere almeno pari a 1 m² per ogni tonnellata di rifiuto;
- r) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto, l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (D15, D14, D13, R13 o R12) e le caratteristiche di pericolo degli stessi; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- s) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

- t) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- u) la Ditta deve adottare idonee misure di sicurezza al fine evitare scoppi, esplosioni o incendi in fase di *triturazione* o *pressatura*, quali ad esempio un regime di rotazione del tritratore limitato per evitare riscaldamenti sensibili degli organi in movimento, un sensore ad infrarossi per rilevare la temperatura del materiale in lavorazione, degli ugelli nebulizzatori di acqua sulla tramoggia di carico, un impianto di spegnimento incendio a schiuma, ...; non è in ogni caso ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze;
- v) la pressa e il tritratore devono essere bonificati dopo le operazioni di pretrattamento di rifiuti pericolosi, prima di inserire rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi che hanno diverse caratteristiche di pericolosità, al fine di non contaminare i rifiuti che verranno successivamente pretrattati;
- w) le operazioni di *accorpamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER; nel caso in cui l'accorpamento riguardi rifiuti pericolosi, essi devono avere anche le medesime caratteristiche di pericolosità;
- x) le operazioni di *raggruppamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) possono essere effettuate sui rifiuti della medesima tipologia ma individuati da codici CER diversi; nel caso in cui il raggruppamento riguardi rifiuti pericolosi, **essi devono avere le medesime caratteristiche di pericolosità; in ogni caso il carico di rifiuti raggruppati in uscita dall'impianto deve essere accompagnato da tanti FIR/schede SISTRI quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso;**
- y) le attività di rimozione degli imballaggi effettuate ad esempio in fase di *accorpamento*, *raggruppamento* e *ricondizionamento* non devono comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- z) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti, deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi, ad esclusione dei rifiuti autorizzati e destinati ad essere miscelati;
- aa) i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
 - di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
 - di opportuni dispositivi antiriboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- bb) la dislocazione dei contenitori all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;

- cc) la Ditta deve verificare che i volumi dei contenitori stoccati nell' "Area 3" rispettino le condizioni stabilite alle lettere aa) e bb);
- dd) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- ee) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;
- ff) l'eventuale posizionamento dei rifiuti su scaffali deve avvenire distribuendo uniformemente i carichi e nel rispetto delle portate massime ammissibili; le indicazioni circa i carichi massimi ammessi devono essere riportate in posizione ben visibile;
- gg) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- hh) l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- ii) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...); al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- jj) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *accorpamento*, *raggruppamento*, *ricondizionamento*, *pressatura*, *triturazione* e *selezione* (ad esempio gli imballaggi rimossi o i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che quindi costituiscono delle impurezze da eliminare), devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 1912xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- kk) le frazioni generate dall'attività di *cernita manuale* devono essere, di norma, codificate con il CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (es. dal 170904 decadono tanti 170xxx, dal 150106 decadono tanti 1501xx, e così anche con i CER 16 e 20), cioè con lo stesso codice con il quale tale frazione sarebbe stata raccolta qualora già separata in origine; qualora tale codice non sia disponibile, si deve scegliere tra i codici CER 1912xx;
- ll) le frazioni generate dall'attività di *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 1912xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

- mm) i rifiuti di cui alle precedenti lettere kk), ll) e mm), quelli generati dall'attività di *miscelazione*, nonché quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell'impianto devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere ottenuto specifico aggiornamento dell'AIA;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- nn) al termine delle operazioni di *pretrattamento* (paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla determinazione n. 211 di data 3 luglio 2015) deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- oo) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- pp) fintanto che l'impianto in oggetto non sarà iscritto presso il Centro di Coordinamento RAEE, la Ditta non può ricevere rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici provenienti da un centro già iscritto presso il CdC RAEE stesso, in quanto, una volta entrati in questa filiera, il Sistema Collettivo ha l'obbligo di continuare a gestire tali rifiuti presso impianti già iscritti;
- qq) la gestione dei rifiuti contenenti amianto o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- rr) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla vigente normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "*Rifiuti sanitari sterilizzati*" alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione; **è vietata qualsiasi operazione di disimballaggio, triturazione, pressatura, miscelazione e ricondizionamento sui rifiuti sanitari a rischio infettivo;**
- ss) è vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;
- tt) la gestione dell'impianto deve essere condotta con modalità tali da evitare ogni tipo di spandimento, nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- uu) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi ed il sistema di captazione e raccolta delle acque devono essere mantenuti in continua efficienza;
- vv) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

- ww) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- xx) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- yy) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali.

La Ditta può interscambiare, in base alle esigenze gestionali, la posizione dei container e dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati all'interno delle singole aree; è comunque vietato scambiare la posizione di un container o contenitore di rifiuti non pericolosi con uno di rifiuti pericolosi, a meno che non vengano prese le opportune precauzioni relative alla gestione dei rifiuti pericolosi: in tale caso è necessaria una comunicazione preventiva al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali.

Prescrizioni generali relative alle operazioni di miscelazione (sia in deroga che non in deroga)

- a) La *miscelazione* deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 177, comma 4, e non deve comportare un aumento dell'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana;
- b) devono essere rispettati i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- c) la *miscelazione* deve essere effettuata secondo il presupposto di unire rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche analoghe e in modo tale da ottenere la rispondenza a specifiche tecniche richieste dagli impianti di smaltimento/recupero finale;
- d) la *miscelazione* deve essere effettuata esclusivamente tra rifiuti con il medesimo stato fisico (solido con solido o fangoso palabile, liquido con liquido o fangoso pompabile);
- e) la *miscelazione* deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- f) la *miscelazione* deve essere finalizzata a produrre **miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee**;
- g) è vietata la *miscelazione* di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione;
- h) sono escluse le miscele di rifiuti che hanno le caratteristiche di pericolosità HP1, HP2, HP9 ed HP12;
- i) la *miscelazione* deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite: in particolare devono essere registrate su apposito **registro di miscelazione**, con pagine numerate in modo progressivo, le tipologie (codici CER e, per i rifiuti e le sostanze o

- materiali pericolosi, le caratteristiche di pericolosità) e le quantità dei rifiuti miscelati, anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela avviata al successivo trattamento finale; sul registro di *miscelazione* deve essere indicato anche il codice CER attribuito alla miscela risultante ed i riferimenti alle movimentazioni sui registri di carico e scarico (ad esempio allegato B alla D.d.s. 4 marzo 2014, n. 1795, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 14 marzo 2014 – Serie Ordinaria n. 11);
- j) una copia della pagina del registro di *miscelazione* riportante i dati di cui al punto precedente e relativa alla miscela prodotta **deve sempre essere allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI**;
 - k) la singola partita omogenea di rifiuti risultante dalla *miscelazione* deve essere caratterizzata dalla Ditta (comprendendo anche, ove necessario, specifica analisi) prima di essere avviata al relativo impianto di smaltimento o recupero;
 - l) la partita omogenea di rifiuti risultante dalla *miscelazione* non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
 - m) in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, **è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi** ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/2003; in tal senso le singole partite di rifiuti devono possedere, già prima della *miscelazione*, le caratteristiche di ammissibilità alla discarica di destino previste dal D.M. 27 settembre 2010;
 - n) ad esclusione delle miscele destinate all'operazione di recupero R1 (*"utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia"*) in idonei impianti autorizzati, non è ammissibile attraverso la *miscelazione* tra rifiuti la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; pertanto la *miscelazione* di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il recupero;
 - o) il codice CER di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, indicativamente a partire dalla famiglia dei CER 19xxxx, in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti; **se la miscela è costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il CER della miscela deve essere pericoloso**;
 - p) le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero o smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12 se strettamente collegati alle operazioni di smaltimento o recupero definitivo nell'impianto medesimo.

Prescrizioni specifiche relative alle operazioni di miscelazione in deroga

- a) I rifiuti che hanno almeno una delle caratteristiche di pericolosità HP7 (cancerogeno), HP10 (tossico) ed HP11 (mutageno) - oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità -

possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno almeno una delle caratteristiche di pericolosità HP7, HP10 ed HP11 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;

- b) è vietato sottoporre a operazioni di *miscelazione* rifiuti diversi da quelli riportati nelle Tabelle 8÷31 di cui al paragrafo "*Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione*";
- c) le operazioni di *miscelazione* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) devono essere effettuate secondo quanto riportato al paragrafo "*Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione*";
- d) deve sempre essere verificata ed attestata la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di *miscelazione*: in particolare, per le attività di *miscelazione* in deroga, i rifiuti devono essere **preventivamente sottoposti ad una prova di miscelazione** su un campione rappresentativo per verificarne la compatibilità chimico-fisica. L'esito positivo delle verifiche deve essere riportato nel registro di *miscelazione*; dette registrazioni devono essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati.

Scarichi idrici

La Ditta è autorizzata a scaricare a dispersione le acque meteoriche provenienti dai tetti e dai piazzali e quelle reflue domestiche provenienti dai servizi igienici posti nel capannone secondo quanto di seguito riportato.

In riferimento alla "Tav 03" trasmessa in data 17 marzo 2015, ns. prot. n. 146676, e alla Tabella 32, con la presente determinazione vengono autorizzati quattro scarichi a dispersione (indicati con le sigle SF1, SF2, SF3 e SF4). In tali scarichi finali possono confluire gli scarichi parziali delle acque meteoriche dei piazzali (indicati con le sigle M1, M2 e M3), delle acque reflue domestiche (indicato con la sigla AD1) previa sedimentazione meccanica di tipo Imhoff e delle acque meteoriche dei pluviali (indicati con le sigle PL1, PL2, PL3 e PL4).

A presidio dello scarico parziale AD1 deve essere presente un impianto di **sedimentazione meccanica di tipo Imhoff**.

A presidio degli scarichi parziali delle acque meteoriche dei piazzali, vale a dire M1, M2 e M3, devono essere installati dei **dissabbiatori/disoleatori** per trattare le acque di prima pioggia potenzialmente contaminate da oli.

Tabella 32: Tabella riassuntiva relativa agli scarichi idrici.

SIGLA SCARICO FINALE	SIGLA SCARICO PARZIALE	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO A DISPERSIONE
SF1	PL1	Pluviali tetti	---
	AD1	Acque domestiche	Imhoff
SF2	M1	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
SF3	M2	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
	PL2	Pluviali tetti	---
	PL3	Pluviali tetti	---
SF4	M3	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
	PL4	Pluviali tetti	---

Entro il **31 dicembre di ogni anno (prossima scadenza il 31 dicembre 2016)** la Ditta deve provvedere all'effettuazione di autonomi controlli sulle emissioni idriche relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti e con le frequenze stabilite nella Tabella 33; secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo "*Metodi analitici per il controllo delle emissioni*", **dandone comunicazione preventiva** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, ed al Comune territorialmente competente. I relativi certificati di analisi firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, ed al Comune territorialmente competente **entro il successivo 31 gennaio (prossima scadenza il 31 gennaio 2017)**.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve informare **entro le 24 ore successive** al ricevimento dei certificati di analisi (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia

provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente, indicando le presunte cause del superamento e le azioni correttive eventualmente intraprese. All'atto del ripristino delle normali condizioni di esercizio la Ditta deve ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti, secondo le modalità sopra prescritte.

Tabella 33: Limiti alle emissioni e frequenza degli autonomi controlli da effettuare.

Denominazione scarico	Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio
AD1	Materiali grossolani	Assenti	annuale
	Materiali sedimentabili	0,5 ml/l	annuale

La Ditta deve inoltre rispettare le seguenti prescrizioni relativamente allo scarico AD1:

- sullo scarico AD1 deve essere predisposto un idoneo punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo;
- deve essere eseguita periodicamente la manutenzione e la pulizia delle opere; i fanghi che si formano nell'impianto Imhoff devono essere smaltiti, **almeno una volta all'anno**, con l'ausilio di ditte autorizzate, presso gli appositi centri di pretrattamento installati ai depuratori pubblici; è fatto divieto disperdere sul suolo o nel sottosuolo nonché immettere in pubblica fognatura il prodotto di tale manutenzione;
- qualora si rendesse possibile il collegamento della fognatura nera comunale, si deve provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa;
- è vietato stoccare ed effettuare operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti all'esterno del capannone, al fine di evitare il contatto dei rifiuti con le acque meteoriche;
- le tubazioni della rete nera, a monte della sedimentazione meccanica di tipo Imhoff, devono avere normalmente una pendenza compresa tra il 2% e il 3%; per pendenze inferiori deve comunque essere garantita una velocità del refluo di almeno 0,5-0,6 m/sec;
- devono essere osservate le prescrizioni riportate nella relazione idrogeologica del dott. geologo Andrea Parisi depositata al Comune di Rovereto con la domanda di autorizzazione di data 28 agosto 2013;
- i pozzetti delle acque nere devono essere privi di decantazione ed i fondelli devono essere realizzati con materiale idoneo con esclusione del cemento;
- il sistema di sedimentazione meccanica di tipo Imhoff e le opere disperdenti devono essere facilmente ispezionabili; inoltre i pozzetti d'ispezione devono avere dimensioni proporzionali alla profondità al fine di consentire un'agevole ispezione;
- per l'esercizio dei pozzi disperdenti si deve verificare periodicamente che non vi sia accumulo di fanghiglia nel pozzo o intasamento delle pareti dello stesso con interessamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verificano impaludamenti del terreno circostante;
- i pozzi disperdenti delle acque reflue chiarificate devono essere realizzati lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
- nelle immediate vicinanze dei pozzi o delle trincee disperdenti delle acque reflue chiarificate è vietata la coltivazione di alimenti da consumarsi crudi.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni

Per quanto riguarda la metodologia di misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico si applicano i metodi APAT IRSA-CNR o gli Standard Methods for the examination of Water and WasteWater. In alternativa è possibile usare altri metodi riconosciuti a livello nazionale (UNI, UNICHIM), internazionale (EPA, ISO, APHA) o europeo (CEN). Eventuali ulteriori metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. In ogni caso sul certificato di analisi deve essere indicato il metodo adottato.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Rovereto.

Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996 recante "*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*".

Entro il 16 agosto 2016 la Ditta deve effettuare una verifica fonometrica del rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Rovereto; i risultati devono essere **trasmessi entro 30 giorni dalla data di effettuazione** della suddetta verifica al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune di Rovereto.

Piano di monitoraggio e controllo

La Ditta deve rispettare i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante e sostanziale dell'AIA, così come presentato in data 11 giugno 2015, ns. prot. n. 307072.

La verifica concordata con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prevista dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale.**

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell'AIA e del PMC, i seguenti controlli:

Matrice ambientale	Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006
Rifiuti gestiti	Verifica della corretta gestione dei rifiuti, soprattutto relativamente all'attività di <i>miscelazione</i> , con eventuale campionamento per la verifica della corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti da tale attività e del rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente allegato.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 117 DI DATA 21 Febbraio 2019**

OGGETTO:

Ecoopera s.c. – stabilimento di Isera (TN), via Lungadige, 4.
Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con propria determinazione n. 212 di data 6 luglio 2015 alla ditta Monopoli S.r.l., con sede legale in Isera (TN), via Lungadige, 4, per l'esercizio delle attività di stoccaggio con eventuali *accorpamento/travaso* e/o *selezione* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *accorpamento/travaso con disimballaggio* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 11.000 tonnellate/anno, presso lo stabilimento di Isera (TN), via Lungadige, 4, sulle p.f. 11/1, p.ed. 201 e p.ed. 136 in C.C. Isera, ed i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale dell'AIA;

visto l'aggiornamento della sopra citata AIA rilasciato con propria determinazione n. 75 di data 1 febbraio 2016;

vista la domanda pervenuta in data 17 gennaio 2019 (ns. prot. n. 38495, di data 21 gennaio 2019), con la quale la ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, frazione Gardolo, località Sponda Trentina, 18 (di seguito Ditta), chiede la volturazione dell'AIA a proprio nome;

vista la nota di data 23 gennaio 2019 (ns. prot. n. 45361) con la quale il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali comunica l'avvio del procedimento di volturazione dell'AIA;

visto l'atto di fusione rep. n. 72.943 di data 27 dicembre 2018 (registrato a Trento al n. 5 del 2 gennaio 2019), allegato alla suddetta domanda di volturazione, con il quale il notaio dott. Marco Dolzani certifica che a far data dall'1 gennaio 2019 la ditta Monopoli S.r.l. è stata incorporata per fusione dalla Ditta e che *"a seguito della fusione (...) la società incorporante subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata che cessa pertanto di esistere e così in (...) tutte le licenze e autorizzazioni"*;

considerato che con la domanda di volturazione dell'AIA la Ditta chiede anche:

- di inserire i seguenti codici CER che erano già stati autorizzati nella tabella 2/A riportata nell'Allegato 2 alla determinazione n. 212 di data 6 luglio 2015 e che non sono poi stati inseriti, per mero errore materiale, nella tabella 2/A riportata nell'Allegato alla determinazione n. 75 di data 1 febbraio 2016:

CER	Descrizione
07.06.01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.06.04*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.06.08*	Altri fondi e residui di reazione
07.07.01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.07.03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.07.04*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01.15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01.19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01.21*	Residui di vernici o di sverniciatori
08.03.12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

CER	Descrizione
08.03.16*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
08.04.09*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.04.15*	Rifiuti liquidi acquosi
09.01.01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09.01.02*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

- *“di inviare i rifiuti depositati presso lo stabilimento di Isera verso lo stabilimento di Vezzano oppure verso lo stabilimento di Scurelle oppure verso lo stabilimento di Trento, trasferendo quindi gli stessi da un'operazione “R13” a un'ulteriore “R13” o da un'operazione “D15” a un'ulteriore “D15”. Inoltre si prevede di poter effettuare anche il flusso inverso, ovvero di ricevere con operazioni R13 o D15 rifiuti provenienti dallo stoccaggio di Vezzano o da quello di Scurelle o da quello di Trento: questa operazione potrà essere effettuata se anche per i tre impianti succitati sarà concessa un'analogia deroga, a seguito di opportuna richiesta da parte di Ecoopera di variazione dei relativi provvedimenti autorizzatori”*; la richiesta è motivata dal fatto che la Ditta, oltre all'impianto in oggetto, gestisce anche l'impianto di stoccaggio sito in Valledlaghi (TN), via ai Fossadi, 1, l'impianto di stoccaggio sito in Scurelle (TN), località Lagarine, 21, e l'impianto di stoccaggio in Trento, frazione Ravina, via Stella, 11/M, e ha la necessità di ottimizzare i trasporti; a tale scopo la Ditta individua come aree in cui poter effettuare la ripetizione delle operazioni R13 e D15, oltre alle normali attività di stoccaggio dell'impianto in questione, le aree denominate “A2”, “B2”, “C1” e “D1”;

vista la planimetria denominata *“Planimetria generale – Stato di progetto – Modifica stoccaggi rifiuti pericolosi e non pericolosi”* trasmessa in data 28 gennaio 2019 (ns. prot. n. 61937, di data 30 gennaio 2019);

preso atto che la Ditta assicura la tracciabilità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio (R13/D15) sia con l'individuazione di apposite aree, anche se non esclusivamente dedicate a questo scopo, sia mantenendo *“inalterata la confezione originaria del rifiuto”*;

atteso che la Ditta risulta già autorizzata per le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio (R13/D15) sia nell'impianto di Valledlaghi, per i rifiuti provenienti dal centro di Scurelle, sia in quello di Scurelle, per i rifiuti provenienti dal centro di Valledlaghi e dai CRZ (Centri di Raccolta Zonali) di Scurelle e Borgo Valsugana;

ritenuto pertanto di poter autorizzare la ripetizione delle operazioni di stoccaggio (R13/D15) nelle aree individuate dalla Ditta e sui rifiuti provenienti dai centri di stoccaggio di Valledlaghi, di Scurelle e di Trento, in quanto attività funzionale all'ottimizzazione dei carichi dei rifiuti, considerato anche che tutti i centri di stoccaggio sono gestiti dalla stessa Ditta;

ritenuto tuttavia doveroso prescrivere che le suddette attività di ripetizione delle operazioni di stoccaggio (R13/D15) debbano avvenire alle seguenti condizioni:

- deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti;
- i carichi provenienti dai centri di stoccaggio di Valledlaghi, Scurelle e Trento non devono essere frazionati in diverse quote una volta arrivati all'impianto di Isera, ma esclusivamente accorpati con quelli già presenti nell'impianto stesso;

- il carico in uscita dall'impianto di Isera deve essere inviato a un impianto di recupero o di smaltimento finale;

ritenuto per contro che i rifiuti stoccati nell'impianto di Isera non possano essere conferiti ai centri di stoccaggio di Vallelaghi, di Scurelle e di Trento finché la Ditta non presenta le relative domande di aggiornamento delle autorizzazioni vigenti e non ottiene gli aggiornamenti delle stesse;

visto che lo stabilimento risulta suddiviso nelle seguenti aree:

- "Aree A1, A2, A3 e A4" (170 m³): stoccaggio di rifiuti pericolosi liquidi. I rifiuti sono stoccati in fusti, cisternette, serbatoi e altri contenitori mobili; nell'Area "A2" la Ditta può effettuare anche le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio di rifiuti (R13/D15) provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, di Scurelle e di Trento;
- "Aree B1, B2 e B3" (400 m³): stoccaggio di rifiuti pericolosi solidi. I rifiuti sono stoccati in sacchi, fusti, container e altri contenitori mobili; nell'Area "B2" la Ditta può effettuare anche le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio di rifiuti (R13/D15) provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, di Scurelle e di Trento;
- "Aree C1 e C2" (150 m³): stoccaggio di rifiuti non pericolosi liquidi. I rifiuti sono stoccati in fusti, cisternette, serbatoi e altri contenitori mobili; nell'Area "C1" la Ditta può effettuare anche le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio di rifiuti (R13/D15) provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, di Scurelle e di Trento;
- "Aree D1, D2 e D3" (600 m³): stoccaggio di rifiuti non pericolosi solidi. I rifiuti sono stoccati in sacchi, fusti, container e altri contenitori mobili; nell'Area "D1" la Ditta può effettuare anche le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio di rifiuti (R13/D15) provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, di Scurelle e di Trento;

ritenuto doveroso prescrivere che, qualora fossero stoccati contemporaneamente rifiuti liquidi in grado di reagire tra loro (ad esempio acidi e basi), devono essere previsti idonei bacini di contenimento in corrispondenza di ciascuna delle diverse tipologie di rifiuti stoccate; in altre parole, non solo lo stoccaggio deve avvenire in modo che i rifiuti non si mescolino, ma anche i rispettivi bacini di contenimento devono essere separati tra loro, onde evitare che eventuali sversamenti accidentali si mescolino tra loro e diano origine a miscugli non autorizzati e non controllabili;

ritenuto altresì doveroso prescrivere che, in coerenza con quanto autorizzato negli altri impianti gestiti dalla Ditta, sono vietate le operazioni di carico/scarico di rifiuti pulverulenti nelle aree esterne;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 773 del 12 aprile 2002, che inserisce nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti le aree corrispondenti alla p.f. 11/1, alla p.ed. 201 (parte) ed alla p.ed. 136 (parte) in C.C. Isera, di proprietà della ditta Monopoli S.r.l., subordinatamente all'adozione degli accorgimenti tecnici necessari ad impedire che le acque meteoriche raccolte sui piazzali, in particolare nelle aree di deposito dei rifiuti, possano dilavare i residui di processo o di lavorazione;

vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 2/2004 di data 26 gennaio 2004, con la quale si stabiliva la non necessità di sottoposizione alle procedure di valutazione di impatto ambientale delle richieste di modifica dell'autorizzazione che hanno portato al rilascio del provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico della stessa Agenzia di data 28 gennaio 2004, prot. n. 194/2004-U221;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2924 di data 10 dicembre 2004, con la quale vengono inserite le intere pp.ed. 201 e 136 in C.C. Isera nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, facendo salve tutte le prescrizioni contenute nella sopra citata deliberazione n. 773 del 12 aprile 2002 e nella sopra citata determinazione del Direttore dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente n. 2/2004 di data 26 gennaio 2004;

considerato che dal punto di vista urbanistico il sito dell'insediamento, con riferimento allo strumento urbanistico vigente (classificazione PUC del Comprensorio della Vallagarina con riferimento al PRG di Isera), è identificabile come *"area produttiva del settore secondario e area multifunzionale di interesse locale"*;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9"* ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto in particolare l'articolo 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce le soglie per valutare l'assoggettamento di progetti di impianti, opere o interventi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità (*"screening"*) e di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

vista la propria nota di data 13 giugno 2016 (ns. prot. n. 312975), nella quale è riportato, tra l'altro, che *"sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (...) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati"*;

considerato che, rispetto a quanto comunicato con la domanda di volturazione dell'AIA in parola, resta invariato il quantitativo complessivo di rifiuti autorizzato, non viene modificata la disposizione planimetrica, non vengono richieste nuove tipologie di attività di recupero e/o smaltimento e i codici CER che la Ditta chiede di inserire sono omogenei rispetto a quelli finora gestiti e in ogni caso erano già stati autorizzati con la propria determinazione n. 212 di data 6 luglio 2015;

ritenuto pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda di voltura dell'AIA in parola non sia da assoggettare alle procedure di VIA e/o *screening*;

considerato altresì che le modifiche proposte sono da ritenersi non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), del D.Lgs. 152/2006;

vista la deliberazione n. 206 del 23 luglio 1986 della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, recante *"Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi"*, la quale stabilisce tra l'altro che per l'esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 154,94 per m³ di rifiuto stoccato, con un minimo di € 516,45;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante *“Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti”*, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle attività di stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13, R12, D15 e D13) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista la fideiussione bancaria n. 931 di data 12 gennaio 1999, integrata con appendici di data 15 settembre 2009 (ns. prot. n. 10977/09-U221 di data 24 settembre 2009) e di data 21 ottobre 2014 (ns. prot. n. 565973, di data 24 ottobre 2014), emesse dalla Cassa Rurale Mori-Val di Gresta Banca di Credito Cooperativo, con sede in Mori (TN), via G. Marconi, 4 (incorporata nel 2016 nella Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa), rilasciata a favore della Provincia Autonoma di Trento, fino alla concorrenza del valore complessivo di € 114.138,64 (pari a € 25.822,84 per lo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi – operazioni R13, R12, D15 e D13 – ed € 88.315,80 per lo stoccaggio conto terzi di 570 m³ di rifiuti speciali pericolosi – operazioni R13, R12, D15 e D13) nell'interesse della Ditta, a copertura delle attività autorizzate di cui all'oggetto;

visto l'atto integrativo di data 24 gennaio 2019 (ns. prot. n. 59058, di data 29 gennaio 2019) con il quale la Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede legale in Arco (TN), viale delle Magnolie, 1, dichiara che *“la suindicata fideiussione bancaria (n. 931 del 12 gennaio 1999) si intende rilasciata nell'interesse della società Ecoopera Società Cooperativa con sede in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina n. 18 (...). Si specifica inoltre che la fideiussione a suo tempo rilasciata relativa al regolare stoccaggio di rifiuti speciali include il rimborso, entro i limiti della fideiussione stessa, dei danni ambientali accertati dalla Provincia Autonoma di Trento. Invariate permangono tutte le altre clausole contenute nel già citato atto di fideiussione, senza creare novazione alcuna”*;

ritenuta la fideiussione e l'atto integrativo sopra indicati conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

vista la documentazione trasmessa in data 29 luglio 2015 (ns. prot. n. 391213), ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, redatta secondo i principi del D.M. 13 novembre 2014, n. 272, relativa alla necessità di presentare la relazione di riferimento;

rilevato che da detta documentazione si evince la non necessità di elaborare la relazione di riferimento;

ritenuto doveroso prescrivere che la Ditta adotti comunque, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

esaminati gli atti istruttori, la documentazione riguardante l' idoneità tecnico-economica della Ditta, nonché la documentazione già agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

ritenuto pertanto di poter procedere alla voltura ed all'aggiornamento dell'AIA richiesto, autorizzando le modifiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza dei controlli, contenute nell'Allegato 1 (*"Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali"*) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

stabilito di richiamare inoltre alcune ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore nell'Allegato 2 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

stabilito di riconfermare sotto ogni restante profilo quanto già stabilito dall'AIA e dai successivi aggiornamenti;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*, ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda inerente l'AIA e la parte quarta inerente la gestione dei rifiuti;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di AIA provvede il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

determina

1. di volturare a favore della ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, frazione Gardolo, località Sponda Trentina, 18, rappresentata legalmente dal sig. Renzo Cescato, l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione 212 di

data 6 luglio 2015 alla ditta Monopoli S.r.l., per l'esercizio delle attività di stoccaggio con eventuale *accorpamento/travaso e/o selezione* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *accorpamento/travaso con disimballaggio* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 11.000 tonnellate/anno, presso lo stabilimento di Isera (TN), via Lungadige, 4;

2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("*Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di ribadire che le operazioni di *accorpamento/travaso, selezione e disimballaggio* che la Ditta è autorizzata ad effettuare sono definite nella propria determinazione n. 212 di data 6 luglio 2015, al punto 2.2 dell'Allegato 1;
5. di stabilire che, fatto salvo quanto autorizzato dalla presente determinazione, rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 212 di data 6 luglio 2015, così come modificata con i successivi aggiornamenti;
6. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il titolare dell'Autorizzazione integrata ambientale è tenuto a comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
7. di rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale è valida fino al **6 luglio 2025**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
8. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934;
9. di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla fidejussione bancaria n. 931 di data 12 gennaio 1999, integrata con appendici di data 15 settembre 2009, di data 21 ottobre 2014 e di data 24 gennaio 2019, emessa dalla Cassa Rurale Mori-Val di Gresta Banca di Credito Cooperativo, con sede in Mori (TN), via G. Marconi, 4 (ora Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede legale in Arco (TN), viale delle Magnolie, 1), rilasciata a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto della Ditta, fino alla concorrenza di € 114.138,64;

10. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Società Cooperativa e, per conoscenza, al Comune di Isera (TN), al Servizio gestione Risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le Risorse idriche e l'energia, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed al Servizio Antincendi e protezione civile.

IL DIRIGENTE
- ing. Giancarlo Anderle -

SG/om

Allegati:

- Allegato 1: "*Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali*";
- Allegato 2: "*Raccomandazioni*";
- Planimetria denominata "*Planimetria generale – Stato di progetto – Modifica stoccaggi rifiuti pericolosi e non pericolosi*" trasmessa in data 28 gennaio 2019 (ns. prot. n. 61937, di data 30 gennaio 2019).

ALLEGATO 1

Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali

Potenzialità dell'impianto

La Tabella 1 riporta i quantitativi massimi che possono essere accettati nell'impianto e sottoposti ad operazioni di stoccaggio con eventuale *accorpamento/travaso e/o selezione* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *accorpamento/travaso con disimballaggio* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Tabella 1: Potenzialità dell'impianto – attività IPPC.

Codice attività IPPC	Denominazione	Potenzialità impianto [tonnellate/anno]
5.5	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti) con una capacità totale superiore a 50 Mg	11.000

Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in "Serbatoi o contenitori di materiale inquinante", e dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg.

Incidenti o imprevisti

In caso di guasti agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni, o di qualsiasi altro incidente che si verifichi all'interno dell'installazione, le cui conseguenze incidano in maniera significativa sull'ambiente o che comportino il superamento dei valori limite di emissione (laddove sia possibile ottenere un riscontro immediato), la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristino funzionale

dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. La documentazione relativa alle conseguenti attività di manutenzione straordinaria deve essere conservata presso lo stabilimento **per almeno cinque anni**.

Deve essere data immediata comunicazione al Sindaco del comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche, connesse con il conferimento di rifiuti o fanghi, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni.

Stoccaggio e pretrattamento di rifiuti

La Ditta è autorizzata all'esercizio delle attività di messa in riserva e deposito preliminare con eventuale *accorpamento/travaso e/o selezione* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *accorpamento/travaso con disimballaggio* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) - secondo le definizioni riportate nell'Allegato 1, punto 2.2, alla propria determinazione n. 212 di data 6 luglio 2015 - di **rifiuti pericolosi**, per un quantitativo massimo pari a **3.000 t/anno** (di cui 1.000 t di rifiuti pericolosi liquidi e 2.000 t di rifiuti pericolosi solidi) ed un quantitativo massimo istantaneamente stoccabile **pari a 570 m³** (di cui 170 m³ di rifiuti pericolosi liquidi e 400 m³ di rifiuti pericolosi solidi), e di **rifiuti non pericolosi**, per un quantitativo massimo pari a **8.000 t/anno** (di cui 3.000 t di rifiuti non pericolosi liquidi e 5.000 t di rifiuti non pericolosi solidi) ed un quantitativo massimo istantaneamente stoccabile **pari a 750 m³** (di cui 150 m³ di rifiuti non pericolosi liquidi e 600 m³ di rifiuti non pericolosi solidi), **per un totale di 11.000 t/anno**.

I rifiuti possono essere stoccati nelle seguenti aree (vedi la planimetria denominata "*Planimetria generale – Stato di progetto – Modifica stoccaggi rifiuti pericolosi e non pericolosi*" trasmessa in data 28 gennaio 2019 (ns. prot. n. 61937, di data 30 gennaio 2019) – di seguito *Planimetria*) e secondo le modalità di seguito indicate:

- "*Aree A1, A2, A3 e A4*" (170 m³): stoccaggio di rifiuti pericolosi liquidi. I rifiuti sono stoccati in fusti, cisternette, serbatoi e altri contenitori mobili; nell'Area "*A2*" la Ditta può effettuare anche le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio di rifiuti (R13/D15) provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, di Scurelle e di Trento;
- "*Aree B1, B2 e B3*" (400 m³): stoccaggio di rifiuti pericolosi solidi. I rifiuti sono stoccati in sacchi, fusti, container e altri contenitori mobili; nell'Area "*B2*" la Ditta può effettuare anche le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio di rifiuti (R13/D15) provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, di Scurelle e di Trento;
- "*Aree C1 e C2*" (150 m³): stoccaggio di rifiuti non pericolosi liquidi. I rifiuti sono stoccati in fusti, cisternette, serbatoi e altri contenitori mobili; nell'Area "*C1*" la Ditta può effettuare anche le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio di rifiuti (R13/D15) provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, di Scurelle e di Trento;
- "*Aree D1, D2 e D3*" (600 m³): stoccaggio di rifiuti non pericolosi solidi. I rifiuti sono stoccati in sacchi, fusti, container e altri contenitori mobili; nell'Area "*D1*" la Ditta può effettuare anche le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio di rifiuti (R13/D15) provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, di Scurelle e di Trento.

Compresa fra le aree "A1" e "C1" è presente un'area denominata "zona operatività R12-D13" in cui si svolge l'attività di *accorpamento/travaso* che prevede anche operazioni di *disimballaggio* e svuotamento di confezioni originarie.

Tabella 2: Schemi complessivi degli stoccaggi rifiuti e modalità di stoccaggio.

TIPOLOGIA RIFIUTI	AREA DEDICATA	STATO FISICO	TIPO DI STOCCAGGIO	SUPERFICIE	VOLUME STOCCAGGIO	STOCCAGGIO TOTALE	GESTIONE
RIFIUTI PERICOLOSI LIQUIDI	A1	4	3, 4, 6, 8	84 m ²	84 m ³	170 m ³	1.000 t/anno
	A2	4	3, 4, 6, 8	35 m ²	35 m ³		
	A3	4	3, 4, 6, 8	21 m ²	21 m ³		
	A4	4	3, 4, 6, 8	30 m ²	30 m ³		
RIFIUTI PERICOLOSI SOLIDI	B1	1, 2, 3	2, 3, 6	81 m ²	81 m ³	400 m ³	2.000 t/anno
	B2	1, 2, 3	2, 3, 6	161 m ²	161 m ³		
	B3	1, 2, 3	5, 6	195 m ²	195 m ³		
RIFIUTI NON PERICOLOSI LIQUIDI	C1	4	3, 4, 6, 8	64 m ²	-	150 m ³	3.000 t/anno
	C2	4	3, 4, 6, 8	20 m ²	-		
RIFIUTI NON PERICOLOSI SOLIDI	D1	1, 2, 3	2, 3, 5, 6	296 m ²	-	600 m ³	5.000 t/anno
	D2	1, 2, 3	2, 3, 5, 6	182 m ²	-		
	D3	1, 2, 3	2, 3, 6	91 m ²	-		

Legenda Tabella2:

STATO FISICO	
1	SOLIDO POLVERULENTO
2	SOLIDO NON POLVERULENTO
3	FANGOSO PALABILE
4	LIQUIDO

TIPO DI STOCCAGGIO	
1	PLATEA PER CUMULI
2	SACCHI
3	FUSTI
4	CISTERNETTE
5	CONTAINER
6	ALTRI CONTENITORI MOBILI
7	VASCA INTERRATA
8	SERBATOIO
9	ALTRO

Tabella 3: Suddivisione aree per rifiuti pericolosi liquidi e relativi codici CER.

Area di stoccaggio	Superficie (m ²)	Quantitativo massimo istantaneamente stoccabile (t)	Stoccaggio complessivo (m ³)	Quantitativo massimo annuo (t)	Modalità di stoccaggio	Operazioni di recupero e smaltimento esercitate
Area A1	84	84	170	1.000	Fusti, cisternette, altri contenitori mobili e serbatoi	R13, R12, D15, D13
Area A2	35	35				
Area A3	21	21				
Area A4	30	30				

CER	Descrizione
02.01.08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
05.01.05*	perdite di olio
05.01.06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
06.01.01*	acido solforico ed acido solforoso

CER	Descrizione
06.01.02*	acido cloridrico
06.01.03*	acido fluoridrico
06.01.04*	acido fosforico e fosforoso
06.01.05*	acido nitrico e acido nitroso
06.01.06*	altri acidi
06.02.01*	idrossido di calcio
06.02.03*	idrossido di ammonio
06.02.04*	idrossido di sodio e di potassio
06.03.13*	sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti
06.04.04*	rifiuti contenenti mercurio
06.04.05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06.06.02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
07.01.01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.01.03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.01.04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.01.07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07.01.08*	altri fondi e residui di reazione
07.01.09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.01.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.01.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07.02.01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.02.03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.02.04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.02.07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07.02.08*	altri fondi e residui di reazione
07.02.09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.02.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.02.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07.02.14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07.02.16*	rifiuti contenenti silicone pericoloso
07.03.01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.03.04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.03.07*	fondi e residui di reazione alogenati
07.03.08*	altri fondi e residui di reazione
07.03.09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07.03.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.03.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07.04.01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.04.03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.04.04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.04.07*	fondi e residui di reazione alogenati
07.04.08*	altri fondi e residui di reazione
07.04.09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07.04.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.04.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07.05.01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.05.03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.05.04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.05.07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07.05.08*	altri fondi e residui di reazione
07.05.09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.05.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.05.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

CER	Descrizione
07.06.01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.06.03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.06.04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.06.07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07.06.08*	altri fondi e residui di reazione
07.06.09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.06.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.06.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07.07.01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.07.03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.07.04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.07.07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07.07.08*	altri fondi e residui di reazione
07.07.09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.07.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.07.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
08.01.11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01.15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01.19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01.21*	residui di vernici o di sverniciatori
08.03.12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08.03.14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08.03.16*	residui di soluzioni chimiche per incisione
08.03.19*	oli dispersi
08.04.09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.04.13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.04.15*	rifiuti liquidi acquosi
08.04.17*	olio di resina
09.01.01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09.01.02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09.01.03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09.01.04*	soluzioni fissative
09.01.05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
11.01.05*	acidi di decappaggio
11.01.06*	acidi non specificati altrimenti
11.01.07*	basi di decappaggio
11.01.08*	fanghi di fosfatazione
11.01.11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11.01.13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11.01.16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
11.01.98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
12.01.06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12.01.07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12.01.08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12.01.09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12.01.10*	oli sintetici per macchinari
12.01.12*	cere e grassi esauriti
12.01.18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12.01.19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12.03.01*	soluzioni acquose di lavaggio
12.03.02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13.01.05*	emulsioni non clorurate

CER	Descrizione
13.01.10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13.01.13*	altri oli per circuiti idraulici
13.02.04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13.02.05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13.02.08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.03.01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13.03.07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13.03.08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
13.03.09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13.03.10*	altri oli isolanti e termoconduttori
13.05.02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13.05.07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.01*	olio combustibile e carburante diesel
13.07.03*	altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	altre emulsioni
14.06.01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14.06.02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14.06.03*	altri solventi e miscele di solventi
16.01.13*	liquidi per freni
16.01.14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.03.03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16.03.05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16.05.06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16.05.07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16.05.08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16.07.08*	rifiuti contenenti olio
16.07.09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16.09.03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16.10.01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16.10.03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
17.03.01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17.03.03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
18.01.03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18.01.06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18.01.08*	medicinali citotossici e citostatici
18.02.02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
19.01.05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19.02.04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19.02.07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19.07.02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19.08.07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19.08.10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19.08.11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19.08.13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19.13.03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19.13.05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19.13.07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
20.01.13*	solventi

CER	Descrizione
20.01.14*	acidi
20.01.15*	sostanze alcaline
20.01.17*	prodotti fotochimici
20.01.19*	pesticidi
20.01.26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20.01.27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

Tabella 4: Suddivisione aree per rifiuti pericolosi solidi e relativi codici CER.

Area di stoccaggio	Superficie (m ²)	Quantitativo massimo istantaneamente stoccabile (t)	Stoccaggio complessivo (m ³)	Quantitativo massimo annuo (t)	Modalità di stoccaggio	Operazioni di recupero e smaltimento esercitate
Area B1	81	81	400	2.000	Sacchi, fusti e altri contenitori mobili	R13, R12, D15, D13
Area B2	161	161				
Area B3	195	195				

CER	Descrizione
01.03.04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01.03.05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose
01.03.07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01.04.07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01.05.05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01.05.06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
03.01.04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
02.01.08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
03.02.01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03.02.02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03.02.03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03.02.04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03.02.05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
04.02.14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04.02.16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04.02.19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06.03.11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06.03.13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06.03.15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06.04.03*	rifiuti contenenti arsenico
06.04.04*	rifiuti contenenti mercurio
06.04.05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06.05.02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06.06.02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06.07.01*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06.07.02*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06.07.03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06.08.02*	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
06.09.03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06.10.02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06.13.01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06.13.02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06.13.04*	rifiuti della lavorazione dell'amianto

CER	Descrizione
06.13.05*	fuliggine
07.01.09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.01.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.02.07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07.02.09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.02.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.02.14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07.02.16*	rifiuti contenenti silicone pericoloso
07.03.04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.03.07*	fondi e residui di reazione alogenati
07.03.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.04.07*	fondi e residui di reazione alogenati
07.04.08*	altri fondi e residui di reazione
07.04.09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07.04.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.04.13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07.05.07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07.05.08*	altri fondi e residui di reazione
07.05.09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.05.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.05.13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07.06.07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07.06.09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.06.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.07.07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07.07.08*	altri fondi e residui di reazione
07.07.09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.07.10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.07.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
08.01.11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01.13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01.17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01.21*	residui di vernici o di svemiciatori
08.03.14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08.03.17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08.04.09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.04.11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.05.01*	isocianato di scarto
09.01.06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09.01.11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
10.01.04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10.01.13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10.01.14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10.01.16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10.01.18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.01.20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10.02.07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.02.13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.03.04*	scorie della produzione primaria
10.03.08*	scorie saline della produzione secondaria
10.03.09*	scorie nere della produzione secondaria
10.03.17*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi

CER	Descrizione
10.03.19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10.03.21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10.03.23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.03.25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.03.27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10.03.29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10.04.01*	scorie della produzione primaria e secondaria
10.04.02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10.04.03*	arsenato di calcio
10.04.04*	polveri dei gas di combustione
10.04.05*	altre polveri e particolato
10.04.06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10.04.07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.04.09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10.05.03*	polveri dei gas di combustione
10.05.05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10.05.06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.05.08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10.06.03*	polveri dei gas di combustione
10.06.06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10.06.07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.06.09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10.07.07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10.08.08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria
10.08.12*	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10.08.15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10.08.17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.08.19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10.09.05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10.09.07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10.09.09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10.09.11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10.09.13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10.09.15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10.10.05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10.10.07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10.10.09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10.10.11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10.10.13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10.10.15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10.11.09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10.11.11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici).
10.11.13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10.11.15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.11.17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.11.19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10.12.09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.12.11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10.13.09*	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10.13.12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.14.01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11.01.08*	fanghi di fosfatazione

CER	Descrizione
11.01.09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11.01.13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11.01.16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
11.01.98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11.02.02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11.02.05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11.02.07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11.03.01*	rifiuti contenenti cianuro
11.03.02*	altri rifiuti
11.05.03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11.05.04*	fondente esaurito
12.01.14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12.01.16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12.01.18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12.01.20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
13.05.01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
14.06.04*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14.06.05*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15.01.11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15.02.02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16.01.07*	filtri dell'olio
16.01.08*	componenti contenenti mercurio
16.01.10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16.01.11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16.02.11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16.02.12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16.02.13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16.02.15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16.03.03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16.03.05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16.05.04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16.06.01*	batterie al piombo
16.06.02*	batterie al nichel-cadmio
16.06.03*	batterie contenenti mercurio
16.06.06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16.07.09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16.08.02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16.08.05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16.08.07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16.09.01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16.09.02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16.09.03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16.09.04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16.11.01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16.11.03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16.11.05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze

CER	Descrizione
	pericolose
17.01.06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17.02.04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17.03.01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17.03.03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17.04.09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17.04.10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17.05.03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17.05.07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17.06.01*	materiali isolanti contenenti amianto
17.06.03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17.06.05*	materiali da costruzione contenenti amianto
17.08.01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17.09.01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17.09.03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
18.01.03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18.01.06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18.01.08*	medicinali citotossici e citostatici
18.01.10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18.02.02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18.02.05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18.02.07*	medicinali citotossici e citostatici
19.01.05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19.01.07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19.01.10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19.01.11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19.01.13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19.01.15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19.01.17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19.02.04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19.02.05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19.02.08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19.02.09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19.02.11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19.03.04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19.03.06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19.04.02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19.04.03*	fase solida non vetrificata
19.08.06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19.08.11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19.08.13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19.10.03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19.11.01*	filtri di argilla esauriti
19.11.05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19.11.07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19.12.06*	legno contenente sostanze pericolose
19.12.11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19.13.01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19.13.03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19.13.05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

CER	Descrizione
20.01.15*	sostanze alcaline
20.01.17*	prodotti fotochimici
20.01.19*	pesticidi
20.01.21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20.01.29*	detergenti contenenti sostanze pericolose
20.01.31*	medicinali citotossici e citostatici
20.01.33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
20.01.37*	legno, contenente sostanze pericolose

Tabella 5: Suddivisione aree per rifiuti non pericolosi liquidi e relativi codici CER.

Area di stoccaggio	Superficie (m ²)	Stoccaggio complessivo (m ³)	Quantitativo massimo annuo (t)	Modalità di stoccaggio	Operazioni di recupero e smaltimento esercitate
Area C1	64	150	3.000	Fusti, cisternette, altri contenitori mobili e serbatoi	R13, R12, D15, D13
Area C2	20				

CER	Descrizione
01.04.12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
02.02.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.03.01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02.03.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.05.02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.07.01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02.07.02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02.07.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03.03.11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
05.06.04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
06.03.14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06.03.16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06.05.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
07.01.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07.02.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07.02.17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16
07.03.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07.04.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07.05.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07.06.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07.07.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08.01.12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

CER	Descrizione
08.01.16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08.01.20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08.02.02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08.02.03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08.03.07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08.03.08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08.03.13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08.03.15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08.04.10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08.04.14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08.04.16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
10.01.23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10.08.20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
11.01.10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11.01.12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
12.01.15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
16.01.15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16.03.04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16.05.09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16.10.02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16.10.04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
18.01.07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18.01.09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
19.02.03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19.07.03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19.08.09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19.08.12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19.09.06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19.13.04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19.13.06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19.13.08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20.01.25	oli e grassi commestibili
20.01.30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

Tabella 6: Suddivisione aree per rifiuti non pericolosi solidi e relativi codici CER.

Area di stoccaggio	Superficie (m ²)	Stoccaggio complessivo (m ³)	Quantitativo massimo annuo (t)	Modalità di stoccaggio	Operazioni di recupero e smaltimento esercitate
Area D1	296	600	5.000	Sacchi, fusti, container e altri contenitori mobili	R13, R12, D15, D13
Area D2	182	600			
Area D3	91	600			

CER	Descrizione
01.01.01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01.01.02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01.03.06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01.03.08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01.03.09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01.04.08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01.04.09	scarti di sabbia e argilla
01.04.10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01.04.11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01.04.12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01.05.04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01.05.07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01.05.08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
02.01.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.01.02	scarti di tessuti animali
02.01.03	scarti di tessuti vegetali
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02.01.07	rifiuti della silvicoltura
02.01.09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02.01.10	rifiuti metallici
02.02.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.02	scarti di tessuti animali
02.02.03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.02.04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.03.01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02.03.02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02.03.03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02.03.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.03.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.04.01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02.04.02	carbonato di calcio fuori specifica
02.04.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.05.01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.05.02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.06.01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.06.02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02.06.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.07.01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02.07.02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

CER	Descrizione
02.07.03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02.07.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.07.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03.01.01	scarti di corteccia e sughero
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03.03.01	scarti di corteccia e legno
03.03.02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03.03.05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03.03.07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03.03.08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03.03.09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03.03.10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03.03.11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04.01.01	carniccio e frammenti di calce
04.01.02	rifiuti di calcinazione
04.01.06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04.01.07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04.01.08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04.01.09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04.02.09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04.02.10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04.02.15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04.02.17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04.02.20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze
04.02.22	rifiuti da fibre tessili lavorate
05.06.04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
06.03.14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06.03.16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06.05.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06.06.03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06.09.02	scorie fosforose
06.09.04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06.11.01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06.13.03	nerofumo
07.01.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07.02.13	rifiuti plastici
07.02.15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07.04.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07.05.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07.05.14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07.07.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08.01.12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08.01.14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08.01.18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08.02.01	polveri di scarto di rivestimenti
08.03.18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08.04.10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08.04.12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
09.01.07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09.01.08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

CER	Descrizione
09.01.10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09.01.12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
10.01.01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10.01.02	ceneri leggere di carbone
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10.01.05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10.01.07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10.01.15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14
10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10.01.19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10.01.21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10.01.24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10.01.25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10.01.26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10.02.01	rifiuti del trattamento delle scorie
10.02.02	scorie non trattate
10.02.08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10.02.10	scaglie di laminazione
10.02.12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10.02.14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10.02.15	altri fanghi e residui di filtrazione
10.03.02	frammenti di anodi
10.03.05	rifiuti di allumina
10.03.16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10.03.18	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10.03.20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10.03.22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10.03.24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10.03.26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10.03.28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10.03.30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10.04.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10.05.01	scorie della produzione primaria e secondaria
10.05.04	altre polveri e particolato
10.05.09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10.05.11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10.06.01	scorie della produzione primaria e secondaria
10.06.02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10.06.04	altre polveri e particolato
10.06.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10.07.01	scorie della produzione primaria e secondaria
10.07.02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10.07.03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10.07.04	altre polveri e particolato
10.07.05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.07.08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10.08.04	polveri e particolato
10.08.09	altre scorie

CER	Descrizione
10.08.11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10.08.13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10.08.14	frammenti di anodi
10.08.16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10.08.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10.08.20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10.09.03	scorie di fusione
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10.09.10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10.09.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10.09.14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10.09.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10.10.03	scorie di fusione
10.10.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10.10.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10.10.10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10.10.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10.10.14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10.10.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10.11.03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10.11.05	polveri e particolato
10.11.10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10.11.14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10.11.16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10.11.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10.11.20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10.12.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.12.03	polveri e particolato
10.12.05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.12.06	stampi di scarto
10.12.08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10.12.10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10.12.12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10.12.13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10.13.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.13.04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10.13.06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10.13.07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.13.10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10.13.13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10.13.14	rifiuti e fanghi di cemento
11.01.10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11.01.14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11.02.03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11.02.06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11.05.01	zinco solido
11.05.02	ceneri di zinco
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi

CER	Descrizione
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici
12.01.13	rifiuti di saldatura
12.01.15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12.01.17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12.01.21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
15.01.01	imballaggi in carta e cartone
15.01.02	imballaggi in plastica
15.01.03	imballaggi in legno
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.05	imballaggi in materiali compositi
15.01.06	imballaggi in materiali misti
15.01.07	imballaggi in vetro
15.01.09	imballaggi in materia tessile
15.02.03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16.01.03	pneumatici fuori uso
16.01.12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16.01.17	metalli ferrosi
16.01.18	metalli non ferrosi
16.01.19	plastica
16.01.20	vetro
16.01.22	componenti non specificati altrimenti
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16.03.04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16.05.05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16.06.04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16.06.05	altre batterie ed accumulatori
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16.08.03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16.08.04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
16.11.02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16.11.04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16.11.06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17.01.01	cemento
17.01.02	mattoni
17.01.03	mattonelle e ceramiche
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17.02.01	legno
17.02.02	vetro
17.02.03	plastica
17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17.04.01	rame, bronzo, ottone
17.04.02	alluminio
17.04.03	piombo
17.04.04	zinco

CER	Descrizione
17.04.05	ferro e acciaio
17.04.06	stagno
17.04.07	metalli misti
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17.06.04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18.01.01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18.01.04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18.01.07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18.01.09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18.02.01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18.02.03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18.02.06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18.02.08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19.01.02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19.01.12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19.01.14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19.01.16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19.01.18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19.01.19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19.02.03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19.02.06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19.02.10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19.03.05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19.03.07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19.04.01	rifiuti vetrificati
19.05.03	compost fuori specifica
19.08.01	vaglio
19.08.02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19.08.12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19.09.01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19.09.02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19.09.03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19.09.04	carbone attivo esaurito
19.09.05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19.10.01	rifiuti di ferro e acciaio
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi
19.10.04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19.10.06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19.11.06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19.12.01	carta e cartone
19.12.02	metalli ferrosi
19.12.03	metalli non ferrosi
19.12.04	plastica e gomma
19.12.05	vetro
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19.12.08	prodotti tessili

CER	Descrizione
19.12.09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19.13.02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19.13.04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
20.01.01	carta e cartone
20.01.02	vetro
20.01.10	abbigliamento
20.01.11	prodotti tessili
20.01.28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20.01.30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20.01.32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20.01.34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20.01.39	plastica
20.01.40	metallo
20.01.41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20.02.01	rifiuti biodegradabili
20.02.02	terra e roccia
20.02.03	altri rifiuti non biodegradabili
20.03.02	rifiuti dei mercati
20.03.03	residui della pulizia stradale
20.03.07	rifiuti ingombranti

La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività di stoccaggio con eventuale *selezione, accorpamento/travasato* e *disimballaggio*, devono avvenire come segue:

- a) nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;
- c) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- d) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, delle zone dedicate alle operazioni di carico/scarico, alla *selezione*, all'*accorpamento/travasato*, al *disimballaggio* di rifiuti devono essere gestite in conformità alla planimetria denominata "*Planimetria generale – Stato di progetto – Modifica stoccaggi rifiuti pericolosi e non pericolosi*" trasmessa dalla Ditta in data 28 gennaio 2019 (ns. prot. n. 61937, di data 30 gennaio 2019);
- e) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal **produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- f) ai fini della caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (rifiuti pericolosi);
- g) la Ditta è tenuta a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo

- scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;
- h) la zona di ingresso al centro in oggetto fino all'area di carico/scarico denominata in planimetria "*Zona dedicata a carico e scarico*" deve essere pavimentata in calcestruzzo ed avere pendenza tale da convogliare eventuali reflui che in maniera accidentale possono fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi nella vasca denominata in planimetria "*caditoia 1200X1100 mm – profondità utile 970 mm*";
 - i) le aree di movimentazione ubicate tra le aree denominate in planimetria "*Zona dedicata a carico e scarico*" ed il limite sud delle aree sulle quali la Ditta intende effettuare lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (aree "*A2*", "*A3*", "*A4*" e "*C2*") indicato in *Planimetria* come "*Limite tettoia*" devono essere realizzate in calcestruzzo ed avere pendenza tale da convogliare eventuali rifiuti liquidi accidentalmente sversati in fase di movimentazione nella vasca denominata in planimetria "*caditoia 1200X1100 mm – profondità utile 970 mm*";
 - j) la suddetta "*caditoia 1200X1100 mm – profondità utile 970 mm*" deve fungere da vasca di accumulo temporaneo per eventuali rifiuti liquidi accidentalmente sversati sulle aree di movimentazione in parola;
 - k) la tubazione che collega la vasca di accumulo appena menzionata con lo scarico nel fiume Adige deve essere presidiata a monte da una saracinesca automatica che consenta la chiusura istantanea dello scarico; tale saracinesca, al fine di evitare lo scarico nel fiume Adige di eventuali sversamenti accidentali, **deve sempre risultare chiusa durante le operazioni di carico/scarico dei rifiuti liquidi** effettuate nelle aree aventi pendenza tale da convogliare i liquidi nella vasca denominata in planimetria "*caditoia 1200X1100 mm – profondità utile 970 mm*";
 - l) è vietato effettuare operazioni di carico/scarico di rifiuti liquidi durante precipitazioni atmosferiche; sono altresì vietate le operazioni di carico/scarico di rifiuti pulverulenti nelle aree esterne;
 - m) la pavimentazione in calcestruzzo delle aree sulle quali la Ditta intende effettuare lo stoccaggio dei rifiuti liquidi denominate in *Planimetria* "*A2*", "*A3*", "*A4*" e "*C2*" deve avere pendenza tale da convogliare eventuali rifiuti liquidi accidentalmente sversati in fase di movimentazione nella caditoia adducente al presidio di accumulo denominato "*Vasca stagna interrata*" nella relazione tecnica trasmessa in data 31 dicembre 2015 (ns. prot. n. 672098); tale "*Vasca stagna interrata*" è ubicata nella parte nord dell'impianto e ha una volumetria pari a circa 5 m³;
 - n) le vasche in parola ("*caditoia 1200X1100 mm – profondità utile 970 mm*" e "*Vasca stagna interrata*") all'occorrenza devono essere svuotate ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;
 - o) il sistema di allarme e controllo automatico del livello dei liquidi della "*Vasca stagna interrata*" deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
 - p) la quantità massima di rifiuti liquidi contemporaneamente movimentabile non può superare i 1.000 litri;
 - q) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici, comprese le aree che collegano la zona dedicata alle operazioni di carico/scarico con le aree sulle quali la Ditta intende effettuare lo stoccaggio dei rifiuti solidi, devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;

- r) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti, anche secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987;
- s) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzata secondo le indicazioni riportate in *Planimetria*;
- t) le operazioni di carico/scarico devono essere effettuate esclusivamente nella specifica area individuata in planimetria e denominata "*Zona dedicata a carico e scarico*";
- u) le operazioni di *disimballaggio* effettuate nell'ambito delle attività di recupero R12 e/o di smaltimento D13 devono essere effettuate esclusivamente nell'area denominata in planimetria "*Zona operatività R12 - D13*" posta all'interno del capannone adiacente alle aree di stoccaggio denominate "*A1*" e "*CI*", la quale deve essere presidiata da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- v) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti), fatta salva la **frazione organica umida** dei rifiuti urbani che deve essere avviata ad impianti autorizzati **entro 72 ore**;
- w) lo stoccaggio del rifiuto ligneo cellulosico triturato non deve superare 60 giorni;
- x) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata; **inoltre, per i rifiuti che subiscono la ripetizione dell'operazione di recupero R13 o di smaltimento D15, dovrà essere esplicitamente riportata detta ripetizione, indicando anche l'impianto di provenienza**; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- y) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- z) il deposito dei rifiuti deve rispettare le disposizioni contenute nelle tabelle 2, 3, 4, 5 e 6 sopra riportate; in particolare i rifiuti devono essere stoccati esclusivamente con le modalità riportate nelle tabelle appena menzionate ed in seguito elencate:
- "*Aree A1, A2, A3 e A4*" (170 m³): stoccaggio di rifiuti pericolosi liquidi. I rifiuti sono stoccati in fusti, cisternette, serbatoi e altri contenitori mobili; nell'Area "*A2*" la Ditta può effettuare anche le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio di rifiuti (R13/D15) provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, di Scurelle e di Trento;
 - "*Aree B1, B2 e B3*" (400 m³): stoccaggio di rifiuti pericolosi solidi. I rifiuti sono stoccati in sacchi, fusti, container e altri contenitori mobili; nell'Area "*B2*" la Ditta può effettuare anche le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio di rifiuti (R13/D15) provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, di Scurelle e di Trento;
 - "*Aree C1 e C2*" (150 m³): stoccaggio di rifiuti non pericolosi liquidi. I rifiuti sono stoccati in fusti, cisternette, serbatoi e altri contenitori mobili; nell'Area "*C1*" la Ditta

- può effettuare anche le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio di rifiuti (R13/D15) provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, di Scurelle e di Trento;
- "Aree D1, D2 e D3" (600 m³): stoccaggio di rifiuti non pericolosi solidi. I rifiuti sono stoccati in sacchi, fusti, container e altri contenitori mobili; nell'Area "D1" la Ditta può effettuare anche le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio di rifiuti (R13/D15) provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, di Scurelle e di Trento;
- aa) è vietato sottoporre i rifiuti alle attività di messa in riserva (operazione R13) e di deposito preliminare (operazione D15) direttamente sulle pavimentazioni dell'impianto in oggetto;
 - bb) i container/contenitori/casse ecc... ubicati all'esterno dei capannoni devono essere stagni e provvisti di idonea chiusura superiore, anche a mezzo di sistemi mobili, per proteggere i rifiuti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento; i container/contenitori/casse devono risultare sempre chiusi, fatte salve le operazioni di carico/scarico;
 - cc) la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari almeno ad 1 m² per ogni tonnellata di rifiuto;
 - dd) è vietato costituire stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
 - ee) sono vietate le operazioni di raggruppamento, di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto; è dunque vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, rifiuti pericolosi con diverso codice CER, rifiuti non pericolosi con diverso codice CER e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; la miscelazione è vietata anche nel caso di eventuali sversamenti accidentali;
 - ff) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti, deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi;
 - gg) gli stoccaggi dei rifiuti prodotti nell'impianto devono rispettare le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - hh) i serbatoi, le cisterne, i fusti, ecc... di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
 - di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
 - di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
 - ii) la dislocazione delle cisterne, dei fusti, ecc... all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;
 - jj) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- kk) i rifiuti pericolosi devono essere distinti da quelli non pericolosi ed ogni contenitore deve essere etichettato: cisternette, fusti o cisterne devono essere collocati su appositi bacini di contenimento, realizzati di dimensioni e materiali idonei al contenimento di eventuale fuoriuscita di rifiuto liquido; qualora fossero stoccati contemporaneamente rifiuti in grado di reagire tra loro (ad esempio acidi e basi), nelle aree "A1, A2, A3, A4, C1, C2" devono essere previsti idonei bacini di contenimento in corrispondenza di ciascuna delle diverse tipologie di rifiuti stoccate; in altre parole, non solo lo stoccaggio deve avvenire in modo che i rifiuti non si mescolino, ma anche i rispettivi bacini di contenimento devono essere separati tra loro, onde evitare che eventuali sversamenti accidentali si mescolino tra loro e diano origine a miscugli non autorizzati e non controllabili;
- ll) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;
- mm) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- nn) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- oo) l'attività di rimozione degli imballaggi, effettuata nell'ambito dell'attività di *accorpamento/travaso*, non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- pp) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *selezione* e di *accorpamento/travaso con disimballaggio* (ad esempio gli imballaggi rimossi o i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che quindi costituiscono delle impurezze da eliminare) devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per:
 - i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.xx;
 - le batterie, pile, accumulatori, ... eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 16.06.xx;
 - i componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 16.02.xx;
- qq) i rifiuti di cui alla precedente lettera devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere ottenuto uno specifico aggiornamento della presente autorizzazione integrata ambientale;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;

- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- rr) al termine delle operazioni di *selezione* e di *accorpamento/travaso con disimballaggio* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- ss) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- tt) la gestione dei rifiuti contenenti amianto o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- uu) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla vigente normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "*Rifiuti sanitari sterilizzati*" alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione; **è vietata qualsiasi operazione di selezione e disimballaggio sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;**
- vv) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, smontaggio o recupero dei rifiuti tenuti in stoccaggio;
- ww) è vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;
- xx) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- yy) durante le operazioni di disimballaggio e selezione devono essere contenute le emissioni rumorose e pulverulente;
- zz) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi, delle aree di movimentazione e dell'area denominata in *Planimetria "Zona operatività R12 - D13"*, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- aaa) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- bbb) i rifiuti che subiscono la ripetizione delle operazioni R13/D15 possono provenire esclusivamente dagli impianti di stoccaggio gestiti dalla Ditta siti in Scurelle, Vallelaghi e Trento ed in ogni caso:
 - deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti;
 - i carichi provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, Scurelle e Trento non devono essere frazionati in diverse quote una volta arrivati all'impianto di Isera ma esclusivamente accorpati con quelli già presenti nell'impianto stesso;
 - deve essere mantenuta inalterata la confezione originaria del rifiuto;
 - il carico in uscita deve essere inviato a un impianto di recupero o di smaltimento finale;
- ccc) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali;
- ddd) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente

- segnalati al Sindaco del Comune di Isera, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- eee) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
 - fff) la Ditta può intercambiare, in base alle esigenze gestionali, la posizione dei container e dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati; è comunque vietato scambiare la posizione di un container o contenitore di rifiuti non pericolosi con uno di rifiuti pericolosi, a meno che non vengano prese le opportune precauzioni relative alla gestione dei rifiuti pericolosi: in tale caso è necessaria una comunicazione preventiva al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali.

Emissioni in atmosfera

Entro il 25 maggio di ogni anno la Ditta deve effettuare autonomi controlli sulle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti e con le frequenze stabiliti nella Tabella 7, secondo le modalità riportate nella Tabella 8, dandone **comunicazione preventiva** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono riportare le metodiche adottate per il campionamento e per la determinazione degli inquinanti e devono essere **trasmessi** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente **entro il successivo 25 giugno**. Detti autonomi controlli devono essere costituiti da almeno un prelievo, costituito da almeno tre campionamenti e relativo ad almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio, salvo quanto eventualmente diversamente indicato.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve:

- a) informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente;
- b) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a)** la Ditta deve trasmettere al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente una relazione sulle presunte cause del superamento e le azioni correttive intraprese, ovvero le azioni correttive che si intende intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire in ogni caso nel più breve tempo possibile

e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni senza peggiorare la situazione rilevata;

- c) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b),** ovvero entro i dieci giorni successivi al termine per la messa in esercizio delle azioni correttive indicato nella medesima comunicazione, la Ditta è tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l'esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione.**

Tabella 7: Limiti alle emissioni e controlli - linee produttive.

Reparto	Descrizione macchina	Sigla Emissione	Portata [Nm ³ /h]	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite [mg/Nm ³]	Frequenza controlli
Cartucce carboni attivi esausti	M1 Vano riempimento cartucce	E1	4.800	Filtri a tasche Pannelli filtranti Filtri a maniche	Polveri totali	20	Annuale
	M2 Tramoggia svuotamento cartucce esauste						
	M3 Vano riempimento big-bags						

Note:

- i valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), al volume secco ed ai periodi di normale funzionamento degli impianti;
- per gli inquinanti non previsti nella Tabella 7 si assumono i valori limite stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza.

Tabella 8: Metodi analitici per il controllo delle emissioni.

<i>Parametro</i>	<i>Metodo</i>	<i>Norma</i>	<i>Anno</i>
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Manuale	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
	Manuale	UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento)	2006
Mercurio	Manuale	UNI EN 13211	2003
Metalli	Manuale	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	Manuale	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	Manuale	UNI EN 1948-1+ UNI EN 1948-2+ UNI EN 1948-3	2006
Polveri	Manuale	UNI EN 13284-1	2017
Ammoniaca	Manuale	UNICHIM 632	1984
	Manuale	EPA CTM 027:1997	1997
Cloruri gassosi espressi come HCl	Manuale	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi)	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	Manuale	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	Manuale	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	Manuale	UNI CEN/TS 13649	2015
Composti organici volatili (come COT)	Strumentale	UNI EN 12619	2013
Formaldeide	Manuale	NIOSH 2016	2003
	Manuale	EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996	1999
	Manuale	EPA Method 323	2003
	Manuale	UNI 11574	2015
Solfuro di idrogeno	Manuale	UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
Monossido di carbonio	Strumentale	UNI EN 15058	2017
Ossidi di azoto	Strumentale	UNI EN 14792	2017
Ossidi di zolfo	Manuale	UNI EN 14791	2017
	Strumentale	UNI CEN/TS 17021	2017
Ossigeno	Strumentale	UNI EN 14789	2017
Umidità	Manuale	UNI EN 14790	2017
Portata e velocità	Manuale	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati nella Tabella 8 debbono considerarsi sostituiti dalle norme di aggiornamento dei metodi stessi.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabella 8 si applica quanto disposto dall'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. In ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Isera.

Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996, recante *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”*.

Suolo e sottosuolo

La Ditta sulla base degli esiti delle verifiche effettuate secondo quanto disposto dall'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto stabilito dal D.M. di data 13 novembre 2014, n. 272, in relazione alla possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo e delle acque di falda, non è tenuta a presentare la relazione di riferimento. La Ditta deve adottare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Piano di monitoraggio e controllo

La Ditta deve rispettare i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante e sostanziale dell'AIA, così come presentato in data 26 maggio 2015 (ns. prot. n. 279850).

La verifica concordata con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prevista dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale.**

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell'AIA e del PMC, i seguenti controlli:

Matrice ambientale	Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall'art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/2006
Rifiuti	Verifica della corretta gestione dei rifiuti all'interno dello stabilimento

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Generali

Le operazioni di recupero e la gestione dell'impianto devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 773 del 12 aprile 2002 e n. 2924 del 10 dicembre 2004, riguardanti la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti.

Devono inoltre essere ottemperate le prescrizioni riportate nella determinazione del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 2/2004 di data 26 gennaio 2004, con la quale si stabiliva la non necessità di sottoposizione alle procedure di valutazione di impatto ambientale delle richieste di modifica dell'autorizzazione che hanno portato al rilascio del provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico della stessa Agenzia di data 28 gennaio 2004, prot. n. 194/2004-U221.


Emissioni in atmosfera

In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato "TRONCHETTO FILETTATO"**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.


TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi



Il punto di prelievo deve essere
posizionato in un tratto di
condotto rettilineo a sezione
costante, possibilmente verticale,
ad almeno 5 diametri idraulici a
valle ed almeno 2 diametri
idraulici a monte di qualsiasi
discontinuità.

In casi eccezionali tali distanze
possono essere ridotte rispettiva-
mente a 4 e 1,5 diametri.



Inquinamento acustico

Qualora si proceda alla sostituzione o modifica degli impianti attualmente installati, devono essere adottate le opportune opere di contenimento dell'inquinamento acustico.

Rifiuti

La Ditta è tenuta all'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006).
- d) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

La Ditta inoltre deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

Deposito temporaneo

Il deposito temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani, decadenti dal ciclo produttivo è realizzabile in assenza di autorizzazioni specifiche solo se è conforme alla disciplina dettata dall'art. 183, comma I, lettera bb), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; nel caso non venissero rispettate tali condizioni, deve essere ottenuta specifica autorizzazione.


Il deposito temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani, deve rispettare le disposizioni previste dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg.. In particolare, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, i rifiuti liquidi compresi nelle tabelle 1 e 2 devono essere provvisoriamente stoccati in cisterne o contenitori, anche asportabili, purché **dotati di intercapedine** o collocati in **idoneo bacino di contenimento**.

Ai fini del dimensionamento dei bacini di contenimento si applicano i criteri tecnici stabiliti dal paragrafo 4.1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (pubblicata nel s.o. alla G.U. n. 253 del 13 settembre 1984):

- se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio;
- qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi;
- in ogni caso il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

Le acque meteoriche eventualmente ricadenti nei bacini di contenimento devono essere smaltite come rifiuto, ovvero recapitate verso un punto di scarico autorizzato, eventualmente presidiato da opportuni sistemi di depurazione, assicurandosi che le stesse non compromettano il ciclo depurativo e che, in ogni caso, sia garantito il rispetto dei limiti imposti allo scarico.

PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:100



STOCAGGIO COMPLESSIVO RIFIUTI - STATO DI PROGETTO

TIPOLOGIA RIFIUTI	AMMONTARE (M ³ ANNUO)	NUMERO DI COLLETTORI	DIAMETRO (CM)	ALTEZZA (M)	VELOCITÀ (M/S)	TEMPO DI VELOCITÀ (MINS)
AMMONTARE	852	88	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	735	73	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5

MODULI COMPLESSIVI DI STOCCAGGIO

TIPOLOGIA RIFIUTI	AMMONTARE (M ³ ANNUO)	NUMERO DI COLLETTORI	DIAMETRO (CM)	ALTEZZA (M)	VELOCITÀ (M/S)	TEMPO DI VELOCITÀ (MINS)
AMMONTARE	852	88	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	735	73	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5
AMMONTARE	51	21	80	140	1.5	1.5



STATO FISICO

1. INFERIORI
2. SUPERIORI
3. INFERIORI
4. SUPERIORI

TIPI DI STOCCAGGIO

1. INFERIORI
2. SUPERIORI
3. INFERIORI
4. SUPERIORI

LEGENDA ANTINCENDIO



ESTRATTO MAPPA
C.C. ISERA, Scala 1:1.000

PROGETTO: **MODIFICA AUTORIZZAZIONE**
MODIFICA STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

Progettista: **C.C. ISERA**, Via Longadige, 4 - 38060 Isera (TN)
 Professionista: **Dott. Ing. Bisti Alessandro**
 Ufficio: **C.F. ITALIA** (41117) P.A. 081944277

Numero: **2**
 Scala: **1:100**

Paese: Italia